

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 20

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 maggio 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 169. Sentenza 18 aprile - 17 maggio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione separata dei commi da 198 a 206 dell'art. 1 - Decisione sulle altre disposizioni riservata a separate pronuncie.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 206.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure per il contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Legittimazione a denunciare la legge statale per violazione di competenze degli enti locali - Sussistenza.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 206.

– Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera *f*), e relative norme di attuazione; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 17 e 18.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure per il contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Ricorso della Regione Toscana - *Ius superveniens* (art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) - Disapplicazione delle disposizioni censurate nei confronti di Regioni ed enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge - Richiesta di cessazione della materia del contendere - Esclusione, atteso il non venir meno dell'efficacia, per l'anno 2006, delle disposizioni censurate.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 206.

– Costituzione, artt. 117 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Indicazioni di principio per ridurre la spesa di personale destinata alla contrattazione integrativa, per limitare l'utilizzo di personale a tempo determinato e per ridurre i costi di funzionamento degli organi istituzionali - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa di personale - Ricorso delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Trentino-Alto Adige, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Eccezione inammissibilità delle questioni per mancanza di lesività delle disposizioni denunciate - Reiezione.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 200, 201, 202 e 204.

– Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera *f*), e relative norme di attuazione; statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere *p*) e *q*); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 2, n. 1-*bis*, 48 e 53; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 17 e 18.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Imposizione agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di limiti di contenimento della spesa per il personale - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa di personale - Destinazione delle economie derivanti dal contenimento della spesa di personale al miglioramento dei saldi di bilancio delle Regioni e degli enti locali - Ricorso delle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Campania, Liguria - Eccezione inammissibilità delle questioni per omessa indicazione di specifiche censure - Reiezione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 202, 203, secondo periodo, 204 e 205.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera f), e relative norme di attuazione.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria ed Emilia-Romagna - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci di Regioni ed enti locali - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198.
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, comma terzo, 118 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso delle Regioni Campania, Liguria ed Emilia-Romagna - Ritenuta lesione della potestà legislativa residuale riconosciuta alle Regioni in materia di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale delle stesse, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Ininfluenza dei riflessi della norma sull'organizzazione amministrativa - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso delle Regioni Piemonte e Veneto - Dedotta irrazionalità della disposizione per applicazione della stessa a tutto il personale senza differenziazioni tra i diversi rapporti di lavoro - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta irragionevolezza nonché indebita incidenza sull'autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverse attività regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198.
- Costituzione, artt. 114 e 118.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Modalità di applicazione della norma - Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norma integrativa di altra già qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 199.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Imposizione agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) del predetto limite di contenimento della spesa per il personale - Ricorso delle Regioni Veneto, Campania, Liguria ed Emilia-Romagna - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norma integrativa di altra già qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 203.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale - Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norma integrativa di altra già qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica nonché espressiva della competenza esclusiva statale in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Destinazione delle economie derivanti dal contenimento della spesa di personale al miglioramento dei saldi di bilancio delle Regioni e degli enti locali - Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 205.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di personale per la contrattazione integrativa, di limitazione dell'utilizzo di personale a tempo determinato e di riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norme attributive di una mera facoltà ai destinatari, con conseguente inidoneità a ledere le competenze regionali - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 200 e 201.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana - Introduzione di norma di dettaglio sulle modalità di utilizzo di risorse finanziarie proprie delle Regioni - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 202.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Norma che qualifica dette misure come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna - Inidoneità della qualificazione legislativa ad incidere sulla natura delle norme richiamate - **Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 206, in riferimento ai commi 198, 199, 203, 204, e 205.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Norma che qualifica dette misure come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna - Inidoneità della qualificazione legislativa ad incidere sulla natura delle norme richiamate - **Inammissibilità delle questioni per carenza di interesse e per mancanza di oggetto.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 206, in riferimento ai commi 200, 201 e 202.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Asserita violazione del principio di ragionevolezza in considerazione dell'antinomica vigenza di due norme disciplinanti in modo diverso la stessa fattispecie - Esclusione - Erroneo presupposto interpretativo - Applicazione solo transitoria e sussidiaria della disposizione censurata - **Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206.
- Costituzione, art. 3.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Ritenuta lesione dell'autonomia finanziaria - Applicazione in via sussidiaria e transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione di limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata (art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Richiamo alla declaratoria di non fondatezza e di inammissibilità di analoghe questioni sollevate dalle Regioni a Statuto ordinario - **Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Ritenuto contrasto con disposizioni statutarie - Applicazione in via sussidiaria e transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione di limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata (art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Applicabilità dei principi fondamentali di coordinamento di finanza pubblica anche agli enti ad autonomia differenziata - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206.
- Costituzione, artt. 117 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera *f*), e relative norme di attuazione; statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere *p*) e *q*); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 2, n. 1-*bis*, 48 e 53; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 17 e 18.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale già formulata - Assorbimento delle questioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 202.
- Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera *f*), e relative norme di attuazione; statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere *p*) e *q*); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 2, n. 1-*bis*, 48 e 53; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 17 e 18.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione di finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Qualificazione di detto intervento normativo statale come espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale già formulata riguardo alla disposizione richiamata - Mancanza di oggetto - Inammissibilità della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 206, nella parte in cui richiama il comma 202.
- Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera *f*), e relative norme di attuazione.....

Pag. 19

N. 170. Sentenza 18 aprile - 17 maggio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Previsione dell'assoggettamento al nuovo «rito societario» introdotta con decreto legislativo n. 30/2005, recante il codice della proprietà industriale - Denunciato eccesso di delega sotto più profili - Prospettazione, in via subordinata, della questione di legittimità costituzionale della legge delega - Rapporto di subordinazione logica tra le questioni proposte - Ammissibilità della questione.

- D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 134, comma 1; legge 12 dicembre 2002, n. 273, artt. 15 e 16.
- Costituzione, art. 76.

Delegazione legislativa - Sindacabilità - Criteri.

- Legge 12 dicembre 2002, n. 273, artt. 15 e 16.
- Costituzione, art. 76.

Delegazione legislativa - Delega avente ad oggetto il riassetto di norme preesistenti - Introduzioni di innovazioni rispetto al sistema legislativo previgente - Principi e criteri direttivi volti a delimitare l'oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato - Necessità.

- Legge 12 dicembre 2002, n. 273, artt. 15 e 16.
- Costituzione, art. 76.

Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Previsione dell'assoggettamento al nuovo «rito societario» introdotta dal decreto legislativo n. 30/2005, recante il codice della proprietà industriale - Esorbitanza dai principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 134, comma 1.
- Costituzione, art. 76.

Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui ne prevede l'assoggettamento al nuovo «rito societario» - Previsione ulteriore concernente l'assoggettamento al medesimo rito dei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti la proprietà industriale di competenza del giudice ordinario e, in generale, in materia di competenza delle sezioni specializzate - Illegittimità costituzionale consequenziale *in parte qua*.

- D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 134, comma 1.
- Costituzione, art. 76; legge, 11 marzo 1953, n. 87, art. 27

Pag. 44

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 23. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 maggio 2007 (del Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Habitat - Attività economiche in «Siti di importanza comunitaria» (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS) - Valutazioni di incidenza da effettuarsi da comuni ed enti parco e in via sostitutiva dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Procedimento - Previsione di silenzio assenso - Ricorso del Governo - Lamentata lesione del principio fondamentale che esclude il silenzio assenso in relazione al vincolo ambientale nei procedimenti ad elevata discrezionalità - Denunciata violazione del principio della tutela dell'ambiente, lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 19 aprile 2007, n. 513, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 9 e 97; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 6.

Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Habitat - Attività economiche in «Siti di importanza comunitaria» (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS) - Valutazioni di incidenza da effettuarsi da comuni ed enti parco - Procedimento - Previsione di rilascio di autorizzazioni e concessioni nelle more dell'emanazione delle misure di conservazione e dell'approvazione dei piani di gestione, nonché esenzione per gli interventi ricadenti all'interno dei centri abitati - Ricorso del Governo - Lamentata esclusione della valutazione di incidenza e insufficienza del solo rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, contrasto con la normativa comunitaria e con le norme statali di attuazione - Denunciata violazione del principio della tutela dell'ambiente, violazione della competenza statale esclusiva in materia di ambiente, violazione delle norme comunitarie, violazione delle competenze statali in materia di rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 19 aprile 2007, n. 513, art. 1, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 9, 11, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto della Regione Siciliana, art. 14; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 6.

Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Habitat - Aree contigue ai parchi regionali - Prelievo venatorio secondo l'ordinario regime degli ambiti territoriali di caccia - Ricorso del Governo - Lamentata deroga alla norma statale che consente nelle aree contigue ai parchi regionali il prelievo venatorio controllato e riservato ai soli residenti, lamentata interferenza della Regione in materia penale - Denunciata lesione della competenza statale esclusiva nella materia dell'ambiente, lesione del principio della tutela dell'ambiente con compromissione dell'equilibrio ecologico, violazione delle competenze statali in materia di rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 19 aprile 2007, n. 513, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 9, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto della Regione Siciliana, art. 14; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 32

Pag. 49

- N. 24. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 maggio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Regioni (in genere) - Norme della Regione Molise - Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione - Partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con le norme statutarie che individuano come partecipanti alle sedute della Giunta solo i componenti e che escludono la pubblicità delle sedute stesse - Denunciata violazione delle norme sulla competenza che non consentono la modifica dello statuto con legge ordinaria, ma solo attraverso il peculiare procedimento.

- Legge della Regione Molise 23 febbraio 2007, n. 4
- Costituzione, art. 123; Statuto della Regione Molise, artt. 20 e 23

» 56

- N. 3. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 20 aprile 2007 (della Regione siciliana).

Ambiente - Gestione dei rifiuti in Sicilia - Decreti interministeriali di sospensione temporanea in via di autotutela delle autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermini, Paternò e Modica, in relazione al contestuale avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) da parte della Commissione ministeriale IPPC - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Ritenuta spettanza alla competenza regionale della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) degli impianti in questione nonché del connesso potere di autotutela - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione nelle materie di competenza primaria dell'assetto del territorio, delle acque pubbliche e della tutela del paesaggio, nonché nella materia di competenza concorrente dell'igiene e della sanità pubblica, lesione del principio di sussidiarietà - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato delle attribuzioni e competenze in contestazione e conseguente annullamento degli atti statali impugnati - Istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.

- Decreti interministeriali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, prott. nn. Gab/Dec/ 26, 27, 28, 29, 30 del 13 febbraio 2007.
- Costituzione, art. 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Siciliana artt. 14, lett. f), i) ed n), e 17, lett. b)

» 57

- N. 2. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 17 maggio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Segreto di Stato - Indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, svolte nei confronti di funzionari del SISMI e di agenti di un Servizio straniero, intese ad acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal Segreto di Stato nonché richiesta di rinvio a giudizio dei predetti funzionari ed agenti - Ricorso per conflitto tra poteri sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della sfera di attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento alla competenza a dirigere e coordinare la politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico ed a tutelare il segreto di Stato ex art. 1 della legge n. 801/1977 ed in attuazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95, 102 e 126 Cost. - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare la non spettanza al pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica di Milano e dei suoi sostituti: a) di procedere nelle indagini utilizzando documenti coperti da segreto di Stato e allegare tali documenti alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona di Abu Omar; b) di chiedere l'autorizzazione — ed ottenutala — di procedere alle intercettazioni delle utenze riservate del SISMI utilizzando le risultanze come elementi di prova e spunto di ulteriori indagini ed allegando le risultanze di tali intercettazioni alla richiesta di rinvio a giudizio; c) di esercitare pressioni sugli indagati perché svelino il segreto di Stato da essi opposto assumendone la inesistenza, la inopponibilità da parte loro ed affermando il buon diritto di rivelarlo in quanto scriminati dall'esercizio del diritto di difesa; d) di utilizzare le relative risposte come elementi di prova e spunti per ulteriori indagini ed allegare i verbali alla richiesta di rinvio a giudizio; e) di procedere ad un incidente probatorio al fine di accertare i rapporti tra SISMI ed un Servizio straniero, di utilizzare le risultanze ai fini di indagini ed allegarle alla richiesta di rinvio a giudizio - Conseguente richiesta alla Corte di annullamento degli atti di indagine sopra elencati e della richiesta di rinvio a giudizio (anche) su di essi basata. ISTANZA DI SEGRETAZIONE.

- Atti di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sul sequestro di Abu Omar e richiesta di rinvio a giudizio di funzionari del SISMI e di agenti di un Servizio straniero.
- Costituzione, artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95, 102 e 126 in relazione agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e 202, 256 e 362 cod. proc. pen.

Pag. 68

- N. 3. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 17 maggio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Segreto di Stato - Decreto di rinvio a giudizio, emesso in data 16 febbraio 2007 del G.I.P. (operante in veste di G.U.P.) presso il Tribunale di Milano, nei confronti di funzionari del SISMI e di agenti di un Servizio straniero e di altri per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar - Ricorso per conflitto tra poteri sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della sfera di attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento alla competenza a dirigere e coordinare la politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico ed a tutelare il segreto di Stato ex art. 1 della legge n. 801/1977 ed in attuazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95, 102 e 126 Cost. - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare la non spettanza al G.I.P. (G.U.P.) presso il Tribunale di Milano: a) di acquisire o utilizzare, direttamente o indirettamente, atti, documenti e fonti di prova coperti da Segreto di Stato; b) di prendere conoscenza, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del P.M., dei documenti e fonti di prova coperti da Segreto di Stato e su tali basi disporre il rinvio a giudizio e fissare l'udienza dibattimentale così offrendo tali documenti e fonti di prova ad ulteriore pubblicità - Conseguente richiesta di annullamento del decreto di rinvio a giudizio emesso in data 16 febbraio 2007 e ordine di restituzione dei documenti coperti da Segreto di Stato ai loro legittimi detentori. ISTANZA DI SEGRETAZIONE.

- Decreto di rinvio a giudizio, emesso in data 16 febbraio 2007 del G.I.P. (operante in veste di G.U.P.) presso il Tribunale di Milano nei confronti di funzionari del SISMI, di agenti di Servizio straniero e di altri per il sequestro di Abu Omar.
- Costituzione, artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95, 102 e 126 in riferimento agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e 202, 256 e 362 cod. proc. pen.

» 76

N. 341. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Novara del 7 novembre 2006.

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 27, comma terzo Pag. 84

N. 342. Ordinanza del Giudice di pace di Milano del 20 settembre 2006.

Sanzioni amministrative - Norme della Regione Lombardia - Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in misura fissa (pari a cento volte il valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima) - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il particolare profilo della irragionevole parificazione sanzionatoria di fattispecie connotate da differente grado di colpa del trasgressore - Asserita lesione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione in relazione all'attribuzione di poteri sanzionatori al direttore generale dell'azienda di trasporto pubblico locale - Denunciata violazione delle competenze legislative costituzionalmente riservate allo Stato in materia sanzionatoria.

- Legge della Regione Lombardia 29 ottobre 1998, n. 22, art. 16, comma 1.
- Costituzione artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lett. *m*), e terzo..... » 87

N. 343. Ordinanza della Corte d'appello di Trieste del 26 ottobre 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111 » 89

N. 344. Ordinanza del Tribunale di Sanremo del 27 novembre 2006.

Previdenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Regime transitorio - Calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile - Esclusione dal computo della parte eccedente le retribuzioni giornaliere superiori alla penultima classe della tabella F, allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, aumentata del 5 per cento - Ingiustificato deterioro trattamento dei pensionati ENPALS rispetto ai pensionati INPS - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma settimo, nella formulazione previgente e confermata in via transitoria dall'art. 13, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

Previdenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile - Esclusione dal computo, per la parte eccedente, delle retribuzioni giornaliere superiori a lire 315.000 - Ingiustificato deterioro trattamento dei pensionati ENPALS rispetto ai pensionati INPS - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma settimo, come sostituito dal d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 38 » 92

- N. 345. Ordinanza del Tribunale di Urbino del 20 dicembre 2006.
Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento tra situazioni analoghe - Parità di trattamento tra situazioni diverse - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.
 - Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
 - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo Pag. 96
- N. 346. Ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como del 20 novembre 2006.
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi - Crediti derivanti da rapporto di lavoro autonomo (nella specie, rapporto di agenzia connotato dalla previsione negoziale di divieto di concorrenza) - Omessa previsione del divieto di pignoramento, salve le eccezioni di legge (limite del quinto), dei compensi dovuti ad un lavoratore autonomo ove costituiscano la sua unica fonte di reddito - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti - Asserita lesione del diritto costituzionalmente garantito ad una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
 - Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, art. 1.
 - Costituzione, artt. 3 e 36 » 103
- N. 347. Ordinanza della Corte d'appello di Roma del 10 gennaio 2007.
Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti termini di prescrizione più brevi - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in appello alla data di entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza.
 - Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
 - Costituzione, art. 3, primo comma » 105
- N. 348. Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 6 luglio 2006.
Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei principi della responsabilità penale personale e della funzione rieducativa della pena.
 - Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
 - Costituzione, artt. 3 e 27 » 109
- N. 349. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 6 ottobre 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
 - Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112 » 111

N. 350. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 7 ottobre 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.....

Pag. 116

N. 351. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 17 ottobre 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.....

» 120

N. 352. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 6 ottobre 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.....

» 124

N. 353. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 20 ottobre 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.....

» 128

N. 354. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 10 novembre 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.....

Pag. 132

N. 355. Ordinanza del Tribunale di Ivrea del 9 novembre 2006.

Straniero - Espulsione amministrativa - Configurazione della fattispecie di reato previsto a carico dello straniero, già espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, trovato nel territorio dello Stato - Mancata inclusione nella formula descrittiva dell'illecito penale della clausola «senza giustificato motivo» - Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte della differente disciplina dell'ipotesi di trattenimento dello straniero in violazione dell'ordine impartito dal questore - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quater, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo

» 137

N. 356. Ordinanza del Giudice di pace di Trecastagni del 24 ottobre 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27

» 140

N. 357. Ordinanza del Giudice di pace di Trecastagni del 7 novembre 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27

» 143

N. 358. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria del 16 agosto 2006.

Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata - Computo - Pluralità di ordinanze emesse per più reati non legati da connessione qualificata, oggetto di indagini in procedimenti separati pendenti presso la stessa autorità giudiziaria - Decorrenza dei termini dalla prima ordinanza, in caso di accertata sussistenza di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra il soggetto indagato per più fatti non connessi nel medesimo procedimento e quello indagato in procedimenti distinti dinanzi alla medesima autorità - Irragionevolezza - Violazione del principio del minimo sacrificio per la libertà personale.

- Codice di procedura penale, art. 297, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 13

Pag. 146

N. 359. Ordinanza del Tribunale di Treviso - Sezione distaccata di Montebelluna, del 5 giugno 2006.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevolezza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3

» 150

N. 360. Ordinanza del Tribunale di Ragusa del 18 dicembre 2006.

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio d'uguaglianza - Contrasto con il principio di materialità del reato - Lesione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27.

Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata - Previsione di un aumento obbligatorio fisso di pena - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio d'uguaglianza - Contrasto con il principio di materialità del reato - Lesione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 99, comma quarto, come modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27

» 152

N. 361. Ordinanza della Commissione tributaria regionale della Campania del 18 ottobre 2006.

Imposte e tasse - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Previsione di un contributo nella forma di credito di imposta - Obbligo per i contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo di sospendere, fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione della compensazione di crediti di imposta già maturati - Previsione sopravvenuta incidente su diritto già acquisito - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del divieto di retroattività della norma penale estensibile alla disciplina dei tributi.

- Decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253; legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- Costituzione, artt. 3 e 25, comma secondo

» 157

- N. 362. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Chieti del 30 ottobre 2006.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (nella specie, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF) - Ricorso avverso rigetto dell'istanza di rimborso di IRPEF asseritamente non dovuta - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva.
 - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
 - Costituzione, art. 53 Pag. 159
- N. 363. Ordinanza della Commissione tributaria regionale del Veneto dell'11 gennaio 2006.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte (nella specie, ICI) - Notificazione della cartella di pagamento - Disciplina dei requisiti e del contenuto degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione - Obbligatoria indicazione del nominativo del responsabile del procedimento anche negli atti dei concessionari della riscossione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevole parificazione normativa di attività ontologicamente differenti - Asserita lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
 - Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a), ultima parte.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97..... » 162
- N. 364. Ordinanza della Corte d'appello di Messina del 20 giugno 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.
 - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
 - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112 » 165
- N. 365. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto del 16 gennaio 2007.
Impiego pubblico - Dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco privi di laurea, già inquadrati nell'area C come direttori amministrativi e coordinatori - Inquadramento nelle nuove qualifiche di «funzionario amministrativo-contabile direttore» e di «funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirettore», o comunque in un ruolo direttivo speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioramento di detti dipendenti rispetto ad altre categorie non contrattualizzate (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Corpo della polizia penitenziaria) - Eccesso di delega - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
 - Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, artt. 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3.
 - Costituzione, artt. 3, 76 e 97; legge 30 settembre 2004, n. 252, art. 2, comma 1, lett. b), punto 2 » 169
- N. 366. Ordinanza della Corte d'appello di Trieste del 20 aprile 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.
 - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
 - Costituzione, artt. 3 e 111 » 172

- N. **367.** Ordinanza della Corte d'appello di Trieste dell'8 agosto 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.
 - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
 - Costituzione, artt. 3 e 111 Pag. 175
- N. **368.** Ordinanza della Corte d'appello di Trieste dell'8 agosto 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.
 - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
 - Costituzione, artt. 3 e 111 » 178
- N. **369.** Ordinanza della Corte d'appello di Trieste del 21 settembre 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.
 - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
 - Costituzione, artt. 3 e 111 » 181
- N. **370.** Ordinanza della Corte d'appello di Trieste del 26 ottobre 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.
 - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
 - Costituzione, artt. 3 e 111 » 184
- N. **371.** Ordinanza della Corte d'appello di Trieste del 31 ottobre 2006.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.
 - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
 - Costituzione, artt. 3 e 111 » 187

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 169

Sentenza 18 aprile - 17 maggio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione separata dei commi da 198 a 206 dell'art. 1 - Decisione sulle altre disposizioni riservata a separate pronunce.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 206.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure per il contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Legittimazione a denunciare la legge statale per violazione di competenze degli enti locali - Sussistenza.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 206.

– Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera *f*), e relative norme di attuazione; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 17 e 18.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure per il contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Ricorso della Regione Toscana - *Ius superveniens* (art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) - Disapplicazione delle disposizioni censurate nei confronti di Regioni ed enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge - Richiesta di cessazione della materia del contendere - Esclusione, atteso il non venir meno, per l'anno 2006, delle disposizioni censurate.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 206.

– Costituzione, artt. 117 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Indicazioni di principio per ridurre la spesa di personale destinata alla contrattazione integrativa, per limitare l'utilizzo di personale a tempo determinato e per ridurre i costi di funzionamento degli organi istituzionali - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa di personale - Ricorso delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Trentino-Alto Adige, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Eccezione inammissibilità delle questioni per mancanza di lesività delle disposizioni denunciate - Reiezione.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 200, 201, 202 e 204.

– Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera *f*), e relative norme di attuazione; statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere *p*) e *q*); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 2, n. 1-*bis*, 48 e 53; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 17 e 18.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Imposizione agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di limiti di contenimento della spesa per il personale - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa di personale - Destinazione delle economie derivanti dal contenimento della spesa di personale al miglioramento dei saldi di bilancio delle Regioni e degli enti locali - Ricorso delle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Campania, Liguria - Eccezione inammissibilità delle questioni per omessa indicazione di specifiche censure - Reiezione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 202, 203, secondo periodo, 204 e 205.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera f), e relative norme di attuazione.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria ed Emilia-Romagna - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci di Regioni ed enti locali - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198.
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, comma terzo, 118 e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso delle Regioni Campania, Liguria ed Emilia-Romagna - Ritenuta lesione della potestà legislativa residuale riconosciuta alle Regioni in materia di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale delle stesse, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Ininfluenza dei riflessi della norma sull'organizzazione amministrativa - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso delle Regioni Piemonte e Veneto - Dedotta irrazionalità della disposizione per applicazione della stessa a tutto il personale senza differenziazioni tra i diversi rapporti di lavoro - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta irragionevolezza nonché indebita incidenza sull'autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverse attività regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198.
- Costituzione, artt. 114 e 118.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Modalità di applicazione della norma - Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norma integrativa di altra già qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 199.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Imposizione agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) del predetto limite di contenimento della spesa per il personale - Ricorso delle Regioni Veneto, Campania, Liguria ed Emilia-Romagna - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norma integrativa di altra già qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 203.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale - Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norma integrativa di altra già qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica nonché espressiva della competenza esclusiva statale in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Destinazione delle economie derivanti dal contenimento della spesa di personale al miglioramento dei saldi di bilancio delle Regioni e degli enti locali - Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 205.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di personale per la contrattazione integrativa, di limitazione dell'utilizzo di personale a tempo determinato e di riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norme attributive di una mera facoltà ai destinatari, con conseguente inidoneità a ledere le competenze regionali - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 200 e 201.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana - Introduzione di norma di dettaglio sulle modalità di utilizzo di risorse finanziarie proprie delle Regioni - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 202.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Norma che qualifica dette misure come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna - Inidoneità della qualificazione legislativa ad incidere sulla natura delle norme richiamate - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 206, in riferimento ai commi 198, 199, 203, 204 e 205.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Norma che qualifica dette misure come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna - Inidoneità della qualificazione legislativa ad incidere sulla natura delle norme richiamate - Inammissibilità delle questioni per carenza di interesse e per mancanza di oggetto.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 206, in riferimento ai commi 200, 201 e 202.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Asserita violazione del principio di ragionevolezza in considerazione dell'antinomica vigenza di due norme disciplinanti in modo diverso la stessa fattispecie - Esclusione - Erroneo presupposto interpretativo - Applicazione solo transitoria e sussidiaria della disposizione censurata - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206.
- Costituzione, art. 3.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Ritenuta lesione dell'autonomia finanziaria - Applicazione in via sussidiaria e transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione di limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata (art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Richiamo alla declaratoria di non fondatezza e di inammissibilità di analoghe questioni sollevate dalle Regioni a Statuto ordinario - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Ritenuto contrasto con disposizioni statutarie - Applicazione in via sussidiaria e transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione di limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata (art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Applicabilità dei principi fondamentali di coordinamento di finanza pubblica anche agli enti ad autonomia differenziata - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206.
- Costituzione, artt. 117 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera *f*), e relative norme di attuazione; statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere *p*) e *q*); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 2, n. 1-*bis*, 48 e 53; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 17 e 18.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale già formulata - Assorbimento delle questioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 202.
- Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera *f*), e relative norme di attuazione; statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere *p*) e *q*); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 2, n. 1-*bis*, 48 e 53; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 17 e 18.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione di finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Qualificazione di detto intervento normativo statale come espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale già formulata riguardo alla disposizione richiamata - Mancanza di oggetto - Inammissibilità della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 206, nella parte in cui richiama il comma 202.
- Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera f), e relative norme di attuazione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, della Regione Siciliana, della Provincia autonoma di Bolzano, delle Regioni Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Liguria, Emilia-Romagna, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati il 22, il 23, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1°, il 2, il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del registro ricorsi 2006;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Giovanni Guzzetta per la Regione Valle d'Aosta, Giovanni Carapezza Figlia e Paolo Chiapparrone per la Regione Siciliana, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Vincenzo Coccozza per la Regione Campania, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per le Regioni Liguria, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e per la Provincia autonoma di Trento, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Le Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la Regione Siciliana, la Provincia autonoma di Bolzano, le Regioni Piemonte, Campania, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, la Provincia autonoma di Trento e la Regione Friuli-Venezia Giulia promuovono questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 29 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), e, tra queste, dell'art. 1, commi da 198 a 206.

1.1. — Il comma 198 dispone che «Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni».

Secondo il successivo comma 199, «Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004».

Il comma 200, a sua volta, prevede che «Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale».

Il comma 201 si riferisce agli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dispone che tali enti «possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti».

Il comma 202 stabilisce che «Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, il comma 203 prevede che «le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonché di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Il comma 204, nel testo vigente al momento della proposizione dei ricorsi e sino alla sua sostituzione ad opera dell'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge, 4 agosto 2006, n. 248, dispone che «Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento».

Il comma 205 prevede che «Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi».

Il comma 206 stabilisce, infine, che «Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione».

2. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 28 del registro ricorsi del 2006, la Regione Toscana promuove questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 198 e 202, della legge n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Ad avviso della ricorrente, il comma 198, ponendo un vincolo specifico e puntuale alla spesa per il personale, sarebbe illegittimo, perché violerebbe la competenza legislativa regionale residuale, in materia di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale sia delle Regioni, sia degli enti regionali, sia degli enti del servizio sanitario, ivi comprese le ASL.

Né, prosegue la ricorrente, la disposizione potrebbe giustificarsi invocando il concorso delle Regioni e degli enti locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, perché il legislatore statale può imporre l'osservanza di tali obiettivi, ma deve lasciare all'autonomia dei singoli enti di decidere come realizzare l'obiettivo stesso. La Regione contesta, quindi, non la previsione del contenimento della spesa in sé, ma l'individuazione specifica delle voci di spesa da contenere, che violerebbe gli artt. 117 e 119 Cost., come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

La Regione censura poi, per le medesime ragioni, il comma 202, il quale stabilisce che al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005, in quanto anche in tal caso viene fissato un vincolo puntuale per l'utilizzo di risorse del bilancio della Regione e degli enti locali.

2.1. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.

La difesa erariale rileva che i commi da 198 a 205 «costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica», come esplicitamente affermato dal comma 206. Rileva altresì che il comma 202 è «innocuo» e ritiene che, quindi, sia stato inammissibilmente sottoposto a scrutinio di costituzionalità.

Con riferimento al comma 198, integrato dal comma 199 e dal primo periodo del comma 204, l'Avvocatura rileva che esso lascia alle autonomie — e quindi alle Regioni — la libertà di individuare e adottare le «misure necessarie a garantire» la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, valevoli per tutte le amministrazioni e non solo per le Regioni, e afferma che correttamente le citate disposizioni sono state qualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica dal comma 206. Infatti, il comma 198, come ogni regola di coordinamento, comprime le autonomie, ma non inibisce in modo puntuale singole spese. Né potrebbe considerarsi singola voce di spesa quella per il personale, che assorbe la parte prevalente della spesa corrente degli enti pubblici. E anche la incontestabile competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa dei propri uffici e di quelli degli enti dipendenti dalle Regioni deve fare i conti con la limitatezza delle risorse finanziarie della collettività nazionale, risultando altrimenti il sistema ingestibile e inefficiente.

3. — La Regione Veneto, con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 29 del registro ricorsi del 2006, censura i commi da 198 a 206 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.

Ad avviso della ricorrente, dette norme conterrebbero precetti specifici e puntuali che non lasciano alcuna autonomia alle Regioni, nonostante la materia rientri nell'ambito del «coordinamento della finanza pubblica» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e cioè in una materia in cui allo Stato spetta solo il potere di dettare i principi fondamentali. In proposito, la ricorrente richiama la sentenza n. 390 del 2004, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i vincoli all'assunzione del personale posti dalla legge finanziaria 2003.

Sotto altro profilo, la Regione rileva che le disposizioni censurate sarebbero irrazionali, perché prevedono una riduzione di spesa di personale indifferenziata, che finisce per paralizzare l'attività e il bilancio degli enti più virtuosi. La ricorrente precisa, infatti, di avere già provveduto, con delibera di Giunta n. 3144 del 18 ottobre 2005, al blocco delle assunzioni presso le Aziende sanitarie al fine di garantire un equilibrio economico e finanziario del settore, sicché l'imposizione di un'ulteriore riduzione di spesa comporterebbe una inammissibile compressione del livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni sanitarie, che le Regioni, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., sono chiamate a garantire ai cittadini, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione.

3.1. — Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Oltre a ribadire, in ordine alle censure relative al comma 198, integrato dal comma 199 e dal primo periodo del comma 204, quanto già affermato nell'atto di costituzione nel giudizio iscritto al n. 28 del registro ricorsi del 2006, l'Avvocatura rileva che le censure dei commi 202 e 205 non sono specificamente motivate. Quanto alle censure relative al comma 204, l'Avvocatura rileva che esso prevede solo la comunicazione di informazioni, comunicazione doverosa in un contesto ispirato al principio di leale cooperazione, mentre, per quel che riguarda le censure relative ai commi 200 e 201, sottolinea che questi valorizzano le autonomie e, quindi, non essendo lesivi dell'autonomia regionale, possono essere «accantonati».

4. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 30 del registro ricorsi del 2006, la Regione Valle d'Aosta censura l'art. 1, commi da 198 a 206, della legge n. 266 del 2005.

La ricorrente deduce, con un primo motivo, la violazione dell'art. 119, secondo comma, Cost., dell'art. 3, lettera f), del proprio statuto speciale e delle norme attuative delle disposizioni statutarie in tema di autonomia finanziaria. L'esplicito riferimento, nelle disposizioni impugnate, alla voce di spesa riguardante il personale, quale voce da ridurre, si porrebbe, ad avviso della ricorrente, in contrasto netto e diretto sia con la giurisprudenza della

Corte costituzionale — secondo cui le norme che fissano vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 36 del 2004), sia con l'art. 119, secondo comma, Cost., che, appunto, limita la competenza statale esclusivamente alla determinazione dei principi di coordinamento e determina l'illegittimità di norme, quali quelle censurate, che si spingono ben al di là di tale soglia. Risulterebbe altresì violato l'art. 3, lettera *f*), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione il compito di porre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali». Al riguardo, la ricorrente rileva che, in forza del combinato disposto della evocata disposizione statutaria e degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., la competenza regionale nella suddetta materia si atteggia oggi, in forza della clausola di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), non più come suppletiva rispetto alla competenza statale, ma come una competenza garantita nell'ambito dei principi di coordinamento stabiliti dallo Stato. Di qui un ulteriore profilo di illegittimità, in quanto le norme censurate intervengono a vincolare anche la spesa delle amministrazioni comunali, in violazione, appunto, del citato art. 3, lettera *f*), dello statuto.

La ricorrente, con un secondo motivo, deduce la violazione del principio di leale collaborazione, sotto il profilo che la previsione del tetto di spesa per il personale per il triennio 2006-2008 non tiene conto delle misure e degli atti già adottati in materia dalla Regione in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, né degli impegni di spesa per il personale, anche a tempo indeterminato, già legittimamente assunti nel corso del 2005 sulla base del quadro normativo vigente. In sostanza, la normativa censurata, proprio perché è in grado di porre *ex ante* la Regione in una situazione di irrimediabile inadempimento, assumendo a riferimento la spesa del 2004 e non quella del 2005, contrasterebbe in modo insanabile con il suindicato principio.

La Regione Valle d'Aosta, con un terzo motivo, deduce la violazione del principio di ragionevolezza, *sub specie* del vizio di irrazionalità. La ricorrente, premesso che il comma 204 postula l'applicabilità del comma 198 alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, rileva che le disposizioni censurate non tengono conto del fatto che il comma 148 dello stesso art. 1 stabilisce che «Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005», prevedendo che, in caso di mancato accordo, «si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario». Sarebbe dunque evidente l'incoerenza con tale disposizione del contenuto dei commi da 198 a 206, che sottopongono le Regioni a statuto speciale a un regime inconciliabile con la prevista necessità di un accordo, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza a causa della inconciliabilità di più norme presenti nella medesima legge.

4.1. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

La difesa erariale afferma che le censure della ricorrente riguardano nella sostanza solo il comma 198 (integrato dal comma 199 e dal primo periodo del comma 204) e il comma 206, mentre i commi 200 e 201, che valorizzano le autonomie, e i commi 202, 204, secondo periodo, e 205 sarebbero stati inammissibilmente sottoposti a scrutinio. Quanto al comma 198, l'Avvocatura rileva che esso, lasciando alle Regioni la libertà di individuare e adottare le misure necessarie a garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per ciò che attiene alla spesa complessiva per il personale, contiene una norma che il comma 206 qualifica correttamente come principio fondamentale del coordinamento finanziario, a portata generale e non circoscritta alle sole Regioni.

5. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 31 del registro ricorsi del 2006, la Regione Siciliana promuove questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 198 e 204, della legge n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con l'art. 14, lettere *p*) e *q*), dello statuto speciale, con l'art. 119 Cost., in tema di autonomia finanziaria di spesa, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché con i principi sottesi ai commi da 138 a 150 dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005.

Premesso che dal comma 204 si desume la diretta applicabilità del comma 198 anche alle Regioni a statuto speciale, la ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di vincoli alla spesa e sottoli-

nea che il legislatore statale può imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ma solo con disciplina di principio. Inoltre, la Regione Siciliana rileva che il patto di stabilità interno, che ciascuna Regione a statuto speciale e le Province autonome dovranno concordare con il Ministero dell'economia ai sensi del comma 148 dell'art. 1 della stessa legge n. 266 del 2005, costituisce «un quadro unitario e complessivo, all'interno del quale, in una condivisa visione d'insieme, completa e coerente, dovrà essere fissato un livello complessivo di spesa rilevante per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica»; sicché, in tale «onnicomprensiva sede», dovrà essere «definito ogni obiettivo cumulativo e globale di risparmio, anche attinente al personale». In contrasto con i principi ispiratori del citato comma 148, le censurate disposizioni — che non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma impongono l'adozione di misure atte a ridurre le spese per il personale — non costituirebbero principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e, in violazione dell'art. 119 Cost., comporterebbero una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa, con conseguente violazione anche della competenza esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione stessa, di cui all'art. 14, lettere p) e q), dello statuto.

5.1. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate non fondate, sulla base delle medesime argomentazioni svolte con riferimento al comma 198 negli scritti difensivi di cui si è già dato conto.

6. — La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 32 del registro ricorsi del 2006, promuove questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 198 e 204, della legge n. 266 del 2005.

La ricorrente, come già la Regione Siciliana, rileva che il comma 204 rende palese l'applicabilità nei suoi confronti della disposizione di cui al comma 198, che risulta illegittima in quanto, in contrasto con la disposizione di cui al precedente comma 148, estende, senza le garanzie e le procedure concordate previste da quest'ultimo comma, anche ad essa, agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al suo territorio, il limite alle spese di personale corrispondente al loro ammontare nell'anno 2004, diminuito dell'uno per cento. L'imposizione di tale limite, oltre che irrazionale, sarebbe anche illegittima perché lede l'autonomia di spesa ad essa ricorrente garantita dall'art. 119, primo comma, Cost., e finisce con l'incidere sull'intera disciplina e gestione delle attività provinciali, violando altresì il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), il quale, all'art. 17, comma 3, stabilisce, tra l'altro, che «le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale».

Il comma 198, osserva la ricorrente, non sarebbe immune da censure neanche se lo si intendesse riferito alle sole aziende sanitarie, in quanto anche in tal caso lederebbe la competenza esclusiva provinciale in materia di personale provinciale, che riguarda anche il personale degli enti strumentali della Provincia; in proposito, la ricorrente ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha sempre riconosciuto alle Province autonome un'ampia competenza in ordine alla spesa per il personale sanitario, affermando che alle stesse, in considerazione del regime di autofinanziamento del sistema sanitario provinciale, spetta anche, di massima, la determinazione ultima degli obiettivi di spesa.

In ogni caso, sostiene la ricorrente, la disciplina impugnata, comunque interpretata, e a prescindere dalla irrilevante autoqualificazione di principio di coordinamento della finanza pubblica contenuta nel comma 206, violerebbe l'autonomia di spesa garantita ad essa Provincia dall'art. 119, primo comma, Cost., applicabile in base alla clausola di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Il denunciato limite alle spese lederebbe, altresì, l'autonomia riconosciuta alla Provincia autonoma in materia di contrattazione collettiva provinciale, con riguardo al personale dipendente dagli uffici e dagli enti sanitari della Provincia.

Per le medesime ragioni, conclude la ricorrente, sarebbe illegittimo anche il comma 204, il quale, strumentalmente all'applicazione del comma 198, assoggetta anche le Province autonome al monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, in contrasto con l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

6.1. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Il richiamo della ricorrente al comma 148, osserva la stessa Avvocatura, consente di ritenere che la questione potrebbe essere superata proprio in occasione dei previsti accordi annuali. Per il resto, la difesa erariale ribadisce le osservazioni già svolte nei precedenti giudizi.

7. — La Regione Piemonte, con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 35 del registro ricorsi del 2006, promuove questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 198, 200, 201 e 206, della legge n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con gli artt. 114, 117, 118, 119, 3 e 97 Cost.

Premesso che la qualificazione dei commi da 198 a 205 come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, contenuta nel comma 206, non può certo vincolare l'interprete, la ricorrente rileva che il comma 198 pone alle Regioni non un obiettivo di finanza pubblica da raggiungere con autonome scelte di bilancio, ma un vincolo specifico, riguardante una determinata spesa, imposto in modo rigido, predeterminato e generalizzato. Non si tratta, cioè, di un limite complessivo alla politica di bilancio delle Regioni, ma di un precetto specifico e puntuale sull'entità di una singola spesa, che si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area riservata alle autonomie regionali, in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., come del resto chiarito dalla giurisprudenza costituzionale in riferimento ad analoghe previsioni di altre leggi statali.

Ad avviso della ricorrente, sarebbe violato anche l'art. 118 Cost., in quanto detto vincolo incide sull'autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverse attività regionali; e ciò con diretto riferimento sia alle funzioni regionali, sia alla potestà di programmazione e organizzazione dei settori amministrativi rientranti nella competenza regionale, per effetto della restrizione che viene imposta alla spesa per il personale anche degli enti locali e degli enti del servizio sanitario regionale. Tale violazione sarebbe tanto più grave, in quanto il comma 198 ricomprende sotto un'unica voce di spesa del personale rapporti differenti e che possono attenersi anche ad esigenze temporanee o a programmi specifici e collega la spesa relativa agli anni dal 2006 al 2008 a quella del 2004 diminuita dell'uno per cento, senza il minimo margine di manovra, senza alcuna giustificazione del parametro di riferimento e senza alcuna considerazione delle situazioni effettive dei singoli enti. Di qui, oltre alla denunciata lesione dell'autonomia regionale, il contrasto con i principi di ragionevolezza e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., e il «detrimento dell'azione degli enti regionali e locali nell'ambito della loro autonomia costituzionalmente tutelata», con conseguente violazione dell'art. 114 Cost.

Tali considerazioni varrebbero, per la ricorrente, anche per le censure relative ai commi 200 e 201. Quanto al comma 200, la Regione Piemonte osserva che esso prescrive misure specifiche e puntuali, comprimendo così l'autonomia delle Regioni e degli enti locali ed interferendo con la contrattazione integrativa, per la quale risulterebbe una sostanziale situazione di blocco per il triennio 2006-2008. Quanto al comma 201, la ricorrente rileva che esso, oltre ad introdurre una norma di dettaglio, determinerebbe una singolare distinzione tra le Regioni e gli enti locali in relazione alla possibilità, riconosciuta solo a questi ultimi, di utilizzare, ai fini della riduzione imposta dal comma 198, misure di contenimento dei costi di funzionamento degli organi istituzionali.

7.1. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità delle questioni concernenti i commi 200 e 201, trattandosi di censure proposte nei confronti di disposizioni che valorizzano le autonomie, e, con riferimento al solo comma 201, di una disposizione che non si applica alle Regioni.

Quanto alle censure proposte con riguardo al comma 198, integrato dal comma 199 e dal primo periodo del comma 204, l'Avvocatura svolge argomentazioni identiche a quelle sviluppate nei precedenti giudizi.

8. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 36 del registro ricorsi del 2006, la Regione Campania promuove questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206, della legge n. 266 del 2005.

La Regione ritiene che le censurate disposizioni contrastino con gli artt. 117 e 119 Cost., in quanto lesive della sfera di competenza delle Regioni, nonché con il principio di leale collaborazione e con il principio di ragionevolezza. Le disposizioni impugnate, ad avviso della ricorrente, non si limitano a fissare l'entità massima del disavanzo o del complesso della spesa corrente di Regioni ed enti locali, ma specificano la singola tipologia delle spese

che gli enti territoriali devono contenere nell'ambito delle percentuali previste dalle stesse norme. Queste, da un lato, inciderebbero negativamente sulla generalità delle competenze legislative e amministrative delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici, perché le previsioni di spesa e i vincoli di spesa costituiscono tipici strumenti della politica di gestione del personale e di organizzazione degli uffici; dall'altro, non essendo riconducibili a principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, determinerebbero una lesione dell'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, come del resto già riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 417 del 2005.

8.1. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità delle questioni concernenti i commi 200 (trattandosi di disposizione facoltizzante), 201 (trattandosi di disposizione che concerne solo gli enti locali e che li favorisce), «202» e 205 (trattandosi di disposizioni che giovano alle autonomie), 204 e 203, secondo periodo (per i quali non vi è doglianza specifica).

Quanto alle censure proposte con riguardo al comma 198, integrato dal comma 199 e dal primo periodo del comma 204, alle quali il motivo deve ritenersi circoscritto, l'Avvocatura svolge argomentazioni identiche a quelle sviluppate nei precedenti giudizi.

9. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 37 del registro ricorsi del 2006, la Regione Trentino-Alto Adige promuove questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 202 e 204 della legge n. 266 del 2005.

La ricorrente premette che il comma 148 dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005 detta una specifica disciplina, secondo la quale le autonomie speciali concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti. In particolare, per quanto riguarda la spesa per il personale, la citata disposizione fa riferimento ad un accordo stipulato in sede di Conferenza unificata, il quale, al punto 12, include nel sistema dell'accordo sul patto di stabilità la spesa per il personale degli enti strumentali e, per quanto riguarda la Regione Trentino-Alto Adige, quella per il personale. Il comma 198 prevede, invece, limiti puntuali che, in forza di quanto disposto dal successivo comma 204, devono ritenersi applicabili, secondo la ricorrente, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. La ricorrente osserva che tali disposizioni, ove così interpretate, sarebbero costituzionalmente illegittime perché lesive dell'autonomia garantita ad essa ricorrente dalle disposizioni statutarie (titolo V dello statuto) e dalle relative norme di attuazione (artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992).

Illegittima sarebbe, poi, la previsione dell'applicazione degli stessi vincoli agli enti locali della Regione, sia per l'illegittimità intrinseca della regola, sia per la violazione della potestà normativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, che l'art. 4, numero 4, dello statuto riconosce ad essa ricorrente.

La Regione conclude affermando che l'illegittimità del comma 198, ove ritenuto applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, comporterebbe la illegittimità dei commi 199, 200, 201, 202, in quanto applicativi dei vincoli di cui al comma 198.

9.1. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi alle argomentazioni svolte nell'atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento e iscritto al n. 40 del registro ricorsi del 2006.

10. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 38 del registro ricorsi del 2006, la Regione Liguria promuove questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 198, 202 e 203, della legge n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost.

Il comma 198, osserva la ricorrente, si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui, fermi i vincoli complessivi di spesa volti al risanamento della finanza pubblica, è inammissibile la previsione da parte dello Stato di limiti di spesa specifici e puntuali nei riguardi delle Regioni, dal momento che, come affermato dalla Corte costituzionale, ciò rappresenterebbe una indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. alle autonomie regionali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri e obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. Se poi si consi-

dera che la materia specifica dell'intervento previsto dalla norma censurata è costituita dal dimensionamento del personale e, dunque, dall'organizzazione regionale (e degli enti regionali), risulterebbe violato anche l'art. 117, quarto comma, Cost., rientrando detta materia nella competenza esclusiva residuale delle Regioni.

Per le medesime ragioni sarebbero illegittimi il comma 202, il quale pone anche un vincolo di destinazione alle risorse regionali, di per sé illegittimo, e il comma 203, che direttamente richiama il comma 198.

10.1 — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi alle argomentazioni svolte nell'atto di costituzione nei giudizi introdotti con il ricorso della Regione Emilia-Romagna, iscritto al n. 39 del registro del 2006, e con quello della Regione Friuli-Venezia Giulia, iscritto al n. 41 del registro del 2006. La difesa erariale rileva, comunque, che nel ricorso viene menzionato il comma 202, senza che nei confronti dello stesso risulti formulata alcuna specifica doglianza e conclude, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso e la dichiarazione di inammissibilità della questione concernente il comma 202.

11. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 39 del registro ricorsi del 2006, la Regione Emilia-Romagna promuove questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 198, 203 e 206, della legge n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost.

Le censure relative al comma 198 sono identiche a quelle svolte dalla Regione Liguria, con l'unica precisazione che la illegittimità derivata da quella del comma 198 viene limitata al comma 203.

Quanto alla denunciata illegittimità costituzionale del comma 206, che qualifica le disposizioni dei commi da 198 a 205 come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., la Regione Emilia-Romagna rileva che nel vigente riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, come affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2002, l'indagine su detto riparto di competenze deve muovere non tanto dalla ricerca di uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento regionale, quanto dalla verifica della esistenza di riserve, esclusive o parziali, di competenza statale. In tale contesto, vertendosi nella specie in materia di competenza concorrente, l'attribuzione statale va circoscritta alla sola determinazione dei principi fondamentali, con la conseguenza che qualificare come principi fondamentali disposizioni che sono, invece, di dettaglio, integrerebbe una violazione del riparto delle competenze legislative.

11.1. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi alle argomentazioni svolte nell'atto di costituzione nel giudizio introdotto con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, iscritto al n. 41 del registro ricorsi del 2006, e chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate. La difesa erariale precisa che la Regione Emilia-Romagna censura il comma 203, e che la questione deve quindi ritenersi limitata al solo primo periodo del comma 203, che integra, sostanzialmente, il comma 198.

12. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 40 del registro ricorsi del 2006, la Provincia autonoma di Trento promuove questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 198 a 204, della legge n. 266 del 2005.

La ricorrente svolge argomentazioni identiche a quelle proposte dalla Regione Trentino-Alto Adige, nel ricorso iscritto al n. 37 del registro ricorsi del 2006. Con riferimento alle competenze legislative provinciali in materia di enti locali, la ricorrente ne denuncia la lesione ad opera delle norme impugnate, in riferimento all'art. 80 dello Statuto (a norma del quale le Province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'art. 5, in materia di finanza locale); all'art. 81 del medesimo statuto (secondo il quale, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia e una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni); nonché agli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 268 del 1992 (in base ai quali le Province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento, nonché le procedure per l'attività contrattuale).

La ricorrente conclude affermando che l'illegittimità del comma 198, ove ritenuto riferibile anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, comporterebbe l'illegittimità dei commi 199, 200, 201, 202 e 203, in quanto applicativi dei vincoli di cui al comma 198.

12.1.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.

La difesa erariale svolge considerazioni analoghe a quelle formulate nei precedenti giudizi in ordine alla effettiva natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica della disposizione di cui al comma 198 ed al rapporto di questo con il comma 148.

13. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 41 del registro ricorsi del 2006, la Regione Friuli-Venezia Giulia promuove, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 198 e 204, della legge n. 266 del 2005.

La Regione prospetta, quanto al rapporto tra i commi 148 e 198, le stesse considerazioni svolte dagli altri enti ad autonomia speciale ricorrenti e deduce, pertanto, la lesione dell'autonomia finanziaria ad essa garantita dalle disposizioni statutarie, e in particolare dall'art. 48 dello statuto, a norma del quale la Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi di solidarietà nazionale.

Illegittima sarebbe poi la previsione dell'applicazione dei vincoli di cui al comma 198 agli enti locali della Regione, sia per l'illegittimità intrinseca della regola, sia perché tali enti partecipano del sistema provinciale in cui sono inseriti. Sotto quest'ultimo profilo, risulterebbe altresì violato l'art. 4, numero 1-*bis*, dello statuto, che assegna alla potestà primaria la disciplina dell'ordinamento degli enti locali, anche in connessione con il successivo art. 53, in materia di finanza locale. Del resto, conclude la ricorrente, il comma 148 espressamente stabilisce che per gli enti locali dei rispettivi territori, ai fini del rispetto del patto di stabilità, provvedono le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, sicché non avrebbe senso che a tali enti si applicasse anche, direttamente, la regola posta in generale per gli enti locali dal comma 198, neppure se tale regola fosse legittima.

13.1.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.

Il comma 206, non impugnato dalla ricorrente, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 198 a 205 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica; e tale qualificazione è rispondente alla portata delle disposizioni stesse, giacché esse comprimono, al pari di ogni regola di coordinamento, le autonomie, ma non inibiscono una singola spesa, tale non potendosi considerare, per la sua rilevanza, quella per il personale, che assorbe la prevalente parte della spesa corrente.

14. — In prossimità dell'udienza, sia le ricorrenti che il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie.

15. — La Regione Toscana rileva che le disposizioni da essa impuginate (commi 198 e 202), per effetto dell'art. 1, commi 557 e 565, lettera *d*), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2007), non trovano più applicazione per le Regioni a statuto ordinario a far data dall'entrata in vigore della medesima legge n. 296 del 2006, con conseguente cessazione della materia del contendere.

15.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri nega che, con il comma 198 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, il legislatore statale abbia inteso provvedere in tema di ordinamento degli uffici regionali o di stato giuridico dei dipendenti regionali, e che abbia considerato le A.S.L. enti pubblici nazionali. Rinvia, per il resto, alla memoria depositata nel giudizio promosso con il ricorso della Regione Emilia-Romagna, precisando, quanto alle censure concernenti il comma 202, che quest'ultimo reca una norma «innocua e solo contabile». Ad avviso dell'Avvocatura generale, infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004), gli oneri contrattuali dei quali si tratta «sono posti a carico dei rispettivi bilanci, ossia del bilancio dell'ente datore di lavoro». La ricorrente, quindi, per affermare l'illegittimità del comma 202, avrebbe dovuto addurre e dimostrare che le economie di spesa realizzate nel 2005, cui si riferisce il comma censurato, erano di importo superiore a quello degli oneri relativi al biennio 2003-2004; circostanza, questa, che — conclude la difesa erariale — non risulta essersi verificata.

16. — La Regione Veneto ribadisce che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, e ciò indipendentemente dalla qualificazione che ne dia il legislatore. Nella specie, le disposizioni censurate prevedono un puntuale taglio alla singola voce di spesa relativa al «personale» e violano, quindi, il riparto di competenze legislative stabilito dalla Costituzione.

Sotto altro profilo, la ricorrente sottolinea che, in considerazione dell'oggetto della spesa alla quale si riferiscono i limiti imposti («personale degli enti locali» e «servizio sanitario»), risulterebbe violata la competenza regionale esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico dei propri dipendenti. In sostanza, il vincolo imposto, risolvendosi nell'obbligo di licenziare parte del personale e nell'impossibilità di assumerne di nuovo, realizzerebbe un'invasione evidente dell'autonomia organizzativa degli enti territoriali e del servizio sanitario, in violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Da ultimo, la ricorrente rileva, con specifico riguardo al comma 204, che questo introdurrebbe un'ulteriore indebita forma di controllo sugli enti locali.

16.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella propria memoria, eccepisce l'inammissibilità anche della questione relativa al comma 204, non rinvenendosi nel ricorso censure specifiche. Nel merito, l'Avvocatura rileva, quanto alla dedotta irrazionalità del comma 198, che le misure adottate dalla Regione Veneto nel 2005 potrebbero avere soddisfatto, preventivamente e senza ulteriori interventi, la sollecitazione del legislatore nazionale, con conseguente carenza di interesse sul punto.

17. — La Provincia autonoma di Bolzano rileva che la modificazione del comma 204 ad opera del decreto-legge n. 223 del 2006 non determina il venir meno della materia del contendere, in quanto il comma 204, nella sua attuale formulazione, e gli altri commi introdotti dal citato decreto-legge continuano a rendere applicabile la disciplina del comma 198, quantomeno agli enti locali e alle aziende sanitarie. Neppure il comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, prosegue la ricorrente, comporta il venir meno dell'interesse ad una pronuncia di merito, giacché tale disposizione tiene fermo per l'anno 2006 quanto previsto dai commi da 198 a 206. Del resto, secondo la stessa ricorrente, la legge finanziaria per il 2007, quanto agli enti del servizio sanitario nazionale, sarebbe ancor più restrittiva della disciplina censurata.

La Provincia ricorrente ribadisce che il comma 198, prevedendo un limite inderogabile e indifferenziato alle assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche, disciplina una materia, quella delle assunzioni e delle dotazioni organiche delle Province autonome e degli enti del servizio sanitario, sulla quale lo Stato non può vantare il titolo di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., perché detta materia rientra nella competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome. Ove poi la disciplina fosse riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., egualmente sussisterebbe la denunciata illegittimità, perché lo Stato non si è limitato a indicare un obiettivo, ma ha anche individuato i mezzi per raggiungerlo, così imponendo un vincolo con norma di dettaglio non cedevole. Risulterebbe evidente, dunque, la violazione sia delle competenze provinciali in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, in materia di sanità, di finanza locale e di contrattazione collettiva, sia dell'autonomia finanziaria garantita alle Province autonome dall'art. 119 Cost.

Sotto altro profilo, la ricorrente osserva che le norme censurate non realizzano finalità di finanza pubblica, ma introducono misure tipicamente organizzative afferenti a materia riservata alla competenza provinciale; misure che sarebbero, perciò, illegittime alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di vincoli alla spesa delle Regioni e degli enti locali.

17.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che il monitoraggio previsto dal comma 204 non è lesivo delle attribuzioni provinciali, concretizzandosi nell'acquisizione, a fini conoscitivi, di alcuni dati relativi alla spesa per il personale della Provincia e degli altri enti locali dalla stessa disposizione considerati. Quanto al fatto che il comma 204 richiama il comma 198, l'Avvocatura generale dello Stato rileva che occorre procedere ad un coordinamento delle due disposizioni, nel senso che deve presumersi, salvo dimostrazione del contrario, che il contenimento della spesa per il personale previsto dal comma 198 sia stato considerato in sede di «concordamento» ai sensi del comma 148 ovvero di «accordo» ai sensi dell'art. 78 dello statuto speciale; in ogni caso, osserva l'Avvocatura, la doglianza proposta non considera il comma 610 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 ed è, quindi, formulata in modo incompleto ed inammissibile. Per il resto, la difesa erariale rileva che le questioni relative agli altri

commi sembrano volte ad ottenere un chiarimento interpretativo dalla Corte e che la lamentata lesione in materia di contrattazione collettiva avrebbe dovuto essere dedotta nei confronti del non impugnato comma 200, mentre il comma 198 non presuppone un inadempimento dei contratti collettivi provinciali.

18. — La Regione Campania, sull'assunto che le disposizioni censurate intervengono a disciplinare la definizione degli organici delle pubbliche amministrazioni, non contesta l'opportunità di una previsione legislativa che operi nel senso di una finanza pubblica più rigorosa, anche attraverso l'individuazione di tetti massimi di spesa, e tuttavia ritiene che gli interventi denunciati non si sono limitati a una razionalizzazione e regolamentazione del settore finanziario, ma hanno interferito gravemente nell'ambito di materie attribuite alla potestà legislativa regionale. L'obiettivo poteva, infatti, essere perseguito con differenti discipline ed anche attraverso un coinvolgimento delle Regioni nella elaborazione dell'obiettivo medesimo, in ossequio al principio di leale collaborazione. A parere della Regione, la finalità finanziaria dell'intervento non può essere considerata come un elemento che consenta di attrarre allo Stato ogni competenza in qualsivoglia materia.

18.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce le conclusioni già formulate nell'atto di costituzione.

19. — La Regione Trentino-Alto Adige rileva che le modificazioni apportate al comma 204 non determinano il venir meno dell'interesse ad una decisione della Corte costituzionale, perché il comma 198 ha comunque trovato applicazione nei confronti delle autonomie speciali, essendo dette modificazioni intervenute solo nella seconda parte del 2006 ed avendo il «Ministero del Tesoro» richiamato espressamente, nel patto di stabilità relativo al 2006, il vincolo di cui al comma 198, come aggiuntivo e integrativo rispetto al complesso del patto. La situazione delle Regioni a statuto speciale, osserva la ricorrente, non risulta dunque diversa da quella delle Regioni a statuto ordinario, per le quali la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto altri meccanismi diretti a ridurre le spese per il personale.

Secondo la ricorrente, il comma 198 riguarda una singola voce di spesa, che non diviene una spesa complessiva per il solo fatto della sua rilevante entità e del numero delle unità di personale.

Da ultimo, la ricorrente precisa che i commi 198 e 204 violano gli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, perché vincolano la Regione con norme puntuali e perché, richiamando il sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 30, della legge n. 311 del 2004, attribuiscono ad un organo statale una funzione amministrativa di controllo non prevista dallo statuto.

20. — La Regione Liguria rileva che le recenti disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 557 e 565), non hanno fatto venire meno l'interesse al ricorso, giacché il limite posto dal comma 198 è rimasto operante per il 2006.

Nel merito, la ricorrente contesta, innanzitutto, l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui, in relazione al comma 202, non sarebbe stata formulata alcuna censura, rilevando che, alla pagina 7 del ricorso, è precisato che «l'illegittimità del comma 198 determina l'illegittimità del comma 202, che risulta anche autonomamente illegittimo in quanto pone un vincolo di destinazione alle risorse regionali»; contesta, altresì, l'assunto della difesa erariale, secondo cui le spese per il personale non costituirebbero una specifica voce di spesa, svolgendo le medesime argomentazioni prospettate dalla Regione Trentino-Alto Adige.

21. — La Regione Emilia-Romagna insiste nelle proprie conclusioni, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle delle Regioni Trentino-Alto Adige e Liguria.

Con particolare riferimento alle censure relative al comma 206, la ricorrente rileva che la difesa erariale ha rinviato, nel proprio atto di costituzione, alle difese svolte nel giudizio introdotto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; e poiché detta Regione non ha impugnato il comma 206, difetta ogni replica alle censure stesse.

21.1. — Nella propria memoria, la difesa erariale rileva che la materia del coordinamento della finanza pubblica si differenzia dalle altre indicate nel terzo comma dell'art. 117 Cost., perché per essa non è logicamente possibile una ripartizione tra competenza statale e competenza regionale. Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, il Parlamento, quando coordina, esercita una funzione non scindibile, intrinsecamente e necessariamente unitaria, sicché non residua spazio per i coordinati legislatori regionali, i quali non sono chiamati essi pure a coordinare. Del resto, prosegue l'Avvocatura generale, qualsiasi coordinamento si esaurisce senza residui nella indicazione di principi, più o meno stringenti a seconda delle esigenze del coordinamento stesso. Ne consegue, per la stessa Avvo-

catura, che la previsione di detta funzione nel terzo comma dell'art. 117 Cost. ha soltanto il significato che «il coordinamento deve essere esercitato mediante la determinazione di principi-regole generali, la cui incisività deve essere commisurata a quanto il Parlamento stesso, nella sua discrezionalità politica, reputa rispondente ad esigenze unitarie». Pertanto, per la difesa erariale, «il sindacato di costituzionalità su tali principi dovrebbe essere portato non già sul carattere più o meno dettagliato di ciascuna singola disposizione, ma sulla sussistenza o meno delle esigenze unitarie che hanno giustificato l'insieme dei principi-regole».

Ciò premesso, l'Avvocatura dello Stato, da un lato, afferma, che il legislatore statale ha, nella specie, correttamente esercitato la funzione di coordinamento della finanza pubblica e, dall'altro, nega che il comma 198 possa definirsi quale disposizione di dettaglio, data la rilevanza della spesa per il personale sul totale della spesa delle amministrazioni pubbliche. L'Avvocatura osserva che la ricorrente, del resto, non censura il comma 200, riguardante la contrattazione collettiva integrativa, i cui oneri sono a carico dello Stato. Il comma 198 sarebbe, in ogni caso, rispettoso delle autonomie, dal momento che esso lascia spazio all'adozione delle misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica e richiede a dette autonomie un contributo ridotto nel contenimento della spesa per il personale, nel quadro di una manovra coinvolgente l'intero settore pubblico. L'Avvocatura sottolinea anche che il comma 198 ha operato solo per il 2006, rivelandosi così una norma transitoria che potrebbe risultare immune dalle proposte censure.

Quanto alle censure relative al comma 203, la difesa erariale osserva che tale disposizione si limita a stabilire che il comma 198 costituisce rafforzamento dell'intesa ivi menzionata, la quale viene, pertanto, confermata.

22. — La Provincia autonoma di Trento svolge argomentazioni analoghe a quelle della Regione Trentino-Alto Adige, di cui al punto 19.

22.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri svolge argomentazioni identiche a quelle illustrate nella memoria depositata nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, di cui al punto 17.1.

23. — La Regione Friuli-Venezia Giulia svolge considerazioni analoghe a quelle della Regione Trentino-Alto Adige, di cui al punto 19.

23.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri richiama la memoria depositata nel giudizio promosso con il ricorso della Regione Emilia-Romagna, precisando, quanto all'evocato art. 48 dello statuto speciale, che questo non si discosta dal parametro offerto dall'art. 119, secondo comma, Cost., e che la competenza primaria attribuita alla Regione dall'art. 4, numero 1-*bis*, dello statuto è fuori discussione e non è contrastata o contraddetta dalle disposizioni censurate.

24. — Il Presidente del Consiglio ha depositato altresì memoria nei giudizi promossi con i ricorsi della Regione Valle d'Aosta, della Regione Siciliana e della Regione Piemonte.

24.1. — Nella prima memoria, la difesa erariale ribadisce l'inammissibilità delle questioni relative a disposizioni diverse dai commi 198, 199, 203 e 206, per carenza di specifiche censure; nel merito, precisa che il richiamo della ricorrente alla competenza statutaria di cui all'art. 3, lettera *f*), non sottrae affatto la Regione alla potestà del Parlamento nazionale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

24.2. — Nel giudizio promosso dalla Regione Siciliana, l'Avvocatura precisa che la doglianza relativa al comma 198 risulta formulata in modo incompleto, dal momento che essa non coinvolge il comma 610, e che non è comunque in discussione lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei funzionari della Regione, posto che il contenimento della spesa per il personale può essere ottenuto senza toccare detto stato.

24.3. — Nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte, l'Avvocatura ribadisce l'eccezione di inammissibilità della questione relativa al comma 201, riferibile solo agli enti locali e per di più volto ad accrescere l'autonomia degli stessi. Nel merito, contesta l'affermazione della ricorrente, secondo cui il comma 198 non terrebbe conto di eventuali esigenze temporanee o di programmi specifici, osservando che il citato comma non vieta rapporti a tempo determinato o flessibili, ma pone un limite quantitativo alle spese di personale, con un criterio generale indipendente dalla tipologia dei rapporti. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 118 Cost., la difesa erariale rileva che qualsiasi limite di spesa determina la necessità di adeguamenti e che l'assunto della ricorrente, se condiviso, condurrebbe a negare in radice ogni intervento di coordinamento della finanza nel settore pubblico.

Considerato in diritto

1. — I giudizi di legittimità costituzionale di cui in epigrafe sono stati promossi da sei Regioni a statuto ordinario (Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna), da quattro Regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Regione Siciliana, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia) e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Essi hanno per oggetto vari commi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), tra i quali, per quanto qui interessa, i commi da 198 a 206.

1.1. — Le ricorrenti Regioni a statuto ordinario censurano il comma 198 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché tale comma, ponendo per il triennio 2006-2008 un limite alla spesa per il personale (in misura pari a quella dell'anno 2004, ridotta dell'uno per cento), avrebbe un contenuto specifico e puntuale e non costituirebbe un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, così da ledere l'autonomia finanziaria regionale.

La Regione Piemonte deduce anche la violazione degli artt. 3, 97, 114 e 118 Cost.; la Regione Veneto, pur senza evocare espressamente l'art. 3 Cost., denuncia la irrazionalità del vincolo alla spesa per il personale, in quanto esso riguarda tutte le tipologie di rapporto di lavoro; le Regioni Liguria, Campania ed Emilia-Romagna, denunciando il contrasto del comma 198 con gli artt. 117 e 119 Cost., evidenziano l'incidenza del limite imposto sul dimensionamento del personale e, quindi, sulla materia dell'organizzazione regionale e degli enti regionali, attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

1.2. — Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome ricorrenti assumono che il comma 198 si applica anche nei loro confronti e censurano tale comma per violazione, oltre che degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., anche delle norme statutarie che attribuiscono loro potestà legislativa in materia di ordinamento finanziario, di organizzazione degli uffici, di ordinamento degli enti locali. Le medesime ricorrenti prospettano un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale del comma 198, perché questo, nel fissare limiti alla spesa per il personale svincolati da qualsiasi accordo con lo Stato, si porrebbe in insanabile contrasto con il comma 148 dello stesso art. 1, il quale dispone, invece, che — per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome — la determinazione del livello delle spese correnti, ivi comprese quelle per il personale, è oggetto, per lo stesso triennio suindicato, di specifici accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale dedotta incompatibilità tra le due norme si risolverebbe, pertanto, in vizio di irragionevolezza del comma 198.

In particolare, la Regione Valle d'Aosta evoca a parametro sia l'art. 3, lettera *f*), del proprio statuto speciale, in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sia i principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.

La Regione Siciliana lamenta la violazione dell'art. 14, lettere *p*) e *q*), del proprio statuto speciale (ordinamento degli uffici e degli enti regionali e stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione) e dell'art. 119 Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La Provincia autonoma di Bolzano deduce la violazione della propria autonomia di spesa, garantita dall'art. 119 Cost., applicabile attraverso la clausola di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché l'incidenza del limite di spesa imposto dal comma 198 sulle competenze in tema di contrattazione collettiva provinciale con riguardo al personale dipendente dagli uffici provinciali e degli enti sanitari della Provincia, fissate dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

La Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento sostengono che il comma 198, ove applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, viola l'art. 119, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché l'autonomia finanziaria e di bilancio di cui al Titolo VI dello statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione (artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento»; art. 10 del d.lgs. n. 268 del 1992, evocato dalla sola Provincia autonoma). La Regione Trentino-Alto Adige, inoltre, lamenta la violazione dell'art. 4 del proprio statuto, per la compressione della potestà legislativa regionale in materia di enti locali. La Provincia autonoma di Trento, a sua volta, prospetta la violazione degli

artt. 80 e 81 dello statuto speciale e degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 268 del 1992, relativi alla competenza legislativa delle Province autonome in materia di finanza locale e all'attribuzione ai Comuni dei mezzi finanziari idonei allo svolgimento delle loro funzioni.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, infine, deduce il contrasto del comma 198 con l'art. 119 Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché con gli artt. 4, numero 1-*bis*, 48 e 53 del proprio statuto, per la parte in cui detto comma si applica anche agli enti locali della Regione.

1.3. — Le Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Campania, Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento censurano, per le stesse ragioni e in riferimento ai medesimi parametri da ciascuna di esse fatti valere quanto al comma 198, il comma 199, il quale stabilisce che, «Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto: *a)* per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; *b)* per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004».

1.4. — Le Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento dubitano, per le stesse ragioni e in riferimento ai medesimi parametri da ciascuna di esse fatti valere quanto al comma 198, della legittimità costituzionale del comma 200, il quale dispone che «Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale».

1.5. — Le Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento censurano, per le ragioni e in riferimento ai parametri fatti valere quanto al comma 198, anche il comma 201, il quale stabilisce che «Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti».

La sola Regione Piemonte si duole anche della mancata estensione alle Regioni della possibilità prevista per gli enti locali di utilizzare, ai fini della riduzione imposta dal comma 198, misure di contenimento dei costi di funzionamento degli organi istituzionali.

1.6. — Le Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Liguria e la Provincia autonoma di Trento dubitano, sempre per le ragioni e in riferimento ai parametri da ciascuna di esse fatti valere quanto al comma 198, della legittimità costituzionale del comma 202, il quale stabilisce che «Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

La Regione Toscana si duole, in particolare, del fatto che il comma 202 «fissa un vincolo puntuale circa gli scopi per cui utilizzare risorse del bilancio della Regione e degli enti locali del tutto incompatibile con l'autonomia prevista dagli artt. 117 e 119 Cost.».

1.7. — Le Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Campania, Liguria, Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento censurano, inoltre, sempre per le ragioni e in riferimento ai parametri da ciascuna di esse fatti valere quanto al comma 198, il comma 203, il quale stabilisce che «Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonché di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.8. — Le Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Campania, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, la Regione Siciliana, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano censurano, per le stesse ragioni e in riferimento agli stessi parametri da ciascuna di esse fatti valere quanto al comma 198, il comma 204, il quale, nel testo vigente alla data di proposizione dei ricorsi, stabilisce che «Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti

dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento».

In particolare, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome ricorrenti censurano detto comma perché esso renderebbe loro applicabile la disciplina dei commi 198 e seguenti.

1.9. — Le Regioni Veneto, Valle d'Aosta e Campania censurano, per le stesse ragioni e in riferimento agli stessi parametri fatti valere quanto al comma 198, anche il comma 205, il quale stabilisce che «Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi».

1.10. — Infine, le Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte e Campania censurano, per le stesse ragioni e in riferimento agli stessi parametri fatti valere quanto al comma 198, il comma 206, il quale stabilisce che «Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione».

La Regione Emilia-Romagna deduce altresì che il comma 206, nel qualificare come principi fondamentali norme che sono invece di dettaglio, attribuisce indebitamente allo Stato competenze legislative che allo stesso non spettano in base all'art. 117, terzo comma, Cost.

2. — La trattazione delle indicate questioni di legittimità costituzionale viene qui separata da quella delle altre, promosse con i medesimi ricorsi, per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, così separati e delimitati nell'oggetto, vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi in considerazione della rilevata parziale identità delle norme censurate e delle questioni prospettate.

3. — Va preliminarmente rilevato, con riferimento alle censure proposte dalle Regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la violazione di competenze degli enti locali.

La Corte ha infatti ritenuto sussistente in via generale una tale legittimazione in capo alle Regioni, perché «la stretta connessione, in particolare [...] in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali» (sentenze n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004).

4. — La Regione Toscana chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a séguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). La cessazione della materia del contendere deriverebbe, secondo la ricorrente, dal fatto che detta norma, stabilendo che le disposizioni dei commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005 «sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge», avrebbe ridotto all'anno 2006, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, l'operatività delle disposizioni censurate.

Tale richiesta non può essere accolta, in quanto, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l'invocato *ius superveniens* non ha fatto venire meno l'efficacia del comma 198 per l'anno 2006. Conseguentemente non viene meno neanche la necessità di una decisione di questa Corte sulle proposte questioni.

5. — L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità delle questioni relative ai commi 200, 201, 202, 204, assumendo che tali disposizioni sarebbero inidonee a ledere le competenze regionali in quanto attribuiscono mere facoltà alle Regioni (commi 200 e 201) o sono «innocue» (comma 202) ovvero costituiscono espressione del principio di leale collaborazione (comma 204).

Le eccezioni vanno respinte, perché la dedotta mancanza di lesività delle disposizioni censurate attiene esclusivamente al merito delle questioni e non alla loro ammissibilità.

6. — L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce altresì l'inammissibilità, per mancanza di specifiche censure, delle questioni concernenti i commi 202, nei giudizi proposti dalle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Campania e Liguria; 203, secondo periodo, e 204, nei giudizi proposti dalle Regioni Veneto e Campania, e 205, nei giudizi proposti dalle Regioni Veneto, Valle d'Aosta e Campania.

Anche queste eccezioni vanno respinte, perché non sussiste il prospettato difetto di motivazione, avendo le ricorrenti espressamente esteso a detti commi le censure prospettate per il comma 198.

7. — Nel merito, tutte le ricorrenti censurano il comma 198, il quale dispone che «Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni».

Alla disamina delle questioni concernenti il suddetto comma 198 occorre procedere con riferimento, dapprima, alle censure proposte dalle Regioni a statuto ordinario e, successivamente, a quelle proposte dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome.

8. — Le questioni di legittimità costituzionale del comma 198 promosse dalle ricorrenti Regioni a statuto ordinario non sono fondate.

Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l'orientamento per il quale il legislatore statale, con una «disciplina di principio», può legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004). Perché detti vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, essi debbono riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente oppure — ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» — la crescita della spesa corrente degli enti autonomi. In altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenze n. 88 del 2006, n. 449 e n. 417 del 2005, n. 36 del 2004).

Da tali pronunce può desumersi che, perché norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possano qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, è necessario che esse soddisfino i seguenti requisiti: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la disposizione censurata risponde a detti requisiti.

Con il comma 198, il legislatore ha infatti perseguito l'obiettivo di contenere entro limiti prefissati una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dalla spesa complessiva per il personale (sentenza n. 4 del 2004). Tale obiettivo, pur non riguardando la generalità della spesa corrente, ha tuttavia rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno, e concerne non una minuta voce di spesa, bensì un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, nel quale confluisce il complesso degli oneri relativi al personale, ivi compresi, ai sensi dell'ultima parte del comma 198, quelli per il personale «a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione». Il carattere della transitorietà del contenimento complessivo, richiesto dalla citata giurisprudenza di questa Corte, risulta poi dal fatto che detto contenimento è destinato ad operare per un periodo determinato (triennio 2006-2008), periodo successivamente ridotto al solo anno 2006, in forza dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006.

La norma censurata risponde anche al secondo requisito, in quanto non prescrive ai suoi destinatari alcuna modalità per il conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa per il personale, ma lascia libere le Regioni di individuare le misure a tal fine necessarie. Essa ha, pertanto, un contenuto diverso da quello delle disposizioni di precedenti leggi finanziarie dichiarate illegittime da questa Corte con le sentenze richiamate dalle ricorrenti a sostegno delle loro censure. A differenza del comma 198, dette disposizioni stabilivano, infatti, limiti puntuali a specifiche voci di spesa quali quelle per viaggi aerei (sentenza n. 449 del 2005), per assunzioni a tempo indeterminato (sentenze n. 88 del 2006 e n. 390 del 2004), per studi e incarichi di consulenza, missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, acquisti di beni e servizi (sentenza n. 417 del 2005).

In conclusione, la disposizione di cui al comma 198, rispondendo ai suddetti requisiti, va qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Devono, pertanto, essere dichiarate non fondate le questioni concernenti il comma 198, in relazione alla denunciata lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

8.1. — Non fondate sono le ulteriori censure proposte dalle Regioni Liguria, Campania ed Emilia-Romagna con riguardo al comma 198, sotto il profilo della sua incidenza su una materia — quella della organizzazione degli uffici regionali e degli enti regionali — di competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. Come si è appena osservato, il comma 198 pone, infatti, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, la cui fissazione è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Né rileva in contrario che la disposizione denunciata possa avere influenza sull'organizzazione degli uffici regionali e degli enti da essi dipendenti, risolvendosi detta influenza in una mera circostanza di fatto, come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale (sentenze n. 95 del 2007, n. 417 del 2005, n. 353 del 2004, n. 36 del 2004).

8.2. — Non fondate sono anche le censure proposte dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e dalla Regione Veneto in riferimento al solo art. 3 Cost., con le quali viene dedotta la irrazionalità della misura di contenimento della spesa prevista dal comma 198, sotto il profilo che tale misura si applicherebbe in modo indifferenziato a tutto il personale, senza distinzioni tra i diversi rapporti di lavoro. Le ricorrenti muovono dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui ad esse non sarebbe consentito calibrare le misure necessarie al conseguimento di detto obiettivo adeguandole alle peculiarità dei vari tipi di rapporto di lavoro. Al contrario, proprio l'accertata natura di principio fondamentale della norma censurata consente alle Regioni di provvedere esse stesse, in piena autonomia, a differenziare le misure necessarie al raggiungimento dell'indicato obiettivo, tenendo conto delle diverse esigenze dei vari settori dell'amministrazione regionale. Il suddetto comma 198 è immune, pertanto, dal denunciato vizio di irragionevolezza.

La Regione Piemonte si duole altresì, in riferimento ai medesimi parametri, del fatto che il comma 198 abbia stabilito la riduzione dell'uno per cento sulla spesa dell'anno 2004, per il triennio 2006-2008, senza prevedere contestualmente per le Regioni alcuna possibilità di «manovra» nell'arco del medesimo triennio. Anche tale censura non è fondata, perché non è irragionevole che il legislatore del 2005, nella sua discrezionalità, abbia assunto a riferimento i dati relativi alla spesa dell'anno 2004, sul presupposto che tale anno è quello più prossimo al triennio oggetto della nuova regolamentazione.

La Regione Piemonte sostiene, infine, che il comma 198 viola sia l'art. 114 Cost., in quanto comporterebbe «il detrimento complessivo degli enti regionali e locali», sia l'art. 118 Cost., in quanto inciderebbe «sull'autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverse attività regionali». Tali censure, genericamente argomentate, ripropongono nella sostanza le medesime ragioni di illegittimità prospettate dalla ricorrente con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. Esse, pertanto, non sono fondate per le stesse considerazioni già svolte nei precedenti punti 8 e 8.1.

9. — Dalla riconosciuta natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica della disposizione di cui al comma 198 discende la non fondatezza anche delle questioni promosse dalle ricorrenti Regioni a statuto ordinario riguardo ai commi 199, 203, 204 e 205, che, secondo tali ricorrenti, conterrebbero anch'essi norme di dettaglio lesive della loro autonomia finanziaria. La natura di principi fondamentali di tali norme deriva, infatti, dal rilievo che esse si limitano o a integrare il contenuto del comma 198 (commi 199, 203 e 204), o a concorrere al raggiungimento dell'ulteriore obiettivo del «miglioramento dei [...] saldi (comma 205)», e cioè di un obiettivo ancor più generale di quello perseguito dal comma 198.

9.1. — Quanto al comma 199, censurato dalle Regioni Veneto e Campania in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la sua natura integrativa del comma 198 è del tutto evidente, perché esso si limita a determinare le modalità di computo della spesa per il personale oggetto della riduzione, prevedendo che «le spese di personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004».

9.2. — Quanto al comma 203, censurato dalle Regioni Veneto, Campania, Liguria ed Emilia-Romagna per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la sua menzionata natura integrativa risulta dal fatto che esso, nel riferirsi al contenimento della spesa per il personale del servizio sanitario nazionale, qualifica espressamente il comma 198 come «strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».

9.3. — Quanto al comma 204 — nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, quale convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 —, censurato dalle Regioni Veneto e Campania in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., anch'esso si salda al comma 198, in quanto è diretto a stabilire le modalità attraverso le quali si deve procedere «alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198» medesimo. In particolare, il comma censurato stabilisce che a tale verifica «si procede, per le regioni a statuto ordinario e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», e per gli altri enti destinatari del comma 198, «attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento».

Il comma 204 non solo integra il contenuto del comma 198, consentendo il controllo sulla sua effettiva applicazione, ma è anche norma di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. Ne consegue che esso non lede le attribuzioni delle Regioni a statuto ordinario, sia perché partecipa della natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica propria della disposizione del comma 198, sia perché è espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost., appunto in materia di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale».

9.4. — Quanto al comma 205, censurato dalle Regioni Veneto e Campania in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., esso, prevedendo che «le economie derivanti dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi», collega l'obiettivo di cui al comma 198 con quello più generale, anch'esso di finanza pubblica, della riduzione dei disavanzi. Pertanto, la disposizione censurata costituisce essa stessa un ulteriore principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, la cui formulazione è riservata alla competenza legislativa dello Stato.

10. — Le Regioni Veneto, Piemonte e Campania censurano anche i commi 200 e 201, perché essi, in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., conterrebbero norme di dettaglio lesive della loro autonomia finanziaria.

Le questioni non sono fondate, in quanto le norme impugnate, al fine dell'attuazione del principio di cui al comma 198, si limitano ad attribuire una mera facoltà ai loro destinatari e, quindi, sono prive di attitudine lesiva delle competenze delle Regioni. Entrambe, infatti, abilitano le Regioni e gli enti locali ad adottare alcune misure di riduzione della spesa. In particolare, il comma 200 stabilisce che «gli Enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio [...], alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale». Il comma 201, a sua volta, prevede che «gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti».

La Regione Piemonte, pur non evocando esplicitamente l'art. 3 Cost., lamenta inoltre che il censurato comma 201 non annovera le Regioni tra gli enti che possono avvalersi delle misure di contenimento consentite agli enti locali. La questione non è fondata, perché, pur in assenza di una esplicita norma statale che le autorizzi, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, sono libere di adottare misure di riduzione della spesa analoghe a quelle previste dal comma 201.

11. — Le Regioni Veneto e Toscana promuovono questione di legittimità dell'art. 1, comma 202, della legge n. 266 del 2005, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Ad avviso delle ricorrenti, tale disposizione non conterrebbe un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma una norma di dettaglio, come tale lesiva della loro autonomia finanziaria.

La questione è fondata.

Il comma 202, prevedendo che «Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», non è correlato al comma 198 ed impone una puntuale modalità di utilizzo di risorse proprie delle Regioni, così da risolversi in una specifica prescrizione di destinazione di dette risorse. Va, pertanto,

dichiarata la illegittimità costituzionale del censurato comma 202, perché esso, non ponendo un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, esula dalla competenza legislativa riservata allo Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost. e lede l'autonomia finanziaria garantita alle Regioni dall'art. 119 Cost.

12. — Le Regioni Veneto, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna censurano in via autonoma anche il comma 206, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché qualifica come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi da 198 a 205, le quali avrebbero, invece, natura di norme di dettaglio.

Le questioni sono in parte non fondate e in parte inammissibili.

Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l'orientamento secondo cui, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza (*ex plurimis*, sentenze n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995). Ciò comporta, con riferimento al caso di specie, che la natura dei commi da 198 a 205 non dipende dalla qualificazione data dal comma 206, ma resta quella data da questa Corte in sede di scrutinio delle relative questioni.

Quanto ai commi 198, 199, 203, 204, 205, le relative questioni sono state dichiarate da questa Corte non fondate, in considerazione del fatto che essi esprimono principi fondamentali (punti 8 e 9). Ne consegue l'infondatezza delle questioni relative al comma 206, nella parte in cui esso richiama detti commi.

Quanto ai commi 200 e 201, le relative questioni sono state dichiarate non fondate, perché riguardanti disposizioni prive di efficacia vincolante e di attitudine lesiva (punto 10). Non sussiste, quindi, alcun interesse delle ricorrenti a censurare una norma che, come il comma 206, attribuisce natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica a disposizioni che hanno un siffatto contenuto non lesivo. Di qui, l'inammissibilità, per carenza di interesse, delle questioni riferite al comma 206, nella parte in cui esso richiama detti commi.

Quanto infine al comma 202, la sua accertata incostituzionalità comporta il venir meno delle questioni relative al comma 206 nella parte in cui si riferisce a detto comma e, conseguentemente, l'inammissibilità delle stesse questioni per mancanza di oggetto.

13. — Esaurita la trattazione delle questioni promosse dalle Regioni a statuto ordinario, occorre ora procedere all'esame di quelle sollevate dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome.

Tutti gli enti ad autonomia speciale ricorrenti censurano il comma 198 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con le norme statutarie indicate al punto 1.2., con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. (in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) e con il principio di ragionevolezza per incompatibilità con la disposizione di cui al comma 148.

L'art. 1 della legge n. 266 del 2005 è censurato, oltre che con riguardo al comma 198, dalla Regione Valle d'Aosta con riferimento ai commi da 199 a 206; dalla Regione Trentino-Alto Adige con riferimento ai commi 199, 200, 201, 202 e 204; dalla Regione Siciliana, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano con riferimento al comma 204; dalla Provincia autonoma di Trento con riferimento ai commi da 199 a 204. Tali enti fanno valere al riguardo i parametri evocati e le argomentazioni dedotte in relazione al comma 198.

13.1. — Quanto alla denunciata violazione del principio di ragionevolezza, le ricorrenti muovono dalla premessa interpretativa che il comma 198 è direttamente applicabile nei loro confronti, perché il comma 204, nel testo in vigore al momento della proposizione dei ricorsi — prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 —, stabiliva espressamente che il monitoraggio necessario alla «verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198» riguardava anche «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». Le ricorrenti affermano altresì che ad esse è applicabile anche il comma 148, il quale rimette ad accordi — da stipulare entro il 31 marzo di ciascun anno — tra il Ministero dell'economia e delle finanze, da un lato, e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, dall'altro, la determinazione del livello delle spese correnti e in conto capitale, fissando come parametro degli accordi stessi la «coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica [...], anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005». Secondo le ricorrenti, la contemporanea vigenza delle suddette norme, disciplinanti in modo diverso la stessa fattispecie, creerebbe un'antinomia non risolvibile in base ai comuni canoni ermeneutici e tale da comportare la violazione del principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost.

Tali censure non sono fondate, perché il comma 198, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non è a queste direttamente applicabile e, quindi, non collide con il comma 148. Quest'ultimo comma infatti, nel prevedere espressamente che «le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario» si applicano solo nel caso di mancato raggiungimento dei suddetti accordi, indica chiaramente che l'obiettivo di contenimento delle spese per il personale deve essere realizzato dagli enti ad autonomia speciale in via prioritaria mediante lo strumento degli accordi da esso stesso previsto. Per esplicita previsione del comma 148, il comma 198 è, quindi, applicabile in via sussidiaria e transitoria solo qualora gli accordi medesimi non siano raggiunti (sentenza n. 82 del 2007).

Non può opporsi a questa ricostruzione della disciplina normativa la considerazione che il riferimento fatto dal comma 148 alla stipula di accordi «in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica» va interpretato nel senso che detti accordi non debbono, comunque, discostarsi dal limite complessivo fissato dal comma 198 e sono, quindi, vincolati nel loro contenuto da tale disposizione. L'espressione «in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica» va, infatti, intesa — sia letteralmente che sistematicamente — nel senso che il livello della spesa concordato non può porsi in radicale contraddizione con gli altri obiettivi di finanza pubblica, ma non certo nel senso che esso debba coincidere con quello fissato dal comma 198. Ai fini della stipulazione degli accordi previsti dal comma 148, l'obiettivo del contenimento della spesa indicato dal comma 198 costituisce, dunque, per le Regioni e le Province ad autonomia speciale, solo un generico parametro di «coerenza», cui le parti contraenti debbono attenersi ai fini della determinazione del livello delle spese correnti e in conto capitale.

In tale contesto, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, il comma 204 deve essere perciò inteso, per gli enti ad autonomia speciale, nel senso che gli «adempimenti previsti dal comma 198» — espressamente richiamati dallo stesso comma 204 per circoscrivere l'oggetto del monitoraggio — sono esclusivamente quelli diretti a realizzare l'obiettivo del contenimento della spesa definito con l'accordo di cui al comma 148. Ne consegue che il richiamo al comma 198, contenuto nel comma 204, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ha il significato di riferire il monitoraggio ivi previsto al rispetto delle misure concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze negli accordi stipulati ai sensi del comma 148 e non quello di rendere direttamente applicabile a tali enti il comma 198.

In conclusione, derivando il limite di spesa per gli enti ad autonomia speciale dagli accordi di cui al comma 148 e non dalla diretta applicazione del comma 198, la denunciata antinomia fra le due norme non sussiste.

13.2 — Anche le questioni relative ai commi 199, 200, 201, 203, 204, 205 e al comma 206, nella parte in cui qualifica le disposizioni di cui ai commi ora citati come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, non sono fondate. Infatti, tali disposizioni, in quanto strettamente connesse a quella di cui al comma 198, non trovano, al pari di questa, diretta applicazione agli enti ad autonomia speciale nel caso in cui siano intervenuti gli accordi previsti dal comma 148.

13.3. — Si deve, peraltro, precisare che, anche nel caso in cui gli accordi previsti dal comma 148 non dovessero intervenire e trovasse, quindi, applicazione in via sussidiaria e transitoria il comma 198 e con questo i commi citati al punto precedente, dette questioni sarebbero ugualmente in parte non fondate e in parte inammissibili, per le medesime ragioni sopra esposte. Quanto alla denunciata violazione degli artt. 117 e 119 Cost., valgono le stesse ragioni di non fondatezza già esposte con riferimento alle analoghe questioni sollevate dalle Regioni a statuto ordinario (punti 9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 10., 12.). Quanto alla denunciata violazione dei parametri statutari, va rilevato che essi non attribuiscono agli enti ad autonomia speciale ricorrenti competenze legislative che possano essere lese da principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica attinenti alla spesa, come quello posto dal legislatore statale con il comma 198. Questa Corte ha, infatti, chiarito che tali principi «devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica» (sentenza n. 82 del 2007, nonché sentenze, da questa richiamate, n. 417 del 2005; n. 353, n. 345 e n. 36 del 2004; n. 416 del 1995; in senso analogo, anche la sentenza n. 267 del 2006).

13.4. — Le questioni promosse dagli enti ad autonomia speciale in relazione al comma 202 sono assorbite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma (punto 11.).

13.5. — La questione promossa dalla Regione Valle d'Aosta in relazione al comma 206, nella parte in cui questo qualifica come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica la disposizione di cui al comma 202, è inammissibile per carenza di oggetto, per le stesse ragioni indicate al punto 12.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;

Riuniti i giudizi,

1) *dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 202 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005;*

2) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203, 204 e 205 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all'art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;*

3) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198 e 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 14, lettere p) e q), dello statuto speciale per la Regione Siciliana e all'art. 119 Cost., dalla Regione Siciliana; in riferimento all'art. 119 Cost. e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Bolzano; in riferimento all'art. 119 Cost., agli artt. 4, numero 1-bis, 48 e 53 dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;*

4) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201 e 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all'art. 4 e al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con il ricorso indicato in epigrafe;*

5) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203 e 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all'art. 119 Cost., agli artt. 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e agli artt. 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;*

6) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 198, 199, 203, 204 e 205 dello stesso articolo, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all'art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, dalla Regione Valle d'Aosta;*

7) *dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 200, 201 e 202 dello stesso articolo, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all'art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, dalla Regione Valle d'Aosta.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 170

Sentenza 18 aprile - 17 maggio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Previsione dell'assoggettamento al nuovo «rito societario» introdotta con decreto legislativo n. 30/2005, recante il codice della proprietà industriale - Denunciato eccesso di delega sotto più profili - Prospettazione, in via subordinata, della questione di legittimità costituzionale della legge delega - Rapporto di subordinazione logica tra le questioni proposte - Ammissibilità della questione.

- D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 134, comma 1; legge 12 dicembre 2002, n. 273, artt. 15 e 16.
- Costituzione, art. 76.

Delegazione legislativa - Sindacabilità - Criteri.

- Legge 12 dicembre 2002, n. 273, artt. 15 e 16.
- Costituzione, art. 76.

Delegazione legislativa - Delega avente ad oggetto il riassetto di norme preesistenti - Introduzioni di innovazioni rispetto al sistema legislativo previgente - Principi e criteri direttivi volti a delimitare l'oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato - Necessità.

- Legge 12 dicembre 2002, n. 273, artt. 15 e 16.
- Costituzione, art. 76.

Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Previsione dell'assoggettamento al nuovo «rito societario» introdotta dal decreto legislativo n. 30/2005, recante il codice della proprietà industriale - Esorbitanza dai principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 134, comma 1.
- Costituzione, art. 76.

Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui ne prevede l'assoggettamento al nuovo «rito societario» - Previsione ulteriore concernente l'assoggettamento al medesimo rito dei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti la proprietà industriale di competenza del giudice ordinario e, in generale, in materia di competenza delle sezioni specializzate - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.

- D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 134, comma 1.
- Costituzione, art. 76; legge, 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della con

correnza), promosso con ordinanza del 12 aprile 2006 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Sterilfarma s.r.l. e Belmont s.r.l., iscritta al n. 536 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con ordinanza del 12 aprile 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza).

2. — Il rimettente premette che la controversia sottoposta al suo giudizio concerne una domanda di accertamento della contraffazione di un marchio registrato e di atti di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale, riservata alla cognizione della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

Inoltre, espone che, in virtù dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, «nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale [...] ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate [...] si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III» del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e, quindi, il giudizio principale, tenuto conto della data di entrata in vigore del codice della proprietà industriale ex art. 245, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, è disciplinato dalle norme che regolano il cosiddetto rito societario.

2.1. — L'art. 16 della legge n. 273 del 2002 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari nelle materie ivi indicate, anche mediante l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Secondo il giudice *a quo*, la delega, esercitata con l'emanazione del d.lgs. n. 168 del 2003, è anche scaduta ed ha realizzato, dunque esaurito, i suoi effetti. Inoltre, poiché detto decreto legislativo non conteneva norme di carattere processuale, fatta eccezione per quelle in tema di collegialità dell'organo decidente e di attribuzioni del presidente della sezione, alle controversie devolute alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (*infra*, sezioni specializzate) sarebbero state applicabili le norme del codice di procedura civile che disciplinano il rito ordinario.

Sotto un primo profilo, il rimettente deduce che il d.lgs. n. 30 del 2005 è stato emanato in virtù della delega prevista dall'art. 15 della legge n. 273 del 2002, il quale non costituirebbe adeguata base giuridica dell'art. 134, comma 1, del decreto delegato. L'art. 15 ha, invece, ad oggetto «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale», allo scopo di realizzare una «ripartizione della materia per settori omogenei e[d] il coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica» (comma 1, lettera *a*), anche al fine dello «adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria» (comma 1, lettera *b*).

Inoltre, benché alcune delle disposizioni interessate dal «riassetto» avessero carattere procedurale, la delega non concerneva la disciplina delle sezioni specializzate e del rito applicabile alle controversie a queste attribuite, poiché detti profili costituivano oggetto della distinta delega prevista dall'art. 16 della legge n. 273 del 2002. Ad avviso del rimettente, sebbene la relazione ministeriale al d.lgs. n. 30 del 2005 esponga che il denunciato art. 134, comma 1, «attua ed integra le prescrizioni della legge n. 273/2002, nella parte in cui delega il Governo per l'istituzione di sezioni specializzate», è assai dubbio che la più ampia delega dell'art. 15 di detto decreto legislativo ricomprenda quella dell'art. 16, dovendo altresì escludersi che, anche implicitamente, sia stato prorogato il termine di quest'ultima delega, avendo, peraltro, detta relazione dato atto che il d.lgs. n. 30 del 2005 ha innovato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 168 del 2003.

Sotto un secondo profilo, l'ordinanza di rimessione deduce che il censurato art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, innovando in materia di rito applicabile innanzi alle sezioni specializzate (nonché in materia di competenza), e stabilendo che le relative controversie (anche quelle in tema di diritto d'autore) sono disciplinate dal rito

societario, si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto costituisce esercizio della delega, ormai attuata e scaduta, prevista dall'art. 16 della legge n. 273 del 2002, che aveva ad oggetto l'istituzione di dette sezioni e concerneva i profili sia organizzativi, sia processuali.

2.2. — In linea subordinata, il giudice *a quo* sostiene che, qualora l'art. 16 della legge n. 273 del 2002 fosse interpretato nel senso che autorizzava il legislatore delegato a disciplinare il rito applicabile alle controversie di competenza delle sezioni specializzate, detta norma — ma anche l'art. 15 della stessa legge — si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., per mancanza di principi e criteri direttivi, in quanto stabilisce soltanto che i decreti legislativi avrebbero dovuto «assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari». Dunque, l'estensione alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate del rito disciplinato dal d.lgs. n. 5 del 2003, che non è solo semplificato rispetto a quello ordinario, ma è alternativo rispetto a quest'ultimo e caratterizzato da principi e presupposti del tutto diversi, non rinverrebbe adeguato fondamento nell'art. 16 della legge n. 273 del 2002.

Infine, conclude il rimettente, sulle questioni non inciderebbe il sopravvenuto art. 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, inserito dall'art. 2, comma 3-ter, lettera a), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), aggiunto dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), poiché questa disposizione ha reso applicabile il rito societario a tutte le controversie, indipendentemente dal loro oggetto, ma esclusivamente nel caso in cui le parti, concordemente, abbiano operato una tale scelta.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con ordinanza del 12 aprile 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza).

2. — Secondo il rimettente, l'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale è applicabile il cosiddetto rito societario, disciplinato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost.

La delega prevista dall'art. 15 della legge n. 273 del 2002 non concerneva, infatti, le sezioni specializzate, sotto il profilo organizzativo e della disciplina processuale, dato che queste costituivano oggetto della diversa, distinta, delega contenuta nell'art. 16 di detta legge. Inoltre, neanche la delega prevista da quest'ultima norma costituirebbe adeguata base giuridica del citato art. 134, comma 1, in quanto alla data di emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005 era ormai scaduta e neppure era compresa nella delega dell'art. 15, quindi non può ritenersi prorogata, neppure implicitamente.

In linea subordinata, il Tribunale di Napoli, per il caso in cui si ritenga il citato art. 134, comma 1, riconducibile alla delega di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 273 del 2002, censura dette norme in riferimento all'art. 76 Cost. La genericità di entrambe le deleghe e la mancanza di specifici principi e criteri direttivi non avrebbero, infatti, permesso di stabilire l'applicabilità del rito societario alle controversie attribuite alle sezioni specializzate, dal momento che tale rito non è meramente semplificato rispetto a quello ordinario, ma è alternativo rispetto a quest'ultimo e caratterizzato da principi del tutto diversi.

3. — Prima di esaminare nel merito le censure, va osservato che il Tribunale di Napoli ha denunciato sia l'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, sia le norme della legge delega che ne costituirebbero la base giuridica (artt. 15 e 16 della legge n. 273 del 2002), ponendo i quesiti di costituzionalità in rapporto di subordinazione logica; pertanto, le questioni devono ritenersi ammissibili (ordinanze n. 14 del 2003 e n. 273 del 2002).

Il rimettente ha, inoltre, non implausibilmente motivato in ordine all'applicabilità al giudizio principale del citato art. 134, comma 1, anche se, in considerazione dell'oggetto della controversia, come identificato dalla stessa ordinanza, la questione deve ritenersi rilevante esclusivamente in riferimento alla parte della disposizione concernente i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale.

4. — La questione avente ad oggetto l'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, preliminare rispetto alle altre sotto il profilo logico-giuridico, è fondata.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa si esplica attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e si individuano le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (*ex plurimis*, sentenze n. 54 del 2007; n. 280 del 2004; n. 199 del 2003).

Inoltre, qualora, come nella specie, la delega abbia ad oggetto il riassetto di norme preesistenti, questa finalità giustifica l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente soltanto se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in tal senso l'oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato (sentenze n. 239 del 2003 e n. 354 del 1998).

La norma censurata, come dedotto dal rimettente, sia pure con qualche incertezza, rinviene la sua base giuridica esclusivamente nell'art. 15 del d.lgs. n. 30 del 2005.

Decisiva è in tal senso la circostanza che nella stessa premessa del decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il generico riferimento alla legge delega n. 273 del 2002, è richiamato espressamente soltanto l'art. 15, non anche l'art. 16 della stessa legge. D'altra parte, il termine per l'esercizio della delega prevista dal citato art. 16 era comunque scaduto alla data di emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005. In particolare, detto termine era scaduto già alla data in cui è stato prorogato, per la prima volta, quello della delega conferita con l'art. 15, ad opera dell'art. 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale aveva avuto ad oggetto soltanto il termine fissato dall'art. 15.

La delega prevista dal citato art. 15 concerne «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale» e la sua formulazione, anche in considerazione dei principi e dei criteri direttivi enunciati, è riferibile esclusivamente alle norme di diritto sostanziale, a quelle di diritto processuale previste dalle leggi speciali oggetto del riassetto, alla disciplina dei procedimenti amministrativi richiamati in detti principi e criteri, alla modalità di realizzazione della semplificazione e del riassetto normativo (in virtù del rinvio all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e del comma 2 di quest'ultima norma).

In tal senso, è significativo che la relazione al disegno di legge poi divenuto legge n. 273 del 2002, in riferimento alla delega prevista dall'art. 15, precisa che sua finalità era il «riordino normativo della disciplina sulla proprietà industriale», che «passa, dunque, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni di diritto sostanziale». Con detta delega, pertanto, è stato conferito al legislatore il potere di comporre in un testo normativo unitario le molteplici disposizioni vigenti nella materia, modificandole nella misura strettamente necessaria, adeguandole alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzandole in un quadro nuovo, ponendo in rilievo i nessi sistematici esistenti tra i molteplici diritti di proprietà industriale.

Nessuno dei principi e criteri direttivi permette di ritenere che, sia pure implicitamente, il legislatore delegato sia stato autorizzato a stabilire la disciplina processuale delle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, mediante la previsione dell'applicabilità di un rito diverso da quello ordinario, caratterizzato da elementi peculiari rispetto a quest'ultimo, realizzando in tal modo una sostanziale innovazione del regime vigente. Peraltro, alla data di promulgazione della legge delega (12 dicembre 2002), la disciplina del processo societario non era stata ancora emanata (in quanto stabilita dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), sicché, avendo riguardo alla data della delega, non erano enunciabili neppure principi e criteri direttivi stabiliti *per relationem*, mediante rinvio, sia pure implicito, ad una disciplina già presente nell'ordinamento.

Il contesto normativo nel quale è inserita la delega in esame conforta questa interpretazione.

Nella stessa legge n. 273 del 2002, subito dopo l'art. 15, e cioè nell'art. 16, è stata infatti prevista una distinta ed ulteriore delega, avente ad oggetto l'emanazione di decreti legislativi diretti proprio «ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari», esercitata mediante l'emanazione del d.lgs. n. 168 del 2003, che ha istituito le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, intervenendo anche sulla disciplina del processo (sia pure limitatamente alla previsione della riserva di collegialità e delle attribuzioni del presidente della sezione: artt. 2, comma 1, e 5).

La disciplina in una stessa legge di queste due distinte deleghe, una delle quali (quella dell'art. 16) concerneva dette sezioni specializzate, in relazione ai profili inerenti sia all'organizzazione che alla disciplina del processo, è univocamente espressiva dell'intento del legislatore delegante di escludere tali profili dalla delega oggetto dell'art. 15.

Le ragioni di opportunità e la finalità di «maggiore efficienza», richiamate nella relazione ministeriale al d.lgs. n. 30 del 2005 a conforto dell'intervento sulla disciplina del processo, non giustificano, inoltre, una soluzione adottata in difetto di ogni previsione in tal senso nel citato art. 15 e che, conseguentemente, neppure rientra nella sfera di discrezionalità spettante al legislatore delegato.

Deve essere, pertanto, dichiarata, per violazione dell'art. 76 Cost., l'illegittimità costituzionale, dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, restando assorbite le ulteriori questioni.

Le considerazioni svolte valgono anche al fine di affermare che il legislatore delegato era privo del potere di stabilire che in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 134, comma 1, anche in questa parte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2007.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 23

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 maggio 2007
(del Commissario dello Stato per la Regione siciliana)*

Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Habitat - Attività economiche in «Siti di importanza comunitaria» (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS) - Valutazioni di incidenza da effettuarsi da comuni ed enti parco e in via sostitutiva dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Procedimento - Previsione di silenzio assenso - Ricorso del Governo - Lamentata lesione del principio fondamentale che esclude il silenzio assenso in relazione al vincolo ambientale nei procedimenti ad elevata discrezionalità - Denunciata violazione del principio della tutela dell'ambiente, lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 19 aprile 2007, n. 513, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 9 e 97; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 6.

Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Habitat - Attività economiche in «Siti di importanza comunitaria» (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS) - Valutazioni di incidenza da effettuarsi da comuni ed enti parco - Procedimento - Previsione di rilascio di autorizzazioni e concessioni nelle more dell'emanazione delle misure di conservazione e dell'approvazione dei piani di gestione, nonché esenzione per gli interventi ricadenti all'interno dei centri abitati - Ricorso del Governo - Lamentata esclusione della valutazione di incidenza e insufficienza del solo rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, contrasto con la normativa comunitaria e con le norme statali di attuazione - Denunciata violazione del principio della tutela dell'ambiente, violazione della competenza statale esclusiva in materia di ambiente, violazione delle norme comunitarie, violazione delle competenze statali in materia di rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 19 aprile 2007, n. 513, art. 1, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 9, 11, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto della Regione Siciliana, art. 14; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 6.

Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Habitat - Aree contigue ai parchi regionali - Prelievo venatorio secondo l'ordinario regime degli ambiti territoriali di caccia - Ricorso del Governo - Lamentata deroga alla norma statale che consente nelle aree contigue ai parchi regionali il prelievo venatorio controllato e riservato ai soli residenti, lamentata interferenza della Regione in materia penale - Denunciata lesione della competenza statale esclusiva nella materia dell'ambiente, lesione del principio della tutela dell'ambiente con compromissione dell'equilibrio ecologico, violazione delle competenze statali in materia di rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 19 aprile 2007, n. 513, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 9, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. s); statuto della Regione Siciliana, art. 14; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 32.

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 19 aprile 2007, ha approvato il disegno di legge n. 513 dal titolo «Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, al sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 23 aprile 2007.

Il provvedimento legislativo, oltre a disposizioni attinenti a vari settori di intervento regionale, quali edilizia popolare e convenzionata, turismo, urbanistica e demanio marittimo, contiene anche norme volte a consentire la prosecuzione e/o l'avvio di attività economiche nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alle Direttive del Consiglio europeo 79/409/CEE e 92/43/CEE, una parziale disciplina della valutazione di incidenza in dette aree, nonché norme in materia di aree contigue ai parchi regionali.

Nell'ambito del provvedimento, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 e il comma 2 dell'articolo 2 danno adito a censure di incostituzionalità per le motivazioni che di seguito si illustrano.

L'articolo 1 recita come segue:

«ART. 1.

*Disposizioni in favore dell'esercizio
di attività economiche in siti SIC e ZPS*

1. — Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del d. P.R. 8 settembre 1997 n. 357, sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Le valutazioni di incidenza che interessino siti SIC e ZPS, ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'Ente parco.

2. — Sono di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori che non sono stati ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. — I comuni e gli enti parco sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazioni di incidenza entro il termine di sessanta giorni. Decorso il predetto termine, la pronuncia sulla valutazione di incidenza è rilasciata in via sostitutiva dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che deve adottarla entro il successivo termine di sessanta giorni decorsi i quali la determinazione sulla valutazione di incidenza si intende adottata positivamente.

4. — Nelle more dell'emanazione delle misure di conservazione e dell'approvazione dei piani di gestione previsti dal d.P.R. n. 357/1997, per le aree designate ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, al fine di non penalizzare le attività economiche, sono consentiti il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, nonché il proseguimento e l'ampliamento delle attività esistenti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

5. — Gli interventi all'interno dei centri abitati, delimitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ricadenti in zone SIC e ZPS, non sono soggetti a valutazioni di incidenza».

Al riguardo, si ritiene innanzitutto utile riassumere il quadro normativo europeo di riferimento da cui originano i SIC e le ZPS e quello normativo statale di attuazione.

La Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, denominata «Habitat», finalizzata alla conservazione della diversità biologica esistente nel territorio dell'Unione ed alla tutela di una serie di ambienti e di specie animali e vegetali particolarmente rari ha previsto la costituzione della rete ecologica «Natura 2000» composta da siti appositamente gestiti per preservare la biodiversità.

Tale rete ecologica è costituita dalle «Zone di protezione speciale» (ZPS) già previste dalla Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979, e da ambiti territoriali denominati «Siti di importanza comunitaria» (SIC) destinati a divenire «Zone speciali di conservazione» (ZSC) degli habitat naturali e delle specie vegetali ed animali.

Più in particolare le Zone speciali di conservazione sono siti di importanza comunitaria designati dagli Stati membri mediante atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale (art. 1, lett. l).

Secondo l'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE, il processo di individuazione delle ZSC prevede che ogni Stato membro proponga un elenco di siti di importanza comunitaria alla Commissione e che questa elabori, d'intesa con ciascuno degli Stati, l'elenco definitivo dei SIC entro sei anni dalla notifica della direttiva. Lo Stato membro, entro il termine di ulteriori sei anni, designa i SIC selezionati come Zone speciali di conservazione.

La tutela di queste Zone speciali di conservazione è definita dall'art. 6 della Direttiva «habitat» come tutela che gli Stati membri sono obbligati ad assicurare anche ai SIC, atteso che il citato art. 4 prescrive che «Non appena il sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 6».

I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 della Direttiva «Habitat» recitano:

2. — Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. — Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. — Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritaria, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

Per le ZSC già designate, la direttiva prevede (art. 6, primo comma) la predisposizione, ove necessario, di piani di gestione specifici e/o integrati con altri piani di sviluppo, strumento questo tuttavia non obbligatorio poiché la conservazione del sito può essere assicurata anche da già esistenti strumenti di programmazione e pianificazione.

In ogni caso, elemento cardine della conservazione del sito (sia esso SIC o ZSC), secondo la Direttiva, è la valutazione di incidenza cui ogni intervento, piano o progetto che possa avere un impatto significativo è subordinato, potendo essere autorizzato soltanto dopo che sia stata verificata l'assenza di pregiudizi per l'integrità dell'area soggetta a tutela.

Le Zone di protezione speciale (ZPS), sono state individuate e comunicate alla Commissione europea dagli Stati membri e sono finalizzate alla conservazione di alcune specie di uccelli selvatici. Anch'esse sono componenti della rete «Natura 2000» e sono soggette secondo l'art. 7 della Direttiva Habitat alle medesime forme di tutela e gestione previste per i SIC.

Lo Stato italiano ha dato attuazione alla Direttiva 92/43/CEE con il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato dal d. P.R. 12 marzo 2003, n. 120, che affida alle Regioni, coordinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la proposta dei Siti di Importanza comunitaria (SIC) e la designazione degli stessi come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) (art. 3).

L'art. 4 del d.P.R. n. 357/1997 in merito alla gestione e tutela dei SIC e delle ZSC stabilisce che:

1. — Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.

2. — Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi della loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B) presenti nei siti.

2-bis. — Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.

3. — Qualora le zone speciali di conservazione ricadano, all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione».

L'articolo 5 del d.P.R. n. 357 pone l'obbligo di effettuare la valutazione di incidenza non solo nelle ZSC ma anche nei SIC e nei proposti siti di importanza comunitaria e il successivo articolo 6 estende la predetta tutela alle ZPS disponendo che:

«1. — La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. — Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1».

In attesa del completamento dell'iter di designazione delle ZSC, il d.m. 3 aprile 2000 ha determinato l'elenco delle ZPS e dei SIC ed il Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette, con deliberazione del 2 dicembre 1996, ha ricompreso le ZPS e ZSC nella categoria delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, comportando l'applicazione alle medesime delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dall'art. 6 della stessa legge. Va ricordato che la suddetta deliberazione del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette è tuttora efficace poiché gli effetti del d.m. 25 marzo 2005, che si proponeva di annullarla, sono sospesi in virtù di ordinanze del T.a.r. Lazio confermate dal Consiglio di Stato (Sezione VI) con ordinanza n. 780 del 14 febbraio 2006.

In ultimo, il comma 1226 dell'art. 1 della legge n. 266/2006 (legge finanziaria 2007) ha testualmente previsto che «al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Dall'esposizione ed analisi del vigente assetto normativo statale, derivante dal coordinamento delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 357/1977, così come modificato dal d.P.R. n. 120/2003, e dalla deliberazione del 2 dicembre 1996 del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette discende quindi che ai SIC si applicano le norme degli articoli 4, commi 2, 3, 4 e 5 del d.P.R. n. 357/1997, come modificato dal d. P.R. n. 120/2003, ed alle ZPS si applica anche la tutela dell'art. 6 della legge n. 394 /1991 per le aree naturali protette in aggiunta a quella alle medesime assicurata dai cennati art. 4 e 5 (valutazione d'incidenza) del d.P.R. n. 357/1997 derivante dall'ottemperanza di puntuali obblighi comunitari.

Così ripercorso il quadro normativo di riferimento, è necessario verificare se lo stesso trova applicazione nell'ambito regionale siciliano.

Codesta eccellentissima Corte ha con costante e consolidata giurisprudenza, antecedente e successiva alla riforma del titolo V della Costituzione (*ex plurimis* sentenza n. 222/2003), chiarito che la tutela dell'ambiente è un valore trasversale che interseca materie diverse quali, principalmente, l'urbanistica, i beni ambientali e la sanità.

L'art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione riserva la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» alla competenza esclusiva dello Stato.

L'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 ha sancito che «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto Speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite».

Lo Statuto speciale siciliano non prevede esplicitamente la materia «ambiente» e pertanto necessita verificare, di volta in volta, sotto quale aspetto la tutela ambientale venga considerata, poiché la Regione Siciliana gode di competenza esclusiva sotto il profilo urbanistico e della tutela del paesaggio, ed è titolare di competenza legislativa concorrente sotto il profilo dell'igiene e della sanità.

Orbene, poiché la normativa in questione non è direttamente riconducibile ad alcuna delle suddette materie di competenza regionale, deve concludersi che nel caso in specie debba ritenersi attribuito allo Stato non solo il recepimento, ma anche la disciplina di attuazione delle cennate direttive europee (per le quali fra l'altro nel 2006 sono state avviate procedure d'infrazione da parte della Commissione a carico dello Stato italiano). E deve conseguentemente ritenersi applicabile in Sicilia l'impianto normativo statale più sopra riassunto, con conseguente illegittimità costituzionale di ogni norma regionale che abbia in qualunque modo l'effetto di attenuare le determinazioni già assunte dallo Stato per rispondere ad esigenze considerate meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (Sent. Corte costituzionale n. 407 del 26 luglio 2002).

Tale assunto è ulteriormente suffragato dalla circostanza che l'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente con proprio decreto del 21 febbraio 2005 (pubblicato nella G.U.R.S. n. 42 del 7 ottobre 2005), nell'elencare i 218 Siti di importanza comunitaria e le 47 Zone di protezione speciale per il territorio della Sicilia, ha tenuto a confermare (art. 3) che continuano ad essere applicati nella regione il d.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni ed il decreto del Ministro dell'ambiente del 3 settembre 2002, con il quale sono stati individuati e proposti i SIC ed emanate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

Al legislatore siciliano è dunque precluso intervenire nella materia per escludere dalla valutazione di incidenza interventi volti a proseguire o ampliare attività produttive ed economiche in genere da realizzarsi nelle aree ricomprese tra quelle designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE (ZPS) e n. 92/43/CEE (SIC e/o ZSC).

Il Ministero dell'ambiente, peraltro, in seguito all'avvio di una procedura di infrazione per non corretto recepimento della Direttiva 92/43/CEE, con circolare n. 1248 del 28 gennaio 2000 ha ribadito a tutte le regioni quanto già espresso dalla Commissione europea, circa il fondamentale principio di adozione di opportune misure di salvaguardia nei SIC fin dal momento in cui gli stessi sono stati individuati, a prescindere dalla conclusione del processo di selezione e dalla predisposizione dell'elenco definitivo dei SIC poiché scopo primario della Direttiva Habitat è di «contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali della flora e della fauna selvatica nel territorio europeo degli stati membri in cui si applica il trattato».

La direttiva Habitat fornisce orientamenti generali riferiti a due esigenze primarie riguardanti sia il contesto ecologico, in modo che le misure adottate siano intese a mantenere e/o ripristinare alcuni habitat e specie «in uno stato di conservazione soddisfacente», sia le caratteristiche economico sociali del sito, in modo che le misure adottate tengano conto «delle esigenze economiche, sociali e culturali nonché le particolarità regionali e locali».

Conseguentemente, scelte di piani e programmi finalizzati ad esigenze sociali, economiche e culturali trovano forme di garanzia già nella direttiva, ma devono essere armonizzate con il principio di tutela che in Italia è esercitato attraverso la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 120/2003, che ha modificato l'art. 5 del d. P.R. n. 357/1997.

Inoltre, ai fini di una corretta individuazione dell'avvio di tale regime per i siti di rete Natura 2000, la Commissione europea ha stabilito la data dell'anno 1998, a decorrere dalla quale non è consentito esonerare alcun intervento dalla procedura di valutazione di incidenza, anche in aree SIC e ZPS in fase di proposta.

Nell'ottica infatti di una direttiva, che ha come obiettivo primario il mantenimento degli habitat e delle specie, la Commissione europea ha ripetutamente ribadito che «La direttiva 92/43/CEE non prevede deroghe alla applicazione del suo articolo 6», manifestando con ciò l'importanza fondamentale della conservazione del territorio nel quale si autorizzano gli interventi, le eventuali interferenze delle opere medesime e le misure da adottare affinché dette incidenze possano essere ridotte o eliminate.

Da quanto esposto deriva l'obbligo imperativo e inderogabile di predisporre comunque una valutazione di incidenza, anche nei casi in cui si possa agire in deroga ad altre procedure quali ad esempio quella della V.I.A.

Si ritiene altresì opportuno soggiungere che la Corte di Giustizia della Comunità europea, con sentenza del 13 gennaio 2005 in causa c 117/03, ha affermato che anche «per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali

siti di importanza comunitaria compresi negli elenchi nazionali trasmessi alle Commissioni, tra i quali possono figurare in particolare siti ospitanti tipi di habitat prioritari o specie prioritarie, gli Stati membri sono tenuti, in forza delle direttive, ad adottare misure di salvaguardia idonee a salvaguardare il detto interesse ecologico», con riguardo sia all'obiettivo di conservazione oggetto di quest'ultima sia al pertinente interesse ecologico rivestito da detti siti a livello nazionale.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del provvedimento legislativo in oggetto, in quanto escludono qualsiasi forma di valutazione dell'incidenza degli interventi sugli ecosistemi compresi nelle aree SIC e ZPS e quindi oggetto di salvaguardia, limitandosi a prevedere il solo rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sono pertanto da ritenersi non solo contrastanti con la normativa statale di attuazione della Direttiva comunitaria ma anche trasgressiva di quest'ultima, ed in contrasto con gli articoli 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma lettera s) della Costituzione, nonché con l'articolo 14 dello Statuto Speciale.

Il terzo comma dell'art. 1, inoltre, laddove prevede la formazione del silenzio assenso sulla pronuncia della valutazione di incidenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, intervenuto in via sostitutiva in caso di inerzia delle amministrazioni competenti (comuni ed enti parco) si pone in contrasto con gli articoli 9 e 97 della Costituzione.

Codesta eccellentissima Corte ha infatti acclarato con ormai consolidata giurisprudenza (*ex plurimis* sentenze n. 302/1988, n. 26/1996 e 404/1997) che «vige un principio fondamentale, ricavabile da una serie di disposizioni, da interpretarsi unitariamente nel sistema, secondo cui il silenzio dell'Amministrazione proposta al vincolo ambientale non può avere valore di assenso».

Invero, è da ritenersi vigente l'opposto principio della pronuncia esplicita dell'Amministrazione competente, atteso che l'istituto del silenzio-assenso è ammissibile in riferimento ad attività amministrative nelle quali sia pressoché inesistente il tasso di discrezionalità.

La trasposizione di tale modello nei procedimenti ad elevata discrezionalità, quale nella fattispecie la valutazione di incidenza e le eventuali misure di compensazione, ha il doppio disdicevole effetto di snaturare lo stesso procedimento, facendo mancare l'esame, la valutazione e l'ordinario contraddittorio sulle osservazioni, e di ridurre il controllo della Pubblica Amministrazione su un bene costituzionalmente tutelato e di interesse europeo ad una mera eventualità, con riferimento a complesse procedure amministrative comportanti un ventaglio di soluzioni non determinate, né determinabili in via preventiva della legge.

Anche il secondo comma dell'articolo 2 del provvedimento legislativo in oggetto, è meritevole di censure di incostituzionalità per le ragioni che di seguito si illustrano.

L'articolo 2 recita come segue:

ART. 2.

«Aree contigue ai parchi regionali

1. — Per gli effetti di cui all'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aree contigue ai parchi regionali le aree di protezione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

2. — In dette aree è consentita l'attività venatoria secondo le modalità stabilite per gli ambiti territoriali di caccia in cui le stesse aree contigue ricadono».

Il secondo comma di tale disposizione si pone in contrasto con la prescrizione dell'art. 32, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, che prevede che le regioni possano disciplinare la caccia all'interno delle aree contigue soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti.

Deve al riguardo sottolinearsi che, se l'obiettivo principale dell'istituzione dei parchi è quello di preservare l'equilibrio degli ecosistemi e la conservazione delle specie animali che li popolano, la norma è incoerente con tale finalità di interesse nazionale.

Il legislatore statale, infatti, proprio nell'intento di preservare gli habitat naturali ha introdotto un criterio di gradualità nelle misure di salvaguardia delle aree protette prevedendo, da un canto, il divieto assoluto di caccia all'interno dei parchi e, dall'altro, nelle aree contigue, il prelievo venatorio controllato e riservato ai soli residenti.

Il secondo comma della norma in questione, derogando al disposto del terzo comma dell'articolo 32 della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991 n. 394) recepito con l'articolo 20 della legge regionale n. 7/2001, incide sulla disciplina ambientale ledendo la competenza esclusiva dello Stato in materia, compromette il soddisfacimento dell'esigenza di oculata e selettiva attività venatoria nelle aree limitrofe a quelle oggetto di integrale tutela e mette in pericolo l'equilibrio ecologico sotto il profilo del depauperamento del patrimonio indisponibile costituito dalla fauna selvatica.

Codesta eccellentissima Corte ha avuto modo di dichiarare l'articolo 32 della legge n. 394/1991 non lesivo della competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale in materia di caccia, atteso che il vincolo che ne deriva «non dipende da una determinata qualificazione della norma che ne esplicita la consistenza, ma dalla stessa previsione costituzionale della tutela della natura attraverso lo strumento delle aree naturali protette» (Sentenza 366/1992).

Il secondo comma della disposizione in oggetto travalica l'ambito di competenza regionale esclusiva in materia di caccia ed il limite che questa trova nel principio costituzionale della tutela dell'ambiente rientrando nella competenza dello Stato e da questo, per le aree protette, esercitata con la legge 6 dicembre 1991 n. 394 (non soccorrendo in alcun modo lo statuto speciale, che, come già detto, non contiene deroghe alla prescrizione di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione).

La norma regionale inoltre, nel consentire il prelievo venatorio nelle aree contigue ai parchi, sottoponendole all'ordinario regime degli ambiti territoriali di caccia, è suscettibile di censura anche sotto il profilo dell'interferenza in materia penale. Infatti, essa renderebbe legittimi comportamenti, che nel restante territorio nazionale sono sanzionati penalmente, in tutti i casi in cui in Sicilia le aree siano state classificate ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE, con conseguente soggezione alla disciplina degli articoli 6, 11 e 30 della legge 394/1991, come ad esempio può desumersi dall'allegato A del decreto 21 febbraio 2005 dell'Assessore del territorio e dell'ambiente per le ZPS cod. ITA 020050 e 030043.

In conclusione, il secondo comma della disposizione in oggetto viola gli articoli 9, 97 e 117 commi 1 e 2 lettera s) della Costituzione, nonché, per interferenza in materia penale, l'articolo 14 dello statuto speciale.

P. Q. M.

E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, visto l'art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto impugna le sotto elencate disposizioni del disegno di legge n. 513 dal titolo «Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007» approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 19 aprile 2007:

l'art. 1, comma 3, limitatamente alle parole «decorsi i quali la determinazione sulla valutazione di incidenza si intende adottata positivamente», per violazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione;

l'art. 1, commi 4 e 5, per violazione degli articoli 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma lett. s) della Costituzione, nonché dell'art. 14 dello statuto speciale;

l'art. 2, comma 2, per violazione degli articoli 9, 97 e 117, primo e secondo comma lett. s) della Costituzione, nonché dell'art. 14 dello statuto speciale per interferenza in materia penale.

Palermo, addì 27 aprile 2007

IL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA: DI PACE

07C0655

N. 24

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 maggio 2007
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Regioni (in genere) - Norme della Regione Molise - Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione - Partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con le norme statutarie che individuano come partecipanti alle sedute della Giunta solo i componenti e che escludono la pubblicità delle sedute stesse - Denunciata violazione delle norme sulla competenza che non consentono la modifica dello statuto con legge ordinaria, ma solo attraverso il peculiare procedimento.

- Legge della Regione Molise 23 febbraio 2007, n. 4
- Costituzione, art. 123; Statuto della Regione Molise, artt. 20 e 23.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilio;

Contro la regione Molise in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale, della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 4, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 1° marzo 2007 e recante il titolo «Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 aprile 2007 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

La legge in esame, che istituisce la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Regione, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

Si premette che la regione Molise dispone ancora del vecchio statuto approvato con legge 22 maggio 1971, n. 347, e che l'istituzione della figura del sottosegretario al quale, tra l'altro, viene consentita la partecipazione alle sedute della giunta, seppure senza diritto di voto, contrasta con gli artt. 20 e 23 dello statuto medesimo, che individuano come partecipanti alle sedute dell'organo solo i componenti della giunta ed escludono la pubblicità delle relative sedute.

A ciò aggiungasi che l'istituzione della figura del Sottosegretario alla Presidenza crea un organo cui vengono assegnate funzioni di ampia portata e non precisamente definite nei propri limiti.

Tanto premesso si evidenzia che l'art. 123 della Costituzione dispone che i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento siano determinati dalle singole regioni nello statuto, in armonia con la Costituzione (comma 1), dispone altresì, che lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale prevedendo un particolare procedimento legislativo (cosiddetta procedura rinforzata).

La Corte costituzionale, con sentenza n. 304/2002 ha precisato che le norme contenute nei vecchi e tuttora vigenti statuti — dopo l'innovazione introdotta dalla legge costituzionale n. 1/1999 — sono divenute interamente disponibili delle regioni, e solo la legge regionale, con il peculiare procedimento previsto dal nuovo art. 123 della Costituzione, può modificarle o sostituirle.

Pertanto, la figura del Sottosegretario alla Presidenza, che sicuramente attiene all'organizzazione e funzionamento della regione, istituita con lo strumento normativo della legge regionale ordinaria risulta in contrasto con l'art. 123 della Costituzione che dispone un intervento sulle norme dello statuto con un peculiare procedimento (cosiddetta procedura rinforzata) al pari delle modifiche della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale del Molise n. 4 del 23 febbraio 2007, con ogni conseguenziale statuizione.

Roma, addì 25 aprile 2007

L'AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe FIENGO

07C0656

N. 3

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 20 aprile 2007
(della Regione Siciliana)

Ambiente - Gestione dei rifiuti in Sicilia - Decreti interministeriali di sospensione temporanea in via di autotutela delle autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermeni, Paternò e Modica, in relazione al contestuale avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) da parte della Commissione ministeriale IPPC - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Ritenuta spettanza alla competenza regionale della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) degli impianti in questione nonché del connesso potere di autotutela - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione nelle materie di competenza primaria dell'assetto del territorio, delle acque pubbliche e della tutela del paesaggio, nonché nella materia di competenza concorrente dell'igiene e della sanità pubblica, lesione del principio di sussidiarietà - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato delle attribuzioni e competenze in contestazione e conseguente annullamento degli atti statali impugnati - Istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.

- Decreti interministeriali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, prott. nn. Gab/Dec/ 26, 27, 28, 29, 30 del 13 febbraio 2007.
- Costituzione, art. 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Siciliana artt. 14, lett. *f*), *i*) ed *n*), e 17, lett. *b*).

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente *pro tempore* on. Salvatore Cuffaro, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 94 del 20 marzo 2007 (doc. 1), rappresentato e difeso — come da procura a margine del presente atto — sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. generale della Regione, Francesco Castaldi e dall'avv. prof. Federico Sorrentino, giusta delibera di incarico S241/785.6 del 21 marzo 2007 (doc. 2), con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio della Regione siciliana, in via Marghera n. 36;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore* domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri per la risoluzione del conflitto di attribuzione, con istanza di sospensione insorto per effetto dei decreti interministeriali adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute prott. n. Gab/Dec/26, 27, 28, 29, 30 del 13 febbraio 2007, notificati alla Regione siciliana in data 21 febbraio 2007, con i quali sono state sospese le autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermeni, Paternò e Modica (doc. ti 3, 4, 5, 6, 7) ed è stato disposto l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, da parte della Commissione ministeriale IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

F A T T O

1. — Con l con d.P.C.m. 22 gennaio 1999 è stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione siciliana in ordine alla situazione di crisi socio-economico e ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Ripetutamente prorogato per oltre 7 anni, lo stato di emergenza rifiuti è formalmente terminato il 31 maggio 2006, avendo la Regione siciliana chiesto la proroga solo per le bonifiche e la tutela delle acque.

2. — Con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 veniva nominato Commissario straordinario delegato per l'emergenza rifiuti il Presidente della Regione siciliana «per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza» in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1).

3. — Con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 — aggiornata con ordinanza n. 1260 del 30 settembre 2004 veniva quindi adottato il Piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia.

Il piano nelle sue linee essenziali prevede la realizzazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti — intendendo per gestione integrata la gestione ottimizzata delle risorse — che si fonda, a monte, sull'incentivazione della raccolta differenziata, e, a valle — per il residuo della raccolta differenziata — sul trattamento del rifiuto ai fini del recupero energetico mediante termovalorizzazione.

4. — I soggetti attuatori del piano sono diversi.

La raccolta differenziata è affidata a cd. società d'ambito, costituite dall'aggregazione di comuni e province per ambiti territoriali ottimali (ATO); loro compito è quello di attuare la gestione integrata dei rifiuti nei comuni costituenti l'ATO.

Il recupero energetico del rifiuto a valle della raccolta differenziata mediante termovalorizzazione è viceversa affidato agli operatori industriali, individuati mediante procedure di evidenza pubblica.

La termovalorizzazione è, pertanto, uno dei due aspetti fondamentali della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia e la realizzazione dei sistemi per l'utilizzo della frazione residua a valle della raccolta differenziata mediante la costruzione dei relativi impianti costituisce elemento imprescindibile per l'attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti.

5. — Con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della protezione civile — n. 3190 del 22 marzo 2002, è stata conferita al Commissario delegato, la competenza a stipulare convenzioni, della durata massima di venti anni, per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti solidi urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana, con operatori industriali che si impegnino a trattare in appositi impianti la frazione residua dei rifiuti ed a utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia (art. 4, comma 1).

6. — Al fine di individuare gli operatori industriali, veniva quindi pubblicato, nella G.U.R.S. del 9 agosto 2002, n. 32 parte II, dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella Regione siciliana, l'avviso pubblico per la stipula delle convenzioni.

7. — A seguito dell'espletamento della gara, veniva affidata la concessione relativa al servizio di gestione e di smaltimento dei rifiuti a quattro raggruppamenti che, prima della stipula delle convenzioni, hanno costituito delle società consortili mantenendo le stesse quote sociali delle A.T.I.

In particolare, hanno ottenuto la concessione:

1) La società Platani Energia Ambiente, in riferimento agli ambiti territoriali ottimali AGi, AG2, AG3, CL1, CL2, PA4 (con esclusione dei Comuni di Altavilla Milizia, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia e Villabate), ridenominata PA4 sud, TP2 per una popolazione di 968.000 abitanti;

2) la società Tifeo Energia Ambiente, relativa agli ambiti territoriali ottimali CT4, CT5, SR1, SR2, EN1, RG1 per una popolazione di 1.382.662 abitanti;

3) la società Palermo Energia Ambiente, relativa agli ambiti territoriali ottimali PA1, PA2, PA3, PA4 nord, PA5, TP1 per una popolazione di 1.672.066 abitanti;

4) la società Sicil Power relativa agli ambiti territoriali ottimali ME1, ME2, ME3, ME4, CT1, CT2, CT3 per una popolazione di 1.289.114 abitanti.

8. — In qualità di concessionari del servizio di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata, i quattro operatori industriali chiedevano al Commissario delegato, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997, l'approvazione e l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dei progetti relativi al sistema di gestione integrato per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata ciascuno per gli ATO di rispettiva pertinenza, progetti che sono stati denominati «Sistema Palermo», «Sistema Augusta», «Sistema Agrigento», «Sistema Paternò».

9. — Avviavano quindi i procedimenti per ottenere tutte le autorizzazioni ambientali richieste, seguendo le particolari e derogatorie prescrizioni dettate per far fronte alla situazione di emergenza.

In particolare, riguardo alla VIA, l'art. 2, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3334/2004, prevede che «il commissario delegato, per la valutazione della compatibilità, ambientale dei progetti relativi ai sistemi per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione siciliana, da destinare agli impianti di termovalorizzazione, con recupero di energia, si avvale in deroga rispettivamente all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche e integrazioni, agli artt. 1 e 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e relativi regolamenti di attuazione, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, successive modifiche ed integrazioni che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta».

I quattro concessionari acquisivano allora il parere della Commissione per la valutazione di impatto ambientale, la quale si pronunciava in senso favorevole dettando una serie di prescrizioni (parere n. 590 del 10 giugno 2004 — doc. n. 8).

10. — Dopo aver convocato le conferenze di servizi istruttorie per l'esame dei progetti, e acquisiti i relativi pareri, il Commissario delegato, a conclusione dei relativi procedimenti, emanava ordinanze con le quali esprimeva il giudizio positivo di compatibilità ambientale dei progetti, approvava, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 22/1997 gli elaborati progettuali costituenti il sistema di gestione integrata per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata, e infine ne autorizzava la successiva gestione.

In particolare, con ordinanza n. 1455 del 29 novembre 2004 (doc. 9), pubblicata nella G.U.R.S. - parte prima - n. 3 del 21 gennaio 2005, è stato approvato ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997 il sistema relativo al termovalorizzatore di Palermo (Sicilia occidentale); con ordinanza n. 1688 del 29 dicembre 2004 (doc. 10), pubblicata nella G.U.R.S. - parte prima - n. 5 del 4 febbraio 2005, è stato approvato il sistema relativo al termovalorizzatore di Augusta (Sicilia sud-orientale); con ordinanza del 1° marzo 2005 (doc. 11), pubblicata nella GURS — parte prima — n. 15 dell'8 aprile 2005, è stato approvato il sistema relativo al termovalorizzatore di Paternò (Sicilia nord-orientale); con Ordinanza del 22 aprile 2005 (doc. 12), pubblicata nella G.U.R.S. - parte prima - n. 24 del 3 giugno 2005, è stato approvato il sistema relativo al termovalorizzatore di Casteltermini (Agrigento) (Sicilia occidentale).

11. — La validità delle citate ordinanze era subordinata all'acquisizione da parte dei concessionari, prima della messa in esercizio degli impianti, dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera di cui al d.P.R. n. 203/1988.

12. — Nei mesi di maggio e agosto del 2004, le imprese concessionarie facevano istanza, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto, all'Assessorato regionale territorio e ambiente, per il tramite della competente C.P.T.A. (Commissione provinciale tutela ambiente), per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni per gli impianti appartenenti ai quattro sistemi.

13. — Nel novembre-dicembre del 2005, le società proponenti i quattro sistemi, considerato che l'Assessorato al territorio e ambiente non aveva riscontrato le superiori richieste e che erano trascorsi i termini assegnati per pronunciarsi sulla domanda, presentavano istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio perché lo stesso, avvalendosi dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 203/1988, si pronunciasse sulla domanda di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni.

14. — Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive, «visto l'art. 17 — Disposizioni transitorie — del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 — Attuazione integrale della direttiva 96/1991/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — ai sensi del quale, i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo sono portati a termine dalla medesima autorità procedente presso i quali sono stati avviati;

visto il d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 — di attuazione della direttiva 2000/1976/CE, in materia di incenerimento rifiuti — e preso atto che gli artt. 4 e 5 rinviavano espressamente alle disposizioni del citato d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; (...)

acquisito il favorevole parere dei competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;»

considerata l'inerzia del competente ufficio dell'Assessorato regionale territorio e ambiente e valutata la regolarità della richiesta avanzata dalle imprese, provvedeva alla concessione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di termovalorizzazione e dagli impianti di preselezione dei quattro sistemi, emanando i seguenti decreti (doc. 13-23):

- d.m. n. 76/2006 del 27 aprile 2006 (pretrattamento Mazzarrà);
- d.m. n. 34/2006 del 10 febbraio 2006 (pretrattamento Catania);
- d.m. n. 31/2006 del 10 febbraio 2006 (termovalorizzatore Paternò);
- d.m. n. 33/2006 del 10 febbraio 2006 (termovalorizzatore Augusta);
- d.m. n. 32/2006 del 10 febbraio 2006 (pretrattamento Modica);
- d.m. n. 35/2006 del 10 febbraio 2006 (pretrattamento Augusta);
- d.m. n. 30/2006 del 9 febbraio 2006 (termovalorizzatore Casteltermini);
- d.m. n. 29/2006 del 9 febbraio 2006 (pretrattamento Favara);
- d.m. n. 28/2006 del 9 febbraio 2006 (pretrattamento Casteltermini);

d.m. n. 42/2006 del 15 febbraio 2006 (termovalorizzatore Bellocampo);

d.m. n. 41/2006 del 15 febbraio 2006 (pretrattamento Bellocampo).

15. — Il Commissario delegato, preso atto che anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera era stata rilasciata, fissava quindi per ciascuna società la data di inizio del servizio di trattamento, assegnando un nuovo termine per l'inizio dei lavori; gli operatori industriali, di conseguenza, iniziavano i suddetti lavori, dandone comunicazione ai comuni ove sono ubicati gli impianti medesimi.

16. — Con nota del 29 agosto 2006, prot. GAB/2006/7061/MIX, il Ministero dell'ambiente, del tutto inopinatamente, convocava una conferenza di servizi per l'annullamento d'ufficio delle sopraccitate autorizzazioni ai sensi degli artt. 21-*octies* e 21-*nonies* della legge n. 241/1990 (doc. 24).

Sia nella prima riunione (tenutasi il 14 settembre 2006 — doc. 25), sia nella seconda (del 22 novembre 2006 — a quanto risulta, non verbalizzata), il Presidente della Regione siciliana, che ha partecipato su invito alla conferenza dei servizi anche nella veste di Commissario delegato, pur non essendogli recapitata la formale comunicazione di avvio del procedimento, ha contestato l'irritualità della convocazione e l'asserita decisorietà della conferenza ed ha altresì espresso parere fortemente negativo in ordine all'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, che, si è appreso in quella sede, essere motivato dall'asserita necessità di verificare la compatibilità ambientale degli impianti già autorizzati, alla stregua dei d.lgs. nn. 59/2005 e 133/2005 e dell'ivi prevista autorizzazione integrata ambientale.

17. — Ciò nonostante, con i dd.mm. oggetto dell'attuale giudizio, comunicati alla Regione siciliana in data 21 febbraio 2007, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, considerato che — trattandosi di impianti che rientrano nelle categorie di attività di cui all'allegato I al citato d.lgs. n. 59/2005 — l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera deve essere rilasciata attraverso un approccio integrato, che tenga conto di tutte le diverse matrici ambientali coinvolte», e, al dichiarato fine di procedere «ad una istruttoria per il complessivo esame delle matrici ambientali coinvolte, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2005, da concludersi entro sessanta giorni dalla effettiva attivazione della procedura da parte della Commissione IPPC», ha disposto contestualmente:

1) la sospensione dei precedenti decreti autorizzatori *ex* artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 203/1988 fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 59/2005;

2) l'avvio del procedimento per il rilascio della suddetta autorizzazione da parte della Commissione ministeriale IPPC;

3) il termine ultimo di durata della disposta sospensione al 15 aprile 2007, data a partire dalla quale le precedenti autorizzazioni riprendono piena efficacia.

Più in particolare:

con d.m. GAB/DEC/26/2007 del 13 febbraio 2007, sono stati sospesi gli effetti dei decreti GAB/DEC/33/2006 del 10 febbraio 2006 (termovalorizzatore Augusta), GAB/DEC/32/2006 del 10 febbraio 2006 (pretrattamento Modica), GAB/DEC/35/2006 del 10 febbraio 2006 (pretrattamento Augusta), rilasciati alla Società Tifeo Ambiente S.p.A.;

con d.m. GAB/DEC/27/2007 del 13 febbraio 2007 sono stati sospesi gli effetti del decreto GAB/DEC/31/2006 del 10 febbraio 2006 (termovalorizzazione Paternò), del decreto n. GAB/DEC/34/2006 del 10 febbraio 2006 (pretrattamento Catania) e del decreto GAB/DEC/76/2006 del 27 aprile 2006 (pretrattamento Mazara), rilasciati alla società Sicil Power S.p.A.;

con d.m. GAB/DEC/28/2007 del 13 febbraio 2007 sono stati sospesi gli effetti del decreto GAB/DEC/28/2006 del 9 febbraio 2006 (pretrattamento Casteltermini) e del decreto GAB/DEC/30/2006 del 9 febbraio 2006 (termovalorizzatore Casteltermini) rilasciati alla Società Platani Energia Ambiente S.p.A.;

con d.m. GAB/DEC/29/2007 del 13 febbraio 2007 sono stati sospesi gli effetti del decreto GAB/DEC/29/2006 del 9 febbraio 2006 (pretrattamento Favara), rilasciato alla Società Catanzaro Costruzioni S.r.l.;

con d.m. GAB/DEC/30/2007 del 13 febbraio 2007 sono stati sospesi gli effetti del decreto GAB/DEC/41/2006 del 15 febbraio 2006 (pretrattamento Bellocampo - comune di Palermo) e del decreto GAB/DEC/29/2006 del 15 febbraio 2006 (termovalorizzatore Bellocampo - comune di Palermo), rilasciati alla Società Palermo Energia Ambiente S.p.A.;

18. — A seguito dei citati decreti, l'ing. Bruno Agricola, in qualità di Presidente della Commissione istruttoria IPPC, ha dapprima individuato nell'ambito della Commissione appositi gruppi istruttori (lettera IPPC/2007/00003 del 19 febbraio 2007), quindi ha richiesto agli operatori industriali e alla stessa Presidenza della

Regione di voler fornire nel termine di 7 giorni alcuni documenti richiesti dai gruppi istruttori per lo svolgimento delle valutazioni tecniche relative agli impianti di trattamento rifiuti da realizzare in Sicilia (nota del 28 febbraio 2007, ricevuta dalla Presidenza della Regione Sicilia il successivo 6 marzo 2007 - doc. 26 e 27).

19. — Avverso i citati decreti di sospensione e di contestuale avvio del procedimento per il rilascio dell'AIA, le società concessionarie hanno proposto ricorso al T.a.r. del Lazio con annessa richiesta di sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati, giudizio nel quale è intervenuta *ad adiuvandum* l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione siciliana per lamentare anch'essa le numerose illegittimità procedurali e sostanziali che inficiano gli atti impugnati e che rischiano di compromettere l'attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti.

Il T.a.r. del Lazio, sez. I, con ordinanze nn. 1581, 1582, 1583 del 4 aprile 2007 ha accolto le menzionate istanze cautelari.

20. — Con il presente atto la Regione impugna i menzionati decreti innanzi all'ecc.ma Corte costituzionale per far accertare che gli stessi, attribuendo ad organi statali una competenza spettante ad essa, realizzano una lesione della propria sfera di competenza costituzionalmente garantita dagli artt. 14, lettere *f)*, *i)* ed *n)*, e 17, lett. *b)* dello Statuto regionale e delle correlate norme di attuazione nonché del principio di sussidiarietà enunciato dall'art. 118 cost, anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3/2001.

D I R I T T O

I decreti impugnati si collocano nell'ambito di un procedimento di autotutela avviato d'ufficio dal Ministero dell'ambiente, finalizzato, più che all'annullamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in precedenza rilasciate in via sostitutiva dallo stesso Ministero dell'ambiente, *ex art. 7*, comma 2 d.P.R. n. 203/1988, al dichiarato intento di effettuare una «nuova valutazione complessiva dell'inquinamento riconducibile all'esercizio degli impianti».

Secondo la stessa autoqualificazione dei decreti, essi si configurano infatti come provvedimenti cautelari, di sospensione temporanea dell'efficacia dei provvedimenti autorizzatori precedentemente assentiti, finalizzati dalla necessità di «procedere ad una istruttoria per il complessivo esame delle matrici ambientali coinvolte, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2005, da concludersi entro sessanta giorni dalla effettiva attivazione della procedura da parte della Commissione IPPC».

La sospensione delle autorizzazioni viene quindi disposta in funzione dello svolgimento delle attività istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale delle quali viene contestualmente disposta l'attivazione da parte della Commissione IPPC.

In disparte i profili di illegittimità amministrativa degli atti impugnati, che, come detto, vengono fatti valere innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con il presente ricorso la Regione deduce l'incompetenza del Ministro dell'ambiente a disporre la sospensione delle autorizzazioni in precedenza rilasciate al fine di assoggettare gli impianti in questione alla procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché l'incompetenza della Commissione IPPC a compiere qualsiasi atto istruttorio o ad acquisire qualsiasi documentazione inerente all'AIA.

Vizi, questi, che si risolvono nell'invasione delle competenze della ricorrente.

I. Violazione degli artt. 14, lettere f), i) ed n), e 17, lett. b) dello Statuto regionale e violazione del principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost.

I decreti impugnati, affermando sostanzialmente la competenza dello Stato in ordine al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per gli impianti in questione, violano le competenze assegnate alla Regione siciliana da norme di rango costituzionale.

Infatti gli artt. 14, lettere *f)*, *i)* ed *n)*, e 17, lett. *b)*, dello Statuto regionale assegnano alla Regione siciliana, a titolo di potestà legislativa esclusiva, le materie dell'assetto del territorio, delle acque pubbliche e della tutela del paesaggio, nonché a titolo di competenza concorrente, la materia dell'igiene e della sanità pubblica.

Ancorché all'atto dell'emanazione dello Statuto regionale la materia dell'ambiente non avesse una sua definizione e connotazione specifica, tuttavia la stessa resta indiscutibilmente e variamente ricompresa nelle predette materie nelle quali la Regione siciliana ha competenza primaria o concorrente.

Ed infatti, nel tempo, la Regione siciliana ha normato e si è data un assetto ordinamentale e organizzativo nelle materie ambientali, in particolare con l.r. 17 giugno 1977, n. 39 e l.r. 4 agosto 1980, n. 78 — recanti «Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento», nonché con l.r. 1° agosto 1977, n. 80 recante «Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali e ambientali nella regione siciliana».

Pertanto, in virtù del cd. «principio del parallelismo» tra competenze legislative e funzioni amministrative, tutt'ora valido nella Regione siciliana — come in tutte le Regioni a statuto speciale — per effetto del combinato disposto degli artt. 118 cost., dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001 e dell'art. 20 dello Statuto (*cfr.* in tal senso la sent. n. 236/2004), nessun dubbio può porsi in ordine alla competenza regionale relativamente alla procedura di AIA degli impianti in questione.

Né in contrario sarebbe opponibile che l'attuale art. 117 primo comma, della Costituzione assegna alla competenza esclusiva dello Stato, la materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», non solo perché l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha fatto salve alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le più ampie forme di autonomia già attribuite, ma anche perché, come ha avuto già modo di specificare codesta ecc.ma Corte, evidenziando l'intrinseca trasversalità della materia, l'inserimento della materia «tutela dell'ambiente» nel novero di quelle di competenza esclusiva dello Stato non è inteso ad eliminare la pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali che si attengano alle proprie competenze (*cfr.* da ultimo sent. n. 398/2006 in tema di valutazione di impatto ambientale strategica).

Peraltro, se anche in ipotesi si ritenesse che la più ampia materia dell'«ambiente» non sia integralmente ricompresa nelle sopraindicate norme statutarie, in virtù del principio di sussidiarietà enunciato dall'art. 118 della Costituzione — la cui funzione è quella di indicare una generale preferenza per il conferimento delle funzioni amministrative ai livelli di governo più vicini ai cittadini — lo stesso decreto legislativo n. 59/2005 ha disposto che le funzioni amministrative in ordine al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per impianti come quelli oggetto dei provvedimenti impugnati siano di competenza regionale.

II. Violazione dell'art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 59/2005 in riferimento all'allegato V e dell'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 59/2005. Violazione dell'art. 132 della l.r. Sicilia n. 6 del 3 maggio 2001.

Le competenze regionali delle quali si lamenta in questa sede la violazione risultano con tutta evidenza dalla stessa legislazione statale.

Non pare allora superfluo ripercorrere le principali tappe che hanno portato ad una progressiva attribuzione delle funzioni dallo Stato alle regioni in ordine alle funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, alla luce delle quali si contestualizzano meglio le norme attributive della competenza regionale in riferimento all'autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 59/2005.

1. — Viene anzitutto in considerazione il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616¹⁾ il cui art. 101 ha stabilito che «sono trasferite alle regioni salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri. Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti: (...) c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione da quello prodotto da scarichi veicolari».

L'art. 104 dello stesso decreto, inoltre, attribuisce ai comuni le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico e alle province la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi relativi alla rilevazione delle emissioni e al controllo degli impianti industriali. Infine, in forza dell'art. 102 del decreto n. 616, allo Stato residuano le sole funzioni relative alla fissazione dei limiti minimi inderogabili di accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale e il coordinamento delle attività regionali.

2. — Il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ha poi dettato, in attuazione delle direttive comunitarie 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, «una disciplina (parzialmente) modificativa della ripartizione delle competenze fissate dal d.P.R. n. 616 del 1977», individuando «funzioni più specifiche rispetto alle scarse competenze genericamente delineate negli artt. 101 e 102 del decreto 616» (così Corte costituzionale sent. n. 101/1989).

¹⁾ Come ha avuto modo di precisare codesta Corte con sentenza n. 437/1991, vigente il decreto n. 616/1977, era possibile comprendere tra le funzioni amministrative già trasferite alle Regioni a Statuto speciale tutte quelle rientranti, per ciascuna materia, nella definizione datane, per le Regioni ordinarie, da quello stesso decreto, in modo da «adeguare le competenze delle Regioni speciali alla consistenza delle corrispondenti attribuzioni riconosciute alle Regioni ordinarie dopo il rimodellamento e l'ampliamento operati a favore di queste ultime» dal sopra citato d.P.R. n. 616.

Rilevano in particolare:

l'art. 4, del citato decreto n. 203, il quale dispone che «fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato»;

gli artt. 6 e 7, primo, terzo, quarto e quinto comma, i quali, nel ridisciplinare il potere di autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti in grado di provocare inquinamento atmosferico al fine di adeguarlo alle direttive comunitari e, «ne mantengono, l'attribuzione alle regioni prevedendo, oltreché taluni oneri di cooperazione con lo Stato (comunicazioni sulla periodicità e tipologia dei controlli), i presupposti minimali per il rilascio della predetta autorizzazione» (così sempre Corte costituzionale sent. 101/1989);

infine l'art. 7, secondo comma, che prevede un potere sostitutivo, del Ministro dell'ambiente in relazione all'autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti, ove decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta avanzata alla regione, l'interessato abbia riformulato, entro i successivi sessanta giorni, la stessa richiesta al predetto Ministro.

Nel caso oggi all'attenzione di codesta ecc.ma Corte, le autorizzazioni sospese con i decreti impugnati sono state assentite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e con quello dello sviluppo economico, proprio ai sensi del citato art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 203/1988, quindi in esercizio di un eccezionale potere di controllo sostitutivo, nei confronti della mancata adozione di un provvedimento vincolato, quanto meno nell'*an*, da parte dell'unico ente competente, ovvero la Regione siciliana.

3. — Le competenze amministrative regionali in materia ambientale sono state inoltre ulteriormente estese con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

In particolare rilevano:

l'art. 29, comma 2, lettera g) in forza del quale sono conservate allo Stato «la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1992, n. 22 (...);»

l'art. 71, che individua opere e impianti specificamente assoggettati alla valutazione di impatto ambientale statale, prevedendo per tutte le altre opere la competenza regionale per il rilascio della VIA;

l'art. 84, che conferisce alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico non espressamente riservate allo Stato;

l'art. 85, che, con riferimento alla materia della gestione dei rifiuti, opportunamente specifica che restano attribuiti allo Stato esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, (...).».

4. — Infine vanno prese in considerazione due norme di legge regionale che distribuiscono le competenze amministrative, nelle materie ambientali che qui interessano, tra i diversi livelli di governo.

La prima è l'art. 2 della l.r. Sicilia 18 giugno 1977 n. 39 che, proprio in riferimento alla materia ambientale, specifica che «restano salve le competenze degli organi ed autorità statali concernenti attribuzioni non trasferite alla regione». Come vedremo, con riferimento agli impianti in questione, la competenza è senz'altro regionale.

La seconda è l'art. 132 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6 che, già in vigenza del precedente decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, aveva disposto che ai fini dell'attuazione in Sicilia di tale decreto legislativo «l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente».

5. — L'IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) — ovvero l'autorizzazione integrata ambientale — è stata introdotta in Italia con il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 in attuazione della direttiva comunitaria 96/61/CE, al fine di configurare un procedimento autorizzatorio tendenzialmente unico che consenta un approccio integrato al problema dell'inquinamento ambientale, in modo tale da prendere contemporaneamente in considerazione tutte le diverse matrici ambientali coinvolte.

Non a caso l'autorizzazione in questione incorpora, e sostituisce ad ogni effetto, ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale tra cui anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al d.P.R. n. 203/1988 (art. 5, comma 11 e allegato II d.lgs. n. 59/2005).

Proprio perché si tratta di un'autorizzazione che ne racchiude altre, il procedimento per il rilascio dell'AIA — attivabile solo su iniziativa degli operatori industriali, e non, come nel caso di specie, d'ufficio dal Ministero dell'ambiente — risulta particolarmente complesso ed oneroso, nonché particolarmente lungo, prevedendo oggi la legge una durata ordinaria del procedimento di 150 giorni (art. 5, comma 12).

6. — Originariamente prevista per i soli impianti., esistenti (art. 1, comma 2 d.lgs. n. 372/1999), l'AIA è stata poi estesa anche agli impianti di nuova realizzazione «relativi alle attività industriali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996» (art. 77, comma 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289 — finanziaria 2003), cioè gli impianti di nuova realizzazione già soggetti alla procedura di impatto ambientale nazionale.

Tra questi ultimi, in particolare, vi sono «le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW (...)» (art. 1, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 377/1988), ma non gli impianti con potenza termica inferiore.

Fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2005, che ha ulteriormente allargato l'ambito degli impianti soggetti ad AIA, risultavano pertanto esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. n. 372/1999, così come integrato dall'art. 77 della legge finanziaria 2003, i nuovi impianti di competenza regionale — tra i quali quelli con potenza termica inferiore a 300MW — come quelli oggetto delle autorizzazioni oggi sospese con i decreti impugnati.

A conferma di ciò, si consideri inoltre che l'Assessorato regionale al territorio e ambiente, con propria decisione del 21 maggio 2004 «vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. Gab/2002/8567/B03 del 12 agosto 2002, che, in relazione ai problemi organizzativi correlati al rispetto delle scadenze fissate dal decreto legislativo n. 372/1999, invita a non procedere al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali in attesa dell'emanazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, assicurando nel contempo il massimo impegno a garantire in tempi brevi la pubblicazione delle stesse», ha stabilito il calendario per la presentazione delle istanze di AIA della Regione siciliana per le sole «attività industriali esistenti e di competenza non statale, meglio specificate nell'allegato I del citato d.lgs. n. 372/1999».

Ciò spiega perché, nel caso di specie, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale non sia stata a suo tempo attivata e perché la Regione abbia viceversa richiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al d.P.R. n. 203/1988 — subordinando, come è stato in precedenza detto (*cfr.* punto 11 in fatto), al suo eventuale ottenimento, l'autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997.

Inoltre, non è superfluo evidenziare che alla data di entrata in vigore della nuova normativa, gli operatori industriali avevano già conseguito da tempo la maggior parte delle autorizzazioni integrate nell'AIA. In particolare, relativamente all'autorizzazione all'emissione in atmosfera, le istanze erano state proposte sin dal maggio 2004 ai sensi dell'allora vigente d.P.R. n. 203/1998, il che ha determinato la conclusione del procedimento in base a tale disciplina e non al d.lgs. n. 59/2005 approvato solo l'anno successivo.

Di più. Come giustamente sottolineato dalle stesse autorizzazioni sospese, il citato decreto legislativo 59, pur essendo stato emanato alla data della formalizzazione di quelle autorizzazioni, non era applicabile alle fattispecie ivi autorizzate in base alla norma transitoria dell'art. 17, comma 2, del medesimo decreto («i procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono autorizzazione integrata ambientale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati), anche nella considerazione che il potere sostitutivo invocato — e azionato dai Ministeri — si fondava sulla specifica normativa del d.P.R. n. 203/1988 (art. 7, comma 2) senza trovare un corrispettivo nel d.lgs. n. 59/2005.

7. — Al di là comunque degli evocati profili di illegittimità dei decreti impugnati, qui preme sottolineare che, in linea con il sopra descritto processo di attribuzione delle funzioni amministrativa alle Regioni, il d.lgs. n. 59/2005 — ²⁾ applicabile *ex artt.* 4 e 5 del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 anche agli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ove ne sussistano le condizioni — ed ancor prima il d.lgs. n. 372/1999, ³⁾ ripartiscono la competenza al rilascio dell'autorizzazione

Né tale distribuzione di competenza è stata modificata per effetto dell'art. 77, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289 in forza del quale l'AIA «è rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territo-

²⁾ L'applicazione del d.lgs. 59/2005 rimane ferma anche oggi con l'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» per effetto dell'art. 208, comma 2 del citato decreto.

³⁾ L'art. 2, numero 8 del d.lgs. n. 372 del 1999 individuava l'autorità competente al rilascio dell'AIA nella «medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o l'autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale».

rio, sentite le regioni interessate», poiché, come ha avuto modo già di chiarire codesta ecc.ma Corte con sent. n. 412/2004, la citata disposizione non può essere interpretata nel senso che essa trasferisca alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengono alla competenza regionale.

integrata ambientale tra Stato e Regioni a seconda del tipo di impianto che deve essere, precisando chiaramente quali ricadano nella competenza statale e quali *de residuo* rientrino nella competenza regionale.

Dispone, infatti, l'art. 2, lett. i) del decreto n. 59 che è «autorità competente» «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale indicati nell'allegato V o, per gli altri impianti, l'autorità individuata, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, dalla regione o dalla provincia autonoma».

Dunque sono di competenza statale i soli impianti individuati dall'allegato V del d.lgs. n. 59, e, poiché gli impianti di gestione dei rifiuti dei quali si discute non vi rientrano, l'autorità competente al rilascio dell'AIA è senz'altro la regione.

Invero il citato allegato V, individua tra gli impianti di competenza statale, le centrali termiche e gli altri impianti di combustione (tra cui vanno ricompresi i termovalorizzatori), con potenza termica di almeno 300MW, lasciando alla competenza regionale i procedimenti di AIA degli impianti di potenza termica inferiore, come quelli autorizzati con i provvedimenti sospesi.

Non solo nessuno degli impianti autorizzati ha una potenza termica superiore ai 300 MW, ma a ben vedere la stessa sommatoria della potenza termica dei quattro impianti di termovalorizzazione autorizzati nella Regione Siciliana, non raggiunge comunque quel valore.

E infatti:

il termovalorizzatore di Paternò, 3 linee — autorizzato alla società Sicil Power con d.m. n. 31/2006 — ha una potenzialità di 68.75 MW × linea con una capienza di 450.000 tonn/anno;

il termovalorizzatore di Augusta, 3 linee — autorizzato alla società Tifeo Energia Ambiente con d.m. n. 33/2006 — ha una potenzialità di 63 MW × linea con una capienza di 406.000 tonn/anno;

il termovalorizzatore di Casteltermini, 2 linee — autorizzato alla società Platani Energia Ambiente con d.m. 30/2006 — ha una potenzialità di 63 MW × linea con una capienza di 272.000 tonn/anno;

il termovalorizzatore di Bellolampo, 3 linee — autorizzato alla società Palermo Energia Ambiente con d.m. 42/2006 — ha una potenzialità di 77 MW × linea con una capienza di 546.000 tonn/anno.

8. — Nessuna amministrazione statale ha, dunque, competenza in materia di AIA sugli impianti in questione.

Più in particolare, il Ministero dell'ambiente:

1) non è competente all'adozione del provvedimento finale di rilascio o diniego dell'AIA in riferimento agli impianti in questione;

2) non ha alcun titolo per assumere iniziative in ordine all'instaurazione di una nuova valutazione complessiva dell'inquinamento riconducibile all'esercizio degli impianti, tanto più che gli stessi hanno già ottenuto tutte le autorizzazioni oggi integrate nell'AIA.

Non essendo «autorità competente» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 59/2005, il Ministero dell'ambiente non può a maggior ragione, disporre che le attività istruttorie per il rilascio dell'AIA siano attivate e svolte dalla Commissione IPPC.

Tale Commissione, infatti, istituita originariamente presso lo stesso Ministero dell'ambiente dall'art. 5, comma 9 del d.lgs. n. 59/2005 — e ora assorbita *ex art.* 48 del d.lgs. n. 152/2006 nella Commissione tecnico-consulativa per le valutazioni ambientali di cui all'art. 6 dello stesso decreto — è competente esclusivamente per «lo svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni di competenza statale». Giammai dunque essa si potrà occupare dell'istruttoria relativa agli impianti *de quo*, operando essa esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di rilascio dell'AIA di competenza statale.

Per gli impianti di competenza regionale, viceversa, il d.lgs. n. 372/1999, oggi abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 59/2005, ha devoluto alle Regioni l'individuazione dell'autorità competente per il rilascio di AIA.

Nella Regione siciliana tale autorità è stata individuata, *ex art.* 132 della l.r. n. 6 del 3 maggio 2001, dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente, unica autorità competente a svolgere l'istruttoria in relazione agli impianti individuati dai decreti impugnati.

9. — In conclusione, dunque, nel disporre la sospensione delle precedenti autorizzazioni al fine di attivare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del d.lgs. n. 59/2005, il Ministro dell'ambiente e gli altri Ministri concertanti, hanno provveduto in difetto dell'attribuzione nel riparto della funzione, che ai sensi della normativa da essi stessi richiamata compete, invece, sicuramente alla Regione siciliana. Ciò in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 59/2005; ed in ogni caso della disposizione di cui all'art. 2, comma 1. lett. *i*), dello stesso d.lgs. n. 59, in riferimento all'allegato V, da cui risultano assoggettate ad AIA statale soltanto le centrali termiche e gli altri impianti di combustione (termovalorizzatori) con potenza termica di almeno 300 MW, mentre per regola generale, i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di potenza termica inferiore, come quelli autorizzati con i provvedimenti sospesi, debbono essere svolti dall'autorità regionale a ciò preposta, individuata nella Regione siciliana *ex art.* 132 dalla l.r. n. 6 del 3 maggio 2001, nell'Assessorato regionale del territorio e ambiente.

10. — Né, evidentemente, è in grado di inficiare la tesi qui esposta, la considerazione che le autorizzazioni oggi sospese siano state rilasciate in via sostitutiva dallo stesso Ministro dell'ambiente ovvero la considerazione che i provvedimenti impugnati siano stati adottati nell'ambito di un procedimento di autotutela.

Quanto al primo profilo si è già avuto modo di evidenziare che il d.lgs. n. 59/2005, a differenza del d.P.R. n. 203/1988, non attribuisce poteri sostitutivi allo Stato; inoltre, l'esercizio del potere sostitutivo in relazione al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera, non ha comportato, né avrebbe potuto comportare, lo spostamento di competenze dalla Regione allo Stato in ordine al differente procedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, stante 1) il carattere intrinsecamente «straordinario» e «aggiuntivo» dei poteri sostitutivi, nonché 2) la necessità di una disciplina legale — qui come detto assente — la quale oltre ad autorizzare l'esercizio del potere sostitutivo, ne definisca presupposti sostanziali e procedurali (*cf.* sent. n. 43/2004).

Ne consegue — in relazione al secondo profilo — che ai fini della questione di competenza qui prospettata nessuna rilevanza può avere la circostanza che i provvedimenti impugnati siano stati emanati nell'ambito di un procedimento di autotutela.

Se è vero, come è dimostrato, che la regione ha competenza, sia con riferimento al procedimento avviato in relazione al decreto n. 203 del 1988 (competenza regionale esercitata dallo Stato solo in via sostitutiva), sia con riferimento al d.lgs. n. 59/2005 (competenza qualificabile come «esclusiva» in relazione agli impianti in questione, non essendo previsto alcun potere sostitutivo statale), ne consegue che anche l'eventuale esercizio del potere di autotutela sia di competenza regionale, essendo la regione stessa il soggetto deputato a valutare le eventuali «ragioni di interesse pubblico» che ne giustificerebbero l'esercizio.

Pertanto, i sopra richiamati decreti di sospensione di autorizzazioni *ex d.P.R.* 25 maggio 1988, n. 203, oggetto del presente ricorso, attribuendo ad organi statali una competenza spettante alla Regione siciliana, determinano una lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione, anche in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per violazione degli artt. 14, lettere *f*), *i*) ed *n*), e 17, lett. *b*), dello Statuto regionale e delle correlate norme di attuazione, nonché del principio di sussidiarietà enunciato dall'art. 118 della Costituzione.

Istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati

L'illegittimità da cui gli atti impugnati risultano affetti e le conseguenze cui la loro esecuzione nelle more del giudizio darebbe luogo inducono, altresì, ad avanzare richiesta, a codesta ecc.ma Corte, affinché disponga la sospensione dell'esecuzione dei medesimi nonché di tutti gli atti istruttori consequenziali posti in essere dalla Commissione IPPC.

Rappresentano «gravi ragioni» che depongono in favore della sospensione:

1) Le gravissime conseguenze che i decreti impugnati comportano per l'emergenza rifiuti in Sicilia, ed in particolare per i ritardi, nonché le incertezze, che essi determinano nell'attuazione del Piano regionale dei rifiuti, tanto più che la realizzazione dei sistemi per l'utilizzo della frazione residuale a valle della raccolta differenziata mediante la costruzione dei relativi impianti di termovalorizzazione costituisce elemento imprescindibile per l'attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti.

Se è vero, infatti, che i decreti impugnati dispongono una sospensione solo temporanea delle precedenti autorizzazioni, è altrettanto vero che essi si collocano nell'ambito di un procedimento di autotutela finalizzato all'annullamento delle stesse autorizzazioni e motivato dall'esigenza di sottoporre gli impianti al procedimento di AIA statale — contestualmente avviato — in spregio delle competenze regionali.

2) l'entità del danno imprenditoriale che la regione dovrà risarcire agli operatori industriali, per l'arresto dei lavori di costruzione degli impianti conseguente alla sospensione dell'efficacia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, e per l'eventuale inibizione dell'accesso ai finanziamenti necessari attivati dalle imprese presso il sistema finanziario internazionale.

3) l'esigenza di evitare che una così complessa istruttoria, quale quella che precede il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, venga svolta da un organo totalmente incompetente, quale è la Commissione IPPC. E al riguardo va ribadito ancora una volta che i provvedimenti impugnati hanno un contenuto dispositivo ben più ampio della semplice sospensione delle precedenti autorizzazioni, poiché precludono ad una nuova valutazione complessiva dell'inquinamento riconducibile all'esercizio degli impianti da effettuare in sede di verifica delle condizioni per il rilascio dell'AIA, verifica che viceversa è di competenza regionale e che la Regione non mancherà di effettuare non appena sarà attivato il relativo procedimento dalla doverosa richiesta degli operatori industriali.

Da ultimo, non si può fare a meno di evidenziare che l'esigenza cautelare fatta valere con il presente atto rimane ferma a prescindere dall'esito del parallelo giudizio innanzi al T.a.r. nonché a prescindere dalla limitata efficacia temporale degli atti impugnati.

Quanto al primo profilo, occorre tener conto che i decreti impugnati vengono qui contestati sotto profili diversi e comunque ulteriori rispetto a quelli fatti valere innanzi al GA e che la regione ha interesse, proprio in vista del prosieguo del procedimento, che venga prontamente indicata da codesta ecc.ma Corte come «autorità competente» ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti in questione, in modo tale da evitare situazioni di incertezza nonché inutili e dannosi ritardi nell'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti.

Quanto al secondo profilo, si ribadisce che i decreti impugnati si collocano nell'ambito di un procedimento di autotutela finalizzato all'annullamento delle precedenti autorizzazioni; di qui l'esigenza di ottenere da subito una pronuncia di codesta ecc.ma Corte in modo tale da evitare l'illegittima conclusione del suddetto procedimento.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

I) dichiarare che non spetta allo Stato sospendere le autorizzazioni di cui all'art. 7 d.P.R. n. 203 del 1988 al fine di sottoporre gli impianti in questione alla procedura di autorizzazione integrata ambientale, e che non spetta alla Commissione IPPC compiere qualsiasi atto istruttorio relativo agli stessi impianti.

II) accertare l'avvenuta violazione, come sopra prospettata, di attribuzioni e competenze costituzionalmente spettanti alla Regione ricorrente;

III) annullare, conseguentemente, gli atti in epigrafe individuati ed ogni atto presupposto o conseguente in quanto lesivi delle attribuzioni della Regione siciliana previste dagli artt. 14, lettere f), i) ed n) e 17, lett. b) dello Statuto della Regione siciliana e delle correlate norme di attuazione ed, inoltre, poiché posti in essere in violazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost.

Voglia inoltre, codesta ecc.ma Corte, per le gravi ragioni dinanzi illustrate, disporre la sospensione interinale dell'esecuzione degli atti impugnati.

Roma, addì 12 aprile 2007

PROF. AVV. FEDERICO SORRENTINO - AVV. FRANCESCO CASTALDI

07C0574

N. 2

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 17 maggio 2007
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Segreto di Stato - Indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, svolte nei confronti di funzionari del SISMI e di agenti di un Servizio straniero, intese ad acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal Segreto di Stato nonché richiesta di rinvio a giudizio dei predetti funzionari ed agenti - Ricorso per conflitto tra poteri sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della sfera di attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento alla competenza a dirigere e coordinare la politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico ed a tutelare il segreto di Stato ex art. 1 della legge n. 801/1977 ed in attuazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95, 102 e 126 Cost. - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare la non spettanza al pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica di Milano e dei suoi sostituti: a) di procedere nelle indagini utilizzando documenti coperti da segreto di Stato e allegare tali documenti alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona di Abu Omar; b) di chiedere l'autorizzazione — ed ottenuta — di procedere alle intercettazioni delle utenze riservate del SISMI utilizzando le risultanze come elementi di prova e spunto di ulteriori indagini ed allegando le risultanze di tali intercettazioni alla richiesta di rinvio a giudizio; c) di esercitare pressioni sugli indagati perché svelino il segreto di Stato da essi opposto assumendone la inesistenza, la inopponibilità da parte loro ed affermando il buon diritto di rivelarlo in quanto scriminati dall'esercizio del diritto di difesa; d) di utilizzare le relative risposte come elementi di prova e spunti per ulteriori indagini ed allegare i verbali alla richiesta di rinvio a giudizio; e) di procedere ad un incidente probatorio al fine di accertare i rapporti tra SISMI ed un Servizio straniero, di utilizzare le risultanze ai fini di indagini ed allegarle alla richiesta di rinvio a giudizio - Conseguente richiesta alla Corte di annullamento degli atti di indagine sopra elencati e della richiesta di rinvio a giudizio (anche) su di essi basata. ISTANZA DI SEGRETAZIONE.

- Atti di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sul sequestro di Abu Omar e richiesta di rinvio a giudizio di funzionari del SISMI e di agenti di un Servizio straniero.
- Costituzione, artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95, 102 e 126 in relazione agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e 202, 256 e 362 cod. proc. pen.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, avente ad oggetto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in relazione alla attività istruttoria svolta nei confronti di funzionari del SISMI (tra cui il suo direttore), di agenti di un Servizio straniero e di altri, volta ad acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente apposto dal Presidente del Consiglio ex art. 12, legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed alla richiesta di rinvio a giudizio che ha offerto alla pubblicità del processo una gran mole di fatti, nominativi, documenti e notizie coperti da segreto di Stato.

F A T T O

1. — La Procura della Repubblica di Milano, procedendo nelle indagini sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, avvertì ben presto che la sua attività sarebbe necessariamente entrata in contatto con aree coperte dal segreto di Stato e di questo ebbe, anzi, preciso avvertimento, oltre che da parte dei testimoni e degli indagati, da parte del Presidente del Consiglio *pro tempore*, il quale, informato dal direttore del SISMI delle richieste di notizie indirizzategli dalla Procura milanese, con nota 11 novembre 2005 n. USG/2.SP/1318/50/347 (doc. 1), nell'affermare energicamente l'assoluta estraneità del Governo e del SISMI al sequestro in danno di Abu Omar, confermò le disposizioni precedentemente impartite dai suoi predecessori in materia di segreto di Stato, in particolare per quanto attiene alle «relazioni dei Servizi ... con organi informativi di altri Stati».

È chiaro l'implicito richiamo alla direttiva 30 luglio 1985, n. 2001.5/707 (doc. 2), nella quale veniva stabilito quanto segue:

«1. Agli effetti dell'articolo 342 del codice di procedura penale, devono intendersi coperti dal segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le cose, gli atti e i documenti relativamente ai quali esista un provvedimento dichiarativo del segreto di Stato, ovvero i cui contenuti o le cui caratteristiche siano tali da rilevare informazioni o dati concernenti i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la costituzione, la dislocazione, l'impiego e gli organici degli organismi di informazione e di sicurezza e le relative strutture; i dati di riconoscimento autentici o di copertura dei componenti degli organismi medesimi e quelli di copertura di tali organismi; le posizioni documentali dei singoli componenti; l'addestramento e la preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attività istituzionali; le aree ed i settori di impiego; le operazioni e le attività informative; le modalità e le tecniche operative; le fonti confidenziali; le relazioni con organi informativi di altri Stati; le infrastrutture ed i poli operativi e logistici; l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto nonché di elaborazione dati; l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli, i mezzi e i materiali speciali in dotazione.

2. Agli effetti dell'articolo 352 del codice di procedura penale deve intendersi coperta da segreto di Stato ogni notizia relativa agli oggetti di cui all'articolo precedente.».

Direttiva, quest'ultima, ben nota agli operatori nel campo della giustizia penale (*cf.* Assise Roma, sentenza n. 21/1997 del 12 giugno 1997 e Cass. Sez. I pen. sentenza n. 3348 del 29 gennaio 2002).

L'apposizione del segreto di Stato fu ancora reiterata dal Presidente del Consiglio *pro tempore*, con nota 26 luglio 2006 n. USG/2.SP/813/50/347 (doc. 3) contenente risposta al Procuratore della Repubblica di Milano il quale aveva chiesto «la trasmissione di ogni comunicazione o documento ... concernenti il sequestro in oggetto indicato (Abu Omar: n.d.r.) o le vicende sopra descritte che lo hanno preceduto o, in generale, tutti i documenti informativi e atti relativi alle pratiche delle c.d. «renditions». «Tanto premesso — continuava il Procuratore della Repubblica di Milano — rivolgo richiesta alla S.V. competente ai sensi dell'art. 1 legge 24 ottobre 1977, n. 801, nella ipotesi in cui su tali atti, documenti o informative, ove effettivamente esistenti, gravasse il segreto di Stato, di valutare l'opportunità di revocarlo» (doc. 4).

La risposta del Presidente del Consiglio *pro tempore* fu la seguente:

«... rilevo che su detta documentazione risulta effettivamente apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio dei ministri; il segreto è stato successivamente confermato dallo scrivente. Né sussistono, nell'attuale contesto, le condizioni per rimuovere il segreto di Stato da detta documentazione ...».

Ma v'è di più. Tra le varie attività di indagine svolte, la Procura di Milano procedette al sequestro di tutta la documentazione esistente presso un ufficio del SISMI sito in via Nazionale, in Roma.

Fra tali documenti — molti dei quali contenenti dati oggettivamente coperti da segreto di Stato — spiccava in particolare una cartella, di colore blu, rinvenuta nella stanza n. 10, ufficio della dott.ssa Tontodimamma e così descritta:

«Reperto D. 19» «Materiale rinvenuto nella stanza n. 10 ufficio della dott.ssa Tontodimamma Jenny:

Reperto D. 19: una cartellina di colore blu, contenente fotocopie relative a documenti riguardanti il rapimento del cittadino egiziano Abu Omar Al Masri, tutti classificati riservati e riservatissimi così suddivisi: a) documento composto da 5 fogli formato A4, intestato: «In Italia, la rabbia per la tattica USA colora un caso di spionaggio — New York Times» e terminante con la frase «assistere efficacemente l'indagine italiana» b) n. 20 fotocopie di documentazione relativa al sequestro del cittadino egiziano, il tutto tenuto insieme da un fermaglio.» (doc. 5).

Tale documentazione, per di più, era in larghissima parte identica a quella che il Direttore del SISMI con nota 31 ottobre 2006, trasmise — su specifica richiesta — alla Procura di Milano (doc. 6). Si trattava, in realtà, della versione definitiva di un appunto di cui il documento sequestrato costituiva bozza preparatoria.

Orbene tale trasmissione ufficiale conteneva l'avvertenza che alcuni passaggi dei documenti trasmessi erano «oscurati» perché coperti da segreto di Stato (in quanto idonei a rivelare nominativi di agenti stranieri, sigle segrete dei relativi servizi e rapporti fra servizi italiani e stranieri).

Ciononostante, la Procura di Milano ha utilizzato la documentazione integrale come prova (e prova di particolare importanza), come fonte di ulteriori indagini e come base della richiesta di rinvio a giudizio (doc. 7, ultimo § di pag. 10 e inizio pag. 11), così violando il segreto di Stato.

A ciò si aggiunga che il documento è stato trasmesso dalla Procura milanese al Parlamento europeo e pubblicato su internet (doc. 8). Il che è forse irrilevante ai fini del presente conflitto ma testimonia, a carico del potere inquirente in questione, una singolare indifferenza nei confronti delle prerogative degli altri poteri dello Stato.

In definitiva e per concludere sul punto il titolare dell'azione penale ha acquisito documenti *ictu oculi* coperti dal segreto di Stato ed espressamente segretati in molte loro parti in sede di trasmissione ufficiale.

Ciononostante ha fatto uso della loro versione integrale come elemento di prova, come strumento di acquisizione di ulteriori fonti di prova e li ha offerti alla pubblicità del processo.

2. — Un ulteriore strumento di indagine utilizzato dalla Procura milanese è stato quello delle intercettazioni telefoniche effettuate «a tappeto» su utenze «di servizio» del SISMI, nella consapevolezza, da parte della Procura, di ciò informata dal gestore della telefonia mobile, che l'associazione ai numeri di utenza SISMI era coperta da segreto di Stato. Infatti il relativo contratto con il gestore del servizio di telefonia mobile era espressamente segretato (all. 9) ed il gestore avvertiva i richiedenti delle esigenze di particolare riservatezza (ad esempio all. 10).

Segreto che costituisce, d'altronde, ovvia conseguenza del principio, sopra illustrato, della copertura di segretezza sui nominativi degli agenti, sul *modus operandi* dei Servizi, sui loro contatti con omologhi esteri, sull'identità delle fonti confidenziali. Principio derivante pienamente dalla normativa sul segreto di Stato, dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 1985 sopra ricordata e dalle conferme del segreto dello stesso Presidente 11 novembre 2005 e 26 luglio 2006 prima citate.

Nonostante tali inequivocabili determinazioni adottate dai massimi responsabili della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico, la Procura di Milano, nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto il sequestro di Abu Omar, ha chiesto ed ottenuto di mettere sotto intercettazione un relevantissimo numero di utenze telefoniche cellulari in uso al Servizio. Tale attività di intercettazione ha consentito, attraverso un effetto «a catena», di prendere cognizione di ben 180 utenze telefoniche (sia quelle direttamente intercettate, sia quelle in uso agli interlocutori dei soggetti che impiegavano le utenze direttamente intercettate) e di rendere noto, in tal modo, l'intero sistema delle reti di comunicazioni telefoniche del Servizio, nonché l'identità di ben 85 soggetti appartenenti o appartenuti al Servizio — numero di gran lunga eccedente quello degli indagati —, di altri soggetti appartenenti ad organismi informativi stranieri e di fonti informative (doc. 11: brogliacci delle registrazioni delle conversazioni intercettate (con relativo indice), ed elenco di parte dei numeri di telefono del SISMI intercettati).

3. — Un'ulteriore linea di condotta tenuta dalla Procura milanese che appare poco rispettosa del segreto di Stato è stata quella di forzare gli indagati a rispondere anche quando la risposta avrebbe comportato la violazione di un opposto segreto di Stato. Tale linea di condotta si è articolata a volte nella negazione dell'esistenza di un segreto di Stato (doc. 12, specialmente pagg. 89 e ss.) a volte nell'invito a violarlo perché il relativo reato sarebbe stato scriminato dall'esercizio del diritto di difesa (doc. 13-15), a volte qualificando la mancata risposta per opposizione di segreto come rifiuto di rispondere (doc. 16).

Tale atteggiamento del p.m. milanese appare teso — costi quel che costi — all'apprendimento di notizie coperte da segreto di Stato. Se ne ha conferma dalla richiesta di incidente probatorio 18 settembre 2006 (doc. 17), richiesta fatta al fine — candidamente dichiarato — di accertare i rapporti fra SISMI e CIA. Cioè rapporti coperti da segreto di Stato in virtù di leggi, direttive e provvedimenti puntuali. Fine, poi, concretamente perseguito nel corso dell'incidente svoltosi il 30 settembre successivo (doc. 18 specie pagg. da 21 a 25).

4. — Tutti gli elementi di prova così ottenuti dalla Procura milanese ed acquisiti al fascicolo processuale sono stati posti a base della richiesta di rinvio a giudizio 5 dicembre 2006 nei confronti del Generale Pollari, allora Direttore del SISMI, di sei agenti dello stesso servizio, di numerosi agenti CIA e complessivamente di 35 imputati.

Da quanto esposto, emerge che l'attività svolta dalla Procura di Milano ai fini dell'acquisizione di fonti di prova atte a sostenere l'accusa, ha eluso il segreto di Stato più volte richiamato e confermato, in differenti momenti di indagine, ricercando ed ottenendo proprio quei documenti e quelle notizie che si erano volute segretare, offrendo alla pubblicità del giudizio modalità operative del SISMI, nominativi dei suoi agenti e di fonti confidenziali, nominativi di agenti stranieri.

Sempre in punto di fatto, va, infine, posto in evidenza come la divulgazione dei risultati istruttori espone i Servizi italiani al rischio concreto di un «ostracismo informativo» da parte degli omologhi stranieri interessati a problematiche comuni, con evidenti negativi contraccolpi sullo svolgimento dell'attività informativa presente e futura e, di conseguenza, sulla effettività del prodotto di «intelligence» elaborato dagli organismi informativi.

Sotto il profilo della politica internazionale, poi, va rilevato il sensibile danno recato all'immagine del Governo italiano soprattutto nella delicatissima e vitale materia della collaborazione fra Stati nel campo dell'antiterrorismo.

In definitiva e per concludere, deve affermarsi che l'attività svolta dalla Procura della Repubblica di Milano nel corso delle indagini ed in sede di incidente probatorio e la conseguente richiesta di rinvio a giudizio esorbitano dai poteri strumentali all'esercizio dell'azione penale in presenza dell'apposizione di segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Pertanto, con il presente ricorso, previa deliberazione del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2007, allegata, si eleva conflitto ai sensi degli artt. 37 e seguenti, legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 Costituzione e con riguardo agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e 202, 256 e 362 c.p.p.;

D I R I T T O

1. — Sull'ammissibilità del ricorso.

1.1. — Sotto il profilo soggettivo.

Pacifica appare la spettanza della qualificazione di potere dello Stato in capo al ricorrente. Per quanto attiene all'altra parte in conflitto, sembra sufficiente richiamare l'insegnamento di codesta Corte in ordine alla competenza del Procuratore della Repubblica di dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartiene ed alla individuazione in capo al pubblico ministero della natura di potere dello Stato in quanto titolare diretto ed esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio (obbligatorio) dell'azione penale (Corte cost. sentt. 420/1995, 110/1998, 410/1998, 487/2000).

1.2. — Sotto il profilo oggettivo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri rivendica, con il presente atto, l'integrità delle proprie attribuzioni costituzionali nell'esercizio della attività politica volta alla tutela della sicurezza dello Stato mediante l'apposizione del segreto di Stato, attribuzioni lese dall'attività di indagine del pubblico ministero presso il Tribunale di Milano.

Tale attività di indagine — e la conseguente richiesta di rinvio a giudizio — è stata rivolta, infatti, ad accertare fatti e ad acquisire notizie segretati dal Presidente del Consiglio fondando quindi anche su di essi l'accusa.

2. — Nel merito: violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 95, 102, 126 Costituzione in relazione agli artt. 12 e 16 legge 24 ottobre 1977, n. 801 e 202, 256 e 362 c.p.p.

2.1. — Come è noto, se è vero che nelle democrazie avanzate il governo della cosa pubblica ha per regola la trasparenza, vero è anche che non esiste ordinamento al mondo che non conosca, sia pure in via di eccezione e con varie denominazioni, l'istituto del segreto di Stato.

Un segreto da opporsi per la tutela di valori fondamentali e tanto forte da resistere ad altri valori pur essi di fondo.

Nel nostro ordinamento costituzionale, codesta Corte, con la storica sentenza 24 maggio 1977, n. 86, attraverso l'esame del combinato disposto degli artt. 1, 5, 52, 87 e 126 Costituzione ha ritenuto di individuare tali valori, posti al vertice di quelli su cui poggia la *salus rei publicae*, nella esistenza, nella integrità e nella essenza democratica dello Stato.

In proposito è necessario far riferimento ad una scala di valori perché, come è noto, l'istituto della «segretazione» impone una comparazione fra valori, fra funzioni e fra interessi: quelli che attraverso la segretazione si vogliono tutelare e quelli che attraverso la segretazione si debbono sacrificare.

Nella specie, il livello «supremo» dei valori tutelabili con il presidio del segreto di Stato, postula la resistenza di tale presidio anche rispetto ad altri valori, funzioni ed interessi, pur tutelati dalla Costituzione, quali il valore della giustizia e la funzione giurisdizionale.

Sempre con la sentenza sopra citata codesta Corte ha individuato nel Presidente del Consiglio dei ministri, quale responsabile della «suprema» attività politica (art. 95 Cost.) il necessario titolare del potere di segretazione. Un potere da esercitare, ovviamente, nell'esercizio di una discrezionalità puramente politica — e quindi libera nei fini — con l'adozione di un atto che di quella natura politica partecipa e che prevale, quindi, necessariamente nei confronti dell'esercizio del potere giurisdizionale, in quanto pariordinato alla legge nella gerarchia delle fonti.

Naturalmente — ha soggiunto codesta Corte — l'atto politico di segretazione non può ritenersi sottratto a qualunque controllo: soggiacerà invece all'istituzionale controllo del Parlamento (art. 94 Cost.), dinanzi al quale il Governo (ed il suo Capo) è responsabile politicamente. Sarà appena il caso, da ultimo, di rammentare in proposito la non segretabilità di fatti eversivi dell'ordine costituzionale pure affermato da codesta Corte. La relativa segretazione si porrebbe infatti come fatto rivoluzionario in contraddizione con il valore da proteggere: l'integrità dello Stato democratico.

In puntuale applicazione dell'insegnamento così riassunto, il legislatore ha riformato i «Servizi» con la nota legge 24 ottobre 1977, n. 801, poi in parte (ma solo in parte) trasfusa negli artt. 202, 204, 256 e 362 del nuovo c.p.p.

In virtù di tale normativa, quando su determinate notizie viene ritualmente apposto il segreto di Stato e tali notizie siano essenziali per la definizione del processo penale, detto processo non può che concludersi con sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

La normativa, espressamente dettata solo per il processo penale (probabilmente perché detto processo rappresenta da un lato la forma di giurisdizione più esposta ad imbattersi nel limite del segreto di Stato, dall'altro quella meno suscettibile di limitazioni di fronte all'accertamento della verità), deve estendersi anche al giudice civile e amministrativo. Giudice che, però, a differenza del giudice penale, in caso di opposizione del segreto non potrà rendere una pronuncia di *non liquet* ma dovrà pronunciarsi invece sulla domanda in base alle proprie regole di giudizio applicate agli elementi di cui dispone, anche a costo di rendere una sentenza sostanzialmente ingiusta (come d'altronde accade quando il giudice è altrimenti vincolato dalla regola probatoria) ma rinunciando comunque alla conoscenza delle notizie coperte da segreto, in quanto «essenziale è che non sia divulgato nemmeno nell'ambito del processo, un segreto di Stato» (Cass. SS.UU. 26 gennaio 1989-17 novembre 1989, n. 4905).

Se quanto sopra è esatto — e non sembra lecito dubitarne — la apposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio su determinate notizie integra l'esercizio di un potestà che costituisce «sbarramento al potere giurisdizionale stesso» (Corte cost. sentt. 86/1997 e 110/1998 cit.).

2.2. — Nella specie, come risulta dalla narrativa in fatto e dalla documentazione elencata, il Presidente del Consiglio aveva a due riprese affermato e confermato l'esistenza di un segreto di Stato.

Una prima volta precisando che il segreto copriva i rapporti del SISMI con i Servizi stranieri, una seconda volta che detto segreto copriva «tutti gli atti, documenti e informative relativi alle pratiche delle c.d. *renditions*».

Ciononostante la Procura milanese procedette nelle sue indagini violando il segreto sotto almeno tre profili.

2.2.1. — Una prima violazione attiene all'utilizzo della documentazione sequestrata nell'ufficio SISMI di via Nazionale. Trattavasi infatti, come risulta dalla narrativa in fatto, punto 1, di documentazione *ictu oculi* segreta non solo per le classificazioni formali apposte sulla copertina, non solo per i suoi contenuti che disvelavano nomi di agenti stranieri, fonti informative, rapporti con servizi di nazionalità varia, ma addirittura perché il segreto era stato formalmente opposto dal Direttore del Servizio, il quale nel trasmettere quella stessa documentazione alla Procura milanese ne aveva oscurato tutta una serie di passaggi precisando nella nota di accompagnamento che le parti oscurate erano coperte da segreto di Stato.

L'utilizzazione della documentazione non oscurata (per non parlare della sua pubblicizzazione in sede europea e mondiale) ha dunque violato il segreto di Stato.

Né potrebbe certo obiettarsi che la opposizione del segreto non è stata confermata dal Presidente del Consiglio, perché sarebbe stato onere del p.m. chiederne la conferma e sarebbe assurdo sostenere che l'autorità giudiziaria può superare il segreto opposto semplicemente omettendo di chiederne la conferma al Presidente del Consiglio.

2.2.2. — Una seconda violazione consiste nelle intercettazioni telefoniche a tappeto di ben 85 utenze di servizio di agenti SISMI, il che comporta la conoscenza dell'«assetto o funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione» (direttiva di segretezza 30 luglio 1985 citata - doc. 2) nonché, necessariamente, di nominativi di agenti e di informatori, di modalità operative, di rapporti con servizi stranieri. Notizie tutte coperte, come è ovvio, da segreto di Stato, utilizzate come fonti di prova ed offerte alla pubblicità del processo.

Attraverso tale modo di procedere si è resa disponibile una massa di informazioni tale da gettar luce sull'intero dispositivo di sicurezza e di antiterrorismo italiano e su parte di altri sistemi nazionali.

L'attività di indagine svolta attraverso le intercettazioni in questione appare, quindi, essere andata ben al di là dell'ambito entro il quale, alla luce della giurisprudenza costituzionale, il pubblico ministero può legittimamente indagare sui fatti di reato oggetto di una *notitia criminis*.

Nella sentenza n. 110/1998 codesta Corte, pur avendo ribadito il principio che, in base alla disciplina vigente, non è configurabile alcuna immunità sostanziale collegata all'attività dei Servizi informativi, di guisa che l'apposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non ha l'effetto di impedire che il pubblico ministero proceda nelle indagini, ha chiaramente affermato che tale apposizione certamente inibisce all'autorità giudiziaria di acquisire e di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto.

Ed è proprio tale limite che appare essere stato valicato nel caso di specie, con la intercettazione «a tappeto» delle utenze telefoniche intestate al SISMI da parte dell'autorità giudiziaria milanese, che può essere ritenuta lesiva della sfera di attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento alla competenza a dirigere ed a coordinare la politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico ed a tutelare il segreto di Stato, *ex art. 1* della legge n. 801/1977, ed in attuazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione.

Né potrebbe obiettarsi che nella specie non vi è stata alcuna opposizione né conferma di segreto di Stato perché, come è noto, il segreto di Stato esiste anche in assenza di una sua opposizione o di un provvedimento dichiarativo e l'autorità giudiziaria che si imbatte in un segreto per tale riconoscibile, come era nella specie, ha il dovere di non violarlo o, se ha dei dubbi, di chiedere conferma al Presidente del Consiglio per evitare il rischio di infrangere il precetto di cui all'art. 261 c.p.

2.2.3. — Una terza ipotizzabile violazione riguarda la non commendevole pressione esercitata dal p.m. sugli indagati perché rivelassero il segreto di Stato da loro opposto, come analiticamente descritto in parte narrativa.

La sottoscritta difesa è ben consapevole della delicatezza del problema, delicatezza indotta sia dalla scarsità e dalla contraddittorietà dei precedenti nella giurisprudenza della Cassazione e di codesta Corte, sia dalla incompletezza della legge 801/1977, tale rimasta nonostante il monito contenuto nella sentenza 110/1998 di codesta Corte. In tale quadro, il presente giudizio sembra l'occasione propizia perché codesta Corte possa far luce, magari con una sentenza manipolativa per addizione, su di una zona grigia di confine fra segreto di Stato e giurisdizione.

È noto, naturalmente, a questa difesa il precedente della Cassazione invocato dalla Procura milanese (Cass. VI, 10.3.87 in CED n. 175919, Musumeci) che sovraordina il diritto di difesa al segreto di Stato.

Ma trattasi, ad avviso di questa difesa, di precedente insoddisfacente, perché isolato, reso in caso di specie assolutamente diverso dal presente, sotto il regime del previgente codice e largamente contraddetto dalla sentenza di codesta Corte 110/1998 che sovraordina il valore del segreto di Stato rispetto a ogni diritto individuale, in quanto tutela la sicurezza dello Stato, che è «interesse essenziale, insopprimibile della collettività con palese carattere di assoluta preminenza su ogni atto, in quanto tocca ... la esistenza stessa dello Stato».

La verità è che sembrerebbe, all'opposto, ben sostenibile la opponibilità del segreto anche da parte dell'indagato-imputato.

Nel conflitto risolto da codesta Corte con la decisione 110/1998 una opposizione di segreto era stata fatta proprio da un indagato alla Procura romana (prima della remissione degli atti alla Procura bolognese) e la Procura romana, correttamente, chiese — e ottenne — conferma del segreto dal Presidente del Consiglio.

La Procura bolognese, in sede di conflitto, contestò la irrivalenza della opposizione di quel segreto perché fatta da un indagato e non da un testimone. L'Avvocatura dello Stato sostenne la legittimità di tale opposizione e codesta Corte — pur senza affrontare *ex professo* il problema — accolse il ricorso per conflitto del Presidente del Consiglio. Orbene, sembra a questa difesa che una lettura estensiva dell'art. 202 c.p.p. (che letteralmente limita l'opponibilità del segreto al solo testimone) nel senso di renderla applicabile anche all'indagato-imputato sia assai più

conforme a Costituzione (segnatamente artt. 3, 24 e 111) di quanto non sia la esegesi letterale caldeggiata dalla Procura milanese e codesta Corte ha sempre insegnato che quando della norma giuridica siano possibili due interpretazioni, e di queste due una soltanto sia conforme a Costituzione essa sola è quella valida. Orbene, se è vero, come è vero, che l'apposizione del segreto di Stato è atto politico volto alla tutela dei supremi interessi della Nazione, libero nei fini e quindi equiordinato alla legge nella gerarchia delle fonti, tanto che ha il potere di fermare la giurisdizione penale, sembra assurdo renderlo recessivo a fronte del diritto di difesa esercitato dall'imputato (ed anche, per coerenza, dal litigante civile o amministrativo).

E se è vero, come pure è vero, che la giurisdizione presuppone la parità delle parti nel giusto processo, quando il segreto impedisce la prova, essa giurisdizione dovrebbe reagire ugualmente, ritraendosi, sia quando la prova segretata impedisca all'accusa di provare la colpevolezza, sia quando tale prova impedisca alla difesa di provare l'innocenza.

Un ulteriore profilo della tesi caldeggiata è poi dato dalla irragionevolezza della norma di cui all'art. 202 c.p.p. se ritenuta applicabile al solo testimone e non anche all'indagato. Esegesi che comporterebbe, infatti, il dissolvimento dello scudo del segreto di Stato in virtù del semplice — quanto facile e rimesso al buon volere del p.m. — mutamento di veste di un soggetto processuale quando passa da quella del testimone informato dei fatti a quella dell'indagato.

In altri termini sembra, a tal punto, che al risultato di ritenere opponibile il segreto anche dall'indagato-imputato si possa giungere attraverso una interpretazione estensiva della normativa vigente, interpretata sulla base del criterio esegetico del privilegio spettante alla lettura costituzionalmente corretta e cioè attraverso la conformazione a Costituzione del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, n. 70, legge 16 febbraio 1987, n. 81, 12, legge 801/1977 e 202 c.p.p.

Tanto il principio direttivo della legge delega dell'87 quanto il disposto dell'art. 12, legge 801/1977, non sono, infatti, coerenti con una limitazione della disciplina del segreto al solo testimone ed i limiti letterali dell'art. 202 c.p.p. sono verosimilmente il portato di una pigrizia intellettuale del legislatore delegato, che si è rifatto al sottosistema probatorio del vecchio codice. Sembra quindi di poter concludere che una lettura costituzionalmente corretta del sistema normativo sopra indicato possa portare all'affermazione della opponibilità del segreto di Stato anche da parte dell'indagato-imputato.

La Procura milanese avrebbe quindi prevaricato gli indagati-imputati contestando, anzitutto, l'esistenza stessa di un segreto di Stato insistendo, quindi, in più occasioni, per convincerli a violare il segreto di Stato nell'esercizio di un diritto di difesa la cui valenza, pur di rilevanza costituzionale, non può compararsi con i supremi interessi dello Stato tutelati dal segreto e così arrogandosi una prerogativa di rimozione del segreto che è solo del Presidente del Consiglio.

2.2.4. — Sia consentito a tal punto osservare che l'atteggiamento del p.m. milanese appare assai poco conforme al principio di leale cooperazione fra poteri dello Stato, teso com'è alla prevaricazione degli indagati-imputati per apprendere notizie coperte da segreto di Stato, nel dichiarato scopo di pervenire ad accertamenti tassativamente vietati dall'ordinamento vigente: si veda, ad esempio, la richiesta di incidente probatorio 18 settembre 2006, rivolta al (candidamente) palesato fine di accertare i rapporti fra SISMI e CIA: cioè rapporti coperti da segreto di Stato secondo leggi, direttive e provvedimenti puntuali. Fine, poi, concretamente perseguito nel corso dell'incidente svoltosi il 30 settembre successivo (*cfr.* docc. 17 e 18).

A questo si aggiunga che le indagini effettuate «a tappeto» sul SISMI ed i suoi vertici, più che volte a perseguire responsabilità penali individuali, sembrano tese ad indagare (se non a criminalizzare) l'attività di un apparato dello Stato le cui funzioni attengono alla sicurezza della Nazione in una visione dei rapporti fra poteri dello Stato che non appare certo ispirata al principio di leale collaborazione. In definitiva e per concludere, la Procura della Repubblica di Milano ha svolto sotto svariati profili attività istruttoria volta a violare un segreto di Stato e sulla base delle fonti di prova direttamente o indirettamente ottenute da tali violazioni ha chiesto il rinvio a giudizio del Direttore del SISMI e di numerosi agenti dello stesso servizio (oltre che di altri soggetti) arrogandosi la potestà di procedere nell'esercizio di una funzione che le era preclusa dal limite apposto dal Presidente del Consiglio nell'esercizio del suo potere politico.

P. Q. M.

Il ricorrente chiede che la Corte ecc.ma:

A) *Dichiarare che non spetta al pubblico ministero in persona del Procuratore della Repubblica di Milano e dei suoi sostituti:*

procedere nelle indagini utilizzando documenti coperti da segreto di Stato ed allegare tali documenti alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona ai danni di Abu Omar;

chiedere l'autorizzazione — ed ottenerla — alle intercettazioni delle utenze riservate del SISMI, o quanto meno farlo in misura tale da mettere sotto inchiesta non già singoli indagati ma l'intero apparato operativo del servizio, utilizzare le risultanze come elementi di prova e spunto per ulteriori indagini ed allegare le risultanze di tali intercettazioni alla richiesta di rinvio a giudizio di cui sopra;

esercitare pressioni sugli indagati perché svelino il segreto di Stato da essi opposto assumendone la inesistenza, la inopponibilità da parte loro ed affermando il loro buon diritto di rivelarlo, in quanto scriminati dall'esercizio del diritto di difesa;

utilizzare le relative risposte come elementi di prova e spunti per ulteriori indagini ed allegare i verbali alla richiesta di rinvio a giudizio;

procedere ad un incidente probatorio al fine di accertare i rapporti fra SISMI ed un servizio straniero, utilizzarne le risultanze a fini di indagine ed allegarle alla richiesta di rinvio a giudizio.

B) *Annulli conseguentemente gli atti di indagine sopra elencati e la richiesta di rinvio a giudizio (anche) su di essi basata.*

Si produce contestualmente al presente ricorso:

estratto del verbale di deliberazione di elevazione del conflitto da parte del Consiglio dei ministri nella seduta del 7 febbraio 2007.

Saranno prodotti in plico sigillato i documenti ulteriori elencati in narrativa dopo l'accoglimento dell'istanza di segretazione che si propone in calce al presente ricorso.

Roma, addì 14 febbraio 2007

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Ignazio Francesco CARAMAZZA

L'AVVOCATO DELLO STATO: Massimo GIANNUZZI

IL PROCURATORE DELLO STATO: Marinella DI CAVE

AVVERTENZA

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 124/2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1^a serie speciale, n. E.S. del 26 aprile 2007.

07C0678

N. 3

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 17 maggio 2007
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Segreto di Stato - Decreto di rinvio a giudizio, emesso in data 16 febbraio 2007 del G.I.P. (operante in veste di G.U.P.) presso il Tribunale di Milano, nei confronti di funzionari del SISMI e di agenti di un Servizio straniero e di altri per il sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar - Ricorso per conflitto tra poteri sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della sfera di attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento alla competenza a dirigere e coordinare la politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico ed a tutelare il segreto di Stato ex art. 1 della legge n. 801/1977 ed in attuazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95, 102 e 126 Cost. - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare la non spettanza al G.I.P. (G.U.P.) presso il Tribunale di Milano: a) di acquisire o utilizzare, direttamente o indirettamente, atti, documenti e fonti di prova coperti da Segreto di Stato; b) di prendere conoscenza, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del P.M., dei documenti e fonti di prova coperti da Segreto di Stato e su tali basi disporre il rinvio a giudizio e fissare l'udienza dibattimentale così offrendo tali documenti e fonti di prova ad ulteriore pubblicità - Conseguente richiesta di annullamento del decreto di rinvio a giudizio emesso in data 16 febbraio 2007 e ordine di restituzione dei documenti coperti da Segreto di Stato ai loro legittimi detentori. ISTANZA DI SEGRETAZIONE.

- Decreto di rinvio a giudizio, emesso in data 16 febbraio 2007 del G.I.P. (operante in veste di G.U.P.) presso il Tribunale di Milano nei confronti di funzionari del SISMI, di agenti di Servizio straniero e di altri per il sequestro di Abu Omar.
- Costituzione, artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95, 102 e 126 in riferimento agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e 202, 256 e 362 cod. proc. pen.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, avente ad oggetto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del G.I.P. — operante in veste di G.U.P. — presso il Tribunale di Milano, in relazione al decreto di rinvio a giudizio emesso il 16 febbraio 2007 su richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Milano nei confronti di funzionari del SISMI (tra cui il suo direttore) di agenti di un Servizio straniero e di altri, in quanto detto decreto è stato adottato sulla base (anche) di documentazione segreta e di altre fonti di prova acquisite in violazione del segreto di Stato che accompagnava la richiesta di rinvio a giudizio e costituisce quindi esercizio di funzione giurisdizionale in materia sottratta alla competenza dell'Autorità giudiziaria.

F A T T O

1. — La procura della Repubblica di Milano, procedendo nelle indagini sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, avvertì ben presto che la sua attività sarebbe necessariamente entrata in contatto con aree coperte dal segreto di Stato e di questo ebbe, anzi, preciso avvertimento, oltre che da parte dei testimoni e degli indagati, da parte del Presidente del Consiglio *pro tempore*, il quale, informato dal Direttore dei SISMI delle richieste di notizie indirizzategli dalla Procura milanese, con nota 11 novembre 2005 n. USG/2.SP/1318/50/347 (doc. 1), nell'affermare energicamente l'assoluta estraneità del Governo e del SISMI al sequestro in danno di Abu Omar, confermò le disposizioni precedentemente impartite dai suoi predecessori in materia di segreto di Stato, in particolare per quanto attiene alle «relazioni dei Servizi ... con organi informativi di altri Stati».

È chiaro l'implicito richiamo alla direttiva 30 luglio 1985, n. 2001.5/707 (doc. 2), nella quale veniva stabilito quanto segue.

«1. Agli effetti dell'art. 342 del codice di procedura penale, devono intendersi coperti dal segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le cose, gli atti e i documenti relativamente ai quali esista un provvedimento dichiarativo del segreto di Stato, ovvero i cui contenuti o le cui caratteristiche siano tali da rilevare informazioni o dati concernenti i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la costituzione, la dislocazione, l'impiego e gli organici degli organismi di informazione e di sicurezza e le relative strutture; i dati di riconoscimento autentici o di copertura dei componenti degli organismi medesimi e quelli di copertura di tali organismi; le posizioni documentali dei singoli componenti; l'addestramento e la preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attività istituzionali; le aree ed i settori di impiego; le operazioni e le attività informative; le modalità e le tecniche operative, le fonti confidenziali; le relazioni con organi informativi di altri Stati; le infrastrutture ed i poli operativi e logistici; l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto nonché di elaborazione dati; l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli, i mezzi e i materiali speciali in dotazione.

2. — Agli effetti dell'art. 352 del codice di procedura penale deve intendersi coperta da segreto di Stato ogni notizia relativa agli oggetti di cui all'articolo precedente.»

Direttiva, quest'ultima, ben nota agli operatori nel campo della giustizia penale (*cf.* Assise Roma, sentenza n. 21/1997 del 12 giugno 1997 e Cass. Sez. I pen. sentenza n. 3348 del 29 gennaio 2002).

L'apposizione del segreto di Stato fu ancora reiterata dal Presidente del Consiglio *pro tempore*, con nota 26 luglio 2006 n. USG/2.SP/813/50/347 (doc. 3) contenente risposta al Procuratore della Repubblica di Milano il quale aveva chiesto «la trasmissione di ogni comunicazione o documento ... concernenti il sequestro in oggetto indicato (Abu Omar: n.d.r.) o le vicende sopra descritte che lo hanno preceduto o, in generale, tutti i documenti informativi e atti relativi alle pratiche delle c.d. «renditions». «Tanto premesso — continuava il Procuratore della Repubblica di Milano — rivolgo richiesta alla S.V. competente ai sensi dell'art. 1, legge 24 ottobre 1977, n. 801, nella ipotesi in cui su tali atti, documenti o informative, ove effettivamente esistenti, gravasse il segreto di Stato, di valutare l'opportunità di revocarlo» (doc. 4).

La risposta del Presidente del Consiglio *pro tempore* fu la seguente: «... rilevo che su detta documentazione risulta effettivamente apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio dei ministri; il segreto è stato successivamente confermato dallo Scrivente. Né sussistono, nell'attuale contesto, le condizioni per rimuovere il segreto di Stato da detta documentazione ...».

Ma v'è di più. Tra le varie attività di indagine svolte, la Procura di Milano procedette al sequestro di tutta la documentazione esistente presso un Ufficio del SISMI sito in via Nazionale, in Roma.

Fra tali documenti — molti dei quali contenenti dati oggettivamente coperti da segreto di Stato — spiccava in particolare una cartella, di colore blu, rinvenuta nella stanza n. 10, ufficio della dott.ssa Tontodimamma e così descritta:

«Reperto D. 19» «Materiale rinvenuto nella stanza n. 10 Ufficio della dott.ssa Tontodimamma Jenny:

Reperto D. 19: una cartellina di colore blu contenente fotocopie relative a documenti riguardanti il rapimento del cittadino egiziano Abu Omar Al Masri, tutti classificati riservati e riservatissimi così suddivisi. a) documento composto da 5 fogli formato A4, intestato: «In Italia, la rabbia per la tattica USA colora un caso di spionaggio — New York Times» e terminante con la frase «assistere efficacemente l'indagine italiana» b) nr. 20 fotocopie di documentazione relativa al sequestro del cittadino egiziano, il tutto tenuto insieme da un fermaglio.» (doc. 5).

Tale documentazione, per di più, era in larghissima parte identica a quella che il Direttore del SISMI con nota 31 ottobre 2006, trasmise — su specifica richiesta — alla Procura di Milano (doc. 6). Si trattava, in realtà, della versione definitiva di un appunto di cui il documento sequestrato costituiva bozza preparatoria.

Orbene, tale trasmissione ufficiale conteneva l'avvertenza che alcuni passaggi dei documenti trasmessi erano «oscurati» perché coperti da segreto di Stato (in quanto idonei a rivelare nominativi di agenti stranieri, sigle segrete dei relativi servizi e rapporti fra servizi italiani e stranieri).

Ciononostante, la Procura di Milano ha utilizzato la documentazione integrale come prova (e prova di particolare importanza), come fonte di ulteriori indagini e come base della richiesta di rinvio a giudizio (doc. 7, ultimo § di pag. 10 e inizio pag. 11), così violando il segreto di Stato.

A ciò si aggiunga che il documento è stato trasmesso dalla Procura milanese al Parlamento Europeo e pubblicato su internet (doc. 8). Il che è forse irrilevante ai fini del presente conflitto ma testimonia, a carico del potere inquirente in questione, una singolare indifferenza nei confronti delle prerogative degli altri poteri dello Stato.

In definitiva e per concludere sul punto il titolare dell'azione penale ha acquisito documenti *ictu oculi* coperti dal segreto di Stato ed espressamente segretati in molte loro parti in sede di trasmissione ufficiale.

Ciononostante ha fatto uso della loro versione integrale come elemento di prova, come strumento di acquisizione di ulteriori fonti di prova e li ha offerti alla pubblicità del processo.

2. — Un ulteriore strumento di indagine utilizzato dalla Procura milanese è stato quello delle intercettazioni telefoniche effettuate «a tappeto» su utenze «di servizio» del SISMI, nella consapevolezza, da parte della Procura, di ciò informata dal gestore della telefonia mobile, che l'associazione ai numeri di utenza SISMI era coperta da segreto di Stato. Infatti il relativo contratto con il gestore del servizio di telefonia mobile era espressamente segretato (all. 9) ed il gestore avvertiva i richiedenti delle esigenze di particolare riservatezza (ad esempio all. 10).

Segreto che costituisce, d'altronde, ovvia conseguenza del principio, sopra illustrato, della copertura di segretezza sui nominativi degli agenti, sul *modus operandi* dei Servizi, sui loro contatti con omologhi esteri, sull'identità delle fonti confidenziali. Principio derivante pianamente dalla normativa sul segreto di Stato, dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 1985 sopra ricordata e dalle conferme del segreto dello stesso Presidente 11 novembre 2005 e 26 luglio 2006 prima citate.

Nonostante tali inequivocabili determinazioni adottate dai massimi responsabili della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico, la Procura di Milano, nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto il sequestro di Abu Omar, ha chiesto ed ottenuto di mettere sotto intercettazione un relevantissimo numero di utenze telefoniche cellulari in uso al Servizio. Tale attività di intercettazione ha consentito, attraverso un effetto «a catena», di prendere cognizione di ben 180 utenze telefoniche (sia quelle direttamente intercettate, sia quelle in uso agli interlocutori dei soggetti che impiegavano le utenze direttamente intercettate) e di rendere noto, in tal modo, l'intero sistema delle reti di comunicazioni telefoniche del Servizio, nonché l'identità di ben 85 soggetti appartenenti o appartenuti al Servizio — numero di gran lunga eccedente quello degli indagati —, di altri soggetti appartenenti ad organismi informativi stranieri e di fonti informative (doc. 11: brogliacci delle registrazioni delle conversazioni intercettate (con relativo indice), ed elenco di parte dei numeri di telefono del SISMI intercettati).

3. — Un'ulteriore linea di condotta tenuta dalla Procura milanese che appare poco rispettosa del segreto di Stato è stata quella di forzare gli indagati a rispondere anche quando la risposta avrebbe comportato la violazione di un opposto segreto di Stato. Tale linea di condotta si è articolata a volte nella negazione dell'esistenza di un segreto di Stato (doc. 12, specialmente pagg. 89 e ss) a volte nell'invito a violarlo perché il relativo reato sarebbe stato scriminato dall'esercizio del diritto di difesa (doc. 13-15), a volte qualificando la mancata risposta per opposizione di segreto come rifiuto di rispondere (doc. 16).

Tale atteggiamento del p.m. milanese appare teso — costi quel che costi — all'apprendimento di notizie coperte da segreto di Stato. Se ne ha conferma dalla richiesta di incidente probatorio 18 settembre 2006 (doc. 17), richiesta fatta al fine — candidamente dichiarato — di accertare i rapporti fra SISMI e CIA. Cioè rapporti coperti da segreto di Stato in virtù di leggi, direttive e provvedimenti puntuali. Fine, poi, concretamente perseguito nel corso dell'incidente svoltosi il 30 settembre successivo (doc. 18 specie pagg. da 21 a 25).

4. — Tutti gli elementi di prova così ottenuti dalla Procura milanese ed acquisiti al fascicolo processuale sono stati posti a base della richiesta di rinvio a giudizio 5 dicembre 2006 nei confronti del Generale Pollari, allora Direttore del SISMI, di sei agenti dello stesso servizio, di numerosi agenti CIA e complessivamente di 35 imputati.

Da quanto esposto, emerge che l'attività svolta dalla Procura di Milano ai fini dell'acquisizione di fonti di prova atte a sostenere l'accusa, ha eluso il segreto di Stato più volte richiamato e confermato, in differenti momenti di indagine, ricercando ed ottenendo proprio quei documenti e quelle notizie che si erano volute segretare, offrendo alla pubblicità del giudizio modalità operative del SISMI, nominativi dei suoi agenti e di fonti confidenziali, nominativi di agenti stranieri.

Sempre in punto di fatto, va, infine, posto in evidenza come la divulgazione dei risultati istruttori espone i Servizi italiani al rischio concreto di un «ostracismo informativo» da parte degli omologhi stranieri interessati a problematiche comuni, con evidenti negativi contraccolpi sullo svolgimento dell'attività informativa presente e futura e, di conseguenza, sulla effettività del prodotto di «intelligence» elaborato dagli organismi informativi.

Sotto il profilo della politica internazionale, poi, va rilevato il sensibile danno recato all'immagine del Governo italiano soprattutto nella delicatissima e vitale materia della collaborazione fra Stati nel campo dell'antiterrorismo.

In considerazione di quanto sopra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2007, con ricorso 14 febbraio 2007 veniva elevato di fronte a codesta Corte conflitto ai sensi degli artt. 37 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87 per violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 Costituzione e con riguardo agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e 202, 256 e 362 c.p.p., affermandosi che l'attività svolta dalla Procura della Repubblica di Milano nel corso delle indagini ed in sede di incidente probatorio e la conseguente richiesta di rinvio a giudizio avevano esorbitato dai poteri strumentali all'esercizio dell'azione penale in presenza dell'apposizione di segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

All'udienza preliminare del 16 febbraio 2007 la difesa di alcuni imputati chiedeva rinvio attesa la proposizione del conflitto. Si opponeva il p.m. ed il G.U.P. rigettava l'istanza sulla scorta della considerazione che il Potere «resistente» non poteva considerarsi legalmente «confliggente» fino alla notifica del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità (doc. 19). Disponeva quindi il giudizio con decreto in pari data (doc. 20).

D I R I T T O

1. — Sull'ammissibilità del ricorso.

Sia consentito al riguardo limitarsi a richiamare i precedenti specifici in termini di codesta Corte (sentt. 110 e 410/1998 e precedenti ordinanze 426/1997 e 266/1998) a nulla rilevando, ovviamente, dal punto di vista oggettivo che si trattasse allora di quel peculiare aspetto della funzione giurisdizionale che è l'esercizio dell'azione penale mentre si tratta oggi della manifestazione tipica di detta funzione e dal punto di vista soggettivo che si trattasse allora del Procuratore della Repubblica ed oggi del G.I.P. (G.U.P.), attesa la natura «diffusa» del Giudiziario.

2. — Nel merito: violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 95, 102, 126 Costituzione in relazione agli artt. 12 e 16, legge 24 ottobre 1977, n. 801 e 202, 256 e 362 c.p.p..

2.1. — La violazione da parte del G.I.P. - G.U.P. — delle prerogative del Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato è automatica conseguenza della pregressa violazione, operata a monte dal p.m. La sottoscritta difesa non potrà quindi che riproporre le stesse censure già formulate nel precedente conflitto contro il Procuratore della Repubblica di Milano.

Si osserva quindi che, se è vero che nelle democrazie avanzate il governo della cosa pubblica ha per regola la trasparenza, vero è anche che non esiste ordinamento al mondo che non conosca, sia pure in via di eccezione e con varie denominazioni, l'istituto del segreto di Stato. Un segreto da opporsi per la tutela di valori fondamentali e tanto forte da resistere ad altri valori pur essi di fondo.

Nel nostro ordinamento costituzionale, codesta Corte, con la storica sentenza 24 maggio 1977, n. 86, attraverso l'esame del combinato disposto degli artt. 1, 5, 52, 87 e 126 Costituzione ha ritenuto di individuare tali valori, posti al vertice di quelli su cui poggia la *sabus rei publicae*, nella esistenza, nella integrità e nella essenza democratica dello Stato. In proposito è necessario far riferimento ad una scala di valori perché, come è noto, l'istituto della «segretazione» impone una comparazione fra valori, fra funzioni e fra interessi: quelli che attraverso la segretazione si vogliono tutelare e quelli che attraverso la segretazione si debbono sacrificare.

Nella specie, il livello «supremo» dei valori tutelabili con il presidio del segreto di Stato, postula la resistenza di tale presidio anche rispetto ad altri valori, funzioni ed interessi, pur tutelati dalla Costituzione, quali il valore della giustizia e la funzione giurisdizionale. Sempre con la sentenza sopra citata codesta Corte ha individuato nel Presidente del Consiglio dei ministri, quale responsabile della «suprema» attività politica (art. 95 Cost.) il necessario titolare del potere di segretazione. Un potere da esercitare, ovviamente, nell'esercizio di una discrezionalità

puramente politica — e quindi libera nei fini — con l'adozione di un atto che di quella natura politica partecipa e che prevale, quindi, necessariamente nei confronti dell'esercizio del potere giurisdizionale, in quanto pariordinato alla legge nella gerarchia delle fonti.

Naturalmente — ha soggiunto codesta Corte — l'atto politico di segretazione non può ritenersi sottratto a qualunque controllo: soggiacerà invece all'istituzionale controllo del Parlamento (art. 94 Cost.), dinanzi al quale il Governo (ed il suo Capo) è responsabile politicamente. Sarà appena il caso, da ultimo, di rammentare in proposito la non segretabilità di fatti eversivi dell'ordine costituzionale pure affermato da codesta Corte. La relativa segretazione si porrebbe infatti come fatto rivoluzionario in contraddizione con il valore da proteggere: l'integrità dello Stato democratico.

In puntuale applicazione dell'insegnamento così riassunto, il legislatore ha riformato i «Servizi» con la nota legge 24 ottobre 1977, n. 801, poi in parte (ma solo in parte) trasfusa negli artt. 202, 204, 256 e 362 del nuovo c.p.p.

In virtù di tale normativa, quando su determinate notizie viene ritualmente apposto il segreto di Stato e tali notizie siano essenziali per la definizione del processo penale, detto processo non può che concludersi con sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

La normativa, espressamente dettata solo per il processo penale (probabilmente perché detto processo rappresenta da un lato la forma di giurisdizione più esposta ad imbattersi nel limite del segreto di Stato, dall'altro quella meno suscettibile di limitazioni di fronte all'accertamento della verità), deve estendersi anche al giudice civile e amministrativo. Giudice che, però, a differenza del giudice penale, in caso di opposizione del segreto non potrà rendere una pronuncia di *non liquet* ma dovrà pronunciarsi invece sulla domanda in base alle proprie regole di giudizio applicate agli elementi di cui dispone, anche a costo di rendere una sentenza sostanzialmente ingiusta (come d'altronde accade quando il giudice è altrimenti vincolato dalla regola probatoria) ma rinunciando comunque alla conoscenza delle notizie coperte da segreto, in quanto «essenziale è che non sia divulgato, nemmeno nell'ambito del processo, un segreto di Stato» (Cass. SS.UU. 26 gennaio 1989-17 novembre 1989, n. 4905).

Se quanto sopra è esatto — e non sembra lecito dubitarne — la apposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio su determinate notizie integra l'esercizio di un potestà che costituisce «sbarramento al potere giurisdizionale stesso» (Corte cost. sentt. n. 86/1997 e n. 110/1998 cit.).

2.2. — Nella specie, come risulta dalla narrativa in fatto e dalla documentazione elencata, il Presidente del Consiglio aveva a due riprese affermato e confermato l'esistenza di un segreto di Stato.

Una prima volta precisando che il segreto copriva i rapporti del SISMi con i Servizi stranieri, una seconda volta che detto segreto copriva «tutti gli atti, documenti e informative relativi alle pratiche delle c.d. renditions».

Ciononostante la Procura milanese procedette nelle sue indagini violando il segreto sotto almeno tre profili.

2.2.1. — Una prima violazione attiene all'utilizzo della documentazione sequestrata nell'Ufficio SISMi di via Nazionale. Trattavasi infatti, come risulta dalla narrativa in fatto, punto 1, di documentazione *ictu oculi* segreta non solo per le classificazioni formali apposte sulla copertina, non solo per i suoi contenuti che disvelavano nomi di agenti stranieri, fonti informative, rapporti con servizi di nazionalità varia, ma addirittura perché il segreto era stato formalmente opposto dal Direttore del Servizio, il quale nel trasmettere quella stessa documentazione alla Procura milanese ne aveva oscurato tutta una serie di passaggi precisando nella nota di accompagnamento che le parti oscurate erano coperte da segreto di Stato.

L'utilizzazione della documentazione non oscurata (per non parlare della sua pubblicizzazione in sede europea e mondiale) ha dunque violato il segreto di Stato.

Né potrebbe certo obiettarsi che la opposizione del segreto non è stata confermata dal Presidente del Consiglio, perché sarebbe stato onere del p.m. chiederne la conferma e sarebbe assurdo sostenere che l'autorità giudiziaria può superare il segreto opposto semplicemente omettendo di chiederne la conferma al Presidente del Consiglio.

2.2.2. — Una seconda violazione consiste nelle intercettazioni telefoniche a tappeto di ben 85 utenze di servizio di agenti SISMi, il che comporta la conoscenza dello «assetto o funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione» (direttiva di segretazione 30 luglio 1985 citata — doc. 2) nonché, necessariamente, di nominativi di agenti e di informatori, di modalità operative, di rapporti con servizi stranieri. Notizie tutte coperte, come è ovvio, da segreto di Stato, utilizzate come fonti di prova ed offerte alla pubblicità del processo.

Attraverso tale modo di procedere si è resa disponibile una massa di informazioni tale da gettar luce sull'intero dispositivo di sicurezza e di antiterrorismo italiano e su parte di altri sistemi nazionali.

L'attività di indagine svolta attraverso le intercettazioni in questione appare, quindi, essere andata ben al di là dell'ambito entro il quale, alla luce della giurisprudenza costituzionale, il pubblico ministero può legittimamente indagare sui fatti di reato oggetto di una *notitia criminis*.

Nella sentenza n. 110/1998 codesta Corte, pur avendo ribadito il principio che, in base alla disciplina vigente, non è configurabile alcuna immunità sostanziale collegata all'attività dei Servizi informativi, di guisa che l'apposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non ha l'effetto di impedire che il pubblico ministero proceda nelle indagini, ha chiaramente affermato che tale apposizione certamente inibisce all'autorità giudiziaria di acquisire e di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto.

Ed è proprio tale limite che appare essere stato valicato nel caso di specie, con la intercettazione «a tappeto» delle utenze telefoniche intestate al SISMI da parte dell'autorità giudiziaria milanese, che può essere ritenuta lesiva della sfera di attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento alla competenza a dirigere ed a coordinare la politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico ed a tutelare il segreto di Stato, *ex art.* 1 della legge n. 801/1977, ed in attuazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione.

Né potrebbe obiettarsi che nella specie non vi è stata alcuna opposizione né conferma di segreto di Stato perché, come è noto, il segreto di Stato esiste anche in assenza di una sua opposizione o di un provvedimento dichiarativo e l'autorità giudiziaria che si imbatte in un segreto per tale riconoscibile, come era nella specie, ha il dovere di non violarlo o, se ha dei dubbi, di chiedere conferma al Presidente del Consiglio per evitare il rischio di infrangere il precetto di cui all'art. 261 c.p.

2.2.3. — Una terza ipotizzabile violazione riguarda la non commendevole pressione esercitata dal p.m. sugli indagati perché rivelassero il segreto di Stato da loro opposto, come analiticamente descritto in parte narrativa.

La sottoscritta difesa è ben consapevole della delicatezza del problema, delicatezza indotta sia dalla scarsità e dalla contraddittorietà dei precedenti nella giurisprudenza della Cassazione e di codesta Corte, sia dalla incompletezza della legge n. 801/1977, tale rimasta nonostante il monito contenuto nella sentenza n. 110/1998 di codesta Corte. In tale quadro, il presente giudizio sembra l'occasione propizia perché codesta Corte possa far luce, magari con una sentenza manipolativa per addizione, su di una zona grigia di confine fra segreto di Stato e giurisdizione.

È noto, naturalmente, a questa difesa il precedente della Cassazione invocato dalla Procura milanese (Cass. VI, 10 marzo 1987 in CED n. 175919, Musumeci) che sovraordina il diritto di difesa al segreto di Stato.

Ma trattasi, ad avviso di questa difesa, di precedente insoddisfacente, perché isolato, reso in caso di specie assolutamente diverso dal presente, sotto il regime del previgente codice e largamente contraddetto dalla sentenza di codesta Corte n. 110/1998 che sovraordina il valore del segreto di Stato rispetto a ogni diritto individuale, in quanto tutela la sicurezza dello Stato, che è «interesse essenziale, insopprimibile della collettività con palese carattere di assoluta preminenza su ogni atto, in quanto tocca ... la esistenza stessa dello Stato».

La verità è che sembrerebbe, all'opposto, ben sostenibile la opponibilità del segreto anche da parte dell'indagato-imputato.

Nel conflitto risolto da codesta Corte con la decisione n. 110/1998 una opposizione di segreto era stata fatta proprio da un indagato alla Procura romana (prima della remissione degli atti alla Procura bolognese) e la Procura romana, correttamente, chiese — e ottenne — conferma del segreto dal Presidente del Consiglio.

La Procura bolognese, in sede di conflitto, contestò la irrivalenza della opposizione di quel segreto perché fatta da un indagato e non da un testimone. L'Avvocatura dello Stato sostenne la legittimità di tale opposizione e codesta Corte — pur senza affrontare *ex professo* il problema — accolse il ricorso per conflitto del Presidente del Consiglio. Orbene, sembra a questa difesa che una lettura estensiva dell'art. 202 c.p.p. (che letteralmente limita l'opponibilità del segreto al solo testimone) nel senso di renderla applicabile anche all'indagato-imputato sia assai più conforme a Costituzione (segnatamente artt. 3, 24 e 111) di quanto non sia la esegesi letterale caldeggiata dalla Procura milanese e codesta Corte ha sempre insegnato che quando della norma giuridica siano possibili due inter-

pretazioni, e di queste due una soltanto sia conforme a Costituzione essa sola è quella valida. Orbene, se è vero, come è vero, che l'apposizione del segreto di Stato è atto politico volto alla tutela dei supremi interessi della Nazione, libero nei fini e quindi equiordinato alla legge nella gerarchia delle fonti, tanto che ha il potere di fermare la giurisdizione penale, sembra assurdo renderlo recessivo a fronte del diritto di difesa esercitato dall'imputato (ed anche, per coerenza, dal litigante civile o amministrativo).

E se è vero, come pure è vero, che la giurisdizione presuppone la parità delle parti nel giusto processo, quando il segreto impedisce la prova, essa giurisdizione dovrebbe reagire ugualmente, ritraendosi, sia quando la prova segretata impedisca all'accusa di provare la colpevolezza, sia quando tale prova impedisca alla difesa di provare l'innocenza.

Un ulteriore profilo della tesi caldeggiata è poi dato dalla irragionevolezza della norma di cui all'art. 202 c.p.p. se ritenuta applicabile al solo testimone e non anche all'indagato. Eseggesi che comporterebbe, infatti, il dissolvimento dello scudo del segreto di Stato in virtù del semplice — quanto facile e rimesso al buon volere del p.m. — mutamento di veste di un soggetto processuale quando passa da quella del testimone informato dei fatti a quella dell'indagato.

In altri termini sembra, a tal punto, che al risultato di ritenere opponibile il segreto anche dall'indagato-imputato si possa giungere attraverso una interpretazione estensiva della normativa vigente, interpretata sulla base del criterio esegetico del privilegio spettante alla lettura costituzionalmente corretta e cioè attraverso la conformazione a Costituzione del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, n. 70, legge 16 febbraio 1987, n. 81, 12, legge n. 801/1977 e 202 c.p.p.

Tanto il principio direttivo della legge delega dell'87 quanto il disposto dell'art. 12, legge n. 801/1977 non sono, infatti, coerenti con una limitazione della disciplina del segreto al solo testimone ed i limiti letterali dell'art. 202 c.p.p. sono verosimilmente il portato di una pigrizia intellettuale del legislatore delegato, che si è rifatto al sottosistema probatorio del vecchio codice. Sembra quindi di poter concludere che una lettura costituzionalmente corretta del sistema normativo sopra indicato possa portare all'affermazione della opponibilità del segreto di Stato anche da parte dell'indagato-imputato.

La Procura milanese avrebbe quindi prevaricato gli indagati-imputati contestando, anzitutto, l'esistenza stessa di un segreto di Stato insistendo, quindi, in più occasioni, per convincerli a violare il segreto di Stato nell'esercizio di un diritto di difesa la cui valenza, pur di rilevanza costituzionale, non può compararsi con i supremi interessi dello Stato tutelati dal segreto e così arrogandosi una prerogativa di rimozione del segreto che è solo del Presidente del Consiglio.

2.2.4. — Sia consentito a tal punto osservare che l'atteggiamento del p.m. milanese appare assai poco conforme al principio di leale cooperazione fra poteri dello Stato, teso com'è alla prevaricazione degli indagati-imputati per apprendere notizie coperte da segreto di Stato, nei dichiarato scopo di pervenire ad accertamenti tassativamente vietati dall'ordinamento vigente: si veda, ad esempio, la richiesta di incidente probatorio 18 settembre 2006, rivolta al (candidamente) palesato fine di accertare i rapporti fra SISMI e CIA: cioè rapporti coperti da segreto di Stato secondo leggi, direttive e provvedimenti puntuali. Fine, poi, concretamente perseguito nel corso dell'incidente svoltosi il 30 settembre successivo (*cf.* docc. 17 e 18).

A questo si aggiunga che le indagini effettuate «a tappeto» sul SISMI ed i suoi vertici, più che volte a perseguire responsabilità penali individuali, sembrano tese ad indagare (se non a criminalizzare) l'attività di un apparato dello Stato le cui funzioni attengono alla sicurezza della Nazione in una visione dei rapporti fra poteri dello Stato che non appare certo ispirata al principio di leale collaborazione. In definitiva e per concludere, la Procura della Repubblica di Milano ha svolto sotto svariati profili attività istruttoria volta a violare un segreto di Stato e sulla base delle fonti di prova direttamente o indirettamente ottenute da tali violazioni ha chiesto il rinvio a giudizio del Direttore del SISMI e di numerosi agenti dello stesso servizio (oltre che di altri soggetti) arrogandosi la potestà di procedere nell'esercizio di una funzione che le era preclusa dal limite apposto dal Presidente del Consiglio nell'esercizio del suo potere politico.

L'attività del G.I.P. (G.U.P.), consequenziale alla richiesta della Procura, è stata quella di delibarla sulla base di emergenze documentali di cui il G.I.P. stesso non avrebbe dovuto prendere cognizione.

Proprio sulla base di tutte tali emergenze documentali che mai avrebbero dovuto essere o comunque restare fra le carte processuali, il G.I.P. (G.U.P.) ha adottato il provvedimento di cui all'art. 429 c.p.p., in questa sede impugnato, che viola le prerogative del Governo in materia di segreto di Stato in quanto provvedimento:

adottato sulla base di documenti ed altre fonti di prova coperti da segreto di Stato e quindi non conoscibili dal G.I.P. (G.U.P.);

atto a pubblicizzare ulteriormente tali documenti;

prodromico ad ulteriori attività giurisdizionali precluse dal segreto che ha ormai inficiato di nullità (quanto meno parziale) l'indagine sin qui svolta.

P. Q. M.

Il ricorrente chiede che la Corte ecc.ma, previo accoglimento delle conclusioni formulate contro il Procuratore della Repubblica di Milano:

dichiari che non spetta al G.I.P. (G.U.P.) presso il Tribunale di Milano, né acquisire, né utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o indirettamente, atti, documenti e fonti di prova coperti da segreto di Stato;

dichiari che non spetta al G.I.P. (G.U.P.), a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del p.m., prendere conoscenza dei documenti e fonti di prova di cui sopra e su tale base disporre il rinvio a giudizio e fissare l'udienza dibattimentale, così offrendo tali documenti e fonti di prova ad ulteriore pubblicità;

annulli conseguentemente il decreto di rinvio a giudizio 16 febbraio 2007, ordinando la restituzione dei documenti coperti da segreto di Stato ai loro legittimi detentori.

Si produce, contestualmente al presente ricorso, estratto del verbale di deliberazione di elevazione del conflitto adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 marzo 2007.

Sarà prodotta in plico sigillato la documentazione elencata in narrativa dopo l'accoglimento dell'istanza di segregazione che si propone in calce al presente ricorso.

Roma, addì 14 marzo 2007

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Ignazio Francesco CARAMAZZA

L'AVVOCATO DELLA STATO: Massimo GIANNUZZI

IL PROCURATORE DELLO STATO: Marinella DI CAVE

AVVERTENZA

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 125/2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1^a serie speciale, n. E.S., del 26 aprile 2007.

07C0679

N. 341

*Ordinanza del 7 novembre 2006 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Novara
nel procedimento penale a carico di Rizza Paolo Gaetano*

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza *ex art.* 23, legge dell'11 marzo 1953, n. 87.

Visti gli atti del procedimento penale soprarubricato nei confronti di Rizza Paolo Gaetano per il reato *ex artt.* 99, quarto comma c.p. e 73, comma 1-*bis* lett. a) d.P.R. n. 309/1990 in Trecate il 17 gennaio 2006.

O S S E R V A I N F A T T O

In data 17 gennaio 2006 Rizza Paolo Gaetano veniva tratto in arresto per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish.

Il provvedimento restrittivo scaturiva dall'esecuzione di un decreto di perquisizione locale e personale disposto dal p.m. di Novara nei confronti dell'odierno imputato, a seguito di segnalazioni del comune di Magenta relative alla situazione della figlia minore dell'odierno imputato (Rizza Priscilla) ed alle preoccupazioni manifestate dalle assistenti sociali e dalla madre della ragazza circa il presunto consumo di sostanze stupefacenti all'interno dell'abitazione dei Rizza.

Le perquisizioni effettuate durante la mattinata del 17 gennaio 2006 davano esito positivo portando al rinvenimento e sequestro di un bustina di plastica di cm 6×9, contenente al suo interno due bustine contenenti gr. 5,00 e 0,9 di cocaina; una bustina di plastica di cm 6×9 contenente marijuana del peso di gr. 2,8; un sacchetto in plastica avente all'interno due sacchetti contenenti gr. 94,00 e 60,50 di marijuana; un mozzicone di «spinello» rinvenuto in un posacenere, ed infine un contenitore in plastica sigillato contenente 100 bustine di cm 6×9, tre bustine sfuse vuote dello stesso tipo e misura, un rocchetto di nastro isolante di colore nero quasi esaurito.

L'esito positivo del narcotest per entrambe le qualità di stupefacente rinvenuto portava all'arresto del Rizza per il flagrante reato di detenzione ai fini di spaccio per come declinato in imputazione.

Nel medesimo contesto venivano assunte anche le spontanee dichiarazioni dei figli dell'imputato (Rizza Rosita e Rizza Beniamino): la prima riferiva di abitare con il padre da circa un mese e di aver rinvenuto la droga solo il giorno dell'arresto, precisando di fare uso di marijuana ogni tanto. Il secondo riferiva di abitare con il padre da circa un anno e di fare saltuariamente uso di «canne» consumata in compagnia di conoscenti ed amici e di aver visto «l'erba» del padre solo il giorno dell'arresto.

In sede di interrogatorio di convalida Rizza negava totalmente gli addebiti asserendo il consumo personale dello stupefacente rinvenuto, giustificando l'assunzione di cocaina per lenire i dolori derivanti da un grave infortunio occorsogli circa 7 mesi addietro (con frattura del bacino e dei polsi), insieme a 6/7 spinelli di marijuana. sempre per la stessa ragione medicamentosa. Il provvedimento restrittivo veniva convalidato ed applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento notturno, sulla ritenuta non credibilità delle dichiarazioni rese dall'interessato.

Acquisiti gli esiti delle analisi chimico tossicologiche (che hanno indicato un principio attivo medio pari al 45% per la cocaina e che oscilla dal 12,5 al 13,4 % per la marijuana) e sulla base di tale attività istruttoria il g.i.p. emetteva decreto di giudizio immediato a seguito di richiesta formulata dal p.m. L'imputato ha avanzato istanza di definizione con rito abbreviato non condizionato.

In sede di celebrazione dell'udienza camerale la difesa ha sollevato in via preliminare eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, legge n. 251/2006 per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma e 27, terzo comma cost., ritenendo tale norma incostituzionale nella parte in cui prelude il giudizio di prevalenza circostanziale tra aggravanti ed attenuanti in caso di recidivo *ex art. 99*, quarto comma c.p.

Il p.m. si è associato alla richiesta difensiva evidenziando la fondatezza e la manifesta rilevanza della questione sollevata.

I N D I R I T T O

La questione di illegittimità costituzionale appare rilevante e fondata unicamente in relazione all'art. 27, terzo comma cost.

In punto rilevanza della questione sollevata si osserva.

È pacificamente emersa (e non è in ogni caso contestata) la condotta materiale della detenzione di gr. 5,9 di cocaina e 157,3 gr. di marijuana in capo all'imputato.

Del pari risulta provata dalla pubblica accusa la detenzione ai fini di spaccio discendente dalla valutazione complessiva, in prima battuta, della differente qualità di sostanza (cocaina e marijuana), del non modesto dato quantitativo ponderale dello stupefacente (pari a complessivi gr. 5 di cocaina e 157,3 gr. di marijuana già suddivisa) che, sebbene in via astratta non sia incompatibile con la destinazione personale, è un dato che va tuttavia letto alla luce delle circostanze concrete nelle quali è stato rinvenuto che inequivocabilmente depongono a favore della tesi accusatoria.

In primo luogo le modalità di confezionamento della droga (involucri immediatamente cedibili), oltre che dal rinvenimento di strumenti inequivocabilmente utilizzati per lo spaccio della sostanza (ci si riferisce alla predisposizione di numerosi sacchetti di plastica per le singole dosi e del nastro adesivo utilizzato per la sigillatura delle confezioni), nonché dalla mancanza di adeguate e lecite fonti di reddito.

In tale contesto le dichiarazioni rese dal Rizza in sede di convalida, nella loro inverosimiglianza, valgono a rafforzare l'ipotesi accusatoria.

Invero la versione del Rizza contrasta non solo con quanto coerentemente asserito dai figli dello stesso, i quali hanno escluso un'attività così rilevante di reperimento, scorta ed uso plurimo quotidiano di droga da parte del padre riferendo di aver appreso della presenza della droga solo all'atto dell'intervento della p.g. Ma anche dalle stesse modalità di assunzione (più volte al giorno) che come tali non sarebbero sfuggite all'osservazione dei figli conviventi. In ogni caso il costo per l'approvvigionamento della droga pare del tutto incompatibile con la situazione economico sociale dell'imputato (operaio in malattia per infortunio con canone d'affitto di € 300 al mese, spese di mantenimento e figli).

Tuttavia il fatto in contestazione, ad avviso del giudicante, va ricondotto all'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990: il quantitativo non elevato di sostanza stupefacente, e le modalità concrete dell'azione complessivamente considerate, depongono in tal senso confortando la valutazione di una minima offensività della condotta in contestazione per la collettività.

Per giurisprudenza costante ed univoca tale ipotesi costituisce una circostanza attenuante e non una fattispecie autonoma di reato (*cfr. ex pluribus* e da ultimo Cass. 24 febbraio 2005 Cianchetta).

Sul versante delle aggravanti risulta contestata la recidiva *ex art. 99*, quarto comma c.p. da intendersi come recidiva reiterata specifica, in quanto risultano quattro condanne di cui due per detenzione illecita di stupefacenti

La recidiva rientra tra le circostanze inerenti la persona del colpevole (art. 70 u.c.c.p.).

L'art. 69 c.p. che disciplina il giudizio di bilanciamento in caso di concorso tra aggravanti ed attenuanti (cd. concorso eterogeneo) è stato modificato dall'art. 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251 (in vigore dall'8 dicembre 2005) prevedendo all'u.c. il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti nei casi previsti dall'art. 99, comma 4, nonché dagli artt. 111 e 112, comma 1 n. 4 c.p.

Orbene nel caso di specie la gravità del fatto e la conseguente pericolosità sociale dimostrata dal reo con la condotta tenuta, risultano di modesta entità, tenuto conto dell'esiguità del quantitativo di droga detenuto e del fatto che i precedenti penali dell'imputato, pur numerosi, risultano sostanzialmente legati ad una condizione di tossicodipendenza e comunque risalenti all'anno 2000.

Sicché vigente l'art. 69 c.p. ante novella 2005, l'attenuante ad effetto speciale sarebbe stata ritenuta prevalente rispetto alla recidiva, consentendo l'individuazione di un trattamento sanzionatorio congruo all'effettiva gravità della condotta che spaziava da i a sei anni di reclusione e da € 3.000 a € 26.000 di multa.

Mentre nell'attuale formulazione dell'art. 69 c.p. il minimo sanzionatorio applicabile nel caso in esame, e previo giudizio di equivalenza, sarebbe quello di anni 6 di reclusione e € 26.000 di multa (tenuto conto del trattamento più favorevole alla luce delle modifiche introdotte al d.P.R. n. 309/1990 dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272), trattamento che pare del tutto sproporzionato alla condotta tenuta dall'imputato nell'occorso.

Da qui la rilevanza della prospettata questione di illegittimità costituzionale.

In punto fondatezza della questione si osserva.

La questione non appare fondata con riferimento all'art. 3 Cost. in relazione alla violazione del principio di ragionevolezza inteso quale particolare accezione del principio uguaglianza.

Va osservato, in via generale, che la Corte costituzionale ha avuto modo più volte di affermare che il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità e competenza, nell'individuazione della quantità e qualità della pena incontra come unico limite quello della ragionevolezza, la cui violazione porta ad una conseguente disparità di trattamento (da ultimo sent. n. 78/2005; sent. n. 219/2004; ord. n. 438/2001, n. 207/1999, n. 435/1998; sent. n. 306/1993).

In particolare, riguardo alla condizione di soggetto recidivo, va sottolineato che il legislatore ne ha differenziato (in termini meno favorevoli) il trattamento sanzionatorio rispetto al soggetto incensurato, considerando la recidiva una condizione di sintomatica pericolosità soggettiva più intensa rispetto alle altre forme di recidiva. A titolo esemplificativo il legislatore ha escluso il recidivo reiterato dall'applicazione di numerosi istituti quali l'amnistia, l'indulto (salvo diversa disposizione di legge), l'oblazione *ex art. 162-bis* c.p., la sospensione condizionale della pena, l'estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo.

In alcuni casi (da ultimo in tema di predusione al rito alternativo del parteggiamento) la Corte costituzionale ha ritenuto che il differente trattamento sanzionatorio fosse sostenuto da motivazioni ragionevoli, giungendo anche a precisare che «tra le "condizioni personali e sociali" richiamate dall'art. 3 Cost. per escludere che possano costituire il presupposto di eventuali trattamenti discriminatori, non rientrano certamente quelle che, come la recidiva, derivano da una condotta illegale o addirittura criminosa» (sent. n. 421/2004; e prima sent. n. 100/1971 e n. 5/1977).

Sicché appare coerente e ragionevole, nella prospettiva dell'art. 3 Cost., la scelta del legislatore di riservare un trattamento sanzionatorio più rigoroso per coloro che hanno dimostrato una rilevante capacità a delinquere.

La dedotta illegittimità costituzionale *ex art. 25*, secondo comma Cost. deve ritenersi assorbita nell'art. 3 posto che la stessa difesa nella prospettazione della questione rinvia alle medesime deduzioni svolte in relazione a tale norma.

Per contro la questione è fondata in riferimento all'art. 27, terzo comma Cost.

La funzione che la carta costituzionale assegna alla sanzione penale è duplice: per un verso retributiva ed affittiva, in funzione di un'esigenza di difesa sociale e di prevenzione generale; e per l'altro rieducativa e di prevenzione speciale, in funzione del recupero del reo al contesto sociale.

Le due funzioni coesistono all'interno di un sistema normativo vivente che risente ed è direttamente influenzato dalla dinamica dei fenomeni delinquenziali, sicché in relazione alle scelte di politica criminale del legislatore, si potrà valorizzare la prima piuttosto che la seconda di tali funzioni, ma «a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata» (sent. n. 257/2006).

La stessa Corte costituzionale ha precisato che «in tanto può concretamente parlarsi di una sostanziale non elusione delle funzioni costituzionali della pena, in quanto il sacrificio dell'una sia il "minimo indispensabile" per realizzare il soddisfacimento dell'altra, giacché soltanto nel quadro di un sistema informato ai paradigmi della "adeguatezza e della proporzionalità" delle misure ... è possibile sindacare la razionalità intrinseca (e quindi la compatibilità costituzionale) degli equilibri prescelti dal legislatore» (*ibidem*).

Rimarcando, poi, con preoccupazione la tendenza alla configurazione normativa di «tipi d'autore» per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita.

Tali rilievi valgono anche con riferimento all'art. 3, legge n. 251/2005 ove il legislatore ha privilegiato la linea repressiva obliterando del tutto il percorso di rieducazione pur assegnato alla pena: il legislatore del 2005 ha mutilato il potere del giudice di applicare la legge, nell'ambito del suo libero convincimento formatosi nel corso del giudizio, con la preclusione del giudizio di prevalenza nel bilanciamento circostanziale tra attenuanti ed aggravanti ex art. 69 u.c. c.p., intaccando quella che è una vera e propria regola di giudizio alla quale è ispirato l'intero sistema penale sostanziale e processuale e, prima ancora, costituzionale del nostro ordinamento giuridico.

Così facendo, infatti., si preclude la possibilità di individuare in concreto quel trattamento sanzionatorio correlato alla gravità del fatto commesso ed alla personalità del colpevole in modo tale da reprimere la sua condotta (f. retributiva) ed al contempo da consentire quell'auspicabile cammino di recupero sociale sotteso alla funzione rieducativi assegnata alla sanzione penale.

Alla luce di quanto sinora esposto va, pertanto, disposta la sospensione del presente procedimento penale ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 69, comma 4 c.p. così come modificato dall'art. 3, legge n. 251/2005, nella parte in cui esclude il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti nell'ipotesi di concorso tra queste e la recidiva ex art. 99, quarto comma c.p.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata integralmente al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Dà atto che la presente ordinanza è stata letta in udienza.

Novara, addì 7 novembre 2006

Il giudice per le indagini preliminari: BOSSI

07C0635

N. 342

*Ordinanza del 20 settembre 2006 emessa dal Giudice di pace di Milano
nel procedimento civile promosso da Vian Ivana contro A.T.M. - Azienda Trasporti Milanese S.p.a.*

Sanzioni amministrative - Norme della Regione Lombardia - Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in misura fissa (pari a cento volte il valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima) - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il particolare profilo della irragionevole parificazione sanzionatoria di fattispecie connotate da differente grado di colpa del trasgressore - Asserita lesione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione in relazione all'attribuzione di poteri sanzionatori al direttore generale dell'azienda di trasporto pubblico locale - Denunciata violazione delle competenze legislative costituzionalmente riservate allo Stato in materia sanzionatoria.

- Legge della Regione Lombardia 29 ottobre 1998, n. 22, art. 16, comma 1.
- Costituzione artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lett. m), e terzo.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Nella causa di opposizione a sanzione amministrativa N.R.G. 63992/05, avverso ad ordinanza ingiunzione, promossa da Vian Ivana, con l'avv. Linzola Claudio;

Contro A.T.M. - Azienda trasporti milanese S.p.a., con il funzionario delegato dott. Paolo Pedini;

Rilevato che parte opponente nel ricorso introduttivo del presente giudizio e negli atti difensivi ha proposto istanza affinché il giudice sollevasse la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 primo comma, della legge regionale lombarda n. 22 del 1998, in relazione agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. *M*) e terzo comma della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui stabilisce una sanzione pecuniaria in misura fissa in caso di utilizzo dei mezzi A.T.M. senza biglietto;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale come formulata nei richiamati atti difensivi di parte ricorrente, rilevante per la decisione poiché la decisione nel merito dipenderà dal tenore della sentenza che la Corte costituzionale vorrà emettere, anche in relazione alla possibilità che il giudice di pace ridetermini la misura sanzione, ovvero la mantenga nel minimo in relazione alle modalità di commissione dell'infrazione medesima, come accertate in giudizio;

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come argomentata nei richiamati ed allegati atti difensivi poiché:

1) quanto al contrasto con l'art. 3 della Costituzione La determinazione della sanzione in un misura fissa impedisce la valutazione, ai fini della determinazione della sanzione, del comportamento tenuto dal ricorrente, facendo corrispondere una sanzione pecuniaria più grave ad un più alto grado di colpa. Tale aspetto potrebbe ravvisarsi in contrasto con il principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 Cost., come più volte precisato dalla giurisprudenza di codesta Corte, che ha ritenuto in violazione del principio di eguaglianza anche la norma che tratta in modo uguale due situazioni diverse.

2) quanto al contrasto con l'art. 97 della Costituzione. La facoltà concessa ai direttore generale A.T.M. di emettere le ordinanze ingiunzioni potrebbe non garantire l'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione rispondendo l'A.T.M. ora società per azioni, ad esigenze di carattere manageriale, ove logiche di bilancio possono prevalere sull'esigenza di repressione degli abusi.

3) quanto al contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *m*) e terzo comma della Costituzione. La potestà regionale attribuita da tale articolo dovrebbe conformarsi alla legge quadro statale in materia di sanzione che viene individuata nella legge n. 689/1981. La norma che stabilisce una misura fissa per la sanzione pecuniaria in esame non rispetta quanto stabilito dalla legge n. 689/1981, che espressamente prevede agli art. 10 ed 11 la determinazione di sanzioni pecuniarie minime e massime per una infrazione, in modo da consentire la valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per la sua eventuale eliminazione nonché di tenere conto della personalità e delle condizioni economiche del trasgressore.

P. Q. M.

Visti gli art. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente in relazione dell'art. 16, primo comma, della legge regionale lombarda n. 22 del 1998, in relazione agli artt. 3, 97, 117 comma 11, lett. m) e terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana.

Sospende il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa n. 63992/2005 N.G.R.

Manda la cancelleria a provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda la cancelleria a notificare la presente ordinanza al Presidente della giunta regionale della Regione Lombardia in carica.

Manda la cancelleria a comunicare la presente ordinanza al Presidente del consiglio regionale della Regione Lombardia in carica.

Milano, addì 20 settembre 2006

Il giudice di pace: PANDIANI

N. 343

*Ordinanza del 26 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Cozzi Stefania*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 1325/2005 RG. App. nei confronti di Cozzi Stefania, giudicata con sentenza del 27 aprile 2005 del Tribunale di Pordenone, con la quale l'imputata è stata assolta dai reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 12 d.lgs. n. 143/1991 perché il fatto non sussiste, sentenza gravata da rituale appello da parte del Procuratore generale della Repubblica di Trieste, con richiesta di affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il reato ascrittale e di condanna alla pena di giustizia;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

In limine all'odierna udienza dibattimentale ritiene la Corte di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593, c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost., siccome rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni appresso indicate.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit. legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593, c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per cassazione che il procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10 legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata nonnativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenute che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, comma 2, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferite veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermate che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1 della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contaddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, comma 2, seconda ipotesi, Cost.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'*iter* processuale innescolato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentare un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 26 ottobre 2006.

Il Presidente: GULOTTA

N. 344

*Ordinanza del 27 novembre 2006 emessa dal Tribunale di Sanremo
nel procedimento civile promosso da Bruzzone Mirko contro E.N.P.A.L.S.*

Previdenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Regime transitorio - Calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile - Esclusione dal computo della parte eccedente le retribuzioni giornaliere superiori alla penultima classe della Tabella F, allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, aumentata del 5 per cento - Ingiustificato deterioro trattamento dei pensionati ENPALS rispetto ai pensionati INPS - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma settimo, nella formulazione previgente e confermata in via transitoria dall'art. 13, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

Previdenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile - Esclusione dal computo, per la parte eccedente, delle retribuzioni giornaliere superiori a lire 315.000 - Ingiustificato deterioro trattamento dei pensionati ENPALS rispetto ai pensionati INPS - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma settimo, come sostituito dal d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la segunete ordinanza.

Letti gli atti di causa;

Vista la sentenza n. 120/2006 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, da questo tribunale;

Considerato che la Corte costituzionale, con la citata sentenza, ha motivato la dichiarazione di inammissibilità con la considerazione che «i remittenti, nel prospettare le loro tesi riguardo alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, non si sono fatti carico di esaminare, interpretare e determinare i criteri applicativi della disposizione di cui all'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 70» per cui «la carente ricostruzione del quadro normativo di riferimento si traduce in una inidonea proposizione delle questioni di legittimità costituzionale sottoposte all'esame di questa Corte, con conseguente inammissibilità delle medesime.

Ritenuto che il vizio denunciato può essere, nel caso di specie, emendato con l'integrazione e la precisazione delle ragioni in base alle quali deve affermarsi la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sottoposta al vaglio di costituzionalità, attraverso la completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

O S S E R V A

1. — Con ricorso ritualmente depositato e notificato Mirko Bruzzone conveniva in giudizio, dianzi a questo tribunale, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (di seguito ENPALS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per ivi sentirlo condannare «in via principale... a ricalcolare la pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettiva percepita dal ricorrente e sottoposta a contribuzione piena, rivalutata a norma di legge, con ogni consequenziale pronuncia ivi compresa la condanna... a versare le differenze nel frattempo maturate».

La domanda formulata in via principale non è, allo stato, accoglibile.

Sono circostanze non contestate in giudizio che:

1) il ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato del Casinò Municipale di Sanremo (categoria: impiegato; mansioni: Commissario Capo di Chemin de Fer), è stato collocato in pensione in data 31 dicembre 1998 all'età di 64 anni (data di nascita 12 giugno 1934) con un anzianità di servizio di 34 anni (10.620 giornate di contribuzione).

2) Il ricorrente, quale lavoratore dello spettacolo, ha maturato i requisiti prescritti dalla legge per conseguire la pensione, erogata dall'ENPALS con decorrenza 1° gennaio 1999.

3) L'ENPALS si è attenuto nella liquidazione a quanto disposto dall'art. 13, d.lgs. n. 503/1992. In particolare, per quanto riguarda la quota *A*, ha applicato l'art. 12, commi 2 e 7, del d.P.R. n. 1420/1971 nella versione originaria e, per quanto concerne la quota *B*, ha applicato l'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 nella versione introdotta con l'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997;

4) la retribuzione giornaliera considerata dall'ENPALS per il calcolo della quota *A* della pensione è stata di L. 326.121 (massimale giornaliero di retribuzione pensionabile per l'anno 1999) a fronte di una retribuzione giornaliera effettiva di L. 436.618; mentre per la quota *B* della pensione la retribuzione giornaliera considerata dall'ENPALS per il relativo calcolo è stata di L. 315.723 a fronte di una retribuzione giornaliera effettiva pari a L. 357.658;

5) i criteri di calcolo applicati dall'ENPALS hanno determinato l'erogazione al ricorrente di una pensione lorda annua inferiore rispetto a quella che sarebbe stata erogata applicando il criterio di calcolo rivendicato in ricorso («... ricalcolare la pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettiva percepita dal ricorrente e sottoposta a contribuzione piena, rivalutata a norma di legge»).

La perdita subita dal sig. Bruzzone, dovuta alla differenza tra la pensione erogata (L. 64.399.798) e quella maturata in base alla retribuzione effettiva (L. 76.880.367) è quindi pari a L. 14.063.561 lorde annue a partire dall'anno di liquidazione.

Di impedimento all'applicazione del criterio di calcolo della pensione rivendicato in ricorso è l'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971 — «Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i lavoratori dello spettacolo». Esso prevedeva, nella formulazione previgente e confermata in via transitoria dall'art. 13, d.lgs. n. 503/1992, come limite massimo delle retribuzioni giornaliere per il calcolo della pensione, quella corrispondente alla penultima classe della tabella «F», allegata al d.P.R. n. 488/1968, aumentata del 5% (ovvero L. 315.000 pari attualmente ad € 162.68); mentre nella formulazione vigente espressamente dispone che «Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di L. 315.000. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'Istat».

Poichè il giudizio in corso è volto ad ottenere la condanna dell'ENPALS al ricalcolo della pensione del ricorrente sulla base della retribuzione giornaliera effettiva da lui percepita, ne consegue la rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971 sia nella sua formulazione previgente e confermata in via transitoria dall'art. 13, d.lgs. n. 503/1992, sia nella formulazione oggi in vigore, dal momento che sono proprio queste disposizioni ad impedire la soddisfazione delle pretese del ricorrente

2. — La questione di legittimità costituzionale è, altresì, non manifestamente infondata.

Decisiva è al riguardo l'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Risulta anzitutto rilevante l'art. 5 d.P.R. n. 488/1968 che ha introdotto, per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, un massimale retributivo pensionabile inizialmente fissato al «limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentato del 5 per cento», successivamente determinato in L. 18.500.000 dall'art. 19 della legge n. 155/1981 e reso rivalutabile annualmente dall'art. 3, comma 13 della legge n. 297/1982; nell'anno 1999, detto massimale era di L. 65.280.000, corrispondente ad una retribuzione giornaliera di L. 209.231 = (65.280.000:312).

Recependo le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 173/1986, il legislatore, con una modifica radicale del sistema, ha in un secondo momento superato il principio del massimale di retribuzione pensionabile vincolato ad un importo rigido determinato per legge.

L'art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988 ha infatti stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1988, ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico di tutto il sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, «la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa».

In base a tale norma, sia per la determinazione della quota «A» sia per quella della quota «B», rimane in vigore una prima fascia di retribuzione giornaliera pensionabile (nel 1999 pari a L. 209.231) corrispondente al tetto applicabile a tutti i lavoratori dipendenti sia in regime INPS sia in regime ENPALS, sulla quale le quote di pensione vengono calcolate con l'aliquota di rendimento del 2%.

Per quanto riguarda invece la quota parte di retribuzione imponibile eccedente il tetto (retribuzione maggiore di L. 209.231), essa viene calcolata sulla base di aliquote di rendimento che si riducono progressivamente al 1,50%, al 1,25% e al 1% per la quota «A» e al 1,60%, al 1,35%, al 1,10% e allo 0,90% per la quota «B», determinando così quote aggiuntive di pensione che si vanno a sommare a quella calcolata in base al «tetto».

L'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 70, dettando una norma di interpretazione autentica, ha chiarito che «le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)». Anche per i lavoratori assicurati con l'ENPALS, sembrerebbe dunque valido il principio della tendenziale corrispondenza tra retribuzione giornaliera effettiva e retribuzione pensionabile.

Senonchè mentre l'art. 21 sopra citato trova applicazione piena, senza limitazione di sorta, per i lavoratori dipendenti in regime INPS, altrettanto non succede per i lavoratori dipendenti in regime ENPALS, proprio a causa del contestato art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 1420/1971. Per i lavoratori ENPALS, infatti, in virtù dell'operatività di questo ulteriore tetto, si verifica che le quote di pensione aggiuntive vengono riconosciute soltanto fino al raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile giornaliera rivalutata in base all'indice ISTAT (per il 1999 L. 326.121), mentre la contribuzione relativa alle fasce di retribuzione eccedenti tale massimale e fino al raggiungimento di lire 1.000.000, versata per intero nella medesima misura che grava sulle prime 315.000 lire giornaliere ai sensi dell'art. 2, comma 3 d.P.R. n. 1420/1971, non essendo considerata pensionabile, si traduce integralmente in contributo di solidarietà; nello stesso modo si trasforma in contributo di solidarietà, e si aggiunge al primo, anche il 5% versato sulla parte di retribuzione eccedente l'importo giornaliero di lire 1.000.000.

Di qui il primo profilo di illegittimità costituzionale della disposizione contestata in relazione all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento cui sono soggetti i lavoratori in regime ENPALS appartenenti, come il ricorrente, alla categoria dei lavoratori dipendenti delle Case da gioco, rispetto ai lavoratori dipendenti in regime INPS.

Non pare sufficiente a giustificare la suddetta disparità, il riferimento alle peculiarità e diversità dei due sistemi pensionistici, non essendo riscontrabile, con riferimento alla specifica categoria cui appartiene il ricorrente, alcuna specificità professionale tale da giustificare una differenziazione di trattamento. Il ricorrente infatti, come tutti i lavoratori delle Case da gioco, non appartiene ad alcuna delle categorie di lavoratori ENPALS che fruiscono di trattamenti pensionistici particolari e/o privilegiati in quanto:

in relazione all'elenco di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 708/1947 non risulta inquadrato tra i primi 14 posti che comprendono categorie particolari di lavoratori (artisti, lirici, attori, cantanti, ballerini ecc.), bensì al posto n. 21 che inquadra gli «impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco»;

in relazione alla più recente classificazione prevista dall'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 182/1997 egli è inquadrato nel gruppo «C» tra coloro che prestano «attività a tempo indeterminato»;

Con riferimento poi al d.m. 15 marzo 2005 recante «integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS» egli è inquadrato nel gruppo «C» tra i «lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato»;

Di qui la considerazione che l'inserimento della categoria professionale cui appartiene il ricorrente nell'ambito del regime ENPALS è conseguenza di una scelta discrezionale del legislatore che non può però comportare una diversificazione di trattamento rispetto ad un qualsiasi iscritto INPS, in virtù della sostanziale omogeneità che contraddistingue le due posizioni.

3. — La disparità testè evidenziata, insorta come detto nel 1988, si è aggravata nel 1992 con l'entrata in vigore della riforma che ha determinato l'innalzamento per i pensionati ENPALS della prestazione contributiva (art. 11, legge n. 412/1991), facendo venir così meno il precedente equilibrio tra retribuzione valida ai fini contributivi (ora fissata in £. 1.000.000 più il 5% di contributo di solidarietà sull'eventuale eccedenza) e retribuzione pensionabile (rimasta fissa a £. 315.000).

La presenza di un equilibrio tra retribuzione pensionabile e retribuzione soggetta a prelievo costituisce principio tendenziale di ogni sistema assicurativo-previdenziale, come tale riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173/1986, in quanto espressione di principi desumibili dagli artt. 36 e 38 della Costituzione.

Di qui un secondo profilo di illegittimità costituzionale della normativa in esame, relativo alla irragionevolezza di una disciplina che rende pensionabile soltanto meno di 1/3 della retribuzione assoggettata a contribuzione piena, a fronte di oltre i 2/3 di retribuzione (£. 685.000) non riconosciuta a nessun effetto ed i cui contributi pieni sono versati a fondo perduto, oltre al contributo di solidarietà del 5% sulle retribuzioni eccedenti l'importo giornaliero di £. 1.000.000. Né pare rilevante il generico riferimento, evocato nella memoria dell'Ente, alla discrezionalità del legislatore, poiché essa è pur sempre soggetta al limite della ragionevolezza. Come già affermato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 173/1986, in relazione ai profili in esame è ragionevole una disciplina che assicuri il rispetto del principio di proporzionalità tra prestazioni contributive e trattamento pensionistico principio che nel caso di specie sembra violato e che peraltro tende ad aggravarsi ogni anno sempre più per effetto del meccanismo di rivalutazione delle somme sopra indicate previsto dall'art. 1, commi 9 e 10 d.lgs. n. 182/1997.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971: A) nella formulazione previgente e confermata in via transitoria dall'art. 13, d.lgs. n. 503/1992, secondo cui «Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente le retribuzioni giornalieri superiori alla penultima classe della tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1968, n. 488, aumentata del 5%»; B) nella formulazione vigente così come sostituita dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997 nella parte in cui dispone che «ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornalieri superiori al limite di lire 315.000..», in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio;

Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone altresì che a cura della cancelleria l'ordinanza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sanremo, addì 27 novembre 2006

Il giudice del lavoro: GARBEROGLIO

N. 345

*Ordinanza del 20 dicembre 2006 emessa dal Tribunale di Urbino
nel procedimento penale a carico di Saadi Moulay Driss*

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento tra situazioni analoghe - Parità di trattamento tra situazioni diverse - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale iscritto al n. 28 1/06 R.G contro Saadi Moulay Driss, nato a Casablanca (Marocco) il 1° dicembre 1976, imputato del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver detenuto, ad evidente fine di spaccio, 37,6 g. di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Commesso in Colbordolo (PU) il 26 settembre 2006.

All'udienza del 20 dicembre 2006, ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. — In data 27 settembre 2006 Saadi Moulay Driss, imputato del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto, ad evidente fine di spaccio, 37,6 g. di sostanza stupefacente del tipo hashish, è stato condotto dinanzi a questo giudice per la convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo *ex art.* 558 c.p.p.

A seguito della convalida dell'arresto, si è proceduto al giudizio direttissimo nelle forme del dibattimento; all'odierna udienza, fissata per la discussione, le parti hanno concluso come da verbale.

Nell'istruttoria dibattimentale si è accertato che, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione dell'imputato, sono stati rinvenuti nella sua disponibilità complessivi gr. 37,6 di sostanza stupefacente di tipo hashish — come risultante dalla perizia tecnica d'ufficio —, contenenti mg 1017 di principio attivo. La perquisizione domiciliare è stata effettuata a seguito del rinvenimento di due panetti di hashish sul luogo ove qualche ora prima si era verificato un incidente stradale che aveva coinvolto l'imputato.

La perizia disposta nel corso del giudizio ha consentito di accertare la piena coincidenza delle caratteristiche della sostanza rinvenuta a seguito dell'incidente con quelle della sostanza di cui al capo di imputazione.

Le circostanze emerse dall'istruttoria dibattimentale, unitamente alla quantità di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata a seguito di perquisizione, consentono di ritenere che la detenzione della sostanza di cui al capo di imputazione da parte del Saadi fosse finalizzata all'uso non esclusivamente personale dello stupefacente.

L'imputato, pertanto, deve essere ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. — Ad avviso del giudicante, peraltro, ricorrono gli estremi dell'attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. cit.

Ciò, in particolare, deve dirsi avuto riguardo alla modesta quantità ed alla qualità dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, da cui si desume una minore offensività della condotta da lui posta in essere rispetto alla generale condotta sanzionata dal primo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (in tal senso, tra le altre, Cass.n. 5534 del 1° aprile 1996).

Peraltro, il pubblico ministero ha contestato la sussistenza di una recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Invero, come risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti (sentenza di condanna per furto tentato *ex artt.* 56, 624, 625 n. 2 c.p., per fatto commesso il 17 dicembre 1999, divenuta irrevocabile l'8 maggio 2001; sentenza

di condanna per violazione delle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero per fatto commesso il 28 settembre 2001, divenuta irrevocabile l'8 aprile 2005; sentenza di condanna per falsa dichiarazione sull'identità propria *ex art.* 496, 62-*bis* c.p., per fatto commesso il 28 maggio 1997, divenuta irrevocabile il 14 maggio 1999), sussistono gli estremi della recidiva infraquinquennale e reiterata ai sensi dell'art. 99 quarto comma c.p., senza che le precedenti condanne riportate dall'imputato possano intendersi della medesima indole del delitto doloso contestato nel presente procedimento e, dunque, non potendo ritenersi sussistente una recidiva di tipo specifico.

A norma dell'art. 69, quarto comma, c.p., come modificato dall'articolo 3 della legge n. 251 del 2005, nei casi previsti dall'articolo 99, comma 4, nonché dagli articoli 111 e 112, comma 1, numero 4), vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti.

Pertanto, ritenuta la recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, c.p., il novellato art. 69, quarto comma, c.p. impedisce nel caso di specie il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla ritenuta aggravante, con la conseguenza che le due circostanze possono, al più, ritenersi equivalenti.

L'imputato, pertanto, ai sensi delle richiamate disposizioni di legge, dovrebbe essere condannato alla pena della reclusione non inferiore a sei anni e della multa non inferiore ad euro 26.000, come disposto dall'art. 73, comma primo d.P.R. cit..

3. — Tale conclusione, tuttavia, appare al giudicante in aperto contrasto con il principio di adeguatezza e proporzionalità della pena al fatto contestato ed accertato nel corso del giudizio e con il principio di uguaglianza.

Invero, come già rilevato, i fatti che hanno costituito oggetto del giudizio possono sussumersi nella fattispecie della illecita detenzione di sostanza stupefacente; tuttavia, la qualità della sostanza — di tipo hashish —, unitamente alla sua quantità — di poco superiore al limite indicato, da ultimo, dal decreto ministeriale del 4 agosto 2006 — induce a ritenere, assolutamente eccessiva e sproporzionata la pena sopra indicata, individuata in base al richiamato divieto di prevalenza dell'attenuante sulla recidiva contestata.

Da tale evidente sproporzione tra fatto contestato e pena irrogabile discende un duplice ordine di conseguenze.

In primo luogo, ove irrogata, tale pena non tenderebbe efficacemente alla rieducazione del condannato e, dunque, non sarebbe funzionale allo scopo costituzionalmente imposto alla sanzione penale dall'art. 27, terzo comma, della Carta fondamentale.

In secondo luogo, l'applicazione di una sanzione determinata partendo dalla pena base di cui al primo comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione del quantitativo di hashish indicato al punto 1, costituirebbe evidente violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

4. — Tanto premesso in ordine ai possibili profili di incostituzionalità dell'art. 69, quarto comma, c.p., nella parte in cui non consente il giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, occorre svolgere alcune considerazioni in punto di rilevanza della questione di costituzionalità.

La determinazione della pena nel *quantum* indicato al punto 2, infatti, deve ritenersi necessaria ed, allo stato, a parere di questo giudice, non evitabile per il tramite di una interpretazione costituzionalmente orientata delle leggi.

In primo luogo, infatti, la giurisprudenza di legittimità e di merito appare assolutamente uniforme nell'interpretazione dell'ipotesi prevista dall'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 quale circostanza attenuante ad effetto speciale, che dunque ricade nel novero delle circostanze per cui l'art. 69 quarto comma c.p. vieta il giudizio di bilanciamento nel senso di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata.

A tal proposito, occorre rilevare che il consolidato orientamento della giurisprudenza non pone in dubbio la qualificazione della c.d. «ipotesi leve» come circostanza attenuante, atteso che gli elementi che devono costituire oggetto di valutazione da parte del giudice al fine di riconoscere tale ipotesi lieve — quali i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione, la quantità e qualità della sostanza — sono i medesimi che consentono di ritenere integrati gli estremi del reato di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, sebbene in forma attenuata nel senso di una minore offensività del fatto rispetto al medesimo bene giuridico tutelato.

In tal senso, da ultima, si è espressa la suprema Corte di cassazione con le sentenze n. 38879 del 29 settembre 2005 e n. 20556 del 24 febbraio 2005, che hanno confermato le conclusioni raggiunte con la sentenza n. 17 del 21 giugno 2000 pronunciata a sezioni unite.

È pur vero che, da parte di alcuna dottrina, si è mossa aperta critica a tale conclusione, muovendo dalla considerazione del medesimo tenore letterale del comma quinto dell'art. 73 d. cit, oltre che da argomenti di carattere sistematico che imporrebbero di considerare la norma in esame quale, piuttosto, ipotesi autonoma di reato.

In particolare, si è argomentato in ordine alla previsione del sesto comma dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, a norma del quale, se si è costituita associazione al fine di «commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73», si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

A parere di tale dottrina, tale dizione letterale lascerebbe presumere che il legislatore abbia individuato la condotta di cui al comma in esame quale autonoma fattispecie penalmente rilevante, tanto da ricollegarvi altra previsione sanzionatoria in termini di assoluta indipendenza rispetto alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 73 d. cit.

È innegabile, peraltro, ai fini che qui ci occupano, che una tale interpretazione della fattispecie di cui al comma quinto dell'art. cit. consentirebbe l'applicazione di una sanzione proporzionata al fatto in esame.

Tuttavia si ritiene che, allo stato, il surrichiamato orientamento della giurisprudenza, in quanto assolutamente consolidato, non consenta di avallare siffatta interpretazione.

5. — La giurisprudenza di merito, peraltro, conscia del pericolo di violazione dei precetti costituzionali sopra richiamati insito nell'applicazione del novellato art. 69 c.p., ha cercato di fornire risposte interpretative in un certo senso «correttive» che, tuttavia, non possono essere qui condivise.

In primo luogo, si è affermato che il rischio di violazione del dettato costituzionale possa essere evitato in virtù del riferimento dell'art. 69, quarto comma, c.p. alle sole ipotesi di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. che, in quanto connesse all'applicazione facoltativa dell'aumento di pena previsto per la recidiva, lascerebbero idoneo spazio alla valutazione discrezionale del giudice di merito finalizzata all'adeguamento della pena al fatto.

In realtà, a tale osservazione occorre obiettare, da un lato, che il legislatore ha appositamente previsto e disciplinato il caso della recidiva reiterata con aumento di pena facoltativo, come dimostra il riferimento svolto nell'art. 69 quarto comma alle «ritenute» aggravanti; dall'altro, che la possibilità di non ritenere di applicare il previsto aumento di pena non può risolvere il problema posto dalla nuova regola di cui all'articolo in esame.

Infatti, l'espresso richiamo dell'art. 69, quarto comma c.p. all'art. 99, quarto comma cp, con riferimento alla «ritenuta» recidiva, impone di considerare operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti in tutti i casi in cui si «ritengano» sussistere i presupposti della recidiva e non solo quando si ritenga di applicare il relativo aumento di pena, risultando altrimenti facilmente eludibile l'intento del legislatore.

Ciò in quanto, all'evidenza, basterebbe pur in presenza dei presupposti di fatto della recidiva reiterata ritenere di non applicare l'aumento di pena conseguente (per neppure un giorno di reclusione aggiuntivo) al fine di ottenere la disapplicazione del novellato art. 69, quarto comma c.p.

Al contrario, dall'interpretazione della *voluntas legis* come risultante dalla novella deve evincersi che il legislatore abbia precisamente inteso inasprire il trattamento sanzionatorio con riferimento a tutti i casi di imputato recidivo reiterato, proprio sottraendo al giudice di merito quel potere discrezionale che invece gli sarebbe stato attribuito dal previgente meccanismo di bilanciamento delle circostanze di cui al medesimo art. 69 c.p., oltre che dalla facoltatività dell'aumento di pena nel caso di recidiva reiterata.

In secondo luogo, deve qui essere esaminato l'orientamento «correttivo» espresso nella sentenza 8 maggio 2006 del Tribunale di Grosseto.

In tale pronuncia il tribunale prende le mosse dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 1985 (confermata con la successiva sentenza n. 194/1985), emessa in relazione al trattamento sanzionatorio previsto per la aggravante della finalità di terrorismo.

In quel caso, la Corte costituzionale era stata chiamata a decidere in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, come convertito nell'art. 1, legge 6 febbraio 1980, n. 15, relativamente alla questione del divieto di equivalenza e di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante della finalità di terrorismo.

Nell'esaminare la questione, la Corte costituzionale aveva escluso l'obbligatorietà del giudizio di bilanciamento tra le circostanze di cui all'art. 69 c.p. nell'ipotesi portata alla sua cognizione, argomentando nel senso che «nell'art. 69 cod. pen., l'obbligatorietà del giudizio di bilanciamento ha una sua razionalità nell'essenza stessa di quella valutazione, che è giudizio di valore globale del fatto e non numerico delle circostanze contrapposte e concorrenti» sicché «il giudice è libero di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto di quelle che aggravano la *quantitas delicti*, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono. Ma, una volta rotto questo perfetto equilibrio valutativo, che implica un globale giudizio sia sul fatto di reato che sulla personalità del suo autore, e privato il giudice (...) del potere di esprimere, ai fini della pena, un giudizio omogeneo e complessivo su tutta la vicenda soggettiva ed oggettiva dell'illecito, tenere ferma tuttavia unilateralmente quell'obbligatorietà, che trovava giustificazione nella corrispettiva omogeneità dei criteri valutativi, determinerebbe effettivamente una situazione del tutto irrazionale». Il Tribunale di Grosseto prende spunto da tale argomentazione per concludere che anche nel caso lì esaminato — del tutto analogo rispetto a quello che si analizza in questa sede — non può ritenersi obbligatorio il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, a cui si procede in virtù dell'art. 69 c.p. nei soli casi in cui il legislatore non intervenga ad imporre la prevalenza di una circostanza c.d. «blindata» su altre circostanze.

Il giudizio di bilanciamento, in presenza di aggravanti c.d. «protette» o «blindate», potrà essere effettuato tra le altre circostanze, purché con esclusione di quella rafforzata, di cui dovrà farsi necessariamente applicazione.

In altri termini, a parere della pronuncia di merito surrichiamata, la finalità perseguita dal legislatore con l'introduzione della novella del comma quarto dell'art. 69 c.p. consiste esclusivamente nell'impedire che il giudice, nell'operare il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, consideri prevalenti le attenuanti così non applicando l'aumento di pena previsto per la ritenuta recidiva.

Ha considerato il tribunale, pertanto, che il novellato art. 69 c.p. non escluda l'applicazione delle circostanze attenuanti, purché sia fatta applicazione anche dell'aumento di pena previsto per la recidiva.

Tale assunto, invero, sarebbe conforme alle conclusioni cui è giunta la Corte Costituzionale nella sentenza n. 38 del 1985 prima richiamata, che ha consentito l'applicazione delle circostanze attenuanti ritenute sussistenti nel caso in cui siano integrati gli estremi dell'aggravante della finalità di terrorismo, purché si operi l'aumento di pena previsto per la citata aggravante ad effetto speciale.

Da tale impianto argomentativo il Tribunale di Grosseto ha dedotto che, nel caso in cui ritenga l'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, il giudice potrebbe fare applicazione dell'attenuante purché applichi anche l'aggravante della ritenuta recidiva.

In buona sostanza, poiché l'attenuante in parola è di effetto speciale, la pena da infliggere dovrebbe essere determinata partendo dall'anno di reclusione di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. cit. ed operando l'aumento di pena previsto per la recidiva.

Tale conclusione, tuttavia, non appare condivisibile per i motivi che seguono.

La sentenza n. 38 del 1985 della Corte costituzionale, infatti, risolve la questione relativa all'aggravante della finalità di terrorismo disponendo che possono essere applicate le circostanze attenuanti pure riconosciute — al contrario di ciò che, in quel caso, aveva sostenuto la Corte remittente — «qualora il giudice non intenda esercitare quel giudizio di bilanciamento che la legge consente solo a favore dell'aggravante *de qua*.

In altre parole, nel caso lì esaminato, la Corte costituzionale interpreta il divieto di prevalenza ed equivalenza delle circostanze attenuanti rispetto a quella specifica aggravante ritenendo che il giudizio di bilanciamento tra le circostanze di cui all'art. 69 c.p. debba ritenersi né obbligatorio né tanto meno precluso, purché, ove operato, si ritenga la prevalenza dell'aggravante cd. «blindata».

Nell'ipotesi esaminata dalla Corte, peraltro, come pure rilevato in sentenza, si trattava di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sicché le diminuzioni di pena da effettuarsi in relazione alle citate attenuanti, fuori dal giudizio di bilanciamento, avrebbero dovuto essere operate sulla base della pena individuata partendo dall'aumento determinato per l'applicazione dell'aggravante.

Ciò, pertanto, consentiva la piena applicazione dell'aggravante cd. «blindata».

Nel caso che qui ci occupa, al contrario, l'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è ad effetto speciale, con la conseguenza che, in applicazione della regola contenuta nell'art. 63, terzo comma, c.p., come pure argomentato dal Tribunale di Grosseto, deve innanzitutto operarsi la diminuzione di pena da essa prevista e, successivamente, applicarsi l'aumento conseguente alla ritenuta recidiva.

Ciò, peraltro, conduce necessariamente ad una violazione del divieto di prevalenza dell'attenuante sulla recidiva imposto dal novellato art. 69 c.p.

Infatti, il legislatore ha stabilito che, in caso di ritenuta recidiva, l'attenuante non possa in alcun caso ritenersi prevalente, con la conseguenza che, potendosi al più ritenere equivalente all'aggravante, gli effetti della circostanza attenuante non debbano prodursi, in ogni caso, in modo tale da «condizionare» l'applicazione della recidiva.

Dunque, nel caso in esame, trattandosi di circostanza attenuante ad effetto speciale, ove il giudice ritenesse di non operare un bilanciamento delle circostanze — così non ritenendo equivalente l'attenuante in parola con la recidiva —, scegliendo piuttosto di applicare sia l'aumento di pena previsto per l'aggravante c.d. blindata che la diminuzione prevista per l'attenuante, l'aumento di pena conseguente alla recidiva verrebbe ad essere ridotto nel *quantum* dalla necessaria previa diminuzione della pena base individuata dal quinto comma dell'art. 73 d.P.R. *cit.*

In tal modo, si ritiene che il risultato del mancato bilanciamento verrebbe ad essere, inevitabilmente, elusivo del divieto di prevalenza dell'attenuante disposto dalla norma, che deve essere inteso come divieto di prevalenza di un qualsivoglia effetto della circostanza attenuante.

Peraltro, ritiene l'odierno remittente che tale conclusione possa intendersi conforme a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 38 del 1985, in quanto il divieto di prevalenza viene inteso non già come impeditivo di una qualsiasi applicazione delle circostanze attenuanti, ma senz'altro impeditivo di quella applicazione che determini, negli effetti, la prevalenza dell'attenuante nella determinazione della pena base da irrogarsi nel caso concreto.

Così argomentando in ordine alle possibili interpretazioni del novellato art. 69 c.p., in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, questo giudicante ritiene che l'impianto normativo da applicarsi al caso in esame non consenta interpretazioni differenti rispetto all'indicata condanna ad anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa.

6. — Ma tale impianto normativo, come si è detto, appare, ad avviso del remittente, in contrasto con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena e con il principio di uguaglianza.

La Corte costituzionale ha avuto più volte modo di precisare la portata della disposizione dell'articolo 27 della Costituzione e l'ambito del proprio sindacato in merito alle scelte del legislatore in materia di trattamento sanzionatorio.

Al riguardo particolarmente significativa appare la sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 1990, la quale si è espressa in merito alla necessità che la legittimazione della funzione della pena sia compiuta anche tramite il rispetto della finalità rieducativa del condannato. In particolare, in quella sede, la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare che se la funzione della pena fosse intesa come limitata alla prevenzione ed alla difesa sociale, riducendo l'operatività della finalità rieducativa individuata dall'art. 27 Cost. negli angusti limiti del trattamento penitenziario, «si correrebbe il rischio di strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione».

La Corte ha dunque precisato che «la necessità costituzionale che la pena debba tendere a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. Ciò che il verbo «tendere» vuole significare è soltanto la presa d'atto della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione: com'è dimostrato dall'istituto che fa corrispondere benefici di decurtazione della pena ogniqualvolta, e nei limiti temporali, in cui quell'adesione concretamente si manifesti (liberazione anticipata). Se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave, compromissione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto».

La Corte costituzionale, pertanto, ha concluso che «il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza», facendo rilevare come il principio di proporzione tra la quantità e la qualità della sanzione da una parte ed offesa dall'altra sia diventato patrimonio dell'intera cultura giuridica europea.

Nel caso di specie, in particolare, si ritiene che il vincolo imposto al giudice nella determinazione della pena in maniera affatto avulsa dalla considerazione dei connotati obiettivi del fatto costituisca evidente violazione del principio della finalità rieducativa della sanzione penale.

Infatti, l'art. 69 c.p., nel novellato quarto comma, impone di conferire rilievo alla circostanza soggettiva della persona del colpevole — consistente nell'aver riportato più condanne penali, anche e prescindere da ogni considerazione circa la tipologia dei precedenti reati commessi — a discapito della connotazione obiettiva del fatto e delle circostanze della condotta contestata.

In particolare, il divieto fatto al giudice di tener conto della condotta concretamente tenuta dall'imputato — la cui considerazione potrebbe indurre alla concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti o, nel caso di specie, all'applicazione del quinto comma dell'art. 73 del d. P.R. cit. in luogo del primo comma della medesima norma — appare improntato ad irragionevole severità nell'esercizio della discrezionalità legislativa, con fondato pericolo di compromissione di quella finalità rieducativa della pena che, invece, dovrebbe costituire il primario criterio di guida nella politica sanzionatoria perseguita dalla legge.

Appare opportuno, a questo punto, richiamare i principi espressi dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 313 del 1995: «Perché sia possibile operare uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore, è pertanto necessario che l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per così dire sintomatica di «eccesso di potere» e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa. Non è, quindi, qualsiasi mutamento del costume o della coscienza collettiva a poter indurre nuove gerarchie di valori idonee a compromettere, sul piano della ragionevolezza costituzionalmente rilevante, la ponderazione che dei beni coinvolti sia stata operata in sede normativa attraverso l'individuazione delle condotte penalmente rilevanti e la determinazione del conseguente trattamento sanzionatorio, giacché, ove così fosse, alla relatività di un giudizio di valore — quello legislativo — finirebbe ineluttabilmente per sovrapporsi un controllo di ragionevolezza anch'esso relativo e, come tale, idoneo a realizzare una funzione eminentemente «creativa» che sicuramente fuoriesce dai compiti riservati a questa Corte. L'apprezzamento in ordine alla manifesta irragionevolezza della quantità o qualità della pena comminata per una determinata fattispecie incriminatrice finisce, dunque, per saldarsi intimamente alla verifica circa l'effettivo uso del potere discrezionale, nel senso che, ove uno o più fra i valori che la norma investe apparissero sviliti al punto da risultare in concreto compromessi ad esclusivo vantaggio degli altri, sarà la stessa discrezionalità a non potersi dire correttamente esercitata, proprio perché carente di alcuni dei termini sui quali la stessa poteva e doveva fondarsi».

Nel caso in esame, le disposizioni normative richiamate appaiono viziate da irragionevolezza nella misura in cui dalla scelta discrezionale dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato recidivo si fa discendere una inaccettabile scissione tra il fatto concreto contestato e la risposta punitiva dell'ordinamento, che pare prescindere dall'oggetto della imputazione per ancorarsi con stretta automaticità ai soli precedenti penali del soggetto.

La Corte costituzionale, peraltro, ha in più occasioni precisato che l'individualizzazione della pena, in modo da tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo dei principi costituzionali tanto di ordine generale (principio di uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale, tanto più che lo stesso principio di legalità della pena *ex art. 25*, secondo comma Cost. si inserisce in un sistema in cui si esige la differenziazione più che l'uniformità. In tale quadro, ha un ruolo centrale la discrezionalità giudiziale, nell'ambito dei criteri segnati dalla legge (in tal senso, sentenze n. 50 del 1980, 104 del 1968; 118 del 1973).

7. — Le considerazioni svolte devono essere a questo punto ricollegate al fine di specificare il profilo di incostituzionalità dell'art. 69, quarto comma, c.p. in relazione a tutte le circostanze attenuanti ad effetto speciale.

A parere di questo giudicante, infatti, tutto quanto argomentato nei punti precedenti vale, in particolar modo, con riferimento alle attenuanti ad effetto speciale, a mezzo delle quali il legislatore ha inteso prendere atto della minore offensività delle fattispecie concrete, se ritenuta dal giudice del fatto, prevedendo una pena base differente rispetto a quella individuata dalla norma incriminatrice.

La struttura di tali particolari attenuanti, dunque, è costruita all'apposito scopo di conferire uno speciale rilievo al requisito dell'offensività giudicata ridotta, tanto da discostarsi dalla previsione generale del reato con autonoma determinazione della sanzione.

Siffatte attenuanti, tra le quali rientra quella prevista dall'art. 73, quinto comma, del d.P.R. cit., proprio in ragione della peculiarità della loro struttura, esigono che rimanga in capo al giudice il potere-dovere di valutarne l'applicabilità, desumendola dalle sole connotazioni particolari del fatto.

Una valutazione negativa svolta in via preventiva dal legislatore, necessariamente disancorata dalle circostanze proprie della concreta fattispecie, appare senza dubbio violativa, oltre che delle norme costituzionali richiamate, del profondo senso delle attenuanti ad effetto speciale come individuato dal medesimo legislatore ordinario.

8. — La Corte costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme incriminatrici in relazione al *quantum* di pena da irrogare, ha avuto modo di precisare che la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione delle pene appartengono alla politica legislativa e, quindi, alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza (v. ordinanze mi. 456 del 1997 e 435 del 1998; ordinanza 207 del 1999).

In particolare, con ordinanza 456 del 1997, chiamata a pronunciarsi in ordine ad un caso in cui veniva dedotta la violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione per irragionevole esercizio della discrezionalità legislativa nella determinazione della pena, la Corte ha ribadito che «la configurazione delle fattispecie criminose e la valutazione delle conseguenze penali appartengono alla politica legislativa e, quindi, all'incensurabile discrezionalità del legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, che deve senz'altro escludersi nel caso in cui due condotte, ancorché diverse nel disvalore, siano tuttavia trattate in modo omogeneo sul piano sanzionatorio dal legislatore, in quanto in questo caso l'adeguamento della pena all'effettivo disvalore della condotta rientra tra i compiti del giudice nell'esercizio dei poteri conferitigli dagli artt. 132 e 133 cod. pen.».

Ebbene, nel caso di specie, la discrezionalità del legislatore è stata esercitata in maniera tale da sottrarre al giudice, per tutti i motivi suesposti, quel potere di adeguamento della pena all'effettivo disvalore del fatto.

Pertanto, precludendo all'attività giurisdizionale la strada per l'esercizio di quel potere che costituisce legittimazione stessa, nel suo proprio ambito di azione, dell'ampia discrezionalità legislativa, l'intervento normativo di riforma del quarto comma dell'art. 69 c.p. non può che reputarsi viziato da irragionevolezza.

9. — Le norme impugnate appaiono inoltre in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto da un lato determinano una irragionevole disparità di trattamento tra situazioni analoghe dall'altro impongono in maniera irragionevole un trattamento uguale per situazione molto differenti tra loro. Infatti, l'odierno imputato, in ragione della sua condizione soggettiva di recidivo, dovrebbe essere punito con pena di sei volte superiore nel minimo rispetto a quella irrogabile ad altro imputato che, eventualmente, si sia reso responsabile del medesimo fatto di detenzione, con conseguente eccessiva disparità nel trattamento sanzionatorio in relazione a situazioni di fatto identiche. Non potendosi considerare ragionevole una così grave differenza nelle conseguenze sanzionatorie fondata esclusivamente sulla condizione soggettiva dell'imputato.

D'altro canto, il medesimo imputato subirebbe un trattamento sanzionatorio identico a quello di altro imputato che, in ipotesi, non abbia precedenti penali ma si sia reso responsabile della detenzione di ben maggiori quantitativi del medesimo stupefacente od addirittura di sostanza rientrante nel novero delle c.d. «droghe pesanti».

Infatti, la parificazione effettuata a livello normativo tra le cd. «droghe pesanti» e l'hashish, unitamente al disposto dell'art. 69, comma quarto, c.p., produce la conseguenza di una irragionevole parificazione del trattamento sanzionatorio di fatti di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ben differenti tra di loro.

Invero, non può affermarsi che il disvalore penale della detenzione di una quantità equivalente a venti dosi singole di hashish possa essere parificato al disvalore insito nella detenzione di ben più elevate dosi di droghe c.d. «pesanti».

Al giudicante rimettente, tuttavia, è preclusa la valutazione effettiva di tale minore disvalore dal disposto dell'art. 69, quarto comma, c.p. che, pertanto, si pone in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui impone il medesimo trattamento sanzionatorio con riguardo a fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente ben diverse tra loro, esclusivamente in virtù delle precedenti condanne riportate dall'imputato.

Allo stesso modo, apparirebbe violato il principio di eguaglianza laddove, per il solo effetto della recidiva, fossero sanzionati con pene di molto più severe soggetti che si siano resi responsabili dei medesimi fatti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p., come modificato dall'articolo 3 della legge n. 251/2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti, in particolare quelle ad effetto speciale, sulla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che l'ordinanza, di cui è data lettura in udienza alle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Urbino, addì 20 dicembre 2006

Il giudice: MARRONE

07C0639

N. 346

Ordinanza del 20 novembre 2006 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como nel procedimento civile promosso da Manicardi Stefano contro Rileno S.p.A. - Concessionario del servizio riscossione per la provincia di Como

Procedimento civile - Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi - Crediti derivanti da rapporto di lavoro autonomo (nella specie, rapporto di agenzia connotato dalla previsione negoziale di divieto di concorrenza) - Omessa previsione del divieto di pignoramento, salve le eccezioni di legge (limite del quinto), dei compensi dovuti ad un lavoratore autonomo ove costituiscano la sua unica fonte di reddito - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti - Asserita lesione del diritto costituzionalmente garantito ad una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento promosso dalla Rileno S.p.A. contro Stefano Manicardi, il g.e., ha emesso la seguente ordinanza.

La Rileno S.p.A., concessionario del servizio riscossione per la provincia di Como, ha pignorato i crediti dell'esecutato Manicardi nei confronti della Chibro S.p.A., per ottenere il pagamento di complessivi € 199.389,60 (€ 165.475,86 per capitale).

Il debitore ha depositato ricorso di opposizione all'esecuzione ed agli atti, ed ha chiesto la sospensione della procedura, documentando di non aver altri redditi, oltre alle provvigioni della Chibro, e di avere la moglie (in attesa di un bambino) a proprio carico.

All'udienza 7 novembre 2006, il terzo pignorato ha dichiarato che Stefano Manicardi è un suo agente di commercio, e percepisce un compenso fisso mensile, in conto delle future provvigioni, di € 2.065,83 salvo leggeri aumenti, nel caso in cui conceda sconti inferiori a quelli massimi previsti.

Dal contratto di agenzia, a tempo indeterminato, successivamente prodotto dalla Chibro, risulta inoltre che Manicardi ha l'obbligo (art. 4) di non trattare affari nell'interesse dei concorrenti della preponente (che produce tubazioni in materiali speciali, destinate a particolari impianti).

La Rileno ha chiesto l'assegnazione del credito dell'esecutato. Con precedente ordinanza l'esecuzione è stata sospesa, per l'opposizione dell'esecutato, limitatamente alla somma di € 39.162,32 per capitale, per cui occorre decidere sulla richiesta del concessionario, per soddisfare il residuo credito azionato, di € 126.313,54 oltre interessi ed accessori, per il quale non è stata disposta la sospensione dell'esecuzione.

Manicardi, quale agente di commercio, è un lavoratore autonomo, non dipendente (Cass. 9636/2003).

L'art. 545 c.p.c. — in deroga al principio generale, contenuto nell'art. 2740 c.c., della integrale pignorabilità di ogni credito — limita il pignoramento delle somme dovute solo ai lavoratori dipendenti del settore privato.

A seguito della modifica disposta dall'art. 1, comma 137, legge n. 311/2004, anche a tali lavoratori si applica l'art. 1, del d.P.R. n. 180/1950, che prevede il divieto di pignorare, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge (art. 2), «gli stipendi, i salari, le paghe, ... ed i compensi di qualsiasi specie» dovuti a chi svolge attività lavorativa.

Come precisato dall'art. 1 del regolamento di esecuzione, d.P.R. n. 895/1950, il divieto della pignorabilità non si applica «alle somme... dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza» che pertanto, sono pignorabili per intero (Cass. 8789/1996).

Poiché i limiti alla pignorabilità della retribuzione e di altri crediti derivanti dall'esecuzione di un rapporto di lavoro dipendente, subordinato hanno natura eccezionale, sono insuscettibili di applicazione analogica ad ipotesi diverse (art. 14 disp. prelim. c.c.).

Di conseguenza, detti limiti non sono estensibili al pignoramento delle provvigioni di Manicardi.

Con sent. 580/1989 la Corte cost. ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 c.p.c., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la mancata previsione di una limitazione del pignoramento sul compenso dovuto da un terzo a lavoratori autonomi, perché liberi di svolgere la propria attività anche a favore di altri, a differenza dei lavoratori dipendenti, che normalmente traggono il proprio reddito da un'unica fonte.

Nella vicenda in esame la posizione dell'esecutato non pare divergere, sostanzialmente, da quella di un lavoratore dipendente, non solo in fatto (avendo documentato di non aver altri redditi) ma anche in diritto, in quanto, per il divieto contrattuale di concorrenza, non può trattare affari per terzi, che commercializzino prodotti analoghi o simili a quelli della Chibro che, essendo destinati ad un mercato particolare, richiedono all'agente una preparazione specialistica, per poter trattare con le ditte del settore, che non gli consentirebbe di promuovere, contemporaneamente e con successo, la vendita di prodotti di genere completamente diverso, destinati a clienti differenti, con altre esigenze.

Pertanto, la mancata previsione del limite del quinto per il pignoramento del compenso dovuto ad un lavoratore autonomo, nel caso in cui questo sia la sua unica fonte di reddito, sembra costituire un trattamento ingiustificatamente più sfavorevole rispetto a quanto stabilito per i lavoratori dipendenti, in contrasto con l'art. 3 Cost.

Inoltre, tenuto conto dell'importo del credito azionato dalla Rileno, il pignoramento integrale delle provvigioni dovute dal terzo e quindi la conseguente assegnazione, oltre a quelle già maturate, anche di quelle future, fino alla completa estinzione del debito, come previsto dalla normativa vigente, priverebbe completamente, per i prossimi anni, la famiglia di Manicardi dei mezzi economici necessari per condurre un'esistenza libera e dignitosa, in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, riferibile anche ai lavoratori autonomi (C. cost. 7/1993, 75/1964).

I profili di illegittimità costituzionale evidenziati, oltre che rilevanti ai fini della decisione sull'assegnazione richiesta dalla Rileno, appaiono quindi, anche non manifestamente infondati.

In conclusione, può essere disposta, provvisoriamente, l'assegnazione del quinto soltanto dei compensi dovuti dal terzo pignorato, Chibro S.p.A., all'esecutato, Stefano Manicardi, fino alla concorrenza di € 126.313,54 oltre interessi ed accessori, con sospensione dell'eventuale assegnazione dei residui quattro quinti, fino alla decisione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

P. Q. M.

1) *Visti gli artt. 1, 2, d.P.R. n. 180/1950, 552 e segg. c.p.c.:*

assegna provvisoriamente, in pagamento alla Rileo S.p.A., salva esazione, i crediti maturati dal debitore esecutato, Stefano Manicardi, nei confronti di Chibro S.p.a., in misura di un quinto delle provvigioni mensili, al netto di ritenute fiscali e previdenziali (corrispondente, per il mese di ottobre 2006 ad € 413,00 cioè 1/5 di € 2.065,83) per ciascuna delle mensilità corrisposte a detto agente, sino a concorrenza dell'importo di € 126.313,54 oltre interessi legali ed accessori, fino all'effettivo soddisfo.

Il presente provvedimento deve intendersi esteso al quinto degli eventuali compensi versati direttamente dal terzo pignorato all'esecutato, in caso di cessazione del mandato di agenzia, sempre sino a concorrenza della somma dovuta alla Rileo.

Dichiara il terzo pignorato libero da ogni obbligo per quanto concerne le somme che saranno versate al creditore procedente.

Restano a carico del debitore esecutato le eventuali spese sostenute dal terzo pignorato per eseguire i versamenti mensili a favore del creditore procedente.

2) *Visto l'art. 23, legge n. 11 marzo 1953, n. 87:*

a) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., degli artt. 1, d.P.R. n. 180/1950 ed 1, d.P.R. n. 895/1950, nella parte in cui non prevedono il divieto di pignoramento, salve le eccezioni di legge, dei compensi corrisposti anche ad un lavoratore autonomo, quando costituiscono la sua unica fonte di reddito;*

b) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 36 Cost., degli artt. 1, d.P.R. n. 180/1950 ed 1, d.P.R. n. 895/1950, nella parte in cui non prevedono il divieto di pignoramento, salve le eccezioni di legge, dei compensi corrisposti anche ad un lavoratore autonomo, quando costituiscono l'unica fonte di reddito, necessaria per assicurare a sé ed alla propria famiglia, un'esistenza libera e dignitosa;*

c) *dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

d) *dispone inoltre, che la cancelleria provveda a notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed a comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Si comunichi alle parti ed alla Chibro S.p.A.

Como, addì 20 novembre 2006

Il giudice dell'esecuzione: ORTORE

07C0640

N. 347

*Ordinanza del 10 gennaio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Roma
nel procedimento penale a carico di Bottai Francesco*

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti termini di prescrizione più brevi - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in appello alla data di entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

LA CORTE DI APPELLO

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2007 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Bottai Francesco, condannato dal Tribunale di Roma con sentenza 18 settembre 2001, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione:

per il delitto di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o ricevuto da ignoti mobili e dipinti antichi compendio di un furto commesso il 13 settembre 1994. In Roma, in data antecedente e prossima al 5 ottobre 1994;

per il delitto di cui all'art. 640 c.p., per avere, con gli artifici e raggiri enunciati, indotto in errore l'acquirente dei mobili di cui al capo precedente, conseguendo l'ingiusto profitto di settantacinque milioni versatigli a titolo di prezzo. In Roma, il 5 ottobre 1994.

Rileva che l'appello è ritualmente proposto (notificazione al contumace del 31 ottobre 2001 dopo il fol. 122 e deposito impugnazione 30 novembre 2001 a fol. 123);

che il reato di truffa si è prescritto in data 6 aprile 2002;

che la ricettazione per cui è intervenuta l'affermazione di responsabilità si prescriverà in tempo antecedente e prossimo al 6 ottobre 2009, successivo al 14 settembre 2009, in applicazione della disciplina anteriore alla 15 dicembre 2005, n. 251;

che il processo è, infatti, pendente in appello dal 25 novembre 2002, cioè da tempo anteriore alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 251/2005, con la conseguente esclusione dei termini di prescrizione più brevi risultanti dalle nuove disposizioni ed ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della stessa legge;

che il processo non può essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria nominata, poiché per il principio generale dettato dall'art. 2, terzo comma, c.p. viene in considerazione, in alternativa a quella sopra calcolata per la ricettazione, la prescrizione maturatasi nell'anno 2004 (anni otto più un quarto) dopo la sentenza di primo grado, in applicazione dei termini più favorevoli di cui agli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, c.p., come sostituiti dall'art. 6, primo e quinto comma, legge n. 251/2005;

che, pertanto, si configura l'elemento di proponibilità di cui all'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, in assenza del quale l'eccezione non è ammissibile.

OSSERVA

Va premesso che per l'art. 10, terzo comma, legge 5 dicembre 2005, n. 251, se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, questi si applicano ai procedimenti pendenti all'entrata in vigore della legge — 8 dicembre 2005 — ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello alla medesima data.

Il comma predetto recita: «Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione (dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché¹⁾) dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

La pendenza del processo va definita quale disponibilità degli atti da parte del giudice *ad quem* ovvero dell'autorità che procede, ricavabile dalla loro ricezione attestata dalla cancelleria centrale penale, in concreto risultante dal timbro a secco del 25 novembre 2002 apposto sul fascicolo per il dibattimento di primo grado ed in altri casi su quello della Corte di appello.

Ogni altra data anteriore non è riconducibile alla pendenza, come in fine esplicitato, né l'ultima della missiva (nella specie assente) della cancelleria *a quo* di trasmissione degli atti del procedimento in seguito alla impugnazione, ai sensi dell'art. 590 c.p.p., che d'ordinario ne accompagna l'inoltro.

Quindi la ricezione degli atti, datata dalla cancelleria centrale del giudice del gravame, si risolve in regola d'applicazione o no dei termini più brevi di prescrizione, a seconda che il loro pervenimento sia successivo o anteriore all'8 dicembre 2005.

Ma questo discrimine temporale limita il principio di retroattività della legge penale più favorevole in modo che non s'appalesa ragionevole, poiché ad esso, con riserva di motivi da esporre partitamente, non è conferibile rilevanza esterna ed idoneità ad individuare la disciplina prescizionale applicabile senza disparità di trattamento.

Il tempo degli adempimenti non giurisdizionali è variabile e non identico in tutti i casi (art. 582, secondo comma, c.p.p.), mentre la rinuncia alla potestà punitiva non sembra potersi commisurare ad un parametro secondario delle ragioni che costituiscono il fondamento della prescrizione: la diminuzione dell'allarme sociale per il decorso dal reato commesso del lungo periodo di tempo legislativamente previsto e dall'altro la difficoltà dell'esercizio della difesa.

¹⁾ Inciso dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale 23 ottobre 2006, n. 393.

Sotto entrambi profili non è sostenibile, infatti, che il breve tempo per la trasmissione degli atti processuali, d'ordinario occorrente alla cancelleria ed al personale ausiliario, all'interno del quale cada, eventualmente, l'entrata in vigore della legge in esame con la pendenza susseguente, abbia un'influenza esclusiva o principale sulla prescrizione, ancorché possa essere decisivo del suo maturarsi per la legge più mite.

Vale a dire per converso che di per sé il criterio della pendenza in appello, successiva all'entrata in vigore della legge, non giustificerebbe logicamente la mancata operatività della prescrizione preesistente meno favorevole, atteso che l'art. 25 della Costituzione vieta la retroattività della legge penale, ma non concerne l'ultrattività della medesima (Corte costit. 16 gennaio 1978, n. 6 ed altre) ovvero che il regime giuridico della legge più favorevole, e segnatamente la sua retroattività, non è assistito dalla tutela privilegiata di questa norma (Corte costit. n. 393/2006).

È, allora, ben dubbio che, tanto per l'applicazione della norma penale di favore, quanto per la sua deroga, nel rispetto dell'irretroattività dei reati e delle pene, alla pendenza o ricezione degli atti possa attribuirsi il requisito equivalente ad una previsione generale ed astratta connessa al fluire del tempo (Corte costit. 6 dicembre 1979, n. 138 e 8 gennaio 1991, n. 1), secondo una diversificazione di fenomeni realmente influente sull'allarme sociale o regolante situazioni affatto diverse a parità di reati, tale da richiedere un trattamento differente della causa estintiva o meglio la temporanea coesistenza di due misure del tempo di prescrizione, come concepita dall'art. 10, terzo comma, in esame: prima e dopo la pendenza in appello e, rispettivamente, esclusione e riconoscimento della *lex mitior*.

Se l'opzione di efficacia dei termini più favorevoli riguardo allo stato del processo e non solo al tempo del commesso reato, può intanto venire in discussione per il contrasto con l'art. 2, terzo comma, c.p. — poste la sua portata di principio fondamentale del codice penale, sancito altresì dalle disposizioni sulla legge in generale (art. 11: «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo»), e la natura sostanziale, non processuale, delle norme sulla prescrizione (Corte costit. sent. 393/2006; Cass., sez. II, 5 gennaio 1993, n. 67, rv. 193159; Cass., sez. I, sent. 4216 del 24 maggio 1986, rv. 172803; Cass. civ., sez. lav., 28 agosto 1996, n. 7905) — non pare poi ragionevole nel sistema condizionarla al criterio non giurisdizionale di pendenza, laddove gli eventi processuali incidenti sul corso della causa estintiva sono sempre connessi a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art. 159 e 160 c.p., 477 c.p.p.).

La non consentita critica dell'esercizio di scelte discrezionali di esclusiva competenza legislativa non induce, tuttavia, a sottacere (Corte costit. 20 marzo 1978, n. 20) che obiettivamente la legge 5 dicembre 2005, n. 251, modificando la materia del diritto sostanziale, persegue anche²⁾ e soprattutto per via indiretta una parziale sollecitazione processuale, senza comprensibilità della norma transitoria derogatrice all'art. 2, terzo comma, c.p., con una regolamentazione nuova, per un verso con l'art. 157, primo comma, c.p. ampliando il tempo di prima prescrizione, quindi d'esercizio dell'azione penale e di definizione del primo grado, e, nei limiti pertinenti, con gli art. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, c.p. restringendo quello complessivo di trattazione dei gradi successivi per il quarto del tempo non superabile.

A prescindere dall'interazione con approfondimenti³⁾ in una più ampia prospettiva, oltre l'appello contro le sentenze di proscioglimento, al vaglio di conformità alla Costituzione, s'intende porre in luce che la prescrizione più specificamente collegata alla gravità del reato ed al suo disvalore non sembra abbia in coerenza, per i reati *sub iudice* commessi anteriormente alla legge n. 251/2005, una uniforme disciplina. Anzi, ove maggiore sia stata la sollecitudine nel procedere, i termini più brevi non trovano applicazione — per l'appunto ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello — ed, invece, l'hanno nel caso contrario dei processi pendenti dopo l'8 dicembre 2005 ed esauriti in prime cure alla stessa data.

Prima della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, legge n. 251/2005, nell'originaria lettera tale discrasia era vieppiù accentuata, esclusa l'applicazione della *lex mitior* da parte del giudice di primo grado. Come dire che la *ratio* attuata di solerzia in procedendo si convertiva *contra reum* pur in costanza della legge più favorevole, negata, e per la validità del più lungo termine di prescrizione, mentre quelli nuovi più brevi si compivano nei procedimenti o nei processi più complessi in cui la stessa finalità non fosse realizzabile all'8 dicembre 2005.

²⁾ V. l'art. 6, terzo comma, per la sostituzione dell'art. 159 c.p. e la sospensione processuale non oltre il sessantesimo giorno.

³⁾ Questioni d'incostituzionalità già sollevate sull'aggravio della giurisdizione ed altro a seguito della legge n. 46/2006 (ord. n. 9394/2003 e 4706/2003 r.g. Corte di appello di Roma), essendo evidente al contempo, con l'introduzione dell'esame del fatto in Cassazione per la formulazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., la configurazione di tre gradi di cognizione del merito (per il proscioglimento e la condanna), così toccandosi la soglia, non superabile dal giudice ordinario, del campo legislativo e la domanda della sostenibilità dell'assetto processuale per tutti i reati negli schemi sin'ora sperimentati, eccettuati quelli di cui all'art. 593, terzo comma, c.p.p.

Se mai, pure a chiarire proposizione precedente, l'esatto capovolto avrebbe avuto senso giuridico legittimante l'applicazione della legge prescrizionale anteriore meno favorevole, se rivestisse «sufficiente ragione giustificativa» di deroga alla retroattività della disposizione più favorevole al reo il criterio della pendenza, cioè se per esso fosse riconoscibile sempre, quale risolto processuale della fattispecie, una ragione essenziale, non rinvenibile nell'attuale formazione transitoria, che s'appalesa non univoca, di segno incerto di razionale coerenza e conformità al principio fondamentale della successione delle leggi penali (Corte costit. n. 393/2006; 4 aprile 1990, n. 155; 20 marzo 1978, n. 20), e, pertanto, rimessa alla definitiva valutazione della Corte costituzionale.

Sciogliendo la riserva, non ultimo elemento di non infondata anomalia, sotto il profilo della razionalità e dell'eguaglianza, è determinato dalla sopraddeffa mancanza di rilevanza esterna della pendenza, soggetta a variabili indipendenti da manifestazioni della autorità giudiziaria di persistenza della volontà punitiva dello Stato, qualificata dal prima e dopo la ricezione degli atti del processo.

Si può dire triplicemente qualificata per uno stesso delitto, già commesso all'entrata in vigore della legge n. 251/2005, con significato attenuante in fase procedimentale e prima della dichiarazione di cui all'art. 492 c.p.p., con significato aggravante dopo di essa, attualmente nei limiti dei processi pendenti in appello e in cassazione all'8 dicembre 2005, e con medesimo significato attenuante dopo la pendenza.

Anteriormente alla dichiarazione d'incostituzionalità per i processi pendenti in primo grado (Corte costit. n. 393/2006), la divergente natura del discrimine e l'inconciliabilità del dettato d'esclusione dei termini più brevi di prescrizione o impossibilità concettuale di *reductio ad unum* erano testuali: dinanzi al primo giudice la formalità di apertura del dibattimento e per il giudizio di appello il criterio denunciato.

Non può tacersi che la pendenza presso il giudice *ad quem* nei giorni immediatamente antecedenti o successivi all'8 dicembre 2005 può essere casuale, sicché nessuna certezza d'eguaglianza di fronte alla *lex mitior* si ha in tutte le fattispecie di già maturata nuova prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

L'effettività della sua uniforme applicazione può essere fortuita, poiché non trattasi «di una mera disparità di fatto, cui è estranea la legge e quindi... irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della Costituzione» (Corte costit. 28 novembre 1972, n. 163), ma di un inconveniente emergente dal meccanismo legale, interno alla norma transitoria e per il suo dettato.

In sintesi, sebbene in casi non ancora riscontrati, ma teoricamente ipotizzabili, non è improprio definire casuale e dissimile tra gli imputati la data di entrata in vigore dell'art. 10, terzo comma, legge n. 251/2005, se non ricondotto a regole irrinunciabili: gli art. 3, primo comma, e 73, terzo comma, della Costituzione.

Non può pensarsi, come inizialmente cennato, che il rimedio sia quello di fare retroagire, rendendola virtuale, la pendenza alla data dell'ultima formalità prescritta, ad esempio, tra altri⁴⁾, la comunicazione del gravame dell'imputato al procuratore generale o la notificazione alla parte civile, poiché da un canto si ricorrerebbe ad una interpretazione contraria all'applicazione della *lex mitior* per anticipata pendenza e dall'altro gli adempimenti funzionali all'impugnazione incidentale dell'accusa e della parte civile porterebbero paradossalmente alla sua applicazione.

Tanto meno — è appena il caso di esplicitarlo — può aversi riguardo alla presentazione dell'appello principale prima dell'8 dicembre 2005, giungendosi all'efficacia dei più lunghi termini di prescrizione in contrasto con il diritto della difesa per violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Neppure va dato rilievo alla comunicazione di cancelleria *ex art. 15* del regolamento c.p.p. e 590 c.p.p., non essendo legata ad atto dell'autorità giudiziaria, al pari dell'attestazione della pendenza.

S'evidenzia, dunque, che non c'è soluzione interpretativa dell'inciso dell'art. 10, terzo comma, legge n. 251/2005: «ad esclusione... dei processi già pendenti in grado di appello», l'eccezione proposta essendo obbligatoria, poiché, pur a seguito della sentenza d'incostituzionalità n. 393/2006 limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché», le disposizioni prescrizionali di favore relative al giudizio di primo grado non sono applicabili a norma dell'art. 598 c.p.p., per

⁴⁾ Dopo la notifica dell'estratto contumaciale con l'avviso di deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 548, terzo comma, c.p.p., può, ad ulteriore esempio, essere proposta istanza *ex art. 175 e 670 c.p.p.* di restituzione nel termine per proporre gravame, il che dimostra che prima della pendenza, come specificata, permane in sede esecutiva la competenza del primo giudice, che, dopo avere provveduto sulla richiesta dell'interessato, «trasmette gli atti al giudice di cognizione competente» quando è stata proposta impugnazione. Si tratta di adempimento che è materialmente eseguito dalla cancelleria e non ha carattere giurisdizionale (v. natura della formazione del fascicolo per il dibattimento *ex art. 431 c.p.p.*, Cass., sez. I, sent. 681 del 27 marzo 1995, rv. 201017). Per il giudice competente alle misure cautelari, in conformità all'art. 91 delle norme di attuazione c.p.p., prima della trasmissione degli atti *ex art. 590 c.p.p.* provvede il giudice che ha emesso la sentenza.

la tassativa eccezione fatta ai termini più brevi maturatisi in appello, ove la pendenza sia anteriore all'8 dicembre 2005, sempre che i medesimi non si siano compiuti in prime cure ed, ovviamente, non sia stata dichiarata l'estinzione del reato per detta causa con la decisione anteriore a quella della Corte costituzionale.

Soltanto in questa ultima ipotesi, «in quanto applicabili» non applicati nel giudizio di primo grado, e per l'efficacia retroattiva delle pronuncie di incostituzionalità (Corte costit. n. 127/1966, ord. n. 329/1985, ord. n. 94/1986), essi non possono non essere osservati anche nei gradi successivi, così realizzando l'inverso costituzionale del dettato normativo, per il quale, esclusi i più brevi termini estintivi in primo grado, lo erano *a fortiori* nel secondo ed in Cassazione.

In conclusione, si ritiene non manifestamente infondata la esclusione dei termini di prescrizione, fissata dalla pendenza del processo in grado di appello alla data di entrata in vigore della nuova legge, quando più favorevoli e maturati dopo la sentenza di primo grado.

Rimane affidato alla Corte costituzionale il sindacato se l'eventuale declaratoria d'incostituzionalità debba essere estesa, ai sensi dell'art. 271, legge 11 marzo 1953, n. 87, allo intero residuo secondo inciso del terzo comma dell'art. 10, legge n. 251/2005.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riguardo agli art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi già pendenti in appello alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso.

Ordina che la presente ordinanza, letta nella parte dispositiva e consegnata alle parti in causa, sia notificata dal cancelliere al procuratore generale ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 10 gennaio 2007

Il Presidente: LION

Il consigliere estensore: DEL GIUDICE

07C0641

N. 348

*Ordinanza del 6 luglio 2006 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Camisa Eros*

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei principi della responsabilità penale personale e della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 804/06 R.G. nei confronti di Camisa Eros, imputato del reato di cui all'artt. 628, secondo comma c.p., alla pubblica udienza del 6 luglio 2006 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Si procede nei confronti di Eros Camisa con il rito abbreviato, richiesto e disposto in sede di giudizio direttissimo — conseguente a convalida d'arresto in flagranza — per il reato di rapina impropria di cui all'art. 628, secondo comma c.p.

A parere del tribunale dagli atti emerge la piena responsabilità dell'imputato per il reato contestato: le dichiarazioni rese dalla persona offesa, Sauro Fiaccadori, nel verbale di denuncia-querela, la descrizione dei fatti contenuta nell'informativa di reato e nel verbale d'arresto, e, da ultimo, le stesse dichiarazioni sostanzialmente confessorie dell'imputato (sia pur votate a una ricostruzione meno compromettente dell'accaduto) non lasciano dubbi in merito all'accertamento della responsabilità penale.

Il vero oggetto del giudizio è pertanto la definizione del trattamento sanzionatorio da applicare nel caso concreto, sulla base delle circostanze aggravanti contestate, delle attenuanti ravvisabili, e della pena ritenuta congrua tra il massimo e il minimo limite edittale come definito in seguito al bilanciamento delle circostanze.

Sotto il profilo delle aggravanti, va rilevato che al Camisa è stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Sotto il profilo delle attenuanti, va affermato che nella specie si tratta di un episodio di dimensioni davvero minime, sia in relazione alla refurtiva (una «stecca» di sigarette), sia in relazione all'intensità e serietà della minaccia (invero alquanto velleitaria) posta in essere dal prevenuto col «roteare» in aria la propria cintura di cuoio.

Per adeguare la pena al fatto — oltre che per il riconoscimento di un comportamento processuale tutto sommato corretto, e per il concreto proposito manifestato di entrare in una comunità di recupero per tossicodipendenti (v. dichiarazione della Comunità Ma.Ris. in atti) — ad avviso del tribunale possono essere riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, cui deve certamente aggiungersi l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4. c.p., atteso il valore di quanto sottratto.

Per quanto riguarda infine il giudizio di valenza fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, questo giudice non avrebbe dubbi sulla prevalenza delle seconde, posto che i precedenti dell'imputato — sostanzialmente furti e ricettazioni — si raccolgono tutti nello spazio temporale di tre anni, e terminano nel 1998, cioè circa otto anni fa, onde agli stessi potrebbe attribuirsi solo una limitata rilevanza ai fini della valutazione della pericolosità sociale del prevenuto. Inoltre, la sola equivalenza fra circostanze imporrebbe l'inflizione di una pena sproporzionata all'effettiva offensività del fatto, ponendosi, per di più, probabilmente in contrasto con i propositi di recupero manifestati (a quanto pare, questa volta, in modo serio e responsabile) dal Camisa, col prendere contatti con una comunità terapeutica per tossicodipendenti dei suoi luoghi d'origine.

Senonché l'art. 69, quarto comma c. p. come novellato dall'art. 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, impone, per i casi previsti dall'art. 99, quarto comma c. p. (e cioè nei casi di recidiva reiterata), il «divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti» inerenti alla persona del colpevole, consentendo dunque, al più, un giudizio di mera equivalenza.

Ritiene però il tribunale che un simile divieto si ponga in contrasto con più norme della Carta costituzionale.

È ravvisabile innanzitutto un contrasto con l'art. 27, primo comma Cost., il quale prevede che la responsabilità penale è personale.

Attribuendo un'efficacia così incisiva alla recidiva reiterata quale dato formale, senza alcun riguardo all'entità dei reati già commessi, al tempo trascorso, al rapporto fra violazioni già compiute e violazione attuale della legge penale, alle condizioni di vita passate e presenti del colpevole, insomma a qualunque elemento della fattispecie idoneo a giustificare un giudizio in concreto di pericolosità sociale, il legislatore ha sostanzialmente disegnato un tipo di autore — quello del recidivo reiterato disponendo che l'entità della condanna sia commisurata in gran parte non all'effettivo disvalore del fatto — quale precipitato della reazione fra elementi oggettivi e soggettivi, positivi e negativi, della fattispecie concreta — ma unicamente all'aderenza del soggetto al tipo di autore. La responsabilità penale viene dunque *in parte qua* «spersonalizzata», per essere ricondotta a una situazione tipizzata e uniforme, con irrilevanza degli elementi individualizzanti.

Quanto fin qui osservato conduce direttamente all'esposizione della seconda censura d'incostituzionalità, ovvero al contrasto della norma in oggetto con l'art. 3 della Costituzione, inteso quale limite di ragionevolezza alla discrezionalità del legislatore. È di tutta evidenza, infatti, che il divieto di operare comunque un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva può portare a disparità di trattamento rilevanti e del tutto irragionevoli, imponendo di sanzionare nello stesso modo — salva la limitata diversificazione consentita dalla forbice della pena edittale — situazioni completamente diverse, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo, ovvero, al contrario, imponendo trattamenti sanzionatori ingiustificatamente e notevolmente diversi rispetto a situazioni pressoché equivalenti, solo per la presenza, in un caso e non nell'altro, di precedenti penali, magari assai modesti, remoti, e di nessuna relazione con la regiudicanda.

Va infine ravvisato un contrasto dell'art. 69 c.p. novellato con l'art. 27, terzo comma Cost., nella parte in cui prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. La previsione normativa in parola, infatti, vietando al giudice di adeguare la pena — attraverso il giudizio di bilanciamento — fra l'altro, alla personalità

del colpevole, in relazione anche a un giudizio prognostico di reinserimento sociale, quale può trarsi da tutti gli elementi del fatto, mostra di considerare della pena unicamente l'aspetto sanzionatorio-retributivo e di prevenzione speciale, con totale preterizione dell'aspetto rieducativo.

Tutti gli aspetti enunciati sono presenti nella fattispecie concreta all'esame di questo tribunale. Precedenti penali bensì di una certa gravità, ma circoscritti nel tempo e ormai remoti, imporrebbero infatti di infliggere al Camisa una sanzione del tutto inadeguata per eccesso rispetto alla fattispecie concreta, e soprattutto in contrasto, per la sua entità, con i propositi di reinserimento sociale manifestati dall'imputato, che allo stato appaiono seri e non effimeri.

Viceversa la possibilità di pieno bilanciamento — in una con la diminuzione premiale per il rito — potrebbe portare ad infliggere una pena detentiva inferiore a un anno, adeguata al fatto, e compatibile sia con la necessità di una doverosa espiazione, sia con la possibilità di un futuro effettivo recupero.

Donde la rilevanza della questione di costituzionalità rimessa alla Corte.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87:

a) *dichiara non manifestamente infondata, e dunque solleva d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3, legge 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui vieta il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti nei casi previsti dall'art. 99, quarto comma, c.p., per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione;*

b) *sospende il giudizio in corso;*

c) *dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

d) *ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Reggio Emilia, addì 6 luglio 2006

Il giudice: FANILE

07C0642

N. 349

*Ordinanza del 6 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Montelione Antonino ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza ordinanza.

Sentita l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10, legge cit., sollevata dalla procura generale nel procedimento a carico di Montelione Antonino,

Gatti Giuseppe e Nulli Pero Ottavio prosciolti *ex art.* 425 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Perugia con sentenza emessa in data 15 aprile 2003 dal reato di cui all'art. 323 c.p. perché il fatto non costituisce reato per i primi due e perché non sussiste per il terzo, sentenza tempestivamente appellata dal p.m. presso il Tribunale di Perugia,

O S S E R V A

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo;

Ritiene la Corte che l'esame della questione sia pregiudiziale ed assorbente in quanto, la eventuale pronuncia di non manifesta infondatezza della eccezione relativa alla soppressione del potere di appello in capo al p.m., determina la necessità di sospensione del processo ai fini della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 — e 10 legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccepiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, secondo comma, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si predilige è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (Art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erranee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato secondo comma dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono «*per li rami*» le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento fra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato Costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'Appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della Cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati potersi di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex art. 430 c.p.p.*, la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in

quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malampartem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex art. 580 c.p.p.*, ristretto ai soli casi di connessione *ex art. 12 c.p.p.*

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello *tout court*, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erronee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celebreranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, vieppiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, Il grado e Cassazione, con la sequenza. I grado, Cassazione, I grado, 11 grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza. Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inadeguati all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

Quanto alla eccezione sollevata dalle parti civili, va rilevato che, secondo l'orientamento seguito da questa Corte, deve ritenersi che, a prescindere dalla soluzione della questione relativa al mantenimento del potere di appello a fini civili nella normativa a regime, di certo conservano efficacia gli appelli già proposti dalla parte civile in quanto la diversa e contraria interpretazione, sarebbe certamente incostituzionale posto che non solo priva il danneggiato del reato di un grado di merito, ma lo espone alla pregiudizievole efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento *ex art. 652 c.p.p.*, non gli consente la tutela dei suoi diritti nel processo civile stante la necessaria sospensione dello stesso *ex art. 75, comma 3, c.p.p.*, e non prevede neppure la remissione in termini, concessa a p.m. ed imputato, per la proposizione del ricorso per cassazione.

La Corte è consapevole che anche questa tesi si scontra con il rischio di una situazione processuale paradossale costituita dalla contemporanea pendenza dell'appello della parte civile e del ricorso per cassazione proposto dal p.m., ma la lettera della legge non consente altra soluzione interpretativa, determinando, anche sotto questo aspetto, un già rilevato profilo di illegittimità per irragionevolezza.

Ed a maggior ragione, ribadendo quanto già detto, non appare possibile la trattazione e decisione dell'appello della parte civile in pendenza della eccezione di incostituzionalità proposta in relazione all'appello del p.m. in considerazione del carattere pregiudiziale della questione, assolutamente assorbente, tanto che, in caso di accoglimento della prima eccezione, la parte civile troverebbe tutela, per il principio della immanenza, anche ove non avesse a sua volta proposto appello.

Pertanto, tornando alla questione principale, in conclusione l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, secondo comma, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui si esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10 legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva.

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, addì 6 ottobre 2006

Il Presidente: MUSCATO

N. 350

*Ordinanza del 7 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Lamloumi Mahrez*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo;

La stessa si presenta altresì non manifestamente infondata.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, secondo comma, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si predilige è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erranee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato comma 2 dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono *per li rami* le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato Costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali,

quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati potersi di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex art. 430 c.p.p.*, la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto, il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di sperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex art. 580 c.p.p.*, ristretto ai soli casi di connessione *ex art. 12 c.p.p.*

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello *tout court*, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla

parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erranee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celebreranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, viepiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora, più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza. Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

In conclusione l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, secondo comma, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui si esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva.

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, udienza del 17 ottobre 2006.

Il Presidente: MUSCATO

N. 351

*Ordinanza del 17 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Bonifazi Cristiano*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo;

La stessa si presenta altresì non manifestamente infondata.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, secondo comma, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si predilige è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erranee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato secondo comma dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia

con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono *per li rami* le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato Costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'Appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi) la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali,

quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati potersi di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex art. 430 c.p.p.*, la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex art. 580 c.p.p.*, ristretto ai soli casi di connessione *ex art. 12 c.p.p.*

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello *tout court*, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nei testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio frastferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *pro tempore* proposto dalla

parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erronee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celebreranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, viepiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza. Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

In conclusione l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, secondo comma, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui si esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria, viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva.

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, udienza del 17 ottobre 2006.

Il Presidente: MUSCATO

N. 352

*Ordinanza del 6 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Barreti Hamdi*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza ordinanza.

Letta l'eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006, e 10 legge cit., sollevata dalla procura generale nel procedimento a carico di Barreti Hamdi, nato a Durres (Albania) il 14 agosto 1979, in esito al quale il Tribunale di Orvieto, con sentenza emessa in data 21 maggio 2004, lo assolse dal reato di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 286/1998, perché il fatto non sussiste, mente lo condannò per gli altri reati ascrittigli, sentenza tempestivamente appellata dal p.m. presso il Tribunale di Orvieto,

O S S E R V A

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo.

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 — e 10, legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccepiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, comma 2, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si predilige è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erranee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato secondo comma, dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990 n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono *per li rami*, le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato Costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati potersi di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex art. 430 c.p.p.*, la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab initio* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex art. 580 c.p.p.*, ristretto ai soli casi di connessione *ex art. 12 c.p.p.*

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile.

sibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello tout court, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erranee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celebreranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, viepiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza.

Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inadeguati all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

In conclusione, l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art 111, secondo comma, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui si esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

Va da sé che la pronuncia di non manifesta infondatezza dell'eccezione relativa alla soppressione del potere d'appello in capo al p.m. determina la necessità di sospensione del processo ai fini della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, qualunque opinione si prediliga in ordine alla permanenza o meno del potere di appello in capo alla parte civile, posto che non è processualmente possibile la separazione e, quindi, la trattazione del solo appello proposto a fini civili, qualora ritenuto ammissibile.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva.

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, udienza del 17 ottobre 2006.

Il Presidente estensore: MUSCATO

07C0646

N. 353

*Ordinanza del 20 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Rauco Luciano*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Letta l'eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10, legge cit. sollevata dalla Procura Generale,

O S S E R V A

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo.

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 — e 10, legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccepiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, secondo comma, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si predilige è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erronee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato secondo comma dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a Seguiti dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono *per li rami* le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della Cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati poteri di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex art.* 430 c.p.p., la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex art.* 580 c.p.p., ristretto ai soli casi di connessione *ex art.* 12 c.p.p.

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, secondo comma, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello tout court, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erranee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celebreranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, viepiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.,

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza. Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

In conclusione l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, secondo comma, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva.

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, ai residenti delle due Camere del Parlamento, nonché alle parti processuali.

Perugia, udienza del 20 ottobre 2006.

Il Presidente: MUSCATO

07C0647

N. 354

*Ordinanza del 10 novembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Ferrarese Loredana*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sentita l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10, legge cit., sollevata dalla procura generale nel procedimento a carico di Ferrarese Loredana assolta ex art. 530 secondo comma c.p. dal G.i.p. del Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, con sentenza emessa in data 16 giugno 2003 dal reato di cui all'art. 517 c.p. per non aver commesso il fatto, sentenza tempestivamente appellata dal p.m. presso il Tribunale di Perugia,

O S S E R V A

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo;

Ritiene la Corte che l'esame della questione sia pregiudiziale ed assorbente in quanto, la eventuale pronuncia di non manifesta infondatezza della eccezione relativa alla soppressione del potere di appello in capo al p.m., determina la necessità di sospensione del processo ai fini della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 — e 10, legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccipiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, secondo comma, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si predilige è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erranee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato secondo comma dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono *per li rami* le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato Costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il Giudice d'Appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati potersi di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex art. 430 c.p.p.*, la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inhibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex art. 580 c.p.p.*, ristretto ai soli casi di connessione *ex art. 12 c.p.p.*

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello *tout court*, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erranee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celebreranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, vieppiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza. Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

Pertanto, tornando alla questione principale, in conclusione l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, secondo comma, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui si esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva.

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, udienza del 10 novembre 2006.

Il Presidente: BORSINI

N. 355

*Ordinanza del 9 novembre 2006 emessa dal Tribunale di Ivrea
nel procedimento penale a carico di Chiritoiu Cristian Aurel*

Straniero - Espulsione amministrativa - Configurazione della fattispecie di reato previsto a carico dello straniero, già espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, trovato nel territorio dello Stato - Mancata inclusione nella formula descrittiva dell'illecito penale della clausola «senza giustificato motivo» - Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte della differente disciplina dell'ipotesi di trattenimento dello straniero in violazione dell'ordine impartito dal questore - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quater*, sostituito dall'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL GIUDICE

Letti gli atti del procedimento penale R.G.N.R. 2547/06 e R.G. Trib. 750/06 a carico di Chiritoiu Cristian Aurel, nato a Calarasi (Romania) il 7 aprile 1981.

PREMESSO IN FATTO

Chiritoiu Cristian Aurel è stato espulso dal territorio nazionale in data 19 maggio 2005 per non avere egli richiesto il permesso di soggiorno entro il termine prescritto, in assenza di cause di forza maggiore; in data 14 settembre 2006 il Chiritoiu è stato trovato sul territorio nazionale e tratto in arresto nella flagranza del reato previsto e punito dall'art. 14, comma 5-*quater* primo periodo decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dal decreto legge n. 241/2004 convertito in legge n. 271/2004 (c.d. T.U. IMM.).

Il Chiritoiu veniva processato con rito direttissimo e, su richiesta da lui personalmente formulata, veniva ammesso al rito abbreviato, condizionato alla produzione di documenti.

Dai predetti documenti, si evince che tutta la famiglia del prevenuto — composta dal padre, Chiritoiu Grigore nato a Reviga (Romania) il 23 gennaio 1956, dalla madre Chiritoiu Veronica nata a Brahasesti (Romania) e dalla sorella minore del prevenuto, Chiritoiu Geanina Aurora, nata in Romania il 27 ottobre 1988 — è regolarmente residente in Italia, dove il padre del Chiritoiu ha un regolare lavoro essendo assunto come dipendente subordinato presso la Synergie Italia S.p.a. e la sorella frequenta una scuola professionale; dalla documentazione emerge inoltre che il prevenuto, il quale ha oggi 25 anni, è affetto da cardiomiopatia ipertrofica e il 13 marzo 2006, rimasto solo in Romania, ha ingerito volontariamente una forte dose di sostanza medicinale ed etanolo, in tal modo tentando il suicidio; infine, dalla documentazione versata in atti emerge che il 25 maggio 2006 la madre del Chiritoiu è stata vittima di un sinistro stradale e che il prevenuto è giunto in Italia — la seconda volta — pochi giorni dopo il fatto.

CONSIDERANDO IN DIRITTO

Ritiene questo giudice che il tenore dell'art. 14, comma 5-*quater* T.U. IMM. sollevi gravi dubbi di costituzionalità, per manifesta violazione dei canoni di ragionevolezza — sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento — cui sempre l'attività legislativa deve essere improntata, nonché per contrasto con l'art. 27 della Costituzione in ordine alla natura e agli scopi della sanzione criminale.

Quanto al primo aspetto, cioè la ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., si osserva che — mentre la disposizione di cui all'art. 14, comma 5-*ter* T.U. IMM. contempla la sussistenza di un «giustificato motivo» alla violazione dell'ordine impartito dal questore come una causa di esclusione del reato — analoga previsione non è contenuta nel successivo art. 14, comma 5-*quater*.

Tale differente trattamento non appare in alcun modo giustificato.

Invero, se la sussistenza di circostanze valutabili dal giudice quale «giustificato motivo» esclude l'oggettività del reato nell'ipotesi in cui il cittadino extracomunitario si trattiene sul territorio dello Stato italiano in violazione dell'ordine impartitogli dal questore, non si comprende per quale ragione analogo tipo di circostanze non debba trovare ingresso nella valutazione della commissione del reato di rinvenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato, in epoca successiva alla sua espulsione.

La *ratio* della formulazione di simile clausola nell'ambito delle due fattispecie delittuose appare, invero, la medesima.

Infatti, la previsione — già valutata positivamente con sentenza Corte costituzionale n. 5/2004 — all'interno della disposizione incriminatrice di cui all'art. 14, comma 5-ter, della clausola «senza giustificato motivo», ha la specifica funzione di «valvola di sicurezza del meccanismo repressivo» che consente di «riconoscere rilievo a situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva e oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa». Essa consente, quindi, di evitare che «la sanzione penale scatti allorché — anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione — l'osservanza del precetto appaia concretamente “inesigibile” in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori». Se tale è — come già riconosciuto dalla Corte con la predetta pronuncia — lo scopo della clausola contenuta nel comma 5-ter, non appare ragionevole non consentire al giudice un analogo vaglio nella valutazione della sussistenza del reato previsto e punito nel comma successivo, sebbene la materialità delle due situazioni presupposte alla commissione del reato (trovarsi sul territorio dello Stato e trattenervisi, nel primo caso; essere stato espulso e farsi trovare nuovamente sul territorio dello Stato, nel secondo) sia *ictu oculi* differente.

Invero, se rari possono apparire — nell'ambito di operatività della fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-quater — i casi in cui una siffatta clausola può dar spazio a circostanze incidenti sulla «possibilità oggettiva» di non porre in essere il comportamento vietato e penalmente sanzionato, molteplici sono invece le ipotesi in cui tale clausola consentirebbe al giudice di valutare se sia mancata, per l'imputato, la «possibilità soggettiva» di osservare il precetto. Laddove dette circostanze fossero processualmente dimostrate, solo l'esplicita previsione, nell'art. 14, comma 5-quater, di una clausola qual è quella contenuta nell'art. 14, comma 5-ter, consentirebbe di valorizzarle.

Il caso di specie — e il relativo processo pendente — ne costituiscono un chiaro esempio.

Invero, lo stato di grave sofferenza psichica — sino al tentativo di suicidio — e fisica del Chiritoiu, nonché l'apprensione per le condizioni di salute della madre, vittima di un sinistro stradale e, infine, la situazione di solitudine originata dalla separazione dalla famiglia d'origine, sono circostanze che hanno determinato il Chiritoiu a rientrare — temporaneamente, a quanto emerge dagli atti — in Italia pur dopo l'esecuzione del provvedimento di espulsione e, dunque, a porre in essere la condotta oggi ascrittagli a titolo di reato; a parere di questo giudice, trattasi di situazioni astrattamente riconducibili alla categoria del «giustificato motivo» e — quanto meno nel caso di specie — contestualmente ricollegabili anche a valori costituzionalmente protetti.

Invero, il riavvicinamento del Chiritoiu alla famiglia d'origine, avvenuto mediante il rientro in Italia in momento successivo all'esecuzione dell'espulsione, è stata la concreta modalità attraverso cui il Chiritoiu stesso ha protetto alcuni suoi diritti che il nostro ordinamento considera fondamentali, quali sono il diritto alla salute (non solo fisica ma anche psichica) garantito dall'art. 32 della Costituzione, nonché i diritti e doveri di reciproca assistenza che vigono all'interno di un nucleo familiare, principio ispiratore di disposizioni poste a presidio della famiglia (art. 29 della Costituzione) e delle formazioni sociali più in generale (art. 2 della Costituzione). Nel caso di specie, pertanto, sarebbero le posizioni soggettive costituzionalmente garantite ora richiamate a dare concreto contenuto alla clausola di cui si chiede l'inserimento nella disposizione incriminatrice impugnata.

Le ultime considerazioni illuminano la rilevanza che la questione sollevata ha sul processo pendente avanti a questo giudice. Senza, infatti, in alcun modo intaccare la perdurante validità ed efficacia del provvedimento di espulsione, l'accoglimento della questione di costituzionalità, consentirebbe a questo Remittente di riconoscere rilevanza, e quindi di valutare, in favore del Chiritoiu, la situazione di disagio psichico *in primis*, ma anche di malattia e di preoccupazione per le condizioni di salute della madre, che l'hanno indotto a fare nuovamente ingresso in Italia — essendo qui residente la sua famiglia d'origine — pur dopo essere già stato espulso. Si tratta di circostanze che, allo stato, non hanno pregio alcuno ai fini della valutazione della sussistenza del reato, né sotto il profilo oggettivo — atteso che la materialità del delitto emerge *per tabulas* — né sotto il profilo soggettivo — atteso che il reingresso nel territorio dello Stato italiano è avvenuto, da parte del Chiritoiu, in modo cosciente e

volontario, come dal prevenuto stesso ammesso in sede di spontanee dichiarazioni. L'attuale formulazione della disposizione incriminatrice, non lasciando spazio alcuno a valutazioni di questo genere, imporrebbe a questo giudice di pronunciare sentenza di condanna.

La prima questione che si chiede alla Corte di affrontare è, dunque, quella relativa alla compatibilità tra l'art. 14, comma 5-*quater* T.U. IMM. e l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza della differente disciplina prevista, rispettivamente, per l'ipotesi di «trattenimento» nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore e per l'ipotesi di «rinvenimento» sul territorio dello Stato del cittadino straniero già espulso, atteso che solo nella prima fattispecie possono venire in rilievo circostanze idonee ad integrare un giustificato motivo che esclude il reato.

La disposizione impugnata appare costituzionalmente illegittima anche sotto altro aspetto e, precisamente, per violazione dell'art. 27, comma 3 della Costituzione.

Invero, appare fortemente dubbio che, a fronte di un comportamento che si riveli — in astratto, penalmente rilevante ma sia anche — in concreto — necessitato o, quanto meno, fortemente indotto da circostanze valutabili quale «giustificato motivo», l'esecuzione della sanzione penale inflitta in sede di giudizio possa — veramente — tendere alla rieducazione del condannato.

Pertanto, la mancata previsione, nel comma 5-*quater*, di una clausola di salvezza analoga a quella prevista al comma 5-*ter*, determinando tout court la condanna di soggetti i quali, nella commissione del reato, hanno agito in condizioni che — pur non integrando gli estremi delle fattispecie previste nelle esimenti — hanno tuttavia fortemente influenzato, se non addirittura annullato, la libertà di decisione, pare confliggere con il principio sancito dall'art. 27, comma 3 della Costituzione. Non v'è spazio alcuno per una prospettiva di rieducazione — primaria finalità della pena — del condannato nel caso in cui non possa imputarsi al soggetto agente una decisione libera da situazioni esterne fortemente cogenti.

La questione appare, dunque, rilevante nel presente processo, atteso che la mancata espressa previsione della clausola «senza giustificato motivo» (o di altra analoga) nella disposizione di cui all'art. 14 comma 5-*quater* produce, da un lato, l'effetto di impedire a questo giudice di riconoscere rilievo a posizioni soggettive di rango costituzionale, che hanno concretamente indotto il Chiritotiu a fare nuovamente ingresso in Italia dopo l'espulsione e, dall'altro, l'effetto di imporre l'applicazione della sanzione penale pur se il fatto appaia commesso a tutela delle predette posizioni soggettive.

La questione appare altresì, nei limiti suindicati, non manifestamente infondata, atteso il contrasto con i principi di ragionevolezza sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento e dello scopo rieducativo della pena.

Per queste ragioni, deve essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quater* decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dal decreto legge n. 241/2004 convertito in legge n. 271/2004, per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quater* decreto legislativo n.286/1998 come modificato dal decreto legge n. 241/2004 convertito in legge n. 271/2004, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;*

Dispone la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per l'immediata notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ivrea, addì 9 novembre 2006

Il giudice: BOMPIERI

N. 356

*Ordinanza del 24 ottobre 2006 emessa dal Giudice di pace di Trecastagni
nel procedimento civile promosso da Sapienza Paolo contro Ministero dell'interno*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c*), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al 83/2006 del R.G. avente ad oggetto «opposizione a sanzioni amministrative», tra Sapienza Paolo, nato a Milo (Catania) 22 dicembre 1958, elettivamente domiciliato in Catania via Timoleone, 116, presso lo studio dell'avv. Ivana Wanausek, giusta procura in atti ricorrente;

Contro Ministero dell'interno in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal vice prefetto aggiunto dott.ssa Ester Libertini, dirigente dell'Area funzionale, 3° funzionario delegato dal prefetto quale organo periferico del Ministero dell'interno, domiciliato per la carica presso la Prefettura di Catania, Resistente;

FATTO

Con ricorso depositato in data 3 giugno 2006 il sig. Sapienza Paolo, nella qualità di proprietario, proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. 501968310 serie 2004-*bis* 2906683, elevato dai Carabinieri Zafferana Etnea (Catania) in data 4 aprile 2006, alle ore 20,25 a Sapienza Davide (figlio maggiorenne del proprietario) nella qualità di conducente perché, alla guida del ciclomotore tipo Malaguti Phanton 50cc targato 959TF, circolava senza indossare il casco protettivo e quindi per violazione degli artt. 171, comma 1 e 2 e 213, comma 2-*sexies*, del c.d. strada e con conseguente verbale di confisca del veicolo, affidato poi alla ditta Russo Angelo di S. Venerina, con decurtazione di 10 punti dalla patente.

Il ricorrente, chiedeva fra l'altro, di emettersi ordinanza di dissequestro e riaffidamento del veicolo e dei documenti, onde evitare danni alla sua vita lavorativa.

Eccepiva in particolare l'incostituzionalità della norma applicata nei suoi confronti, adducendo nel dettaglio vari motivi e chiedendo che il giudice adito, sospendendo il processo, sollevasse appunto tale eccezione di incostituzionalità.

Il g.d.p., con ordinanza del 17 giugno 2006, a revoca e sostituzione di pari ordinanza del 13 giugno 2006, ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 17 ottobre 2006, nulla disponendo al momento in ordine alla chiesta sospensione provvisoria del verbale opposto ed alla restituzione del mezzo.

Il resistente Ministero dell'interno, a mezzo del proprio procuratore dott.ssa Ester Libertini vice Prefetto aggiunto della Prefettura di Catania con documenti depositati in data 12 ottobre 2006 in cancelleria, chiedeva rigettarsi il ricorso perché infondato.

All'udienza del 17 ottobre 2006 ed alla presenza del solo difensore del ricorrente avv. Ivana Wanausek, lo scrivente giudice, accoglieva la questione di incostituzionalità e disponeva il deposito a parte della presente ordinanza, sospendendo il procedimento e ordinando nel contesto il dissequestro del ciclomotore a titolo provvisorio e temporaneo per evitare gravi danni al ricorrente e salvo l'esito del giudizio promosso alla suprema Corte costituzionale.

D I R I T T O

La legge n. 168 del 17 agosto 2005, nel convertire con modificazioni il d.l. n. 115 del 30 giugno 2005, ha introdotto nel codice della strada, con l'art. 213, comma 2-*sexies*, la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli, nelle ipotesi di violazione degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 e, nei casi in cui la violazione sia finalizzata ad un reato e disponendo pertanto l'applicazione di tale grave sanzione a tutti i casi indicati nei citati articoli (numero di persone trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalità d'uso del casco e dei modi di condurre il veicolo e così via).

Orbene questo giudice ritiene che la confisca obbligatoria introdotta dalla citata legge n. 168/2005 non sia conforme alla Costituzione, ragion per cui intende sollevare, come in effetti solleva sul punto incidente di costituzionalità per i seguenti motivi:

Sulla non manifesta infondatezza

La sanzione amministrativa disposta con l'art. 213, comma 2-*sexies* della legge n. 168 del 17 agosto 2005 è in palese contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, per la disparità di trattamento tra le violazioni del c.d.s. commesse dai ciclomotori e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli e per il principio della personalità.

L'art. 3 della Costituzione, infatti, statuisce, al primo comma, che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali» e, di conseguenza, sancisce al secondo comma che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Premesso, infatti, che l'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai commi 3 e 4 ha il concetto della confisca amministrativa, dichiarandola facoltativa od obbligatoria, a seconda delle varie ipotesi, lo scrivente giudice ritiene che il contenuto affittivo della disposizione impugnata risieda più nella sanzione accessoria disposta che in quella principale della violazione commessa, per cui, anche sotto diverso profilo, risulterebbe violato il citato art. 3 della Costituzione per l'incongruità tra la sanzione pecuniaria principale fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la libertà del cittadino, soprattutto e usa il veicolo per motivi inderogabili di lavoro.

L'adita Corte costituzionale infatti, con le proposte ordinanze n. 58/1999, n. 297/1988, con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144 del 17 maggio 2001, ha sempre confermato il principio per il quale «uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionate dal legislatore è possibile solo ove l'opzione normativa contrasti in modo con il canone della ragionevolezza, vale a dire, si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità».

E proprio per il contrasto palese con il principio di ragionevolezza l'adita Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 12 aprile 1996 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 2, del c.d. strada, che prevedeva la sanzione amministrativa della confisca di un veicolo solo perché era scaduta la carta di circolazione dello stesso, in quanto sosteneva la Corte, «l'esistenza di casi limite non può giustificare misure sanzionatorie sproporzionate», come nella fattispecie che ci riguarda e con la recentissima sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005 ha dichiarato incostituzionalità l'art. 126-*bis*, comma 2 del c.d.s. sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo.

Il legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005, non ha in alcun modo tenuto conto dell'auspicio espresso più volte dall'adita Corte costituzionale della estrema necessità di «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparità di trattamento» (Corte costituzionale sentenze n. 349 del 21 novembre 1997 e n. 435 del 23 dicembre 1997).

Nei rapporti, infatti, con la p.a., non è in alcun modo ammissibile una disparità di trattamento tra chi conduce una moto o ciclomotore e chi guida un autoveicolo e, soprattutto in presenza di violazioni e trasgressioni relative agli stessi articoli del codice della strada, con il risultato finale evidente che, nel caso di uso del veicolo per commettere un reato, la privazione della disponibilità del veicolo avrà luogo solo se esso avrà due e non quattro ruote!

Infine, la norma di cui all'art. 213, comma 2-*sexies*, è palese contrasto con l'art. 27 della Corte costituzionale, la quale sancisce che «la responsabilità penale è personale».

È noto infatti, che l'art. 3 della legge di depenalizzazione 24 novembre 1981, n. 689, statuisce che «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa colposa o dolosa», ragion per cui la sanzione della confisca del ciclomotore o della moto, per la mancanza da parte dell'organo accertatore di ogni accertamento sull'autore dell'infrazione, colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il proprietario di detto veicolo, con evidente violazione del principio della personalità, oltre quello già esposto della ragionevolezza, per la sproporzione della sanzione.

Per tutte le suddette argomentazioni questo giudice, prima di esaminare il merito dell'opposizione proposta dai ricorrenti Cozzubbo Vito e Cozzubbo Giovanni, ritiene assolutamente rilevante che venga esaminata la non manifesta infondatezza della ritenuta incostituzionalità dell'art. 213, comma 2-*sexies* del c.d.s., introdotto dalla legge di conversione del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, legge n. 168 del 17 agosto 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2005.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

*Ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), introdotto dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, per aperto contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 c.d. strada o per commettere un reato;*

1) Sospende il presente giudizio iscritto al n. 83 R.G. dell'anno 2006, sino all'esito della questione;

2) Manda alla cancelleria affinché:

Notifichi la presente ordinanza con gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale;

Notifichi la presente ordinanza al ricorrente Sapienza Paolo difeso come in atti, nel domicilio del procuratore.

Notifichi la presente ordinanza all'opposto Ministro dell'intero pro tempore presso la Prefettura di Catania ed al procuratore dott.ssa Ester Libertini, Vice Prefetto aggiunto;

Notifichi la presente ordinanza al Prefetto di Catania per i provvedimenti di competenza;

Notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri in Roma;

Comunichi la presente ordinanza al sig. Presidente del Senato della Repubblica ed al sig. Presidente della Camera dei deputati in Roma.

3) Sospende l'esecutività del provvedimento impugnato (verbale di accertamento della violazione con sequestro del mezzo tipo Malaguti Phanton 50 cc. tg. 959TF di proprietà del ricorrente Sapienza Paolo, al fine di evitare danni patrimoniali al ricorrente stesso con conseguenti future azioni di rivalsa.

4) Ordina all'autorità che lo detiene ed a chiunque ne abbia il possesso, la restituzione al ricorrente, quale legittimo proprietario, del mezzo sequestrato e relativi documenti.

5) Autorizza il provvisorio utilizzo del detto mezzo per un principio di giustizia sostanziale consistente nell'evitare eventuali risvolti patrimoniali di danno nei confronti dello Stato e/o del proprietario del mezzo sequestrato, per l'inevitabile lasso di tempo occorrente per la decisione da parte della Corte costituzionale.

6) Da atto che la disposta autorizzazione al provvisorio utilizzo del mezzo de quo non fa venire meno il gravame del sequestro sullo stesso e che pertanto sul proprietario incombono tutti gli obblighi derivanti dalla legge quale depositario.

Così deciso in Trecastagni, oggi 24 ottobre 2006.

Il giudice di pace coordinatore: BONACCORSI

N. 357

*Ordinanza del 7 novembre 2006 emessa dal Giudice di pace di Trecastagni
nel procedimento civile promosso da Guarerra Alfio contro Ministero dell'interno*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al 93/2006 del R.G. avente ad oggetto «opposizione a sanzioni amministrative», tra Guarerra Alfio nato a Sidney (Australia) il 31 maggio 1959 elettivamente domiciliato in Trecastagni (Catania), piazza Marconi n. 52, ricorrente, contro Ministero dell'interno in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato - Catania, resistente;

FATTO

Con ricorso depositato in data 20 giugno 2006 il sig. Guarerra Alfio, nella qualità di proprietario e conducente, proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. 411366212 serie 2004-*bis* 2001162, elevato dai Carabinieri nucleo radiomobile della Compagnia di Acireale (Catania) in data 24 maggio 2006, alle ore 20,20 perché alla guida della moto tipo Aprilia Leonardo targata AY41443, circolava senza indossare il casco protettivo e quindi in violazione degli artt. 171, commi 1 e 2 e 213, comma 2-*sexies*, del c.d. strada e con conseguente verbale di confisca del veicolo, affidato poi alla ditta Aliotta Maria Rita di Pedara;

Il ricorrente, chiedeva fra l'altro, di emettersi ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato e contestuale dissequestro e riaffidamento del veicolo e dei documenti, onde evitare danni alla sua vita lavorativa.

Eccepiva in particolare l'incostituzionalità della norma applicata nei suoi confronti, adducendo nel dettaglio vari motivi e chiedendo che il giudice adito, sospendendo il processo, sollevasse appunto tale eccezione di incostituzionalità.

Il g.di.p., con ordinanza del 17 luglio 2006, a revoca e sostituzione di pari ordinanza del 21 giugno 2006, ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 7 novembre 2006, disponendo nel contesto la sospensione provvisoria del verbale opposto ed alla restituzione del mezzo al ricorrente, contestandone l'uso in via provvisoria in attesa della decisione sulla questione da parte della Corte costituzionale.

Il resistente Ministero dell'interno, non si costituiva.

All'udienza del 7 novembre 2006 ed alla presenza del solo ricorrente, lo scrivente giudice, accoglieva la questione di incostituzionalità e disponeva il deposito a parte della presente ordinanza, sospendendo il procedimento e confermando nel contesto il dissequestro del ciclomotore a titolo provvisorio e temporaneo per evitare gravi danni al ricorrente e salvo l'esito del giudizio promosso alla suprema Corte costituzionale.

D I R I T T O

La legge n. 168 del 17 agosto 2005, nel convertire con modificazioni il d.l. n. 115 del 30 giugno 2005, ha introdotto nel codice della strada, con l'art. 213, comma 2-*sexies*, la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli, nelle ipotesi di violazione degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 e, nei casi in cui la violazione sia finalizzata ad un reato e disponendo pertanto l'applicazione di tale grave sanzione a tutti i casi indicati nei citati articoli (numero di persone trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalità d'uso del casco e dei modi di condurre il veicolo e così via).

Orbene questo giudice ritiene che la confisca obbligatoria introdotta dalla citata legge n. 168/2005 non sia conforme alla Costituzione, ragion per cui intende sollevare, come in effetti solleva sul punto incidente di costituzionalità per i seguenti motivi.

Sulla non manifesta infondatezza

La sanzione amministrativa disposta con l'art. 213, comma 2-*sexies* della legge n. 168 del 17 agosto 2005 è in palese contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, per la disparità di trattamento tra le violazioni del c.d.s. commesse dai ciclomotori e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli e per il principio della personalità.

L'art. 3 della Costituzione, infatti, statuisce, al primo comma, che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali» e, di conseguenza, sancisce al secondo comma che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Premesso, infatti, che l'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai commi 3 e 4 ha il concetto della confisca amministrativa, dichiarandola facoltativa od obbligatoria, a seconda delle varie ipotesi, lo scrivente giudice ritiene che il contenuto afflittivo della disposizione impugnata risieda più nella sanzione accessoria disposta che in quella principale della violazione commessa, per cui, anche sotto diverso profilo, risulterebbe violato il citato art. 3 della Costituzione per l'incongruità tra la sanzione pecuniaria principale fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la libertà del cittadino, soprattutto se usa il veicolo per motivi inderogabili di lavoro.

L'adita Corte costituzionale infatti, con le proposte ordinanze n. 58/1999, n. 297/1988, con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144 del 17 maggio 2001, ha sempre confermato il principio per il quale «uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionate dal legislatore è possibile solo ove l'opzione normativa contrasti in modo con il canone della ragionevolezza, vale a dire, si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità».

E proprio per il contrasto palese con il principio di ragionevolezza l'adita Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 12 aprile 1996 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 2, del c.d. strada, che prevedeva la sanzione amministrativa della confisca di un veicolo solo perché era scaduta la carta di circolazione dello stesso, in quanto sosteneva la Corte, «l'esistenza di casi limite non può giustificare misure sanzionatorie sproporzionate», come nella fattispecie che ci riguarda e con la recentissima sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005 ha dichiarato incostituzionalità l'art. 126-*bis*, comma 2 del c.d.s. sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo!

Il Legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005, non ha in alcun modo tenuto conto dell'auspicio espresso più volte dall'adita Corte costituzionale della estrema necessità di «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparità di trattamento» (Corte costituzionale sentenze n. 349 del 21 novembre 1997 e n. 435 del 23 dicembre 1997).

Nei rapporti, infatti, con la p.a., non è in alcun modo ammissibile una disparità di trattamento tra chi conduce una moto o ciclomotore e chi guida un autoveicolo e, soprattutto in presenza di violazioni e trasgressioni

relative agli stessi articoli del codice della strada, con il risultato finale evidente che, nel caso di uso del veicolo per commettere un reato, la privazione della disponibilità del veicolo avrà luogo solo se esso avrà due e non quattro ruote!

Infine, la norma di cui all'art. 213, comma 2-*sexies*, è palese contrasto con l'art. 27 della Corte costituzionale, la quale sancisce che «la responsabilità penale è personale».

È noto infatti, che l'art. 3 della legge di depenalizzazione 24 novembre 1981, n. 689, statuisce che «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa colposa o dolosa», ragion per cui la sanzione della confisca del ciclomotore o della moto, per la mancanza da parte dell'organo accertatore di ogni accertamento sull'autore dell'infrazione, colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il proprietario di detto veicolo, con evidente violazione del principio della personalità, oltre quello già esposto della ragionevolezza, per la sproporzione della sanzione.

Per tutte le suddette argomentazioni questo giudice, prima di esaminare il merito dell'opposizione proposta dal ricorrente Guarrera Alfio, ritiene assolutamente rilevante che venga esaminata la non manifesta infondatezza della ritenuta incostituzionalità dell'art. 213, comma 2-*sexies* del c.d.s., introdotto dalla legge di conversione del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, legge n. 168 del 17 agosto 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2005.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

*Ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), introdotto dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, per aperto contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 c.d. strada o per commettere un reato;*

1) Sospende il presente giudizio iscritto al n. 93 R.G. dell'anno 2006, sino all'esito della questione;

2) Manda alla cancelleria affinché:

Notifichi la presente ordinanza con gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale;

Notifichi la presente ordinanza al ricorrente Guarrera Alfio, nel domicilio dello stesso in Trecastagni;

Notifichi la presente ordinanza all'opposto Ministro dell'intero pro tempore presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato - Catania;

Notifichi la presente ordinanza al Prefetto di Catania per i provvedimenti di competenza;

Notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri in Roma;

Comunichi la presente ordinanza al sig. Presidente del Senato della Repubblica ed al sig. Presidente della Camera dei deputati in Roma.

Così deciso in Trecastagni, oggi 7 novembre 2006.

Il giudice di pace coordinatore: BONACCORSI

N. 358

*Ordinanza del 16 agosto 2006 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria
nel procedimento penale a carico di Chiaramonte Salvatore*

Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata - Computo - Pluralità di ordinanze emesse per più reati non legati da connessione qualificata, oggetto di indagine in procedimenti separati pendenti presso la stessa autorità giudiziaria - Decorrenza dei termini dalla prima ordinanza, in caso di accertata sussistenza di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra il soggetto indagato per più fatti non connessi nel medesimo procedimento e quello indagato in procedimenti distinti dinanzi alla medesima autorità - Irragionevolezza - Violazione del principio del minimo sacrificio per la libertà personale.

- Codice di procedura penale, art. 297, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Sulla istanza presentata nell'interesse di Chiaramonte Salvatore e diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in atto a carico del medesimo, per decorso dei termini massimi di custodia cautelare,

O S S E R V A

Il Chiaramonte presentava istanza con la quale rilevava come il termine di fase per la misura cautelare della custodia in carcere in atto a carico del medesimo fosse già decorso, chiedendone, quindi, la dichiarazione di inefficacia della misura in atto.

L'imputato era stato dapprima arrestato in data 4 giugno 2003 per detenzione di stupefacenti e poi condannato ad anni quattro di reclusione. In data 13 dicembre 2004, era stato raggiunto da altra misura cautelare, emessa dalla medesima a.g. (G.i.p. Tribunale Reggio Calabria), per fatti accertati nel 2002, della stessa indole — detenzione di droga e relativo delitto associativo, con contestazione chiusa all'agosto 2002 —, ma non connessi al primo, e per i quali veniva poi condannato ad anni dieci di reclusione.

L'interessato opina nel senso che gli effetti del provvedimento cautelare eseguito il 13 dicembre 2004 andrebbero retrodatati al momento dell'esecuzione del primo provvedimento, il 4 giugno 2003, con conseguente dichiarazione di inefficacia della seconda misura, da pronunciare ora per allora, scaduta il 3 giugno 2004. Tutto ciò troverebbe fondamento alla luce delle pronunce della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 21957 del 2005, e della Corte costituzionale n. 408 del 2005. La prima aveva ritenuto applicabile il meccanismo di cui all'art. 297/3 c.p.p. anche a fatti tra loro non connessi, purché il quadro indiziario legittimante la misura cautelare per un secondo reato risultasse già agli atti prima dell'emissione del primo provvedimento restrittivo, spedito per reato non connesso. La seconda ha successivamente innovato lo stato della legislazione, con sentenza additiva, rendendo cogente l'interpretazione cui era giunta la Corte suprema, nel senso che l'art. 297/3 c.p.p. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza».

Gli elementi in fatto della questione risultano pacifici, per come descritti.

Sicché, i reati per i quali è stato eseguito il secondo provvedimento cautelare erano stati commessi prima dell'emissione del primo provvedimento cautelare e gli elementi indiziari relativi erano parimenti emersi prima dell'emissione del medesimo, come si desume dal contenuto dell'ordinanza stessa, che riporta le intercettazioni salienti e riferibili all'anno 2002. In essa sono racchiusi tutti gli elementi indiziari idonei all'emissione del provvedimento, acquisiti in un tempo anteriore al 4 giugno 2003, data di emissione del primo provvedimento.

Quindi, risulterebbero verificati tutti i requisiti richiesti per l'attivazione del meccanismo di cui all'art. 297/3 c.p.p., come integrato dalla sentenza n. 408 della Corte costituzionale, in relazione al *tempus delicti* ed al momento della disponibilità degli elementi indiziari relativi al secondo fatto non connesso, entrambi collocabili già in un tempo che precede dell'emissione del primo provvedimento restrittivo, il 4 giugno 2003.

L'unica peculiarità del caso di specie è che si verte in una situazione in cui i fatti per i quali sono stati emessi i provvedimenti cautelari sono oggetto di procedimenti differenti. Si pone, perciò, il problema di verificare se la disciplina additiva introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale sia applicabile anche in tal caso, o non. In tale ultima ipotesi, che ne debba conseguire rispetto alla disciplina dell'istituto, in termini di compatibilità costituzionale.

La normativa allo studio ha recentemente assunto una configurazione arricchita sotto il profilo positivo, come detto, grazie all'intervento della Corte costituzionale. Ma essa ha da sempre presentato aspetti complessi.

In particolare, il tema della applicabilità dell'istituto a fatti tra loro connessi, ma separatamente pendenti in procedimenti distinti, è stato risolto dalla pronuncia delle SS.UU. della Corte di cassazione del 25 giugno 1997, ricorrente Atene. La Corte suprema aveva ritenuto che l'istituto della retrodatazione in argomento dovesse essere applicabile anche «a fatti diversi, nell'ambito di un unico o di distinti procedimenti connessi, e quindi cumulabili innanzi allo stesso giudice ovvero nella sede giudiziaria individuabile ai sensi degli artt. 13, 15 e 16 c.p.p.».

Ora, ci si chiede se anche per il caso di reati non connessi, per i quali si procede separatamente in differenti procedimenti — come nella fattispecie concreta in esame —, sia possibile sostenere l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 297/3 c.p.p., combinando alla integrazione normativa conseguente alla decisione della Corte costituzionale l'interpretazione dell'istituto che emerge dalla pronuncia citata della Corte di cassazione.

Va, certamente, escluso il caso di procedimenti pendenti presso autorità giudiziarie differenti. Oltre ai problemi, evidenti, relativi alla circolazione di notizie attinenti indagini del tutto autonome in corso in circondari diversi, si pone un altrettanto chiaro ostacolo, relativo alla competenza territoriale delle autorità procedenti. Questa rimane e rimarrà separata, posto che si tratta di fatti non connessi e, quindi, destinati a non essere oggetto della disciplina del cumulo dei procedimenti (artt. 12, 371-bis e 17 c.p.p.). Quindi, nessuna ragionevole causa di interferenza tra i medesimi appare ravvisabile, in tema di applicabilità dell'art. 297/3 c.p.p.

Di qui il convincimento secondo cui la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 408/2005 evochi una disciplina applicabile solo a fatti tra loro non connessi, ma giacenti nell'ambito del medesimo procedimento.

Del resto, questa era proprio l'ipotesi concretamente esaminata e che aveva dato luogo alla decisione della Corte costituzionale: due fatti non connessi, indagati nel medesimo procedimento.

Ma, allorché si tratti di procedimenti separati *ab origine* e non connessi, pendenti presso la stessa autorità giudiziaria, si dubita che la disciplina integrata dell'art. 297/3 c.p.p. non debba trovare applicazione, malgrado lo stato attuale della legislazione lo impedisca.

La *ratio* dell'intervento additivo della Corte costituzionale sta nell'esigenza di garantire il minimo sacrificio possibile per la libertà personale del cittadino, senza che alcuno spazio possa «residuare in capo agli organi titolari del potere cautelare di scegliere il momento a partire dal quale possono essere fatti decorrere i termini custodiali in caso di pluralità di titoli e di fatti reato cui si riferiscono», onde salvaguardare «i valori di certezza e di durata minima della custodia cautelare»; nonché nella esigenza di assicurare «l'identico regime di garanzia» di cui all'art. 297/3 c.p.p. anche «in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze» (motivazione della sentenza della Corte, parte finale del paragrafo 3.3 del «considerato in diritto»).

Quindi, minor sacrificio possibile per la libertà personale del cittadino, tutelata dall'art. 13 Cost. come diritto inviolabile, e predisposizione di strumenti idonei ad evitare che la decorrenza del termine iniziale della custodia cautelare — in situazioni complesse, ma sostanzialmente omogenee —, possa dipendere per qualsiasi causa «da una imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del potere cautelare» (ivi).

Se queste sono le premesse da maneggiare per interpretare l'istituto, va osservato come le considerazioni della Corte costituzionale appaiano pertinenti pure nel caso in esame, anche alla luce della sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione, ricorrente Atene, citata.

Quest'ultima aveva esteso l'istituto in argomento anche ai casi di fatti connessi oggetto di distinti procedimenti, epperò suscettivi di riunione — perché, appunto, connessi, osservando che «Di certo, la regola in esame può presentare difficoltà operative in caso di pluralità di procedimenti. Difficoltà però che non possono giustificare soluzioni interpretative contrarie alla scelta legislativa ed agli stessi valori costituzionali, e che devono essere superate» mediante l'istituto della riunione dei procedimenti. Ciò affermava, la Corte, commentando altresì che «la pluralità dei procedimenti non è contraddetta, anzi è presupposta, dalla disposizione in esame».

Ora, nel caso in esame, il Chiamonte si vedrebbe applicare la normativa aggiunta derivante dalla pronuncia della Corte costituzionale soltanto se i fatti non connessi di cui è accusato fossero stati pendenti nell'ambito del medesimo procedimento. Ma si ritiene che «i valori di certezza e di durata minima della custodia cautelare» debbano essere salvaguardati anche nella fattispecie attuale, che riguarda fatti oggetto di procedimenti diversi, pendenti presso la medesima autorità giudiziaria ed in cui gli elementi indiziari gravi — contrappuntati dalle relative esigenze cautelari — per il secondo reato non connesso sono emersi, nel secondo procedimento, prima dell'emissione del provvedimento cautelare per il primo reato nel primo procedimento, con conseguente estensione della disciplina invocata. Operazione ora inibita, allo stato della legislazione.

Si verte, in tal caso, non in ipotesi in cui l'interessato sia esposto ad arbitrio, malevolo o negligente, del p.m., nel far decorrere i termini *a quo* della custodia cautelare per uno dei fatti di cui è accusato, bensì in un caso in cui la complessità e la durata del secondo procedimento (instaurato contro 27 persone e per più capi di accusa) hanno rallentato l'esame della posizione dei Chiamonte, legandola inscindibilmente, per ragioni investigative, al destino dei coindagati, anche per i tempi di emissione e di esecuzione del provvedimento restrittivo. Circostanze obiettive, ma che non possono andare *ex se* a detrimento della posizione del cittadino, nel senso di rendere inapplicabile, alle condizioni date e per le ragioni esposte, l'istituto in trattazione.

Nello specifico, pur pendendo diversi procedimenti per i diversi fatti non connessi, siccome questi stanno alla cognizione della stessa autorità giudiziaria, oltre che assegnarli alla cognizione di diversi magistrati, sarebbe stato ben possibile — astrattamente — attribuirli anche all'esame di un medesimo magistrato, pur mantenendo distinti i procedimenti; ovvero farli confluire *ab ovo* — del tutto casualmente, in difetto di ragioni di riunione — in un unico procedimento, condizione alla quale soltanto si ritiene applicabile la disciplina stabilita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 408/2005, per quanto già detto.

Sicché, tre sono le versioni in cui, alla cognizione della medesima autorità giudiziaria, i diversi fatti non connessi potrebbero essere trattati: presso il medesimo p.m., nello stesso procedimento; presso il medesimo p.m., ma in procedimenti distinti; presso magistrati diversi della medesima Procura della Repubblica.

Come già segnalato, la normativa in questione si applicherebbe soltanto alla prima di tali evenienze. Nelle due residue — una delle quali, la seconda, è quella che interessa —, si manifesta pur sempre il pericolo di atteggiamenti inerti, per negligenza ovvero per malizioso artificio, del p.m. titolare. Questi potrebbe diluire nel tempo le richieste cautelari, opportunamente o casualmente ed accidentalmente dilatandone la diacronica decorrenza iniziale. L'esposizione a tale rischio implica il difetto sia del requisito dell'obiettività dei criteri per la determinazione del termine per la decorrenza iniziale della seconda misura, sia della garanzia del minor sacrificio possibile per la libertà personale.

Se ne deduce, pertanto, che — rispetto alla situazione di chi, del tutto casualmente, sia oggetto di indagine per due reati non connessi nell'ambito del medesimo procedimento avanti ad un'unica autorità giudiziaria — la condizione di chi subisca indagini separate *ab imis*, pur da parte della stessa autorità giudiziaria, risulta trattata in maniera deteriore. Non potrebbe fruire dell'istituto della retrodatazione, come conseguenza dell'assegnazione dei fatti non connessi a procedimenti diversi, che può avvenire anche sulla base di fattori che possono ben essere meramente casuali ed aleatori. Circostanze del tutto incontrollabili, che possono dar luogo ad ampi spazi di arbitrarità, specie se si pensi che i procedimenti — se alla cognizione di un medesimo p.m. — potrebbero essere anche separati *in itinere*, posto che sarebbero noti nel loro integrale panorama, anche cautelare, siccome affidati al medesimo magistrato. Così si eviterebbe l'applicabilità del meccanismo della retrodatazione per il difetto della condizione relativa all'identità del procedimento, allorché gli altri requisiti inerenti alla desumibilità degli elementi cautelari per il secondo reato emergessero solo dopo la separazione dei procedimenti e solo nel secondo dei due.

La chiara diversità di trattamento — tra chi è indagato per più fatti non connessi nel medesimo procedimento e chi lo è in procedimenti distinti, pur avanti alla medesima autorità giudiziaria, quindi in situazioni sostanzialmente omogenee —, appare evidentemente irragionevole, allo stato della legislazione, poiché risultante in violazione del canone di cui all'art. 3 Cost., proprio per la ingiustificata pretermissione dei criteri di certezza ed obiettività nella gestione dell'istituto in esame, e di quello del minimo sacrificio per la libertà personale, per come richiede l'art. 13/5 Cost.

Non varrebbe opporre che la attribuzione dei procedimenti ai magistrati dei p.m. è regolamentata, o regolabile, da criteri obiettivi, posto che avverrebbe secondo parametri tabellari predeterminati. Ciò non toglie che sia, comunque, riconoscibile un tasso di aleatorietà sulla sorte dei procedimenti, in relazione al meccanismo della loro destinazione a magistrati differenti nell'ambito del medesimo ufficio, nonché un margine di arbitrio nella decisione di successiva separazione delle indagini per fatti originariamente e fortunatamente cumulati, ovvero nell'ipotesi di identità di inquirente per i due fatti oggetto dall'inizio di separate indagini. Elementi, questi — aleatorietà ed arbitrarietà —, che sono generati dalla incidenza della casualità e della

pura sorte nella assegnazione dei procedimenti, in cui non tutti i criteri possono essere ritenuti sotto controllo (si pensi all'assegnazione del turno posta ed alla attribuzione di notizie di reato che contengono contestualmente più indicazioni di reati differenti e non connessi, che possono senz'altro generare un solo procedimento, e ipotesi similari, come l'assegnazione a gruppi di lavoro differenti, che lasciano al caso l'unità o la pluralità dei procedimenti, come comunemente avviene nella prassi giudiziaria).

Del resto, l'ipotesi concreta in esame comprova la diagnosi della aleatorietà denunciata, che vi ha inciso determinando l'originaria separatezza dei procedimenti, rappresentando l'alea il contenuto di un giudizio espresso dal punto di vista dell'interessato che subisce le misure cautelari, ma non per questo elemento da cui si possa prescindere nella disamina dell'istituto.

Né varrebbe obiettare che, applicando indiscriminatamente l'art. 297/3 c.p.p. si finirebbe per riconoscere una sorta di diritto generalizzato alla fungibilità della custodia cautelare, impedendo l'esecuzione di più misure, quantomeno nella dimensione cronologica ordinaria.

Il rilievo va superato opponendo che non v'è una sollecitazione alla espansione generalizzata ed indistinta dell'istituto, che deve pur sempre rispettare i canoni formali della commissione del secondo reato prima dell'esecuzione della prima ordinanza cautelare e della desumibilità della gravità indiziaria, per il secondo fatto non connesso, sempre prima del medesimo momento. Ciò oltre a mantenere, in ogni caso, il divieto di applicare l'istituto in caso di procedimenti distinti pendenti sin dall'inizio presso autorità giudiziarie differenti, non potendosi far dipendere gli effetti di un atto di un procedimento da quelli di altro compiuto presso autorità giudiziaria diversa, qualora non vi siano ragioni di comunicazione tra i procedimenti medesimi.

Posto che la norma introdotta con la sentenza della Corte costituzionale si ritiene applicabile soltanto al caso di diversi fatti non connessi trattati nel medesimo procedimento, tale disciplina va allargata anche all'ipotesi di diversi fatti non connessi trattati nell'ambito di procedimenti differenti, non riunibili o successivamente separati, ma pendenti presso la medesima autorità giudiziaria.

Il dubbio di costituzionalità della norma di cui all'art. 297/3 c.p.p., come modificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 408/2005, appare non manifestamente infondato, per quanto detto. Inoltre, è certamente rilevante, nel caso in esame, giacché la pronuncia sollecitata introdurrebbe una regola che amplierebbe le ipotesi di applicabilità dell'istituto della retrodatazione, consentendo la scarcerazione del Chiaramonte per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare sofferta, maturati in data 3 giugno 2004, con provvedimento adottato ora per allora.

P. Q. M.

Visti gli artt. 268, 271 c.p.p., 15 e 97 Cost. e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 297/3 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'istituto si applichi anche a fatti diversi — non connessi, oggetto di indagini in procedimenti separati, ma pendenti presso la stessa autorità giudiziaria —, quando risulta che gli elementi per emettere la nuova ordinanza per il secondo fatto, commesso prima dell'emissione della prima ordinanza, erano già desumibili dagli atti, del relativo procedimento, già al momento della emissione della stessa.

Sospende la decisione sulla istanza difensiva, relativa alla libertà personale dell'interessato;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento incidentale alla Corte costituzionale, limitatamente all'istanza difensiva, agli allegati relativi, al parere del p.m. e a questo provvedimento;

Dispone che il presente provvedimento sia notificato, a cura della cancelleria, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere.

Reggio Calabria, addì 14 agosto 2006

Il giudice: BONINSEGNA

07C0660

N. 359

*Ordinanza del 5 giugno 2006 emessa dal Tribunale di Treviso - Sezione distaccata di Montebelluna
nel procedimento penale a carico di Dalla Longa Alfeo ed altro*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevolezza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del separato procedimento penale a carico di Dalla Longa Alfeo e Dalla Longa Marco imputati delitto di minaccia semplice in danno di Verri Silvano (ascritto al primo al capo *c*) ed al secondo al capo *e*);

Premesso che il reato di invasione di terreni o edifici cui al capo *a*), ascritto a tutti gli imputati, il reato di ingiuria di cui al capo *b*) ascritto alla Bolotto, il reato di ingiuria di cui al capo *c*), ed il reato di lesioni di cui al capo *d*) ascritto a Dalla Longa Marco risultano coperti da prescrizione dovendosi applicare, *ex art.* 10, terzo comma, legge n. 251/2005, i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005 cit.;

Rilevato quanto ai delitti di minaccia ascritti a Dalla Longa Alfeo e Dalla Longa Marco, appare rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore degli imputati;

Considerato in particolare che nel caso di specie deve aversi riguardo al disposto del nuovo art. 157, quinto comma c.p., in forza del quale, allorché per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni, che in caso di interruzione della prescrizione, può essere aumentato di un quarto, fino a tre anni e nove mesi;

Atteso che tale previsione deve essere riferita ai reati oggi di competenza del giudice di pace, per i quali in effetti ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 274/2000 può essere irrogata nei casi di cui al secondo comma, lettere *a*) seconda parte, *b*) e *c*), la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo, in alternativa, alla mera pena pecuniaria; rilevato che i reati di cui ai capi *c*) ed *e*), stante il tenore dell'imputazione, sono oggi di competenza del giudice di pace e che dunque, ai sensi dell'art. 2 c.p., essi sono soggetti al più favorevole trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 52, d.lgs. n. 274 cit.;

Ritenuto a tale stregua che in relazione al tipo di sanzione per essi prevista risulta corrispondentemente applicabile anche il nuovo termine di prescrizione come sopra indicato; atteso peraltro che proprio sulla scorta di tale considerazione si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, senza tener conto dell'effettiva gravità dei reati, ma anzi in contrasto con la pena edittale prevista, contempla irragionevolmente termini di prescrizione diversi, a seconda che per il reato siano o meno irrogabili, in alternativa alla pena pecuniaria, la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo, osserva in particolare quanto segue.

Innanzitutto deve ritenersi che il disposto dell'art. 157, comma 5 c.p., risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6, legge n. 251/2005, non sia riferibile a reati diversi da quelli oggi di competenza del giudice di pace, puniti con la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo.

Diversamente intesa, la norma risulterebbe inapplicabile, in quanto priva di qualsivoglia concreto riferimento.

D'altro canto a nulla rileva che l'art. 52, d.lgs. n. 274/2000 contenga un meccanismo sanzionatorio a griglia, prevedendo al secondo comma, lettera *a*), seconda parte, lettera *b*) e lettera *c*), in alternativa alle altre, anche la mera pena pecuniaria.

In particolare deve escludersi che, per il solo fatto della possibilità di irrogare quest'ultima, debba aversi riguardo al termine dettato dall'art. 157, comma 1 c.p., in forza del quale la prescrizione matura in almeno sei anni per i delitti e in almeno quattro anni per le contravvenzioni, anche se puniti con la sola pena pecuniaria. Il primo comma infatti correla il termine alla natura del reato mentre il quinto comma al fatto in sé che la legge stabilisca una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria.

Men che mai, stante il tenore della norma, potrebbe aversi riguardo al tipo di trattamento in concreto irrogato, atteso che la prescrizione è correlata alla pena edittalmente prevista.

Ciò posto, deve prendersi atto che vi sono reati attualmente rientranti nella competenza del giudice di pace, in genere quelli meno gravi, per i quali è irrogabile la sola pena pecuniaria: si tratta dei casi contemplati dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, cioè dei reati originariamente puniti con la sola pena pecuniaria, come la minaccia semplice di cui all'art. 612 c.p., e dei casi contemplati dall'art. 52, comma 2, lettera a) prima parte, cioè dei reati per i quali era prevista la pena detentiva non superiore a mesi sei alternativa a quella pecuniaria, come nel caso dell'ingiuria di cui all'art. 594 c.p.

Valutando il sistema delineato dal nuovo art. 157 c.p., commi 1 e 5, deve necessariamente concludersi, non essendo possibile pervenire a soluzioni interpretative diverse, che i reati oggi di competenza del giudice di pace sono soggetti a termini di prescrizione diversi, a seconda che siano puniti con la sola pena pecuniaria, nel qual caso il termine è di anni sei per i delitti e di anni quattro per le contravvenzioni, ovvero, in alternativa, con la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo, nel qual caso il termine è sempre di anni tre.

Ma un siffatto meccanismo risulta platealmente irragionevole, in quanto, a prescindere da qualsivoglia riferimento alla possibilità di un più rapido «oblio sociale dell'illecito», si contempla un termine prescrizione più lungo per reati oggettivamente meno gravi (talvolta di gran lunga meno gravi), in quanto implicanti una minore offesa ad uno stesso bene ovvero lesivi di un bene di rango inferiore.

È sufficiente in proposito considerare che se taluno minaccia di picchiare un altro individuo o lo percuote, i delitti di cui agli artt. 612 e 581 c.p., puniti con pena pecuniaria, sono soggetti al termine prescrizione di anni sei, mentre se lo stesso individuo passa effettivamente a vie di fatto, procurando lesioni lievi, il reato, punito anche con permanenza domiciliare o lavoro sostitutivo, è soggetto al termine di prescrizione di anni tre.

Analogamente nel rapporto tra ingiuria e diffamazione.

Ad una siffatta irrazionalità, ascrivibile a malgoverno della discrezionalità legislativa e non emendabile in *malam partem*, non può ovviarsi che con l'unificazione del termine di prescrizione per tutti i reati di competenza del giudice di pace, nel senso che sia per essi indistintamente applicabile il termine di anni tre, come previsto dall'art. 157, comma 5 c.p.

Ciò risponde dei resto all'*eadem ratio* della creazione di un «diritto mite», in cui la mitezza si rifletta non solo nel trattamento sanzionatorio ma anche nella delimitazione del lasso temporale entro il quale permane l'interesse alla punizione.

La questione è nella specie rilevante, in quanto agli imputati sono contestati reati, per i quali è applicabile il termine di prescrizione più breve e che dunque risultano già prescritti, ed i reati di minaccia semplice, per i quali è teoricamente applicabile il termine di prescrizione ordinaria di anni sei aumentabile di un quarto fino a anni sette e mesi sei, o, che è lo stesso, il termine di anni cinque aumentabile fino ad anni sette e mesi sei, previsto dall'art. 157 c.p. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 251/2005, ma che potrebbero parimenti considerarsi prescritti in caso di ritenuta fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace;

Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che l'ordinanza, di cui è data lettura in udienza alle parti, sia notificata agli imputati, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Montebelluna, addì 5 giugno 2006

Il giudice: VITALE

07C0661

N. 360

*Ordinanza del 18 dicembre 2006 emessa dal Tribunale di Ragusa
nel procedimento penale a carico di Azara Omar*

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio d'uguaglianza - Contrasto con il principio di materialità del reato - Lesione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27.

Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata - Previsione di un aumento obbligatorio fisso di pena - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio d'uguaglianza - Contrasto con il principio di materialità del reato - Lesione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 99, comma quarto, come modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti del procedimento penale n. 801/06 r. g. Trib., nei confronti di Azara Omar, imputato del seguente:

a) reato previsto e punito dall'art. 73, d. P.R. n. 309/1990, per avere illecitamente detenuto, al fine di cederli a terzi, grammi 72 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish e per avere ceduto parte della stessa sostanza a Nativo Fabio e Vittoria Francesco;

b) Reato previsto e punito dall'art. 14, comma 5-*quater* del d.lgs. n. 286/1998 perché, essendo stato colpito da decreto di espulsione dal territorio dello Stato, si faceva sorprendere in Santa Croce Camerina.

Accertato in Santa Croce Camerina (RG) il 1° dicembre 2006. Con la recidiva specifica e reiterata nel quinquennio *ex art.* 99 c.p.

Ritenuta ammissibile e rilevante nel predetto giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, del codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice non possa operare il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti nei confronti di un soggetto recidivo aggravato reiterato, e dell'art. 99, comma quarto, del codice penale, nella parte in cui rende obbligatorio un aumento fisso della pena per detta categoria di imputati;

O S S E R V A

1) *Sulla rilevanza della questione.*

In data 1° dicembre 2006, alle ore 12,30 circa, Azara Omar veniva colto nella flagranza del delitto di cessione di qualche grammo di sostanza stupefacente di tipo hashish, meglio precisato nel verbale di arresto.

Tratto davanti al giudice monocratico per la convalida della misura precautelare per i delitti sopra menzionati, contestata, altresì, la recidiva specifica e reiterata, all'udienza del 4 dicembre 2006 il giudice convalidava l'arresto e, su richiesta del p. m., applicava nei confronti dell'arrestato la custodia cautelare in carcere.

Disposto il giudizio direttissimo, dopo la lettura dell'imputazione contestata, l'imputato chiedeva un termine a difesa. Concesso il rinvio, all'udienza del 6 dicembre 2006, Azara Omar chiedeva la definizione del procedimento con il rito abbreviato.

Il giudice ammetteva l'imputato al rito extradibattimentale prescelto, disponeva procedersi nelle forme dell'art. 421 e seguenti del c.p.p., ed invitava le parti alla discussione. Nel corso di quest'ultima fase del procedimento il difensore invitava il giudice a valutare la opportunità della promozione di un giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 99 del codice penale, come modificati dalla legge n. 251/2005. Il giudice, ritenuta la ammissibilità e rilevanza della questione, rinviava al 18 dicembre 2006.

Le circostanze desumibili dal verbale di arresto e la parziale ammissione dei fatti resa dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia consentono di ritenere accertato in fatto l'episodio di cessione dell'hashish ai nominativi indicati in epigrafe.

All'esito della discussione, il p.m. chiedeva affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e la conseguente condanna dello stesso alla pena di anni sei di reclusione, ed 26.000,00 di multa in ordine al reato sub *a*) ed a quella di anni uno di reclusione in ordine al delitto sub *b*).

Il difensore dell'imputato chiedeva applicarsi il minimo della pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Dal certificato del casellario giudiziale emerge che l'imputato Azara Omar ha riportato una sentenza di applicazione della pena su richiesta per il delitto di furto, divenuta definitiva il 22 settembre 1998, nonché una condanna per reati in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990) alla pena di otto mesi di reclusione e Lit. 5.000.000 di multa, reato commesso l'11 marzo 2001, ritenuta la ipotesi di cui al comma 5 di quest'ultima norma; il 12 febbraio 2002 diventava irrevocabile la sentenza del Tribunale di Catania.

Dal breve *excursus* svolto emerge la rilevanza, nel giudizio *a quo*, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 99 c.p. come recentemente modificati a seguito della legge n. 251/2005.

Invero l'accertamento dei fatti emersi in dibattimento comporta la applicazione degli istituti della recidiva reiterata e del bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 c.p.

Per le concrete modalità di commissione del fatto, per la modesta quantità del principio attivo rinvenuto nella sostanza stupefacente (specialmente alla luce del decreto ministeriale 4 agosto 2006, che ha elevato i moltiplicatori della tabella allegata alla legge in materia di stupefacenti), appare indiscutibile, ad avviso di questo decidente, nel caso di specie, la applicazione della circostanza attenuante ad efficacia speciale di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Detta norma, come molte altre del cosiddetto testo unico in materia di stupefacenti, risulta modificata a seguito del recente intervento legislativo, avvenuto con decreto-legge n. 272/2005, convertito nella legge n. 49/2006. La pena prevista dal legislatore per dette ipotesi oscilla da uno a sei anni di reclusione, nonché da 3.000,00 ad 26.000,00 di multa. Per la fattispecie base di cui al comma 1 dell'art. 73, d.P.R. cit., in virtù della medesima recente novella del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, la disciplina sanzionatoria risulta uguale con riferimento sia alle droghe c.d. leggere (hashish e marijuana *in primis*), sia a quelle pesanti (ad esempio la cocaina), e prevede indistintamente la reclusione da sei a venti anni e la multa da 26.000,00 ad 260.000,00.

A causa della contestata recidiva aggravata reiterata nei confronti dell'odierna imputato deve trovare applicazione, tuttavia, la disposizione di cui all'art. 99, comma 4, c.p.

La considerazione della recidiva come circostanza inerente al colpevole comporta, altresì, la necessaria attuazione del giudizio di bilanciamento tra la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990 e la recidiva.

L'art. 69, comma 4, c.p., modificato dalla legge n. 251/2005, recita: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

Non appare possibile, pertanto, operare il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti nelle ipotesi di recidiva aggravata reiterata (art. 99, comma 4, c.p.).

Quest'ultima disposizione comporta che, nel caso concreto, potendosi procedere soltanto ad un giudizio di equivalenza, questa Autorità procedente non potrebbe irrogare una pena detentiva inferiore ad anni sei di reclusione ed 26.000,00 di multa. La diminuzione per il rito prescelto — scelta processuale volontaria, estranea ai limiti edittali di pena positivamente dal legislatore — consentirebbe di attutire soltanto parzialmente il peso delle gravissime sanzioni detentive e pecuniarie.

L'effetto derivante dalla applicazione delle due norme appare in contrasto con alcuni principi fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale.

2) Sulla non manifesta infondatezza della questione e sul contrasto con le norme della Carta costituzionale.

Questo Tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione sotto i profili di seguito esaminati.

Art. 3 della Costituzione.

Ad avviso del decidente risulta chiaramente lesa il principio di ragionevolezza, inteso come declinazione naturale del principio di uguaglianza.

Lo *status* di recidivo, se può certamente rilevare ai fini di consentire una dose della pena calibrata alla indole del reo, al fine di meglio commisurare la sanzione alla personalità del colpevole, secondo gli indici di commisurazione soggettiva della pena previsti dall'art. 133 c.p., non può giammai spingersi al punto da creare ingiustificate, illogiche e conclamate disuguaglianze tra imputati di medesimi reati, nonché irrazionali scelte sanzionatorie tra categorie di persone (*cf.* Corte cost. n. 218/1974; Corte cost. n. 26/1979, n. 103/1982 e 409/1989). Tale è, ad avviso dello scrivente, la disciplina derivante dal disposto degli artt. 69 e 99 del codice penale per le ipotesi di reati commessi da soggetti ai quali viene contestata la recidiva aggravata reiterata. La legge n. 251/2005, modificando dette norme, ed incidendo così fortemente sulla disciplina del potere discrezionale del giudice di irrogare la pena, ha varcato il limite indefettibile tracciato dalla Corte costituzionale nelle sopra menzionate sentenze, ovvero che «il principio d'uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; ed ha aggiunto che le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (Corte cost. n. 409/1989).

Nel caso in esame il disposto sia dell'art. 69, comma quarto, del codice penale, sia dell'art. 99, comma quarto, del medesimo codice, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, risultano in contrasto con il parametro di cui all'art. 3 Cost. per le ragioni sopra dette e per quelle che meglio saranno evidenziate *infra*.

Art. 25, comma 2 della Costituzione.

Il sistema del diritto penale vigente nel nostro ordinamento giuridico è improntato ai principi di materialità e di offensività della condotta. Parametro costituzionale di detti principi è l'art. 25, secondo comma, Cost., che positivizza al massimo livello normativo il principio di legalità vigente in ambito penale e che sancisce una ineludibile e netta scelta di campo a favore delle teorie oggettive del diritto penale.

«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»: il preciso dettato normativo vuole significare che il sistema penale intende punire soltanto singole e specifiche aggressioni di beni giuridici tutelati dall'ordinamento.

Non è volontà del legislatore penale quella di perseguire la commissione di un fatto di reato in relazione al suo autore.

Si è parlato di diritto penale del fatto in contrapposizione a diritto penale dell'autore. Questa visione oggettivistica del diritto penale costituisce garanzia contro le incriminazioni degli atteggiamenti umani che lambiscono la sfera interna del soggetto ed altresì strumento di uguaglianza formale e sostanziale.

La centralità degli elementi oggettivi del reato e la loro fondamentale importanza conducono a dovere valorizzare in modo preminente la condotta oggettiva ascritta all'imputato. Ciò non vuol dire trascurare i profili soggettivi del delitto e, a tal proposito, occorre esaminare la *ratio* della recidiva, come accolta dal nostro ordinamento.

L'istituto, affermatosi dalla metà del XIX secolo nelle democrazie liberali europee con la diffusione delle concezioni soggettivistiche del diritto penale, trovava ingresso anche nel codice Rocco. L'art. 99, invero, spezza l'equazione della predominante concezione classica reato — pena ancorata a profili rigorosamente retribuzionistici.

La recidiva costituisce indice della maggiore capacità a delinquere del reo e, per questo, rileva sia sotto il profilo retributivo, come aspetto della colpevolezza per il fatto, sia sotto quello preventivo, quale capacità di nuovi reati.

La *ratio* della norma, tuttavia, è quella di far conseguire soltanto un aumento di pena nei confronti di detti soggetti, che mostrano una maggiore pericolosità sociale.

Ma ciò non può mai implicare il disancoramento della maggiore riprovazione giuridica della condotta posta in essere da persone, già condannate per altri reati, dal nuovo fatto delittuoso commesso successivamente al primo (o ai primi).

Il codice Rocco, anche a seguito della riforma del 1974, ha previsto la facoltatività, la genericità (ossia la applicazione della medesima anche per reati disomogenei) e la perpetuità della recidiva. E la dottrina più accorta ha sempre evidenziato i rischi di dette caratteristiche, in quanto esse trascurano che il rimprovero da muovere al

condannato deve essere contraddistinto dalla temporaneità, per poter essere meglio compreso e per assolvere la pena la sua funzione rieducativa. La genericità della recidiva, inoltre, può diventare foriera di forti incongruità in relazione alle diverse ipotesi di reato commesse.

Ecco perché la commisurazione della pena secondo gli indici oggettivi e soggettivi indicati dall'art. 133 c.p. consente di adeguare la sanzione al fatto, così potendo il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, che riflette la libertà e la necessità di valutare la concreta fattispecie sulla quale deve decidere, irrogare al recidivo una pena più consistente, proprio in virtù dell'art. 99 c.p.

Ma impedire in modo assoluto la valutazione concreta della condotta posta in essere dal recidivo, ed agganciare alla condizione personale del reo per fatti compiuti dallo stesso in precedenza il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sussistenti nella fattispecie, ovvero imporre un obbligo fisso di aumento della sanzione (come nei caso del comma quarto dell'art. 99 del codice penale), vuoi dire intaccare profondamente il principio di materialità del diritto penale, annichilendo i poteri del giudice in sede di determinazione della pena e, in definitiva, stringere «con occhiuta determinazione il cappio sanzionatorio intorno al collo del recidivo», come osservato di recente da autorevolissima dottrina.

Nel caso concreto il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) comporterebbe, ove si riconoscesse la equivalenza tra le circostanze, la irrogazione di una pena detentiva minima di anni sei di reclusione ed 26.000,00 di multa per la detenzione e cessione di pochi grammi di hashish. La sproporzionata sanzione detentiva e pecuniaria appare lapalissiana ed il divieto succitato si traduce in una indebita mortificazione del principio di materialità del diritto penale, oltre che di quello di uguaglianza e di ragionevolezza.

La condotta posta in essere dall'imputato viene punita con una sanzione assolutamente non proporzionata alla gravità del fatto e ad alle sue modalità di realizzazione, nonché al medesimo elemento psicologico che connota nel caso concreto il fatto delittuoso.

A tal proposito appare opportuno, in questa sede (seppure più attinente all'art. 3 Cost.), evidenziare un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della norma per gli effetti che essa è in grado di cagionare. La mancata modifica dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 da parte della legge n. 49/2006, in particolare del comma 6 della citata norma, determina, invero, inspiegabili ed ingiustificate disparità di trattamento sanzionatorio all'interno del medesimo testo unico per gli stupefacenti per fatti di reato il cui disvalore giuridico appare notevolmente diverso. «Nella ipotesi di associazione per fatti di lieve entità — art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 — vi è una vera e propria configurazione autonoma di reato. Infatti l'art. 74, comma 6, non prevede una semplice riduzione di pena rispetto alle ipotesi associative più gravi previste in detto articolo — commi 1 e 2 — ma opera un generale richiamo all'art. 416 c.p., che non può considerarsi soltanto un richiamo *quoad poenam*. Il legislatore, tenuto conto del minore allarme sociale suscitato da tali fatti e della minore pericolosità degli autori delle condotte previste dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ha voluto riqualificare l'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti per i fatti di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, come una semplice ipotesi di associazione per delinquere prevista dall'art. 416 c.p.» (così Cass. 16 marzo 2000 n. 1483, DE SANTIS, in *Ced Cass.* rv. 216045).

Orbene nel caso in esame la condotta dell'imputato per un episodio di cessione di qualche grammo di hashish sarebbe punita con la pena della reclusione non inferiore a sei anni e fino a venti, a causa della natura circostanziale dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e del divieto di prevalenza di detta circostanza, mentre la condotta del partecipe o del promotore di una associazione dedita al narcotraffico, anche di sostanze stupefacenti pesanti, per fatti di lieve entità, è punita rispettivamente con la reclusione da uno a cinque anni e da tre a sette anni. Il medesimo imputato recidivo reiterato, dunque, se avesse commesso la più grave ipotesi delittuosa del delitto associativo previsto dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, sarebbe stato passibile di una pena che non superava l'entità di anni sette di reclusione (nel caso di promozione o costituzione od organizzazione del sodalizio) ovvero di anni cinque (nel caso di mera partecipazione). La irragionevolezza della differenza del trattamento sanzionatorio nella medesima normativa in materia di stupefacenti è talmente evidente, da comportare un ulteriore profilo di censura della medesima sotto il profilo dell'art. 3 Cost.

Art. 27 della Costituzione.

La modificazione normativa degli artt. 69, comma 4, e 99, comma quarto, del codice penale prospetta innu-merevoli dubbi di legittimità costituzionale con riferimento al principio di rieducazione della pena. La funzione risocializzante della sanzione verrebbe totalmente annullata dal divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti nelle ipotesi in cui autore del fatto sia un recidivo reiterato aggravato.

Il principio di proporzionalità tra reato e pena è un postulato del principio di legalità e di offensività della condotta penalmente sanzionata. Impedire il giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti ed aggravanti in ipotesi di reati commessi da recidivi reiterati significa ignorare la concreta lesività della condotta posta in essere

ed infliggere al prevenuto una pena soltanto (*rectius*: prevalentemente) per la sua condizione personale e non per la effettiva gravità del fatto, per la intensità del dolo manifestato nella successiva condotta, per le concrete modalità di realizzazione. E ciò anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l'imputato ha commesso in precedenza più fatti delittuosi della stessa specie ed indole di quello per cui è processo.

Non viene così salvaguardata nessuna delle istanze sottese alla irrogazione della pena al colpevole. Non quella retribuzionistica, in quanto, al contrario, verrebbe totalmente trascurata la componente oggettiva del fatto. Non quella della prevenzione generale in quanto, anche per essa, la dottrina ritiene parametro indefettibile la adeguatezza della sanzione, atteso che anche pene troppo severe, seppure suscitino timore, non rafforzano la coscienza giuridica dei consociati e possono, viceversa, rivelarsi criminogene.

Non, infine, quella della prevenzione speciale, in quanto anche il più incallito criminale non comprenderebbe il significato di una pena totalmente sproporzionata in relazione al fatto commesso.

Il divieto di prevalenza delle attenuanti rileva anche sotto ulteriore profilo, già evidenziato dai primi autorevoli commentatori della legge c.d. *ex Cirielli*. Se la finalità del giudizio di comparazione tra le circostanze è quella di apprezzare in modo pieno e completo la personalità del colpevole e la vera entità del fatto (*cf.* Cass. 28 giugno 2005, Matti), la regola posta dall'art. 69, comma 4, del codice penale può determinare un «appiattimento del trattamento sanzionatorio per situazioni completamente diverse». il giudizio di equivalenza si imporrebbe anche in presenza di plurime circostanze attenuanti, anche di quelle autonome o indipendenti, come nel caso in esame, e ciò comporterebbe delle ingiustificate discriminazioni anche tra recidivi reiterati, atteso che tutti meriterebbero il medesimo trattamento.

L'impossibilità di operare il giudizio di prevalenza tra circostanze può, infine, ostacolare una condotta di risipienza del condannato, che non avrebbe stimolo alcuno, invero, a porre in essere condotte riparatorie o risarcitorie *post factum* (ad esempio quelle di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.).

Né possono sottovalutarsi le considerazioni svolte a proposito della ingiustificata diversità di trattamento sanzionatorio nei casi di associazione finalizzata a fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. L'attuale stato della normativa, per quanto sopra detto, invoglierebbe il recidivo abituale e reiterato a partecipare a detti sodalizi criminali, anche con il ruolo di promotore ed organizzatore, con la certezza di subire, nel caso di condanna, un migliore trattamento sanzionatorio.

L'aumento «notarile» della pena previsto dalla nuova disposizione dell'art. 99, comma 4, c.p., infine, annullando ogni discrezionalità nell'esercizio della funzione giurisdizionale, impedisce ulteriormente l'adeguamento della pena al fatto e dimostra un totale disinteresse dello Stato nella finalità di rieducazione e risocializzazione del reo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente irifondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prescrive il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, del codice penale.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 4, c.p., come modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prescrive un aumento di pena fisso per le ipotesi di recidiva reiterata.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispone, altresì, che venga data comunicazione, a cura della cancelleria, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Sospende il giudizio in corso.

Ragusa, addì 18 dicembre 2006

Il giudice: REALE

07C0662

N. 361

Ordinanza del 18 ottobre 2006 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Campania - Napoli - sul ricorso proposto da Piccola Società Cooperativa Emme Erre Costruzioni a r.l. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Nola.

Imposte e tasse - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Previsione di un contributo nella forma di credito di imposta - Obbligo per i contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo di sospendere, fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione della compensazione di crediti di imposta già maturati - Previsione sopravvenuta incidente su diritto già acquisito - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del divieto di retroattività della norma penale estensibile alla disciplina dei tributi.

- Decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253; legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- Costituzione, artt. 3 e 25, comma secondo.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 5638/05, depositato il 27 settembre 2005, avverso la sentenza n. 618/38/2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli contro Agenzia Entrate - Ufficio di Nola, proposto dal ricorrente: Piccola Società Cooperativa Emme Erre Costruzioni a r.l., legale rappr. Vaia Filomena, via Michelangelo n. 18 - 80031 Brusciiano (Napoli), difeso da: rag. Oranges Massimo, via Isonzo - Parco Rea - 80034 Marigliano (Napoli).

Atti impugnati: avviso n. REK02683865006/04 Rec. Credito Imp.

Rilevato che l'ufficio, con avviso notificato il 25 aprile 2004, ha chiesto alla contribuente la restituzione di € 7.265,00 per indebito utilizzo di credito di imposta in quanto essa, avvalendosi dell'art. 8 della legge n. 388/2000, aveva investito in aree svantaggiate nel 2001 maturando il diritto al rimborso e in seguito nel 2002 aveva utilizzato il credito mediante compensazione, in un periodo di sospensione della fruizione secondo le sopravvenute leggi n. 253/2002 e n. 289/2002.

Rilevato altresì che la contribuente nel ricorso si è riportata all'art. 11 delle preleggi del codice civile secondo il cui disposto le norme non possono essere retroattive.

Ritenuto che il Collegio giudicante di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo il credito inutilizzabile nel periodo di sospensione ed anche per la tardività dell'invio da parte del contribuente della relativa comunicazione (cosiddetto modello CVS).

Ritenuto inoltre che la contribuente ha proposto appello riportandosi all'art. 11 del codice civile e agli articoli 2, comma 3, e 10 dello statuto del contribuente, evidenziando altresì che l'Agenzia delle entrate aveva disposto il termine ultimo per l'invio del CVS con provvedimento emanato oltre i trenta giorni disposti dalla legge.

O S S E R V A

Un principio basilare di ogni ordinamento giuridico sancisce che la norma contiene un comando e per poterlo osservare occorre la possibilità che esso sia conosciuto. A questo principio si sono riportati gli artt. 2, comma 3, e 10 dello statuto del contribuente nel ribadire la necessità della chiarezza della normativa affinché il cittadino in buona fede possa attenersi alla norma secondo il principio generale di «certezza del diritto».

Bisogna riconoscere però che purtroppo il sostituirsi delle leggi emanate per l'utilizzo del credito di imposta nel caso di cui trattasi non ha certo dato spazio a detto principio fondamentale del nostro diritto.

Ma, al di là di queste considerazioni, riportandosi ai principi contenuti nella Costituzione e nelle preleggi del codice civile si ribadisce che la legge non ha effetto retroattivo. Tale enunciato non ammette la retroattività della norma tributaria quando essa viene ad applicarsi ad un rapporto già esaurito nel tempo, tenendo conto che nessuno può essere destinatario di una legge se non emanata prima del fatto commesso (art. 25 della Costituzione).

Su questo punto c'è anche l'autorevole pronunciato della Corte costituzionale (sentenza n. 419/2000) il quale puntualizza che le leggi possono avere effetto retroattivo solo quando trovano un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non ledono diritti sostanziali posti in essere da leggi precedenti. Altrimenti non vi sarebbe più per il cittadino «la sicurezza giuridica».

In conclusione ad avviso di codesta Commissione le modifiche apportate alla legge n. 388/2000 non possono ledere i diritti acquisiti e legittimamente entrate a far parte del patrimonio del contribuente; e tanto meno si può far carico ad esso della «ansiosa» e sovrapposta normativa in materia di sospensione.

La contribuente ha maturato un diritto a normativa vigente nel 2001 investendo in area svantaggiata e ha chiesto l'utilizzo del credito di imposta nel 2002 (non poteva farlo prima). Ne consegue la legittimità del suo operato.

Ma ancora una volta andando oltre queste considerazioni la legge in materia di rimborso del credito di imposta appare irrazionale e in contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione italiana.

In effetti le sopravvenute leggi n. 253/2002 e n. 289/2002 in modo ingiustificato vengono a discriminare i cittadini i quali in buona fede hanno ritenuto potersi avvalere di agevolazioni fiscali sostenendo nel caso di cui trattasi investimenti in zona svantaggiata, e poi è venuto meno loro il rimborso per effetto della succitata e sopravvenuta legge di sospensione contenente norme con effetti retroattivi.

Per cui questa Commissione, dopo attento esame degli atti e ampia discussione, ritiene doversi sottoporre all'esame della suprema Corte la legittimità costituzionale delle leggi n. 253/2002 e n. 289/2002 in quelle parti in cui discriminano la parità dei diritti tra i cittadini e dispongono effetti retroattivi in materia di legislazione tributaria.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi di sospensione del diritto all'utilizzo del credito di imposta (leggi n. 253/2002 e n. 289/2002) perché in contrasto con gli articoli 3 e 25, secondo comma, della Costituzione italiana.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 18 ottobre 2006

Il Presidente: DI NARDO

Il relatore: DE MENNA

N. 362

Ordinanza del 30 ottobre 2006 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti sul ricorso proposto da Di Nardo Tommaso contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Ortona

Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (nella specie, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF) - Ricorso avverso rigetto dell'istanza di rimborso di IRPEF asseritamene non dovuta - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva.

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Sul ricorso iscritto al n. 118/05 R.G.R., proposto da Di Nardo Tommaso nei confronti dell'Agenzia entrate Ortona, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Conclusioni delle parti

Per il ricorrente: «chiede l'accoglimento della propria istanza di rettifica della dichiarazione riconoscendo il rimborso di € 60.485,00 con i relativi interessi maturati e maturandi fino alla data del rimborso, come imposta versata e non dovuta conformemente alla sentenza n. 15063 del 2002, con la quale la Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto dei contribuenti a "ritrattare" la propria dichiarazione dei redditi e che l'art. 1, comma 5, legge 13 maggio 1999, n. 133, ha fissato in 48 mesi il termine per richiedere il rimborso delle imposte non dovute per duplicazione o per inesistenza parziale o totale dell'obbligazione».

Per la resistente: «1) rigettare il ricorso di parte per i motivi sopra indicati; 2) condannare il ricorrente alle spese di giudizio».

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, Di Nardo Tommaso, «socio al 94% della "Società di Prestazione Servizi Aquila di Di Nardo Tommaso S.n.c."» (esercante l'attività di vigilanza con notevole impiego di manodopera), impugnava il «diniego del rimborso Irpef di cui all'istanza del 14 maggio 2004».

Esponendo di aver presentato, in data 14 maggio 2004, istanza di rimborso Irpef «a seguito della richiesta di rettifica della propria dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2002 presentata con Unico 2003, evidenziando come l'ineducibilità dell'Irap dal reddito» produce «effetti distorsivi sulla determinazione dell'imponibile e dell'imposta»; e di essere stata respinta tale istanza dall'Ufficio sull'assunto che la vigente normativa prevedeva la ineducibilità dell'Irap dal reddito da dichiarare.

Affidava il gravame ai seguenti motivi:

1) l'Irap è un'imposta che si calcola sul valore della produzione; nella definizione della base imponibile l'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 al punto 1, lett. b), prevede che non sono ammessi in deduzione: i costi relativi al personale; i compensi per prestazione di lavoro autonomo non esercitabile abitualmente; i costi per prestazione di collaborazione coordinata e continuativa; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dei dipendenti; pertanto a parità di valore della produzione si determina un carico tributario diverso a seconda del peso della forza lavoro e con evidente penalizzazione dei settori a largo impiego di manodopera; in tali settori l'ineducibilità del costo del personale dalla base imponibile Irap amplia l'ammontare dell'imposta da corrispondere

divenendo un vero e proprio onere accessorio all'impiego di lavoro; l'Irap a sua volta non è deducibile (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997) nella determinazione dell'imposta sul reddito, sia essa Irpef o Irpeg, e pertanto l'ammontare dell'Irap, elevato dall'indeducibilità dei costi dell'impiego del lavoro, determina una irrazionale e strutturale divaricazione tra il reddito effettivo e il reddito imponibile;

2) nel quadro RF il reddito conseguito dalla società pari a € 25.479,00 diventa di € 223.432,00 (imponibile) e attribuibile ai soci a seguito delle variazioni dovute a recuperi di poste di natura fiscale; la indeducibilità dell'Irap, ammontante a € 142.989,00, ha portato l'imponibile Irpef da € 158.413,00 (senza recupero dell'Irap) a € 292.824,00 (con il recupero dell'Irap indeducibile); la differenza d'imposta è di € 60.485,00, che è superiore perfino al reddito realmente conseguito ed effettivamente distribuibile con la partecipazione (€ 23.195,00, pari al 94% di € 25.479,00);

3) in sostanza l'indeducibilità dell'Irap nella determinazione del reddito d'impresa, prevista dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997, determina una permanente dilatazione del reddito imponibile;

4) «l'art. 53 della Costituzione fissa il principio che le imposte sono dovute in base alla capacità contributiva»; «in questo principio il legislatore indica il fondamento e il limite stesso della pretesa tributaria»; «la giurisprudenza della Corte costituzionale ha definito con diverse sentenze come questo principio deve essere rispettato nella prassi impositiva ponendo dei limiti al potere discrezionale del legislatore»; il principio di capacità contributiva deve ritenersi violato ogniqualvolta sussista una evidente ed ingiustificata sproporzione tra ricchezza prodotta ed imposizione; in effetti, in tale ipotesi — verificatasi nel caso di specie — si concreta una distorsione di detto rapporto da cui scaturisce «una dilatazione del carico tributario, con alterazione in eccesso del risultato quantitativo».

Parte ricorrente spiegava pertanto le conclusioni trascritte in epigrafe.

L'Amministrazione finanziaria, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendo il rigetto dello stesso e la condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite.

Deduceva quanto segue:

a) il comma 8-bis dell'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 2 del regolamento di semplificazione degli adempimenti fiscali, approvato con d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, prevedeva che la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale delle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito, o comunque di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, purché l'integrazione avvenga non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo; nel caso in esame né il ricorrente né la società avevano provveduto a presentare, nei tempi e nei modi anzidetti, la dichiarazione dei redditi integrativa; in effetti, il medesimo attore aveva presentato domanda di rimborso il 14 maggio 2004 e avrebbe potuto entro il 31 ottobre 2004 presentare la dichiarazione integrativa;

b) l'Irap era un'imposta indeducibile per legge (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997, secondo cui «l'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi»); tale indeducibilità era stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta con le pronunce del 23 luglio 2001, n. 286, e del 10 aprile 2002, n. 103; ne conseguiva che l'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata *ex adverso*, era manifestamente infondata.

Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha illustrato i motivi del ricorso.

All'odierna udienza, la causa veniva posta in deliberazione.

D I R I T T O

Va, anzitutto, disattesa l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, in quanto non si tratta di errori materiali e/o di calcolo e comunque — secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale e dottrinale (cfr. Cass., sez. trib., 7 novembre 2003, n. 16752, BAGGIO, *Nuovi sviluppi in tema di emendabilità della dichiarazione tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, 2004, 11, 654, e IANNACCONE, in *D & G*, 29 ottobre 2005) — il contribuente può «ritrattare» gli errori — contenuti nella dichiarazione dei redditi — anche quando chiede il rimborso.

I dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla parte ricorrente appaiono fondati.

Come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, per capacità contributiva, *ex art. 53 Cost.*, «deve intendersi l'idoneità soggettiva alla obbligazione d'imposta, deducibile dal presupposto al quale la prestazione è collegata», e «questo collegamento ad un presupposto condiziona esclusivamente e nello stesso tempo esaurisce il riconoscimento di detta idoneità»; la Consulta ha chiarito, al riguardo, che non spetta «al giudice della legitti-

mità delle leggi valutare e determinare, in funzione dell'art. 53 Cost., l'entità e la proporzionalità dell'onere tributario imposto, trattandosi di compito riservato al legislatore»; al medesimo compete esclusivamente «il controllo di legittimità sotto il profilo dell'assoluta arbitrarietà o irrazionalità delle norme» (cfr. Corte costituzionale 18 maggio 1972, n. 92).

L'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce che l'IRAP «ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi».

Orbene, come esattamente rilevato da Comm. trib. prov. Genova, sez. I, ord. 12 febbraio 2004 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 1^a serie speciale - n. 23, del 16 giugno 2004), l'anzidetta norma (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997) appare in contrasto con l'art. 53 Cost., «in quanto l'esclusione della deducibilità dell'IRAP (che per l'imprenditore rappresenta un fattore economico di spesa) dal reddito assoggettato alle imposte sui redditi determina la imposizione di un reddito non più netto, che è e deve essere l'indice di capacità contributiva che giustifica l'imposizione erariale, ma un reddito lordo che dal primo se ne allontana in misura minore o maggiore. Può quindi verificarsi che imprese la cui gestione sia effettivamente in perdita, a causa della mancata deduzione dell'IRAP paghino ugualmente IRPEF ed IRPEG come se avessero prodotto un reddito, mentre altre imprese con gestione in utile vengano assoggettate ad imposta con prelievo pari o superiore all'utile stesso».

Tale effetto estremamente distortivo — che vulnera, all'evidenza, il principio di capacità contributiva, ex articolo 53 Cost. (cfr. le penetranti ed efficaci osservazioni di GIANLUCA CORSO, *Profili di illegittimità costituzionale dell'Irap*, in *Corriere tributario*, n. 22/2000, pagg. 1581 ss.), siccome implica una strutturale, irrazionale ed ingiustificata divaricazione tra il reddito effettivo e quello imponibile — si è prodotto — con conseguenze estremamente pregiudizievoli per il ricorrente — nella fattispecie in esame, nella quale a causa della indeducibilità dell'Irap, ammontante ad € 142.989,00, l'imponibile Irpef è stato elevato da € 158.413,00 (senza recupero dell'Irap) ad € 292.824,00 (con il recupero dell'Irap indeducibile).

Ne è scaturita una differenza d'imposta pari a € 60.485,00, che è nettamente superiore al reddito, realmente conseguito dall'attore ed effettivamente distribuibile con la partecipazione, dell'entità di € 23.195,00 (pari al 94% di € 25.479,00).

Da tali considerazioni deriva, ineludibilmente, la non manifesta infondatezza della relativa questione di costituzionalità.

Quanto alla rilevanza di tale questione, è sufficiente osservare che l'eventuale caducazione ovvero manipolazione della norma censurata determinerebbe il favorevole scrutinio della domanda di rimborso dell'Irpef (proposta dal ricorrente ed) oggetto di questo giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all'art. 53 Cost., nei sensi di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Chieti, nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2006.

Il Presidente: CAMPLI

Il giudice estensore: GIALLORETO

N. 363

*Ordinanza dell'11 gennaio 2006 emessa dalla Commissione tributaria regionale del Veneto - Venezia
sul ricorso proposto da Faedo Giuseppe contro Comune di Chiampo ed altra*

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte (nella specie, ICI) - Notificazione della cartella di pagamento - Disciplina dei requisiti e del contenuto degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione - Obbligatoria indicazione del nominativo del responsabile del procedimento anche negli atti dei concessionari della riscossione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevole parificazione normativa di attività ontologicamente differenti - Asserita lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a), ultima parte.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1655/04, depositato il 30 dicembre 2004, avverso la sentenza n. 322/07/2004, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza contro il Comune di Chiampo, difeso da Paganini Andrea e Orlando Gianfranco, Piazzetta Palladio, 11 - 36100 Vicenza, Concessionario Uniriscossioni S.p.a., difeso da Cimetti Maurizio e Parente Giuseppe, c/c avv. Emanuela Grecu, via San Pio X n. 21 - Mestre - 30170 Venezia, proposto dal ricorrente Faedo Giuseppe, Piazza Giacomo Zanella, 8/2 - 36072 Chiampo (VI), difeso da Tosi Loris, Borgo Santa Lucia, 5 - 36100 Vicenza e da Zocca Ermenegildo, Borgo Santa Lucia, 5 - 36100 Vicenza.

Atti impugnati: Cartella di pagamento n. 12420030007385127 I.C.I.

FATTO E DIRITTO

Faedo Giuseppe, rappresentato e difeso dal prof. avv. Loris Tosi e dal dott. Ermenegildo Zocca, ha ricorso contro la cartella di pagamento, notificata l'8 maggio 2003 e relativa all'iscrizione a ruolo di ICI del Comune di Chiampo, chiedendone l'annullamento per inesistenza e nullità della notifica, violazione dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 148 e 139 c.p.c., dato che l'ufficiale incaricato della notifica aveva omissso nella relazione l'indicazione del luogo nel quale era avvenuta la notifica, indicando solo il comune.

L'omissione della via e del numero civico secondo il ricorrente non avrebbe potuto essere sanata dall'intestazione della cartella che indicava l'indirizzo del Faedo in piazza Zanella n. 8, in quanto l'esatto indirizzo era il n. 8/2.

La notifica, avvenuta nelle mani della moglie convivente, non sarebbe stata valida in quanto non vi era la certezza che fosse avvenuta presso l'abitazione.

Né la costituzione in giudizio sarebbe stata idonea a sanare l'inesistenza e nullità della notifica.

Inoltre chiedeva la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione, rientrando la stessa nel *genus* dei provvedimenti amministrativi, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, mancando la indicazione del responsabile del procedimento.

Infine vi era carenza di motivazione dato che la cartella di pagamento non avrebbe avuto indicazioni sufficienti al contribuente al fine di verificare la correttezza delle somme iscritte a ruolo, mancando la indicazione della data di formazione e di trasmissione del ruolo.

Vi sarebbe stata anche la violazione e falsa applicazione art. 7, comma 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212, mancando l'indicazione degli atti di accertamento su cui la cartella si fonda, mentre sull'esecutività del ruolo si sosteneva che il ricorrente non avrebbe potuto verificare quanto attestato in cartella in ordine a ruolo «reso esecutivo il 4 dicembre 2002» e si chiedeva al comune di dimostrare l'effettiva esecutività dei ruoli.

Il Comune di Chiampo ed Uniriscossioni costituiti hanno contestato i motivi del ricorso chiedendone il rigetto.

La Commissione tributaria provinciale di Venezia, sez. 7, ha rigettato il ricorso con sentenza n. 322/7/2004 del 19 luglio 2004, sostenendo che, per l'omessa indicazione nella relata di notifica della via e del numero civico di residenza del destinatario o comunque per l'errata indicazione nell'intestazione dell'atto dell'indirizzo piazza Zanella 8 anziché 8/2, per tali «erronee» indicazioni si configurano solo mere irregolarità che non possono determinare la nullità della notifica, dal momento che l'atto è stato ricevuto dal coniuge convivente, persona legittimata a riceverlo ai sensi dell'art. 139, comma 2.

Anche il secondo motivo è infondato dato che l'art. 25, d.P.R. n. 602/1973 non prevede l'obbligo di sottoscrizione della cartella e, nel caso di specie, è chiaramente indicata l'autorità da cui l'atto proviene.

Per quanto attiene alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, si sono considerate soddisfatte le finalità previste dall'art. 7 essendo il contribuente perfettamente in grado di individuare l'autorità a cui rivolgersi.

I motivi 4, 5, 6 lamentano solo una carenza di motivazione sotto i vari profili e il comune ha prodotto copia del ruolo, come richiesto dal contribuente, e sia nella cartella che nel ruolo risultavano gli elementi richiesti dalla legge n. 602/1973 artt. 12 e 25.

Quanto alle indicazioni della data di formazione e trasmissione del ruolo al fine di verificare il rispetto del termine della notifica, entro l'ultimo giorno del quarto mese a quello della consegna del ruolo, il rilievo è irrilevante dato che lo stesso termine è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 193/2001.

La sentenza è stata impugnata dal ricorrente ed i convenuti, Comune di Chiampo e Uniriscossioni S.p.a., hanno controdedotto, riportando in sostanza, sia il ricorrente che i convenuti, le stesse argomentazioni prodotte in primo grado.

All'udienza del 5 dicembre 2005 sono comparsi i procuratori delle parti i quali si sono riportati alle relative memorie e atti illustrando gli aspetti più salienti delle loro argomentazioni.

Ciò premesso e considerato, il Collegio ritiene che rilevanza centrale, ai fini della risoluzione del giudizio, rivesta la questione sollevata con il terzo motivo, concernente la disposizione di cui all'art. 7, comma 2, legge n. 112/2000, laddove si prevede l'obbligo di indicare, sia negli atti dell'amministrazione finanziaria, sia dei concessionari della riscossione il nominativo del responsabile del procedimento.

Il Collegio dubita della costituzionalità di tale norma, nelle parte in cui fa obbligo, oltre che agli uffici dell'amministrazione finanziaria, anche ai soggetti preposti alla riscossione in qualità di concessionari, di riportare sugli atti concernenti la riscossione, il nominativo del responsabile del procedimento e le altre indicazioni di cui all'art. 7.

In effetti l'indicazione apposta in uno dei fogli della cartella, laddove è prevista la richiesta di informazioni e di riesame in autotutela del ruolo non è pertinente, dato che la previsione, quale responsabile del procedimento, del direttore dell'ufficio che ha emesso il ruolo non soddisfa l'esigenza richiesta dall'art. 7, comma 2, legge n. 112/2000, poiché tale indicazione non contempla il responsabile della specifica procedura della riscossione che è quello in contestazione.

La questione di costituzionalità di tale norma è rilevante ai fini del decidere perché, in caso di dichiarazione di incostituzionalità, questo giudice dovrebbe accogliere l'appello, con assorbimento di ogni altra censura.

Inoltre la questione non è manifestamente infondata nei termini che si espongono qui di seguito.

La disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita (come del resto l'intero statuto del contribuente) si iscrive nell'ambito e nella scia della fondamentale legge n. 241 del 7 agosto 1990, che ha profondamente innovato il procedimento amministrativo, nonché nello spirito garantistico della stessa.

Infatti lo statuto del contribuente estende regole e principi desunti direttamente dalla legge n. 241 ai procedimenti di competenza dell'amministrazione finanziaria. Così si spiega come mai siano stati obbligati a seguire le regole sul procedimento non solo gli uffici dell'amministrazione finanziaria in senso stretto, ma anche, in un ambito garantistico, gli enti preposti alla riscossione.

Ora, vero è che anche detti soggetti rientrano nel campo di applicazione della legge n. 241 cui si richiama lo Statuto: tuttavia, disposizioni come in particolare quella che obbliga a comunicare al destinatario il nominativo del responsabile del procedimento, si attagliano bene all'attività procedimentale che gli uffici della pubblica amministrazione in senso proprio sono tenuti a svolgere al fine di emettere un provvedimento destinato ad incidere nella sfera giuridica del destinatario, mentre al contrario, l'attività svolta dai concessionari della riscossione al fine di formare la cartella non pare configurabile come un vero e proprio procedimento (tali attività, invero, non sono aperte alla partecipazione; non si mettono a confronto interessi pubblici fra loro, e con quelli privati di cui sono portatori i contribuenti; non vi è alcun margine di apprezzamento da parte degli uffici, etc.). Tutt'al più si può parlare di «procedimenti di massa», caratterizzati in modo pressoché assoluto dall'elemento tecnico organizzativo, e dall'uniformità delle operazioni.

In buona sostanza, si tratta di trasfondere il contenuto dei ruoli ricevuti dall'Agenzia delle entrate in singole cartelle destinate individualmente ai contribuenti, senza alcuna possibilità di apprezzamento, tanto più di natura discrezionale.

Alla luce di tali considerazioni, sembra eccessivo e poco utile addossare ai concessionari obblighi che parrebbero fini a sé stessi, anche considerato che sulle cartelle figura l'avvertenza che si possono chiedere informazioni sul contenuto della cartella stessa.

In conclusione, l'art. 7, comma 2, lett. a), ultima parte, si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiché tratta in maniera simile attività e situazioni sicuramente diverse. Lo stesso contrasta altresì con l'art. 97 della Costituzione e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ivi stabilito nonché con l'art. 1 della legge n. 241 del 1990, che ne costituisce sviluppo, laddove sancisce che l'attività della pubblica amministrazione è ispirata al principio di efficienza, economicità ed efficacia.

P. Q. M.

Ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 7, comma 2, legge n. 112/2000, per violazione degli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso;

Ordina in notificazione della presente ordinanza alle parti costituite;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio, delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Così deciso in Venezia, il 5 dicembre 2005.

Il Presidente: FRANCO

Il relatore: DE VIVO

N. 364

*Ordinanza del 20 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Messina
nel procedimento penale a carico di Foti Stefano ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p. come sostituito dall'art. 1, secondo comma della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Foti Stefano, Morabito Antonino, Mostaccio Antonino, in relazione agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Sentite le parti;

O S S E R V A

Con sentenza emessa il 29 maggio 2002 il Tribunale di Barcellona P.G., in esito ad un processo che vedeva imputati i suddetti, li ha assolti dal reato di estorsione perché il fatto non sussiste.

Ha proposto impugnazione il pubblico ministero, il quale ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado e la condanna degli imputati.

Nel corso del giudizio di appello, all'udienza odierna il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma qualora le prove richieste non fossero state ritenute decisive ai fini del giudizio.

Ciò premesso osserva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1, legge n. 46/2006 consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la Corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico-argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che prescrive che l'art. 593, secondo comma c.p.p. come novellato dall'art. 1, secondo comma della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. Sent. C.c. 26.03/01.04.2003 n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111 secondo comma Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Peraltro, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, quarto comma c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere».

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa Corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'iter processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la Corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal poterdovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (Sent. C.c. n. 206/1997; Sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 o.g. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale Organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 o.g. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipue funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 o.g. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale.

Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 o.g. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero. Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compresso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario. Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (Sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111 secondo comma e 112 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 20 giugno 2006

Il Presidente: LEANZA

07C0666

N. 365

*Ordinanza del 16 gennaio 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Venezia
sul ricorso proposto da Benigni Paolo ed altri contro Ministero dell'interno*

Impiego pubblico - Dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco privi di laurea, già inquadrati nell'area C come direttori amministrativi e coordinatori - Inquadramento nelle nuove qualifiche di «funzionario amministrativo-contabile direttore» e di «funzionario amministrativo-contabile direttore-vice-direttore», o comunque in un ruolo direttivo speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento di detti dipendenti rispetto ad altre categorie non contrattualizzate (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Corpo della polizia penitenziaria) - Eccesso di delega - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, artt. 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 97; legge 30 settembre 2004, n. 252, art. 2, comma 1, lett. b) punto 2.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Sul ricorso n. 776/2006, proposto da Begnini Paolo, Facciolo Antonio, Oddo Rosa Maria, Orciani Stelvio, Romano Anna Camilla, Vianello Mara e Zambotto Giuliano, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Castiello e Riccardo Balboni, con domicilio presso la segreteria del T.a.r., ai sensi dell'art. 35, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge, per l'annullamento del provvedimento n. 652 del 25 gennaio 2006 del Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale risorse umane; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visto il ricorso notificato e depositato con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Vista la propria ordinanza 26 aprile 2006, n. 344, con cui è stata respinta la domanda cautelare presentata dai ricorrenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 14 dicembre 2006 (relatore il consigliere Lorenzo Stevanato) l'avv. Castiello per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Daneluzzi per l'Amministrazione.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

I ricorrenti sono dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già inquadrati nell'area C come direttori amministrativi e coordinatori amministrativi, in possesso — come titolo di studio — del diploma di scuola media superiore.

Il d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto l'inquadramento dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi, già inquadrati in area C, in possesso di laurea, rispettivamente nelle istituite qualifiche di «funzionario amministrativo-contabile direttore» e di «funzionario amministrativo-contabile direttore-vice-direttore» (art. 165), mentre per i direttori amministrativi e coordinatori amministrativi privi di laurea è previsto l'inquadramento nell'istituita qualifica di «sostituto direttore amministrativo-contabile capo» (con l'attribuzione, ai secondi, dello scatto convenzionale di cui all'art. 105 e la denominazione aggiuntiva di «esperto» ex art. 162), qualifica gerarchicamente e funzionalmente subordinata alla prima (ex art. 85).

Con l'impugnato provvedimento in epigrafe è stato disposto l'inquadramento dei ricorrenti nella qualifica di «sostituto direttore amministrativo-contabile capo», in conformità alle citate norme del d.lgs. n. 217/2005.

A sostegno del ricorso contro tale provvedimento viene dedotta l'illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 217/2005, che ne costituisce il presupposto normativo, in particolare sotto i profili della violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché per eccesso di delega.

Si sostiene che l'ordinamento introdotto per altre categorie non contrattualizzate (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Corpo della polizia penitenziaria) è congegnato in modo che ai ruoli direttivi possano accedere i dipendenti in possesso di diploma di scuola media superiore: ciò che costituirebbe *tertium comparationis* ai fini della valutazione di costituzionalità della norma di cui si controverte. Inoltre, all'identità di mansioni svolte non corrisponde più identità di qualifica e giovani colleghi dei ricorrenti, con limitata esperienza professionale ma in possesso di laurea, vengono a sopravanzare in qualifica i ricorrenti stessi che vantano una maggiore anzianità di servizio: da ciò l'irragionevolezza dell'eccessiva valorizzazione della laurea, rispetto all'anzianità di servizio ed alla professionalità acquisita sul campo, che vengono invece irragionevolmente svilite.

Si sostiene, inoltre, che la legge di delega (30 settembre 2004, n. 252) all'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2, tra i criteri direttivi aveva precisato che il riassetto dei ruoli sarebbe dovuto prevedere avanzamenti fondati su «adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione del personale»: da ciò l'eccesso di delega.

Si osserva, infine, che il parere della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, reso sullo schema di decreto legislativo, che aveva suggerito di valorizzare l'inquadramento dei funzionari diplomati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è rimasto inascoltato dal Governo.

L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio, ha controdedotto concludendo per la reiezione del ricorso.

D I R I T T O

È impugnato il provvedimento ministeriale n. 652 del 25 gennaio 2006, con cui è stato disposto l'inquadramento dei ricorrenti, dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già inquadrati nell'area C come direttori amministrativi e coordinatori amministrativi (in possesso — come titolo di studio — del diploma di scuola media superiore) nella nuova qualifica di «sostituto direttore amministrativo-contabile capo», in conformità all'art. 162 del d.lgs. n. 217/2005.

Essi deducono che tale inquadramento è ingiustamente discriminatorio: il d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto un duplice inquadramento dei dipendenti già inquadrati in area C, secondo che essi siano o meno in possesso del diploma di laurea. Infatti, per i direttori amministrativi ed i coordinatori amministrativi, in possesso di laurea, è previsto l'inquadramento, rispettivamente, nelle nuove qualifiche di «funzionario amministrativo-contabile direttore» e di «funzionario amministrativo-contabile direttore-vice-direttore» (art. 165). Invece, per i direttori amministrativi ed i coordinatori amministrativi, privi di laurea (come i ricorrenti), è previsto l'inquadramento nella nuova qualifica di «sostituto direttore amministrativo-contabile capo» con l'attribuzione, ai coordinatori, dello scatto convenzionale di cui all'art. 105 e la denominazione aggiuntiva di «esperto» (art. 162).

La qualifica di «sostituto direttore amministrativo-contabile capo» è gerarchicamente e funzionalmente subordinata a quelle di «funzionario amministrativo-contabile direttore» e di «funzionario amministrativo-contabile direttore-vice-direttore», *ex art.* 85 dello stesso d.lgs. n. 217/2005.

Il ricorso è esclusivamente affidato a censure di illegittimità costituzionale delle norme (artt. 162 e 165) del d.lgs. n. 217/2005, delle quali il provvedimento impugnato costituisce pedissequa applicazione.

L'illegittimità costituzionale viene dedotta, in particolare, sotto tre profili:

1) eccesso di delega. Si sostiene che la legge di delega (30 settembre 2004, n. 252) all'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2, tra i criteri direttivi aveva precisato che il riassetto dei ruoli avrebbe dovuto prevedere avanzamenti fondati su «adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione del personale». Nello svolgimento di tale criterio direttivo, nel caso all'esame, le «qualificate esperienze professionali» acquisite dai dipendenti sono state trascurate ed è stato invece valorizzato esclusivamente il titolo di studio posseduto. Oltretutto, il parere della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, reso sullo schema di decreto legislativo, che aveva suggerito di valorizzare l'inquadramento dei funzionari diplomati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è rimasto inascoltato dal Governo;

2) violazione degli artt. 3 e 97 Cost. ed, in particolare, violazione del principio di eguaglianza. Si sostiene che l'ordinamento introdotto per altre categorie non contrattualizzate (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Corpo della polizia penitenziaria) ha previsto che ai ruoli direttivi possano accedere i dipendenti in possesso di diploma di scuola media superiore: ciò che costituirebbe *tertium comparationis* ai fini della valutazione di costituzionalità della norma di cui si controverte;

3) violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza. All'identità di mansioni svolte non corrisponde più, nel nuovo assetto ordinamentale, identità di qualifica, con la conseguenza che giovani colleghi con limitata esperienza professionale, ma in possesso di laurea, vengono a sopravanzare in qualifica dipendenti di (precedente) pari qualifica che vantano maggiore anzianità di servizio e maggiore esperienza professionale: da ciò l'irragionevolezza dell'eccessiva valorizzazione della laurea, rispetto a qualsiasi anzianità di servizio ed alla connessa professionalità acquisita sul campo, che vengono perciò irragionevolmente sviliti.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che la questione sollevata dai ricorrenti non sia manifestamente infondata (la rilevanza è *in re ipsa*, posto che il provvedimento impugnato costituisce pedissequa applicazione delle nuove norme che regolano i contestati inquadramenti).

Invero, come ripetutamente è stato affermato dalla Corte costituzionale, il legislatore ha, in tema di inquadramento del personale e di articolazione delle qualifiche, specie nel passaggio da un ordinamento ad un altro, un'ampia discrezionalità che tuttavia è censurabile allorché emergano profili di manifesta irragionevolezza, tali da ledere il principio di buon andamento della pubblica amministrazione o da determinare discriminazioni tra i soggetti interessati (*cfr.*, ad es.: sentenze n. 4 del 1994, nn. 448 e 324 del 1993, n. 332 del 1992).

Ora, nella specie la lesione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza potrebbe sospettarsi perché le nuove norme discriminano qualifiche che presentavano — nel precedente ordinamento — profili di professionalità equivalenti ed identità di funzioni svolte.

Sono, invero, sospettabili di irragionevolezza norme — come quelle in esame — che, in riferimento a personale per il quale, in passato, il diploma di laurea non era stato ritenuto — *ex se* — espressivo di una superiore professionalità rispetto al diploma di scuola media superiore unito ad un'adeguata anzianità di servizio, il legislatore abbia identificato, come criterio (transitorio) discriminante di inquadramento del personale in servizio nelle nuove qualifiche, solo il titolo di studio superiore. Si tratta, infatti, di un indice che non è rivelatore dell'acquisizione dell'esperienza e della preparazione professionale indispensabili per il riconoscimento di una qualifica superiore a quella che meritano i colleghi pariordinati ma privi del titolo di studio.

La legge di delega (30 settembre 2004, n. 252) all'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2, recava, tra i criteri direttivi, anche quello secondo cui il riassetto dei ruoli avrebbe dovuto prevedere avanzamenti fondati su «adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione del personale».

Invece, il legislatore delegato ha preferito valorizzare — nella fattispecie — solo il titolo di studio.

Al riguardo, l'ordinamento introdotto per altre categorie non contrattualizzate (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Corpo della polizia penitenziaria) può essere assunto quale *tertium comparationis* al fine della

valutazione della violazione del principio costituzionale di uguaglianza, nella misura in cui ivi è stato valorizzato il possesso del titolo di studio di scuola media superiore per l'accesso ad un ruolo direttivo speciale (art. 16, d.lgs. n. 334/2000; art. 14, d.lgs. n. 155/2001; art. 22, d.lgs. n. 146/2000).

La non manifesta infondatezza dei prospettati motivi di violazione del principio di eguaglianza per irragionevole disparità di trattamento nell'inquadramento del personale in questione comporta, altresì, la declaratoria di non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità in ordine alla lesione del canone di buon andamento dell'amministrazione (art. 97). Invero, i due profili problematici della questione di costituzionalità sono strettamente collegati, tanto che la soluzione del secondo dipende dalla soluzione del primo, perché la discriminazione potrebbe produrre situazioni di malcontento tra i dipendenti dell'ex area C non laureati, che risulterebbero demotivati con conseguente pregiudizio del buon andamento dell'amministrazione.

Ciò stante, ritenendo non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dedotte dai ricorrenti, il Collegio intende sollevare — con riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost. — la questione di legittimità costituzionale degli artt. 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, nella parte in cui non prevede l'inquadramento nelle nuove qualifiche di «funzionario amministrativo-contabile direttore» e di «funzionario amministrativo-contabile direttore-vice-direttore», o comunque in un ruolo direttivo speciale, dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi privi di laurea.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 162 e 165 del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, nei termini sopra indicati.

Sospende quindi il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Venezia, in Camera di consiglio, addì 14 dicembre 2006.

Il Presidente: AMOROSO

L'estensore: STEVANATO

07C0667

N. 366

*Ordinanza del 20 aprile 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Gueye Domoubayame*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 546/2002 R.G. App. nei confronti di Gueye Domoubayame, giudicato con sentenza del 10 luglio 2001 del Tribunale di Gorizia con la quale il medesimo imputato è stato assolto dai reati di cui agli artt. 171, legge n. 633/1941 e 56, 515 c.p. perché i fatti non sussistono, e dai reati di cui

agli artt. 1, legge n. 406/1981 e 648 c.p. perché i fatti non costituiscono reato, sentenza gravata da rituale appello da parte del procuratore generale e del pubblico ministero del Tribunale di Gorizia, con richiesta di condanna dell'imputato;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 20 aprile 2006 il p.g. ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonché per violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per Cassazione che il Procuratore Generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, comma 2, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana.

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione patrizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, seconda ipotesi, Cost.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'*iter* processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 20 aprile 2006.

Il Presidente: GULLOTTA

07C0668

N. 367

*Ordinanza dell'8 agosto 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Brandolin Maurizio*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 24/2006 R.G. App. nei confronti di Brandolin Maurizio, giudicato con sentenza dd. 8 febbraio 2005 del Tribunale di Gorizia, con la quale l'imputato è stato assolto dal reato di cui all'art. 582 c.p. (commesso in data 8 febbraio 2000) per non aver commesso il fatto, sentenza gravata da rituale appello da parte del Procuratore Generale di Trieste, con richiesta di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, previa eventuale rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, e condanna alla pena di giustizia;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 6 luglio 2006 il p.g. ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonché per violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale sia rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle

questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per cassazione che il procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, secondo comma, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei Deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che» all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazio-

nale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10 legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, comma 2, seconda ipotesi, Cost..

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'*iter* processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10 legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 6 luglio 2006.

Il Presidente: GULOTTA

N. 368

*Ordinanza dell'8 agosto 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Dorni Fabio*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 46/200 5 R.G. App. nei confronti di Dorni Fabio, giudicato con sentenza dd. 30 settembre 2003 del Tribunale di Gorizia, con la quale l'imputato è stato assolto dal reato di cui all'art. 572 c.p. perché il fatto non sussiste ed è stato prosciolto dal reato di cui all'art. 590 c.p. per difetto di querela (reati commessi il 27 dicembre 1997), sentenza gravata da rituale appello da parte del Procuratore Generale di Trieste, con richiesta di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, previa eventuale rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, e condanna alle pene di giustizia;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 6 luglio 2006 il p.g. ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonché per violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale sia rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit. legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per cassazione che il procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost..

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al

pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate « (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, comma 2, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel

fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, seconda ipotesi, Cost.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'*iter* processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10 legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, l'8 agosto 2006.

Il Presidente: GULOTTA

07C0670

N. 369

*Ordinanza del 21 settembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Minacapilli Albina*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 8/2005 R.G. App. nei confronti di Minacapilli Albina, giudicata con sentenza dd. 9 aprile 2003 del Tribunale di Gorizia, con la quale l'imputata è stata assolta dal reato di cui all'art. 640 c.p. perché il fatto non sussiste, sentenza gravata da rituale appello da parte del pubblico ministero di Gorizia, con richiesta di affermazione della penale responsabilità dell'imputata e condanna alle pene di giustizia;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

In limine all'odierna udienza dibattimentale ritiene la Corte di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost., siccome rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni appresso indicate.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per cassazione che il procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì, «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, secondo comma, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, in primis, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei Deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che» all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, seconda ipotesi, Cost.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'*iter* processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 21 settembre 2006.

Il Presidente: DI SILVESTRE

N. 370

*Ordinanza del 26 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Verginella Martino*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 1645/2005 R.G. App. nei confronti di Verginella Martino, giudicato con sentenza dell'11 aprile 2005 del Tribunale di Gorizia con la quale l'imputato è stato assolto dai reati di cui agli artt. 609-*bis* e 527 c.p. perché il fatto non sussiste, e condannato per il reato di lesioni personali aggravate, così derubricato il reato di tentato omicidio pluriaggravato, originariamente contestato, sentenza gravata da rituale appello da parte del Pubblico ministero del Tribunale di Gorizia, con richiesta di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per tutti i reati originariamente contestati e di condanna alle pene di giustizia;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

In limine all'odierna udienza dibattimentale ritiene la Corte di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost., siccome rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni appresso indicate.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per cassazione che il procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» ed è stato, altresì «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, comma 2, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che

ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel progresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio «allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che il tenore dell'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana.

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione patrizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre, non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, seconda ipotesi, Cost.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'*iter* processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 26 ottobre 2006.

Il Presidente: GULOTTA

07C0672

N. 371

*Ordinanza del 31 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Altan Renzo e altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Nel procedimento penale in grado di appello n. 293/2004 R.G. App. nei confronti di Altan Renzo, Visintin Tullio, Del Ben Mario, Colella Salvatore, giudicati con sentenza dd. 25 novembre 2002 del Tribunale di Gorizia, con la quale gli imputati sono stati assolti dai reati di cui agli artt. 81 cpv., 479, 476, 61 n. 2 c.p. 62 n. 2 110, 640-bis c.p. per non aver commesso il fatto, sentenza gravata da rituale appello da parte del Procuratore generale di Trieste con richiesta di affermazione della penale responsabilità degli imputati.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 31 ottobre 2006 il p.g. ha formulato (eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p. come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parità delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonché per violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimità costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimità costituzionale sia rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati.

Sotto il profilo della rilevanza è, infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p. dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per cassazione che il procuratore generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost.

A tale riguardo conviene ricordare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato più volte «ribadito che il principio della parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore» è stato, altresì, «sottolineato come una diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate» (Corte cost. sent. n. 363 del 1991).

In base a tale orientamento, la Corte ha, in particolare, costantemente ritenuto che l'art. 443, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, non contrasta con l'art. 111, secondo comma, Cost., come inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999,

n. 2, che ha conferito veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali, trovando tale preclusione giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, *in primis*, sul materiale raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ord. n. 21 del 2001; nello stesso senso, ord. n. 363 del 1991, n. 373 del 1991, n. 305 del 1992 e n. 165 del 2003).

Orbene, l'esame della relazione di accompagnamento alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella (Camera dei deputati n. 4604) rende evidente che la limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero, lungi dal venire giustificata in ragione della sua peculiare posizione istituzionale, o della funzione ad esso affidata ovvero delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, è stata ricondotta esclusivamente alla necessità di adeguamento dell'ordinamento interno al principio sancito dal Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che «all'art. 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale», e ciò sul rilievo che tale principio allo stato è reso vano dal vigente codice di procedura penale nella parte in cui, prevedendo che possa essere impugnata la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato da parte del pubblico ministero, in caso di sentenza di condanna in sede di gravame, non concede la possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito in favore del condannato, che ne avrebbe diritto in forza del principio esposto».

Le ragioni addotte a fondamento della disciplina normativa in esame appaiono alla Corte non solo estranee a quelle che legittimano una limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero ma anche del tutto prive di fondamento.

Ed, infatti, la Corte costituzionale, mentre ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» (sent. n. 117 del 1973; sent. n. 62 del 1981; sent. n. 301 del 1986; n. 543 del 1989, n. 438 del 1994; ord. n. 421 del 2001) ha ritenuto che «il tenore dell'art. 2, comma 1 del Protocollo addizionale n. 7, anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Né, secondo la Corte, varrebbe sostenere che, essendo la ricorribilità in Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1 della Convenzione avrebbe introdotto il diritto ad un secondo giudizio di merito, poiché in tal modo si incorrerebbe in un palese vizio logico «in quanto la norma convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno, come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado di giurisdizione» (sent. n. 288 del 1997).

Ciò posto, appare evidente che la nuova disciplina crea un'irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost., a sfavore del pubblico ministero, disparità che non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell'appello sia formalmente preclusa ad entrambe le parti, ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso sentenza di proscioglimento, né appare legittimata da alcun'altra apprezzabile esigenza.

La questione di legittimità costituzionale del cit art. 10, legge n. 46 del 2006 in riferimento al novellato art. 593 cod. proc. pen. appare, inoltre non manifestamente infondata anche sotto il diverso profilo della violazione del parametro della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, seconda ipotesi, Cost.

Va, invero, rilevato che, nell'ipotesi di ingiusta sentenza di proscioglimento e di conseguente impugnazione accolta, il percorso processuale ordinario imposto dalla nuova normativa si snoda attraverso non meno di cinque

gradi di giudizio (assoluzione in primo grado, annullamento della Cassazione, condanna in primo grado, conferma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione), laddove nel precedente sistema esso si completava in soli tre gradi (assoluzione in primo grado, riforma in appello, rigetto del ricorso in Cassazione).

L'allungamento dei tempi processuali che ne deriva — e dunque la compressione del principio, a rilevanza costituzionale, di efficienza del processo — risulta ancora più sensibile e privo di giustificazione se si considera che con la recente legge n. 251/2005 sono stati ridotti i termini di prescrizione per numerosi reati, in ordine ai quali dunque l'iter processuale innescato da un'ingiusta sentenza di proscioglimento pare destinato a concludersi con una sentenza dichiarativa della prescrizione, piuttosto che con una sentenza definitiva che accerti nel merito la penale responsabilità.

La violazione del principio di ragionevole durata del processo appare ancora più evidente qualora, come appunto nella fattispecie, debba farsi applicazione della disciplina transitoria contenuta nel cit. art. 10, legge n. 46 del 2006.

Detta disposizione, la quale tratteggia la sorte dei processi pendenti in sede di gravame in forza di un appello legittimamente presentato dal pubblico ministero, destinandoli ad un'indiscriminata declaratoria d'inammissibilità e ad un successivo ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero avverso l'assoluzione di primo grado, aggiunge ulteriori motivi di violazione del principio, già intaccato dal nuovo disegno normativo, di ragionevole durata del processo.

Ed, infatti, il nuovo sistema normativo, derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, sinora fisiologici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della medesima legge in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 31 ottobre 2006.

Il Presidente: PATRIARCHI

07C0673

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SANBENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzo, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **190,00**
€ **180,50**
€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 0 5 2 3 *

€ **12,00**